

DIRITTO PENALE ROMANO
FONDAMENTI E PROSPETTIVE

I
LE DISCIPLINE GENERALI

tomo primo

A CURA DI
LUIGI GAROFALO

ESTRATTO



JOVENE

DIRITTI D'AUTORE RISERVATI

© Copyright 2022

ISBN 978-88-243-2762-6

JOVENE EDITORE

Via Mezzocannone 109 - 80134 NAPOLI

Tel. (+39) 081 552 10 19 - Fax (+39) 081 552 06 87

web site: www.jovene.it e-mail: info@jovene.it

I diritti di riproduzione e di adattamento anche parziale della presente opera (compresi i microfilm, i CD e le fotocopie) sono riservati per tutti i Paesi. Le riproduzioni totali, o parziali che superino il 15% del volume, verranno perseguite in sede civile e in sede penale presso i produttori, i rivenditori, i distributori, nonché presso i singoli acquirenti, ai sensi della L. 18 agosto 2000 n. 248. È consentita la fotocopiatura ad uso personale di non oltre il 15% del volume successivamente al versamento alla SIAE di un compenso pari a quanto previsto dall'art. 68, co. 4, L. 22 aprile 1941 n. 633.

Printed in Italy Stampato in Italia

INDICE SOMMARIO

TOMO PRIMO

<i>Presentazione</i> di Luigi Garofalo	pag. IX
FRANCESCA PULITANÒ Autonomia del diritto penale romano? Considerazioni critiche	» 1
SARA GALEOTTI <i>Delictum e crimen</i> : la qualificazione dell'illecito nell'esperienza giuridica romana	» 21
CARLO PELLOSO Il principio di legalità penale in Roma antica: presenze in filigrana e assenze in chiaroscuro	» 57
MARGHERITA SCOGNAMIGLIO L'interpretazione della legge penale e l'analogia	» 107
RICCARDO FERCIA - ANDREA MEREU Materiali per una verifica storica della concezione realistica dell'illecito penale	» 139
GABRIELE CIVELLO Il principio di auto-responsabilità	» 177
NUNZIA DONADIO La pericolosità criminale nella riflessione retorica e giuridica di Roma antica	» 193
MIRIAM PADOVAN Il soggetto passivo	» 279
MASSIMILIANO VINCI Rapporto di causalità - rapporti di causalità: riflessioni frammentarie tra diritto penale moderno e giurisprudenza romana	» 321
SILVIA VIARO La responsabilità per omissione nel diritto penale romano: origini e funzioni	» 357

LAURA D'AMATI I reati di danno e i reati di pericolo nell'elaborazione di Claudio Saturnino . . .	pag. 391
MARIA FEDERICA MEROTTO La bipartizione dei <i>delicta militum</i> in <i>propria</i> e <i>communia</i> nel <i>De re militari</i> di Arrio Menandro	» 421
MARCO FALCON Reato impossibile e putativo in diritto romano a partire da Gai 3.198	» 445
ALBERTO ZINI Considerazioni circa alcune ipotesi di concorso tra repressione pubblica e privata in epoca classica	» 459
ROBERTO SCEVOLA Sul concorso di persone nel diritto penale romano: percorsi giurisprudenziali	» 507
LORENZO FRANCHINI I reati associativi	» 565

TOMO SECONDO

MICHELE A. FINO La questione dell'antigiuridicità alla luce della <i>Lex Aquilia</i> . Per una ricostruzione della originaria funzione economico-sociale della norma	» 643
ROBERTO SCEVOLA <i>Vim vi repellere licet</i> : configurabilità, struttura ed evoluzione della difesa reattiva in diritto romano	» 677
CARLO DE CRISTOFARO Il consenso dell'avente diritto e gli atti illeciti nel diritto romano	» 733
ANNAMARIA SALOMONE Intorno all'efficacia scusante della necessità	» 777
NATALE RAMPAZZO Adempimento dell'ordine impartito dal superiore (<i>dominus</i> o <i>pater familias</i>)	» 801
PAOLA PASQUINO La valenza scriminante dell'esercizio di un diritto nell'esperienza giuridica romana	» 843
MARTA BEGHINI L'eccesso colposo nell'esperienza giuridica romana	» 885

PAOLA LAMBRINI Tra imputabilità e colpevolezza	pag. 919
FRANCESCO SILLA La dimensione etica del dolo	» 933
PAOLA LAMBRINI Il dolo: un concetto multiforme	» 953
ELEONORA NICOSIA Sulla non intenzionalità nella repressione criminale romana	» 989
MIRKO SCANTAMBURLO La responsabilità oggettiva nel diritto criminale romano	» 1027
ISABELLA ZAMBOTTO <i>Ignorantia facti non nocet e ignorantia iuris nocet: natura ed efficacia dell'errore</i>	» 1083
CHARLOTTE CHEVALIER <i>Dolus pro facto accipitur: alle origini del concetto di tentativo</i>	» 1137
MATTIA MILANI Le circostanze nel diritto penale romano	» 1187
MARTINA BEGGIATO Alle origini della recidiva nell'esperienza giuridica romana	» 1235
STEFANIA FUSCO <i>Mitigare leges et intendere: la variazione della pena nel diritto romano</i>	» 1277
ALBERTO ZINI Le funzioni della pena	» 1291
FRANCESCO FASOLINO Note sulla prescrizione dei crimini nell'ordinamento giuridico romano	» 1349
ROBERTO SIGNORINI La permanenza dell'illecito penale tra dogmatica moderna ed elaborazione giurisprudenziale romana	» 1373

LORENZO FRANCHINI

I REATI ASSOCIATIVI

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Oggetto e limiti dell'indagine: il rilievo penale dell'attività associativa. – 3. Rassegna di fattispecie.

1. *Premessa.* – Nel diritto odierno la disciplina della materia associativa trova, come si sa, la sua base nel dettato della carta costituzionale, che all'art. 18, se da una parte sancisce un principio generale di libertà, dall'altra vieta la formazione di associazioni che abbiano come scopo la commissione di reati e in ogni caso di quelle segrete e di quelle a carattere politico-militare.

In un simile quadro ordinamentale si collocano gli interventi, necessariamente frammentari¹, del legislatore penale, che in taluni casi qualifica come reato il solo fatto di dar vita a determinate associazioni e di entrarvi a far parte. Si parla allora di reati associativi.

Senza bisogno, in questa sede, di stilare un resoconto dettagliato della normativa vigente², né della riflessione che su di essa hanno innestato la giurisprudenza³ e la dottrina⁴, occorre tuttavia illustrare alcuni aspetti propri del regime di questi delitti, che siano utili anche ad un'indagine storica.

¹ È appena il caso di ricordare che, tra i principi cui la legge penale deve ispirarsi, uno dei più importanti è quello di frammentarietà: cfr. per esempio D. PULITANÒ, *Diritto penale*⁶, Torino, 2015, 148 s.; F. MANTOVANI, *Diritto penale*⁹, Padova, 2015, XLII s.; M. RONCO - E.M. AMBROSETTI - E. MEZZETTI, *La legge penale. Fonti, tempo, spazio, persone*³, a cura di G. Caruso, Bologna, 2016, 100 ss., 105, 120 ss. Per la materia associativa, v. ad esempio A. CERULO, *Il trionfo dei reati associativi e l'astuzia della ragione*, in *L'indice penale*, 2004, III, 1008 ss., il quale rileva come, nonostante la moltiplicazione di questo tipo di fattispecie, dovuta al dilagare dei fenomeni di criminalità organizzata, il legislatore abbia sempre rinunciato ad enucleare, in via generale, la nozione di reato associativo, facendo ricorso ad una tecnica normativa marcatamente casistica; cfr. per esempio M. ROMANO - G. GRASSO, *Commentario sistematico del codice penale*, II, Milano, 2012, 199 ss.

² Essa sarà in parte richiamata nelle ntt. successive.

³ In merito ad alcune pronunce della Suprema Corte v., analogamente, le ntt. successive.

⁴ Per una rassegna di autori, inevitabilmente non esaustiva, v. ad esempio M. BOSCARELLI, voce *Associazione per delinquere*, in *Enc. dir.*, III, Milano, 1958, 865 ss.; V. PATALANO, *L'associazione per delinquere*, Napoli, 1971; G. INSOLERA, *L'associazione per delinquere*, Padova, 1983; A. ANTONINI, *Le associazioni per delinquere nella legge penale italiana*, in *Giust. pen.*, 1985, II, 286 ss.; M. ANETRINI, voce *Associazione per delinquere*, in *Enc. giur. Treccani*, III, Roma, 1988, 1 ss.; F. IACOVIELLO,

Alcune fattispecie delittuose hanno carattere politico⁵, mentre altre, invero meno numerose, carattere non politico, o di criminalità comune⁶; tra quest'ultime, bisogna ricordare l'art. 416 del codice penale, che sanziona in linea generale l'«associazione per delinquere». In tutte la soglia di punibilità dei comportamenti appare anticipata all'accordo, normalmente non sanzionato⁷; ciò, perché si ha co-

Ordine pubblico e associazione per delinquere, in *Giust. pen.*, 1990, II, 37 ss.; G. FIANDACA, *Criminalità organizzata e controllo penale*, in *L'indice penale*, 1991, I, 5 ss.; G. CONSO, *La criminalità organizzata nel linguaggio del legislatore*, in *Giust. pen.*, 1992, III, 385 ss.; G. DE VERO, *Tutela dell'ordine pubblico e reati associativi*, in *Riv. ital. dir. proc. pen.*, 1993, 93 ss.; ID., *I reati associativi nell'odierno sistema penale*, in *Riv. ital. dir. proc. pen.*, 1998, 385 ss.; S. ALEO, *Sistema penale e criminalità organizzata. Le figure delittuose associative*³, Milano, 1999; V. MILITELLO, *Partecipazione all'organizzazione criminale e standards internazionali d'incriminazione. La proposta del Progetto comune europeo di contrasto alla criminalità organizzata*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2003, 184 ss.; A. CERULO, *Il trionfo*, cit., 1007 ss.; *I reati associativi: paradigmi concettuali e materiale probatorio*, a cura di L. Picotti, G. Fornasari, F. Viganò e A. Melchionda, Padova, 2005; G. SPAGNOLO, voce *Reati associativi*, in *Enc. giur. Treccani*, XXIX, Roma, 2006, 1 ss.; C. GRASSO, *La 'conspiracy' negli ordinamenti di 'common law'*, in *Giust. pen.*, 2006, VI, 161 ss.; V. PLANTAMURA, *Reati associativi e rispetto dei principi fondamentali in materia penale*, in *L'indice penale*, 2007, II, 389 ss.; M. ROMANO - G. GRASSO, *Commentario*, cit., 199 ss.; L. SIMEONE, *I reati associativi*, Santarcangelo di Romagna, 2015.

⁵ V. per esempio, ad oggi, gli artt. 270 (Associazioni sovversive), per come riscritto dalla l. n. 85/2006; 270 *bis* (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale e di eversione dell'ordine democratico) per come riscritto, in ultimo, dalla l. n. 438/2001; 305 (Cospirazione politica mediante associazione); 306 (Banda armata); 604 *bis*, co. 3 (concernente le associazioni con scopi di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa) del codice penale. Fuori dal codice v. per esempio gli artt. 1 (Promozione del partito fascista, sotto forma di partito o movimento) e 2 della l. n. 1546/1947 (Promozione, costituzione o partecipazione a organizzazione o movimento per la restaurazione violenta della monarchia); l'art. 1 del d.lgs. n. 43/1948 (Associazioni di carattere militare); gli artt. 1-2 della l. n. 645/1952 (Riorganizzazione del disciolto partito fascista), per come riscritto dalla l. n. 152/1972; l'art. 3, co. 3, della l. n. 654/1975 (Associazioni con finalità di incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi), ora ricollocato, come si è visto, sotto l'art. 604 *bis* cod. pen. A proposito di tale ultima fattispecie, si segnala che l'associazione razzista è aggravata se si fa latrice di contenuti negazionisti della Shoah o di crimini di genocidio o di crimini contro l'umanità.

⁶ V. per esempio, oltre all'art. 416, l'art. 416 *bis* cod. pen. (Associazioni di tipo mafioso anche straniere), per come modificato, in ultimo, dalla l. n. 69/2015. Entrambe le fattispecie sono aggravate, ad esempio, nel caso in cui l'associazione sia finalizzata a commettere un delitto ambientale (art. 452 *octies* cod. pen.). Talora il legislatore prevede che il delitto sia aggravato se commesso da persona che fa parte dell'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività. Così accade, ad esempio, ai sensi dell'art. 602 *ter*, co. 8, lettera b), cod. pen., per i delitti di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile. E ancora: ai sensi dell'art. 609 *ter*, co. 1, n. 5, *quinquies*, cod. pen., per il delitto di violenza sessuale. Infine, ai sensi dell'art. 628, co. 3, n. 3), la rapina è aggravata se commessa dall'associato mafioso. Fuori dal codice v. per esempio l'art. 74 del d.P.R. n. 309/1990 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), e l'art. 291 *quater* del d.P.R. n. 43/1973 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri), introdotto con l. n. 92/2001.

⁷ Pur non potendosi trattare di «mero» accordo di compiere reati, giacché, come vedremo, si richiedono altri requisiti. Sul punto v. comunque per esempio Cass. 7 aprile 1989, n. 4906; v. anche per esempio G. INSOLERA, *L'associazione*, cit., 73 ss.; G. DE VERO, *Tutela*, cit., 107; ID., *I reati*, cit., 391 s.; cfr. G. SPAGNOLO, voce *Reati associativi*, cit., 1.

scienza del pericolo che l'ordine costituito⁸, inteso come tale, corre per il solo fatto che aggregazioni di tal fatta esistano⁹.

Un primo requisito del reato associativo è appunto il *pactum sceleris*, col quale si formi un'entità plurisoggettiva, distinta dai singoli associati, destinata a durare nel tempo¹⁰.

Un secondo requisito, la cui portata è stata talora sminuita dalla giurisprudenza¹¹, è la sussistenza di una struttura organizzativa idonea al perseguimento dello 'scopo sociale', con la predisposizione dei relativi mezzi¹².

Altro requisito ancora consiste nella elaborazione di un programma criminoso abbastanza indeterminato perché si possa distinguere il *pactum* di cui sopra dall'accordo diretto a compiere singoli reati. Chi fa parte dell'associazione sa che i reati-scopo cui essa è preordinata sono potenzialmente innumerevoli¹³, e ben di-

⁸ Utilizziamo questa generica espressione per indicare l'oggetto della tutela, che il nostro codificatore penale ha, per esempio, sciolto diversamente, o come 'Personalità dello Stato' (artt. 241 ss.), o come 'Ordine pubblico' (artt. 414 ss.). Ad ogni modo la *ratio* della repressione è sempre consistita nella preoccupazione che queste forme di aggregazione rappresentino una sorta di contropotere rispetto a quello dello Stato, diffondendo pubblico timore e, nella peggiore delle ipotesi, un vero e proprio clima criminogeno: a commento v. per esempio G. DE VERO, *Tutela*, cit., 112; ID., *I reati*, cit., 392; V. PLANTAMURA, *Reati*, cit., 417.

⁹ V. per esempio Cass. 12 gennaio 1990, n. 130; Cass. 6 marzo 1991, n. 2796; Cass. 25 luglio 1991, n. 3114; cfr. per esempio G. INSOLERA, *L'associazione*, cit., 142 ss.; G. DE VERO, *Tutela*, cit., 107; A. CERULO, *Il trionfo*, cit., 1027.

¹⁰ V. per esempio Cass. 20 luglio 1979, n. 6693; Cass. 6 marzo 1991, n. 2796; Cass. 25 luglio 1991, n. 3114; Cass. 25 novembre 1995, n. 11413; Cass. 10 aprile 2003, n. 17027; Cass. 22 settembre 2006, n. 34043; Cass. 10 aprile 2013, n. 16339. V. anche per esempio G. SPAGNOLO, voce *Reati associativi*, cit., 1 ss.; V. PLANTAMURA, *Reati*, cit., 404, 408 ss.

¹¹ La Suprema Corte si è spesso rivelata incline a ritenere sufficiente, ai fini della punibilità, una struttura organizzativa anche solo 'rudimentale', 'esile', 'minima': v. per esempio Cass. 25 febbraio 1989, n. 3163; Cass. 16 aprile 1991, n. 4336; Cass. 25 novembre 1995, n. 11413; Cass. 18 dicembre 1997, n. 11899; Cass. 5 giugno 2008, n. 22673; Cass. 25 luglio 2008, n. 31389; Cass. 5 maggio 2009, n. 18581; Cass. 10 aprile 2013, n. 16339; v. anche comunque, per esempio Cass. 25 luglio 1991, n. 3114; Cass. 30 gennaio 1997, n. 66; Cass. 17 gennaio 2007, n. 1072; Cass. 31 gennaio 2012, n. 3886.

¹² La dottrina è invece più esigente nel richiedere che l'associazione, a meno che non abbia una limitata base personale, si doti sempre di un assetto organizzativo compiuto, con distribuzione di compiti ed allestimento di mezzi ben adeguati al perseguimento dei fini programmati. Espressa è, da questo punto di vista, la critica rivolta da alcuni autori alla descritta tendenza giurisprudenziale, che finisce per trasformare il reato associativo in una specie di accordo criminoso qualificato: v. per esempio G. DE VERO, *I reati*, cit., 388; A. CERULO, *Il trionfo*, cit., 1032; G. SPAGNOLO, voce *Reati associativi*, cit., 1 ss.; v. anche per esempio G. INSOLERA, *L'associazione*, cit., 86 ss.; G. DE VERO, *Tutela*, cit., 106.

¹³ Per meglio dire, mentre nel concorso di persone, l'accordo avviene in via meramente occasionale, ed è diretto a commettere singoli delitti ben individuati, nell'associazione criminosa il programma che ci si dà consiste nella integrazione di una serie indeterminata di delitti: v. per esempio Cass. 20 luglio 1979, n. 6693; Cass. 8 novembre 1988, n. 10820; Cass. 25 febbraio 1989, n. 3163; Cass. 25 luglio 1991, n. 3114; Cass. 25 novembre 1995, n. 11413; Cass. 30 gennaio 1997, n. 66; Cass. 10 aprile 2013, n. 16339; v. anche per esempio G. SPAGNOLO, voce *Reati associativi*, cit., 1 ss.; V. PLANTAMURA, *Reati*, cit., 404, 406, pur con distinguo vari a seconda delle singole fattispecie.

versi rispetto alla mera appartenenza all'associazione, come diverse sono le pene applicabili¹⁴.

Di tutto ciò gli associati debbono avere coscienza (si parla, in proposito, di *affectio societatis*)¹⁵, si tratti di coloro che promuovono, costituiscono, organizzano, dirigono o finanziano siffatte associazioni – ossia, di quelli che possono essere di volta in volta individuati come suoi 'capi'¹⁶ – o si tratti dei meri aderenti – che pur offrano un contributo per l'appunto non trascurabile alla vita dell'associazione¹⁷ –: saranno magari puniti diversamente, ma tutti incorrono nella medesima fattispecie di reato.

Vediamo ora se di qualcosa di simile si abbia traccia nell'esperienza romana.

2. *Oggetto e limiti dell'indagine: il rilievo penale dell'attività associativa.* – Come si è intuito, l'indagine alla quale ci accingiamo avrà carattere pressoché esclusivamente analitico di singoli casi e vicende¹⁸, allo scopo di accertarne la natura di reati associativi, per come essi sono stati in linea di massima illustrati nel

¹⁴ In particolare, va detto che la consumazione del reato associativo prescinde totalmente da quella di anche uno soltanto dei reati per i quali la *societas scelerum* è stata costituita, potendo al più servire la prova raggiunta per quest'ultimi come indizio della affiliazione al sodalizio criminoso. V. per esempio Cass. 20 luglio 1979, n. 6693; Cass. 18 gennaio 1990; Cass. 16 aprile 1991, n. 4336; Cass. 25 luglio 1991, n. 3114; Cass. Sez. Un. 27 aprile 2001, n. 10; Cass. 22 gennaio 2010, n. 5424; Cass. 5 novembre 2013, n. 18837; Cass. 28 gennaio 2014, n. 8092; Cass. 13 febbraio 2015, n. 6446; v. anche per esempio G. SPAGNOLO, voce *Reati associativi*, cit., 8 s.; M. ROMANO - G. GRASSO, *Commentario*, cit., 199 ss., 215 ss., anche in merito alla responsabilità a titolo di concorso per i reati-scopo realizzati dagli associati, che la giurisprudenza, in modo talora ingiustificatamente automatico, ha addossato sui capi delle associazioni; L. SIMEONE, *I reati*, cit., 13 ss.

¹⁵ Circa l'elemento soggettivo, individuabile nel dolo specifico, v. in generale per esempio Cass. 16 gennaio 1982, n. 348; Cass. 26 maggio 1983, n. 5340; Cass. 15 febbraio 1990, n. 2082; Cass. 2 luglio 2014, n. 45065; cfr. per esempio G. INSOLERA, *L'associazione*, cit., 190 ss.; G. SPAGNOLO, voce *Reati associativi*, cit., 5; L. SIMEONE, *I reati*, cit., 13 ss., 33 ss.

¹⁶ A tutti costoro fanno espresso riferimento, al fine di rendere le sanzioni più severe, gli artt. 270, 270 bis, 305, 306, 416 e 416 bis del codice penale. Sulle cd. condotte di partecipazione qualificata v. anche per esempio Cass. 1 settembre 1976; Cass. Sez. Un. 12 luglio 2005, n. 34043; cfr. per esempio G. DE VERO, *Tutela*, cit., 107; ID., *I reati*, cit., 385 ss., 408 ss.; G. SPAGNOLO, voce *Reati associativi*, cit., 4 s.; L. SIMEONE, *I reati*, cit., 13 ss.

¹⁷ Circa la condotta di mera partecipazione, consistente in un contributo fungibile, ma apprezzabile e concreto sul piano causale all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione, offerto a seguito di una adesione che sia stata accolta come tale dagli altri soci, almeno *per facta concludentia*, v. per esempio Cass. 7 agosto 1985, n. 7642; Cass. 5 novembre 1987, n. 11382; Cass. 4 febbraio 1999, n. 1472; Cass. 24 settembre 2013, n. 39543; cfr. per esempio G. DE VERO, *I reati*, cit., 385 ss., 408 ss.; G. SPAGNOLO, voce *Reati associativi*, cit., 5; L. SIMEONE, *I reati*, cit., 13 ss.

¹⁸ In ciò distinguendosi, essa, da altre indagini che, come quella, meritevolissima, di L. SOLDORO MARUOTTI, *La repressione della criminalità organizzata nel diritto romano. Criteri di impostazione della ricerca*, in *'Iuris vincula'*. Studi in onore di M. Talamanca, VIII, Napoli, 2001, 33 ss., hanno invece un'impostazione sintetica, di ordine eminentemente metodologico. Il nostro studio appare anzi, per certi versi, consequenziale e integrativo rispetto alla preziosa opera della citata autrice, alla quale anzi rinviamo per una compiuta ricognizione dei (pochi) scritti precedenti dalle caratteristiche simili.

paragrafo precedente. Ciò non toglie che la problematica in questione – l'unica che a rigore ci riguarda – sia suscettibile di essere inserita, con una qualche utilità ermeneutica, nel più ampio quadro relativo al regime romano delle associazioni, le quali, a seconda delle diverse fasi storiche, potevano essere per qualche ragione vietate e semmai perseguite e sciolte come illecite¹⁹ dalle autorità preposte, senza che nella circostanza il comportamento degli associati necessariamente assumesse il rilievo penale che a noi più interessa²⁰.

Il fenomeno associativo nel mondo romano è stato oggetto di numerosi studi²¹, dai quali emergono linee interpretative di tendenza che qui daremo per presupposte, con speciale riferimento a quelle che possono dirsi prevalenti.

¹⁹ Sulla illiceità come tale delle associazioni v. per esempio U. COLI, 'Collegia' e 'sodalitates'. Contributo allo studio dei collegi nel diritto romano, Bologna, 1913, 113 ss.; G.M. MONTI, *Lineamenti di storia delle corporazioni*, I, Bari, 1931, 45 ss.; V. BANDINI, *Appunti sulle corporazioni romane*, Milano, 1937, 81 ss.; F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto associativo romano*, Bari, 1938, 143 ss., 300 ss., 330 ss.; ID., *Storia delle corporazioni e del regime associativo nel mondo romano*, Bari, s.d. (ma 1971), 159 ss., 347 ss., 382 ss.; S. RANDAZZO, 'Senatus consultum quo illicita collegia arcentur' (D. 47.22.1.1), in *BIDR*, XCIV-XCV, 1991-1992, 49 ss.; ID., 'Collegium poena teneatur'. Per una verifica del principio 'societas delinquere non potest' nel diritto associativo tardo antico, in *Iuris antiqui historia*, V, 2013, 29 ss.; A. MILAZZO, *La fattispecie materiale della 'lex Licinia de sodaliciis' e le origini del reato associativo*, in *SDHI*, LXXIX, 2013, 481 ss.; A. GROTEN, 'Corpus' und 'Universitas', Tübingen, 2015, 305 ss.; C. MINASOLA, *La 'lex Licinia de sodaliciis' e i 'collegia illicita' elettorali alla luce di una rilettura della 'pro Plancio' di Cicerone*, in *Iuris antiqui historia*, VIII, 2016, 157 ss., 173 ss.; R. SIRACUSA, 'Universitas' e 'corpus': ricostruzione lessicale nell'ambito delle associazioni, in *A. P. Zannini. Scritti di diritto romano e giusantichistici*, a cura di F. Zuccotti e M.A. Fenocchio, Milano, 2018, 295 ss.

²⁰ Si sarà pertanto trattato di provvedimenti di carattere amministrativo adottati, in via generale o in rapporto a casi particolari, dagli organi ritenuti a ciò competenti a seconda delle varie epoche, e più precisamente dal senato, dai magistrati, dall'imperatore o dai suoi funzionari. L'argomento sarà ripreso in più occasioni nel prosieguo.

²¹ Sia risalenti che recenti: per tutti, v. qui ad esempio TH. MOMMSEN, *De collegiis et sodaliciis Romanorum*, Kiliae, 1843; J.P. WALTZING, *Etude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains depuis les origines jusqu'à la chute de l'Empire d'Occident*, I, Louvain, 1895; U. COLI, 'Collegia', cit.; V. BANDINI, *Appunti*, cit.; F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit.; ID., *Il fenomeno associativo nel mondo romano*, Napoli, 1955; ID., *Storia*, cit.; ID., *La capacità giuridica dei collegi romani e la sua progressiva contrazione, in 'Sodalitas'. Scritti in onore di A. Guarino*, III, Napoli, 1984, 1259 ss.; ID., *Dai 'collegia cultorum' pagani alle medievali 'congregationes fratrum' attraverso il superamento della discriminazione giustiniana in 'pro' dei 'tenuiores'*, in *SDHI*, LXI, 1995, 433 ss.; R. AMBROSINO, *La libertà d'associazione nell'esperienza storica romana*, in *Bollettino della Scuola di perfezionamento e di specializzazione in diritto del lavoro e della sicurezza sociale dell'Università di Trieste*, I, 1954, 2 ss.; M.A. LEVI, 'Collegia' e patronato al tempo di Adriano, in *Index*, XIII, 1985, 557 ss.; L. CRACCO RUGGINI, *Le associazioni professionali nel mondo romano-bizantino*, in *Artigianato e tecnica nella società dell'alto medioevo occidentale*, I, Spoleto, 1971, 59 ss.; EAD., *Stato e associazioni professionali nell'età imperiale romana*, in *Akten des VI internationalen Kongresses für griechische und lateinische Epigraphik*, München, 1973, 271 ss.; EAD., 'Collegium' e 'corpus': la politica economica nella legislazione e nella prassi, in *Istituzioni giuridiche e realtà politiche nel tardo impero (III-V secolo d.C.)*, Milano, 1976, 63 ss.; S. RANDAZZO, 'Senatus consultum', cit., 49 ss.; ID., *I 'collegia tenuiorum' fra libertà di associazione e controllo senatorio*, in *SDHI*, LXIV, 1998, 229 ss.; ID., 'Collegia iuvenum'. Osservazioni in margine a D. 48.19.28.3, in *SDHI*, LXVI, 2000, 201 ss.; ID., 'Collegium poena teneatur', cit., 29 ss.; M.R. DE PASCALE, 'Collegia in castris'. Associazionismo previdenziale/assicurativo nell'esperienza

Si è soliti per esempio affermare che fino all'ultimo secolo della repubblica era invalso il principio della libertà d'associazione²², d'altronde sancito dalla legge delle XII Tavole, che al versetto 8.27²³ prevedeva, come unica limitazione, la non contrarietà degli statuti alla legge pubblica²⁴. Tale contrarietà, che il magistrato era chiamato ad accertare, avrebbe giustificato un intervento repressivo, con conseguente soppressione dei collegi in questione, avente evidentemente come *ratio* la tutela dell'ordine costituito. Se poi i singoli membri di siffatti *corpora* potessero essere processati penalmente o meno, sarebbe dipeso da altro genere di valutazioni che – in un ordinamento in cui non vigeva l'odierna regola *nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*²⁵ – erano per lo più affidate alla discrezionalità del magistrato e dell'organo a cui quegli chiedeva consiglio, ossia il senato. Noi infatti sappiamo che, a partire da una certa epoca, contrassegnata dalla lotta contro i culti di Bacco ed altre manifestazioni di massa, e su impulso dapprima del se-

romana, Napoli, 1994, 45 ss.; R. FIORI, 'Sodales'. 'Gefolgschaften' e diritto di associazione in Roma arcaica (VIII-V sec. a.C.), in 'Societas-Ius'. 'Munuscula' di allievi a F. Serrao, Napoli, 1999, 100 ss.; G. FREYBURGER, *Associations religieuses et collèges de prêtres dans le monde romain*, in REL, LXXX, 2002, 9 ss.; J.S. PERRY, *Organized Societies: 'Collegia', in Social Relations in the Roman World*, edited by M. Peachin, Oxford, 2011, 499 ss.; A. MILAZZO, *La fattispecie*, cit., 481 ss.; A. GROTEN, 'Corpus', cit.; R. LAURENDI, *Riflessioni sul fenomeno associativo nel mondo romano. I 'collegia iuvenum' tra documentazione epigrafica e giurisprudenza: Callistrato 'de cognitionibus' D. 48.19.28.3*, in AUPA, LIX, 2016, 261 ss.; C. MINASOLA, *La 'lex Licinia'*, cit., 157 ss.

²² Di quest'avviso la dottrina di gran lunga maggioritaria: v. per esempio TH. MOMMSEN, 'De collegiis', cit., 32 ss.; ID., *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899, 871 ss., 875 ss.; U. COLI, 'Collegia', cit., 104 ss.; G.M. MONTI, *Lineamenti*, cit., 32 ss.; F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., 39 ss., 131 ss., 138 ss.; ID., *Il fenomeno*, cit., 33 ss.; ID., *Storia*, cit., 24 s., 55; R. AMBROSINO, *La libertà*, cit., 2 ss.; S. RANDAZZO, 'Senatus consultum', cit., 49 s.; ID., *I 'collegia tenuiorum'*, cit., 229 ss.; R. FIORI, 'Sodales', cit., 132 ss., 146 s.; L. SOLIDORO MARUOTTI, *La repressione*, cit., specialmente 63, 67; M. HUMBERT, *La c.d. libertà associativa nell'epoca decemvirale: un'ipotesi a proposito di XII Tab. VII.27*, in AUPA, LIII, 2009, 27 ss.; A. MILAZZO, *La fattispecie*, cit., 481 ss., specialmente 484, 488; C. MINASOLA, *La 'lex Licinia'*, cit., 157 ss., specialmente 158 s.

²³ Corrispondente a Gai. 4 ad l. XII tab. D. 47.22.4: *Sodales sunt, qui eiusdem collegii sunt: quam Graeci εταίρειαν vocant. is autem potestatem facit lex pactionem quam velint sibi ferre, dum ne quid ex publica lege corrumpant. sed haec lex videtur ex lege Solonis tralata esse*. Sulla vexata quaestio relativa alla denominazione romana delle associazioni, e alla diversa valenza (quasi mai, secondo noi, tecnica) che i vari termini di volta in volta assunsero, riteniamo che non sia nostro compito fermare qui l'attenzione: l'importante sarà capire, studiando i singoli episodi, se le espressioni contenute nelle fonti alludano o non ad una realtà di natura realmente associativa al fine di stabilirne la rilevanza penale.

²⁴ Fra le altre norme di legge potenzialmente applicabili, in generale, alle associazioni, in quanto ambiti in cui, inevitabilmente, si esercita il diritto di riunione, sono anche Tab. 8.26, che vietava i *coetus nocturni*, e la disposizione della *lex Gabinia* del 139, di cui a Porc. Latr. decl. in Cat. 19, che vietava le *coitiones clandestinae*. Riguardo, in particolare, a quest'ultimo provvedimento, del quale è evidente una qualche assonanza con il disposto dell'art. 18, co. 2, Cost., v. qui per esempio U. COLI, 'Collegia', cit., 100; G.M. MONTI, *Lineamenti*, cit., 30; V. BANDINI, *Appunti*, cit., 43; F.M. DE ROBERTIS, *Storia*, cit., 76 s., pur con qualche dubbio sulla autenticità della legge, di cui ci riferisce soltanto il citato M. Porcio Latrone, retore di età augustea; R. AMBROSINO, *La libertà*, cit., 2 s.

²⁵ Ciò, con particolare riferimento all'epoca antecedente al consolidamento delle *quaestiones perpetuae*: cfr. per esempio F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., 149 s.; M. SCOGNAMIGLIO, 'Nullum crimen sine lege', Salerno, 2009, 64 ss.

nato (ritenuto all'uopo competente, così da salvaguardare la sicurezza pubblica)²⁶, e poi con leggi²⁷, inchieste di carattere straordinario furono indette al fine di sanzionare i crimini commessi dagli aderenti ad organizzazioni di natura sovente associativa: si tratterà allora di capire se, in questa fase, s'intendesse colpire o meno anche la militanza come tale all'interno di codeste compagini, più o meno attiva che fosse.

Poco prima della metà del I secolo a.C., quando pur la libertà d'associazione non era stata ancora formalmente abolita²⁸, e si era d'altra parte consolidato il sistema delle *quaestiones perpetuae*, ognuna basata su legge, si decise di intervenire in varia maniera allo scopo di reprimere i cd. *sodalicia*²⁹, ossia quelle associazioni

²⁶ V. in proposito, fin d'ora, Pol. 6.13.4, fonte della cui importanza si dirà meglio oltre. Ad ogni modo, sulle *quaestiones ex senatusconsulto* generalmente intese, in quanto rilevanti per spiegare la genesi della repressione del fenomeno che stiamo studiando, si rinvia qui alle riflessioni di sintesi condotte, per esempio, da TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*², II, Leipzig, 1887, 114, 115 e ntt. 2-3, 116 ss.; III, 1066 s., 1208 s.; J.L. STRACHAN DAVIDSON, *Problems of the Roman Criminal Law*, I, Oxford, 1912, 162, 225 ss.; A.H. MAC DONALD, *Rome and the Italian Confederation (200-186 a.C.)*, in *JRS*, XXXIV, 1944, 13 ss.; F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*², I, Napoli, 1972, 432; II, 1973, 202 ss.; D. MANTOVANI, *Il problema d'origine dell'accusa popolare. Dalla 'quaestio' unilaterale alla 'quaestio' bilaterale*, Padova, 1989, *passim*; ID., *Il pretore giudice criminale in età repubblicana*, in *Athenaeum*, LXXVIII, 1990, 34 ss.; V. GIUFFRÈ, *Recensione a D. MANTOVANI, Il problema*, cit., in *Iura*, XL, 1989, 115 ss.; ID., *Repressione criminale e garanzie del cittadino fra Repubblica e Principato*, in *Poder político y derecho en la Roma clásica*, Madrid, 1996, 39 ss.; C. VENTURINI, *La repressione degli abusi dei magistrati romani ai danni delle popolazioni soggette fino alla 'lex Calpurnia' del 149 a.C.*, in *BIDR*, LXXII, 1969, 21; ID., *'Quaestio extra ordinem'*, in *SDHI*, LIII, 1987, 24 ss.; ID., *'Quaestiones' non permanenti: problemi di definizione e di tipologia*, in *Idee vecchie e nuove sul diritto criminale romano*, a cura di A. Burdese, Padova, 1988, 85 ss.; ID., *'Quaestiones' e accusa popolare*, in *Labeo*, XXXIX, 1993, 95 ss.; ID., *'Quaestiones ex senatusconsulto'*, in *Legge e società nella repubblica romana*, a cura di F. Serrao, II, Napoli, 2000, 211 ss.; B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1990, 34 s., 55 ss.; ID., *Processi 'fuori turno' e 'quaestiones extra ordinem'*, in *Collatio Iuris Romani. Etudes H. Ankum*, édité par R. Feenstra et autres, II, Amsterdam, 1995, 437 ss.; L. GAROFALO, *Il pretore giudice criminale in età repubblicana?*, in *Appunti sul diritto criminale della Roma monarchica e repubblicana*³, Padova, 1997, 252, 270 e nt. 130, 281; P. CERAMI, *'Accusatores populares', 'delatores', 'indices'. Tipologia dei 'collaboratori di giustizia' nell'antica Roma*, in *AUPA*, XLV, 1998, 141 ss., specialmente 160, 170, 173; A. LINTOTT, *'Provocatio' e 'iudicium populi' dopo Kunkel*, in *La repressione criminale nella Roma repubblicana fra norma e persuasione*, a cura di B. Santalucia, Pavia, 2009, 16, 19 ss.; C. RUSSO RUGGERI, *'Indices' e 'indicia'*, Torino, 2011, 28 ss.; cfr. F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., 147 ss.

²⁷ Ciò, a partire da quando, come noto, con la legge Sempronia di Caio Gracco il ricorso alla competenza popolare fu reso necessario per indire *quaestiones* siffatte: in proposito, cfr. oltre, § 3a.

²⁸ Essa fu anzi ad un certo punto ribadita, nel senso di una ancor maggiore e quasi indiscriminata apertura, da una *lex Clodia* del 58, fatta votare dal famigerato tribuno per reagire alle misure restrittive adottate negli anni precedenti, e contro la quale si dirigeranno le misure prese invece negli anni successivi. Sul punto, v. fin d'ora in generale, per esempio, Cic. *Pis.* 4.9; *Sest.* 15.34; 25.55; *Ascon. in Pis.* 7-8 C; *Cass. Dio* 38.13.2; cfr. Cic. *dom.* 5.13; *p. red. in sen.* 13.33; *Att.* 3.15.4; *ad Q. fr.* 2.3.2-4.

²⁹ Acquisendo effettivamente tale termine, in questo contesto, un significato, prima, genericamente negativo, e poi, con l'emanazione della *lex Licinia* (cfr. oltre, § 3b), più specificamente tecnico. In proposito, cfr. per esempio TH. MOMMSEN, *'De collegiis'*, cit., 73 ss., che distingueva appunto dalle antiche *sodalitates* queste, costituite *turbarum causa*; U. COLI, *'Collegia'*, cit., 22 ss., 29

che, avendo teoricamente finalità religiose o professionali, erano tuttavia deviate da queste, assumendo, nei torbidi della tarda repubblica³⁰, carattere sedizioso, intimidatorio e violento, oltreché manipolatorio delle procedure elettorali. In questo contesto si tratterà di verificare se i provvedimenti diretti a sciogliere quei sodalizi e a proibirli per il futuro – fossero stati essi formalizzati in un senatoconsulto, come nel 64³¹ e nel 56³², o in una legge, come la Licinia del 55³³ – avessero anche punito la costituzione di quelle bande³⁴ ovvero l'essersi aggregati ad esse come reati distinti, ad esempio, dalla *vis* o dall'*ambitus* che ne erano i reati-scopo.

Gli eccessi di quel periodo determinarono, come noto, il 'giro di vite' attuato con la *lex Iulia de collegiis*³⁵, che introdusse il regime delle autorizzazioni destinato a perdurare per tutta l'età imperiale: nessuna associazione avrebbe potuto costituirsi lecitamente se non previo consenso del senato, chiamato a vagliarne di volta

e ntt. 20-22, 33 ss., 44 ss., 86, pur per altri versi in contrasto con Mommsen in tema di classificazioni terminologiche; G.M. MONTI, *Lineamenti*, cit., 19 ss.; F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., 23; R. FIORI, 'Sodales', cit., specialmente 101 ss., 125 ss., 139 ss., 147, 152; A. MILAZZO, *La fattispecie*, cit., 490 ss. e ntt. 40-42, al quale soprattutto si rinvia per un'ampia disamina della dottrina progressiva.

³⁰ Drammaticamente segnati dagli eccessi di opposte fazioni, impegnate nel perpetrare soprattutto violenze, quella democratica, e soprattutto manovre elettorali illecite, quella aristocratica, tutte comunque cercando di condizionare il lavoro dei comizi. Sulla concitata temperie propria di quel periodo v. per esempio TH. MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 871 ss., 875 ss.; G.M. MONTI, *Lineamenti*, cit., 32 ss., 43; V. BANDINI, *Appunti*, cit., 48 ss.; F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., 72 ss., 94 ss., 100 ss., 110 ss., 126 ss., 461 s.; S. ACCAME, *La legislazione romana intorno ai collegi nel I secolo a.C.*, in *Bullettino del Museo dell'Impero Romano*, XIII, 1942, 13 ss.; R. AMBROSINO, *La libertà*, cit., 2 s.; L. CRACCO RUGGINI, *Le associazioni*, cit., 73 ss.; EAD., *Stato*, cit., 273 ss. 277, nt. 21; EAD., 'Collegium', cit., 65; J.M. FLAMBARD, *Clodius, les collèges, la plèbe et les esclaves. Recherches sur la politique populaire au milieu du I^{er} siècle*, in *MEFRA*, LXXXIX, 1977, 115 ss.; F. SALERNO, 'Collegia adversus rem publicam?', in 'Sodalitas'. *Scritti in onore di A. Guarino*, II, Napoli, 1984, 615 ss.; W.J. TATUM, *Cicero's Opposition to the 'lex Clodia de collegiis'*, in *CQ*, XL, 1990, 187 ss.; A. MILAZZO, *La fattispecie*, cit., 481 ss.; C. MINASOLA, *La 'lex Licinia'*, cit., 157 ss.

³¹ V. fin d'ora per esempio Cic. *Pis.* 4.9; Ascon. in *Pis.* 7 C; cfr. Ascon. in *Corn.* 75 C; Cass. Dio 38.13.2.

³² V. fin d'ora Cic. *ad Q. fr.* 2.3.5; Ascon. in *Corn.* 75 C.

³³ V. fin d'ora per esempio Cic. *Planc.* 15.36-37; 18.45-20.49; *fam.* 8.2.1; Cass. Dio 39.37.1; cfr. Cic. *Att.* 4.15.9; Ascon. in *Corn.* 75 C. Tale legge, come il senatoconsulto dell'anno prima, era diretta a neutralizzare la portata della *lex Clodia* citata sopra, alla nt. 28.

³⁴ Come vedremo, si trattava anche di bande armate, il che significativamente riecheggia il disposto dell'art. 18, co. 2, Cost.

³⁵ V. Flav. *Ios. ant.* 14.10.8; Svet. *Caes.* 42.3; *CIL* VI.2193=4416; cfr. Ascon. in *Corn.* 75 C; D. 3.4.1 pr.; D. 47.22.3.1; D. 50.6.6.12. L'opinione oggi prevalente attribuisce la legge a Giulio Cesare, collocandola al tempo della sua dittatura, preferendo riferire la testimonianza di cui a Svet. *Aug.* 32.1 a misure augustee esecutive della legge stessa: così, per esempio, U. COLI, 'Collegia', cit., 87, 104 ss. e nt. 15; G.M. MONTI, *Lineamenti*, cit., 35 ss.; F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., 169 ss.; ID., *Il fenomeno*, cit., 36 ss.; ID., *Storia*, cit., 189 ss.; ID., *La capacità*, cit., 1263; R. AMBROSINO, *La libertà*, cit., 3; S. RANDAZZO, 'Senatus consultum', cit., 50 e nt. 9 (ove ampia rassegna di letteratura), 58 ss. e nt. 33; ID., 'Collegia iuvenum', cit., 208 s., il quale peraltro non esclude che una *lex Iulia de vi publica* attribuibile ad Augusto abbia ripreso, in uno dei suoi molti capitoli, quella precedente di Cesare.

in volta la apoliticità e la *utilitas civitatis*³⁶. E sebbene in seguito, con un senatoconsulto normativo di portata generale³⁷, sia stato consentito di costituirsi spontaneamente a quelle associazioni di povera gente (*tenuiores*)³⁸ che avessero scopi soltanto religiosi e funerari, e non destassero perciò, almeno 'sulla carta', preoccupazioni di ordine politico, ciò non toglie che in tutti gli altri casi, inerenti per esempio alle corporazioni artigiane, per il solo fatto di mancare di autorizzazione *ad hoc*, un'associazione versasse in una situazione di illiceità. Si ha non a caso notizia, da Augusto in poi³⁹, di numerose misure⁴⁰ prese per colpire tutti quei collegi che, nella forma o nella sostanza, dovessero ritenersi illegali⁴¹; ma il nostro

³⁶ Quest'ultima espressione è utilizzata da Ascon. in *Corn.* 75 C; ma sul punto v. qui in particolare le fonti epigrafiche e giuridiche citate alla nt. precedente, dalle quali peraltro si evince che, in età tardo-classica, alla competenza del senato, nell'esercizio di questa delicata funzione, si era già affiancata quella dell'imperatore.

³⁷ Di questo sappiamo tramite un passo marciano (D. 47.22.1 pr.-1), da leggersi in rapporto allo statuto di un collegio di Lanuvio (v. *CIL* XIV.2112), risalente al 136, che certamente lo richiama. In ragione di ciò il provvedimento va riportato ad un'epoca antecedente, ma mentre fino a qualche tempo fa si era soliti considerarla non esattamente determinabile o al più identificabile nel periodo in cui regnò Claudio (cfr. per esempio TH. MOMMSEN, *De collegiis*, cit., 81 s., 88, 98 ss.; ID., *Strafrecht*, cit., 876, 877 e nt. 2; U. COLI, *Collegia*, cit., 21, 106 ss.; G.M. MONTI, *Lineamenti*, cit., 43 s.; V. BANDINI, *Appunti*, cit., 71 ss.; F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., 243 ss., 259, 273 ss., 308, 462; ID., *Il fenomeno*, cit., 36 ss., 55 ss., 88 ss., 362 ss.; ID., *Storia*, cit., 243 ss., 298 ss., 323 ss.; ID., *La capacità*, cit., 1263; M.A. LEVI, *L'Italia antica*, II, Verona, 1968, 381 ss.; ID., *Collegia*, cit., 557 ss.; L. CRACCO RUGGINI, *Le associazioni*, cit., 68, 77, 79; EAD., *Stato*, cit., 277, nt. 21; R. SCEVOLA, *Utilitas publica*, II, Padova, 2012, 185; A. GROTEN, *Corpus*, cit., 258 ss., 267 ss.), oggi non manca chi, come per esempio S. RANDAZZO, *Senatus consultum*, cit., 52 ss., 62 ss., 73 ss., 74, 77, 87 s.; ID., *I collegia tenuiorum*, cit., 229 ss., specialmente 237, 241, è incline a collocare il senatoconsulto nella stessa età di Adriano, imperatore che assai più del suo suddetto predecessore (cfr. oltre, alla nt. 40) dette impulso alla vita associativa.

³⁸ Ad essi chiaramente allude D. 47.22.1 pr.-1, del che gli studiosi hanno sempre preso atto, compreso l'autorevole F.M. DE ROBERTIS, salvo poi ricredersi da ultimo, in un saggio (*Dai collegia*, cit., 433 ss.) che non ci pare aver avuto molto seguito.

³⁹ V. il già citato Svet. *Aug.* 32.1, ove soprattutto risalta, nella nostra ottica, l'impiego dell'espressione *ad nullius non facinoris societatem*.

⁴⁰ Tra queste la più rilevante è il *senatus consultum quo illicita collegia arcentur* (v. ancora D. 47.22.1.1), che la dottrina tradizionalmente riteneva essere il senatoconsulto medesimo, di portata evidentemente amplissima, con cui erano stati invece concessi benefici ai *collegia tenuiorum*: così per esempio TH. MOMMSEN, *De collegiis*, cit., 81 s., 88; U. COLI, *Collegia*, cit., 111, 112 e nt. 32; F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., 292 ss., 308; ID., *Storia*, cit., 341 ss.; R. SCEVOLA, *Utilitas*, cit., 188 s. e ntt. 3-4; A. GROTEN, *Corpus*, cit., 267 ss.; ma v., recentemente, per esempio S. RANDAZZO, *Senatus consultum*, cit., 49 ss.; ID., *I collegia tenuiorum*, cit., 244, il quale rigetta quella identificazione e preferisce pensare ad una serie di più provvedimenti, senatorii e non solo, diffusi nel tempo. Ad essi potrebbero in effetti fare riferimento altri passi del Digesto, quali per esempio Gai. 3 *ad ed. provinc.* D. 3.4.1 e Marcian. 2 *iudic. publ.* D. 47.22.3 pr.-1, in cui è dato riscontrare l'uso di termini al plurale; ma per una rassegna di fonti ulteriori, concernenti interventi di carattere repressivo posti in essere in età imperiale, v. ad esempio Cass. Dio 60.6.6; Tac. *ann.* 14.17.2; Plin. *epist.* 10.33.3; 34.1 e 10.92-93. In generale, l'impressione che se ne trae è che ad alcune epoche segnate da una politica restrittiva (sotto Tiberio, Claudio, Traiano, oltre ai Severi) se ne siano alternate altre in cui l'atteggiamento delle autorità fu ben più liberale (sotto Caligola, Adriano).

⁴¹ Sulla duplice situazione di illiceità, nella quale le associazioni potevano venirsi a trovare in questo periodo, e che è stata talora oggetto di disputa, da parte degli studiosi, v. ad esempio qui, per tutti, U. COLI, *Collegia*, cit., 113 ss.; G.M. MONTI, *Lineamenti*, cit., 45; V. BANDINI, *Appunti*,

problema è sempre il medesimo, ossia se in 'entrambi' i casi la sola circostanza di appartenere ad uno di codesti *corpora* fosse sanzionata sul piano anche penale, ed eventualmente in che modo. Come vedremo, a questo genere di incombenze erano tenuti ad attendere i funzionari con competenza giurisdizionale, nell'ambito della *cognitio extra ordinem*.

Nel tardo-antico il fenomeno associativo si connoterà, come si sa, per il regime vincolistico proprio delle corporazioni professionali⁴² e per la piena affermazione delle *ecclesiae* cristiane, non più perseguite come illecite, dall'età costantiniana in poi. Specie quest'ultimo argomento meriterà un cenno da parte nostra, al fine di chiarire se a fondamento della repressione delle chiese vi fosse stato il loro inquadramento come associazioni per delinquere o meno⁴³.

3. Rassegna di fattispecie.

a) *Dall'epoca arcaica al I secolo a.C.* – Si è soliti sostenere⁴⁴ che il primo caso di persecuzione penale di associazioni illecite fu quello riguardante i tiasi di Bacco del 186. Ora, sebbene in effetti quella *de Bacchanalibus* sia stata la più importante tra le *quaestiones* di nuova generazione di cui si diceva sopra, diffusesi in quel periodo e volte per lo più a reprimere fenomeni che noi diremmo di 'criminalità organizzata'⁴⁵, diretti *adversus rem publicam*⁴⁶, occorre verificare se essa sia stata dav-

cit., 82; F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., 300 ss., 305 ss., 314 ss.; ID., *Storia*, cit., 347 ss., 369 ss., 382 ss., con ampio richiamo della letteratura precedente; cfr. G.F. FALCHI, *Diritto penale romano. I singoli reati*, Padova, 1932, 242 s.

⁴² Ora investite, come si sa, di servizi pubblici. Su tale regime, che d'altronde conculcava in un modo che è stato giustamente definito «spaventevole» (v. R. AMBROSINO, *La libertà*, cit., 3), la libertà d'associazione, intesa anche come libertà di 'non' associarsi, basti rinviare, in questa sede, per esempio a G.M. MONTI, *Lineamenti*, cit., 55 ss., 62 ss.; F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., 387 ss., 463; ID., *Il fenomeno*, cit., 125 ss., 210 ss., 221, 233 ss.; L. CRACCO RUGGINI, *Le associazioni*, cit., 134 ss.; EAD., *Stato*, cit., 303 ss.; EAD., *'Collegium'*, cit., 68, 83 ss., 88 ss. 92 ss.; cfr. per esempio S. RANDAZZO, *'Collegium poena teneatur'*, cit., 39 ss.; C. MINASOLA, *La 'lex Licinia'*, cit., 162 e nt. 3.

⁴³ La letteratura inerente all'inquadramento giuridico delle chiese ovvero al fondamento, in epoche diverse, della loro persecuzione è, come si sa, sterminata. V. qui comunque, utili in generale in ottica associativa, per esempio, U. COLI, *'Collegia'*, cit., 115 s. e nt. 40; G.M. MONTI, *I 'collegia tenuiorum' e la condizione giuridica della proprietà ecclesiastica nei primi tre secoli del cristianesimo*, in *Studi in onore di S. Riccobono*, III, Palermo, 1933, 69 ss.; V. BANDINI, *Appunti*, cit., 79 ss.; F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., 337, 363, 366 ss., 463; ID., *Il fenomeno*, cit., 94 ss., 99 ss.; ID., *Dai 'collegia'*, cit., 439 ss.; S. RANDAZZO, *I 'collegia tenuiorum'*, cit., 233 e nt. 27, con le fonti da questi autori citate, che avremo modo di riprendere in seguito.

⁴⁴ Così, esplicitamente, per esempio R. AMBROSINO, *La libertà*, cit., 2; ma v. anche U. COLI, *'Collegia'*, cit., 113; G.M. MONTI, *Lineamenti*, cit., 32; F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., 53 ss., 64, nt. 43, 154; ID., *Storia*, cit., 56 ss.; ID., *La capacità*, cit., 1262; M.A. LEVI, *L'Italia*, cit., 381; S. RANDAZZO, *'Senatus consultum'*, cit., 49.

⁴⁵ Fanno propriamente uso di queste parole P. CERAMI, *'Accusatores'*, cit., 170; L. SOLIDORO MARUOTTI, *La repressione*, cit., 33 ss.

⁴⁶ In merito a tale espressione, che ad indicare il bene tutelato arieggia quella presente nel nostro codice penale, v. il già citato Ascon. in *Pis. 7 C*; ma è significativo che essa, ancora prima, compaia in Liv. 9.26.8, a proposito di una *quaestio de coniuratione* iniziata, anche se non condotta a termine, nel 314. Sul punto v. per esempio D. MANTOVANI, *Il problema*, cit., 16 s. e nt. 40.

vero la prima a rilevare, nella nostra specifica ottica, stante l'esistenza di un numero non trascurabile di fonti in cui si riferisce di inchieste indette per indagare su casi di *coniuratio*⁴⁷. Questa del resto, insieme ad altre fattispecie che potrebbero interessarci – come quella relativa a bande di *sicarii*⁴⁸, operanti in frangenti

⁴⁷ Sul reato di congiura in generale non è facile svolgere considerazioni di sintesi. Nondimeno, ci sia consentito osservare come l'imputazione *de coniuratione*, fattispecie a struttura plurisoggettiva necessaria, sembri affiorare, nell'esperienza romana, fin da epoche molto risalenti (v. per esempio, oltre all'episodio ricordato alla nt. precedente, anche quello di cui a Liv. 2.3-5; 5.7.1; Dion. Hal. 5.6 ss.; Plut. *Publ.* 3 ss., relativo al complotto ordito per riportare sul trono Tarquinio il Superbo, sul quale non vale la pena soffermarsi troppo a causa del suo carattere sicuramente in parte leggendario, ma che pare munito di tutta una serie di caratteristiche per noi interessanti, come il co-giuramento sancito in forma rituale e solenne, il ruolo svolto dai delatori ai fini della persecuzione, le gravi sanzioni inflitte anche a prescindere dalla mancata consumazione dei reati-scopo: in proposito cfr., per tutti, G. FRANCIOSI, *La relazione avuncolare in Roma antica (a proposito della congiura degli Aquili e dei Vitelli)*, in *Studi in onore di A. Biscardi*, IV, Milano, 1983, 489 ss.); peraltro, tale *crimen* ricorre con sempre più frequenza a partire dalla fine del III secolo, tanto da apparire indubbiamente dotato di autonomia rispetto ad altri, il che rende difficile da spiegare una certa noncuranza con cui è stato trattato, in dottrina: a conferma, v. già a suo tempo, per esempio, TH. MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 564, nt. 1, secondo il quale, addirittura, il diritto penale romano non conosceva la fattispecie in questione; ma v. i rilievi di D. MANTOVANI, *Il problema*, cit., 14 ss., 21, per cui il lessico delle fonti pertinenti ha impronta chiaramente criminalistica, tanto da rendere plausibile l'ipotesi che la repressione della *coniuratio* sia poi confluita nella *quaestio maiestatis*. In merito alla *coniuratio* di quest'epoca, da intendersi come reato associativo tale da minacciare l'integrità dello stato, e perciò meritevole di essere severamente punito (specie per quanto riguarda coloro che possano avere in qualsiasi modo assunto un ruolo di leader, nella cospirazione), v. ancora ad esempio, per tutti, A.H. MAC DONALD, *Rome*, cit., 13, 15 s.; E. MANNI, *Religione e politica nella congiura di Catilina*, in *Athenaeum*, XXIV, 1946, 35 ss., e L. HAVAS, *Arrière-plan religieux de la conjuration de Catilina*, in *Oikumene*, II, 1978, 191 ss., che riservano entrambi particolare attenzione agli aspetti religiosi del giuramento di gruppo; J. BLEICKEN, '*Coniuratio*', in *Jahrbuch für Numismatik und Geldgeschichte*, XIII, 1963, 51 ss., il quale peraltro ricorda come si abbiano storicamente esempi di un co-giurare collettivo anche per scopi ritualmente leciti; G. FRANCIOSI, *La relazione*, cit., 489 ss.; W. NIPPEL, *Orgien, Ritualmorde und Verschwörung?*, in *Grosse Prozesse der römischen Antike*, herausgegeben von U. Manthe e J. von Ungern Sternberg, München, 1997, 65 ss., specialmente 68, 72, il quale è peraltro tra coloro che ancora sostengono non essere, quello di *coniuratio*, un concetto ben definito dal punto di vista penalistico, venendo utilizzato quel termine per indicare la minaccia immediatamente derivante, per la comunità, dagli assembramenti di gruppo; A. LINTOTT, '*Provocatio*', cit., 16 ss.

⁴⁸ Condivisibile ci sembra l'idea che il *crimen de sicariis* – destinato ad essere sempre più frequentemente giudicato da una corte *ad hoc* (cfr. *Ascon. in Mil.* 45 C), divenuta permanente già prima di Silla (cfr. Cic. *S. Rosc.* 4.11; 23.64-65) – fosse in origine un reato tendenzialmente diverso dal mero omicidio, perpetrabile anche dal singolo: cfr. per esempio TH. MOMMSEN, *Staatsrecht*, II, cit., 115 e nt. 3, che fa espressamente menzione dell'attività di bande criminali; A.H. MAC DONALD, *Rome*, cit., 15, secondo cui, specie nell'ottica polibiana, gli assassini tali da generare uno stato d'emergenza, sono, come del resto gli avvelenamenti, quelli di massa, quelli legati a forme diffuse di brigantaggio; J.D. CLOUD, *How did Sulla Style his Law 'de sicariis'?*, in *The Classical Review*, XVIII, 1968, 141 ss.; Id., *The Primary Purpose of the 'lex Cornelia de sicariis'*, in *ZSS*, LXXXVI, 1969, 258 ss., specialmente 264 s., 267, 271, 278 ss., 285 s.; Id., '*Parricidium*': from the '*lex Numae*' to the '*lex Pompeia de parricidiis*', in *ZSS*, LXXXVIII, 1971, 36, 41 ss., il quale, citando Cic. *inv.* 2.20.59-60, nonché Pomp. 2 *ad Q. Muc.* D. 50.16.118 (in merito ai *praedones*, non tecnicamente *hostes*, ma comunque pericolosi per lo stato), rileva come la *quaestio de sicariis* fosse originariamente diretta a sgominare fenomeni di 'gangsterism', ancora frequenti nell'ultimo secolo della repubblica, e destinati a sopirsi solo in età imperiale, quando infatti la fattispecie in questione fu sempre più as-

vari della medesima fase storica –, era uno dei reati per i quali Polibio⁴⁹ riteneva sussistente la competenza del senato (rispettivamente *συνωμοσία, δολοφονία*)⁵⁰. Ora, prescindendo dalle molte importanti questioni che pur certo ineriscono alla materia – per tutte, ricordiamo ad esempio quella concernente l'esistenza di una 'copertura legale' per attività repressive spesso addirittura sfociate nell'emissione di condanne a morte⁵¹ –, è finalmente tempo di procedere all'analisi delle singole

similata al semplice omicidio (mentre in precedenza era in un certo senso avvenuto il contrario); A. LINTOTT, *The 'quaestiones de sicariis et veneficis' and the Latin 'lex Bantina'*, in *Hermes*, CVI, 1978, 125 ss., il quale, nel rinviare a Cloud (138, nt. 69), opera comunque dei forti distinguo; R.A. BAUMAN, *The 'leges iudiciorum publicorum' and their Interpretation in the Republic, Principate and Later Empire*, in *ANRW*, II.13, Berlin - New York, 1980, 120 ss., e D. MANTOVANI, *Il problema*, cit., 6, 22 ss., 26, nt. 71, che citano entrambi Cloud; J.L. FERRARY, *'Lex Cornelia de sicariis et veneficis'*, in *Athenaeum*, LXXIX, 1991, 417 ss., specialmente 420 s., 425, che, richiamando a sua volta Cloud e le fonti da questo addotte, osserva come anch'esse, pur risalenti ad età successive, conservino gli echi dell'antica persecuzione del banditismo, allorché forse un'imputazione *de sicariis* era possibile, anche indipendentemente da un omicidio commesso, in forza della militanza nelle bande.

⁴⁹ Pol. 6.13.4: *ὁμοίως ὅσα τῶν ἀδικημάτων τῶν κατ' Ἰταλίαν προσδεῖται δημοσίας ἐπισκέψεως, λέγω δ' οἷον προδοσίας, συνωμοσίας, φαρμακείας, δολοφονίας, τῆ συγκλήτῳ μέλει περὶ τούτων*; cfr. 6.16.2.

⁵⁰ Per la verità, tra le fattispecie elencate da Polibio tali da mettere a repentaglio la pubblica incolumità, ben al di là del contesto metropolitano, vi sarebbe anche la *φαρμακεία*, ossia il *veneficium*. Tale *crimen*, destinato a formare, come si sa, l'oggetto di un'apposita *quaestio* (permanente anch'essa, forse, prima di Silla: cfr. T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates of the Roman Republic*, II, New York, 1952, 4, riguardo ad un C. Claudio Pulcro *iudex* nel 98), è senz'altro meritevole di essere preso in considerazione da parte nostra, ma occorre anticipare che in rapporto ad esso, secondo noi, non è facile dimostrare l'operatività di vere e proprie associazioni per delinquere, la necessità delle quali, almeno a livello di legislazione sillana, pare essere addirittura esclusa (cfr. oltre, alla nt. 175). In senso positivo si esprimono però, tendenzialmente, per l'epoca precedente, ad esempio C. HERRMANN, *Le rôle judiciaire et politique des femmes sous la République romaine*, Bruxelles, 1964, 47 s., 68 ss., 78 s., 85 (per la quale v. meglio oltre, alla nt. 110) e D. MANTOVANI, *Il problema*, cit., 23, 26, 204, 218 ss. (il quale, vedendo un parallelismo con i *sicarii*, più di altri autori si sbilancia a sostegno dell'ipotesi che anche i *venefici* fossero per lo più processati in quanto dediti a complotti); ma sul tema, di cui torneremo comunque a parlare in connessione con l'esame delle singole vicende, v. fin d'ora qui, in generale, per esempio TH. MOMMSEN, *Staatsrecht*, III, cit., 1208 s.; J.L. STRACHAN DAVIDSON, *Problems*, cit., 226; D.B. KAUFMAN, *Poisons and Poisoning among the Romans*, in *ClPhil*, XXVII, 1932, 156 ss.; A.H. MAC DONALD, *Rome*, cit., 31 e nt. 155; M. LE GLAY, *Magie et sorcellerie à Rome au dernier siècle de la république*, in *Mélanges J. Heurgon*, I, Rome, 1976, 536 ss., anche in merito alla prossimità del fenomeno – incrementatosi in epoca ellenistica, quando si perfeziona la conoscenza dei veleni e la distinzione tra piante medicinali e velenose – con quello di pratiche magico-esoteriche; A.W. LINTOTT, *The 'quaestiones'*, cit., specialmente 128, 137; L. MONACO, *'Veneficia matronarum'. Magia, medicina e repressione*, in *Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino*, IV, Napoli, 1984, 2013 ss.; J.M. PAILLER, *Les matrones romaines et les empoisonnements criminels sous la République*, in *Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres*, XXXI, 1987, 111 ss.; Id., *'Bacchanalia'. La répression de 186 av. J.-C. à Rome et en Italie*, Rome, 1988, 311, 323; B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 56; J.L. FERRARY, *'Lex Cornelia'*, cit., 424 ss., 434; C. VENTURINI, *'Quaestiones ex senatusconsulto'*, cit., 262 ss.

⁵¹ È questo, come si sa, forse il problema più grave tra quelli inerenti alle cd. *quaestiones extraordinariae* di quest'epoca, specie quando disposte *ex senatusconsulto* e senza che, almeno apparentemente, ai condannati a morte fosse poi data la facoltà di *provocare ad populum*: ossia se a fondamento di esse potesse individuarsi una legge, di portata quanto meno generale se non proprio, evidentemente, di volta in volta istitutiva di una *quaestio*. Su tale problema non possiamo qui dif-

vicende storiche, sotto elencate in ordine cronologico e senza pretese di esaustività, in vista dell'obiettivo che esclusivamente ci muove, ossia accertare se in esse siano ravvisabili crimini dalle caratteristiche strutturalmente compatibili con quelle dei nostri reati associativi⁵².

Fatti molto gravi, ed interessanti per noi, si verificarono, ad esempio, già nel 204, allorché il console Scipione, sottratta Locri ai Cartaginesi, vi lasciò una guarnigione con a capo il legato Pleminio⁵³, il quale si rese protagonista, ai danni dei

fusamente fermare la nostra attenzione, e dunque ci limitiamo a rinviare, in generale, alla bibliografia citata sopra, alla nt. 26; ma per addurre un esempio del dibattito accesi in dottrina, su questi temi, v. qui, per tutti, D. MANTOVANI, *Il problema*, cit., 17 ss., 26, nt. 61, 33 s., nt. 85; ID., *Il pretore*, cit., 34 ss.; L. GAROFALO, *Il pretore*, cit., 241 ss., 252, 270, nt. 130, 281; cfr. per esempio V. GIUFFRÈ, *Recensione a D. MANTOVANI, Il problema* cit., 115 ss.; ID., *Repressione*, cit., 43, 46 s., 39 ss.; A. GUARINO, *I Romani, quei criminali*, in *Labeo*, XXXIX, 1993, 34 ss.

⁵² Della necessità di fornire una risposta affermativa ad un quesito simile, in relazione addirittura a tutte le fattispecie elencate da Polibio, si dice convinto D. MANTOVANI, *Il problema*, cit., 26, per cui le *quaestiones* in esame venivano indette quando ricorrevano fatti gravemente turbativi dell'ordine pubblico, difficili da perseguire nelle forme comiziali tradizionali proprio perché tutti reati associativi, «alcuni di diritto, altri comunque di fatto». Su che cosa lo studioso pavese in particolare intenda per reati associativi 'di fatto', non ci è chiaro, ma il convincimento generalmente espresso è interessante e merita senza dubbio un tentativo di approfondimento, anche da parte nostra.

⁵³ L'intero episodio è narrato da Liv. 29.6-9; 16.4-22.12; v. anche Val. Max. 1.1.21; Diod. 27.4; App. *Hann.* 55; Cass. Dio 57.62; Zonar. 9.11; cfr. Liv. 34.44.6-8; Plut. *Cat. mai.* 3.5-7. Per la dottrina, i cui sforzi hanno spesso avuto come obiettivo quello di conciliare il dettato delle fonti, che appare incerto e contraddittorio (specie in merito alla morte di Pleminio, ma non solo), v. in generale per esempio TH. MOMMSEN, *Staatsrecht*, I, cit., 57, nt. 5, 629, nt. 1; II, 114, 115 e nt. 4, 117 s.; III, 1888, 1066, 1069, nt. 3, 1209, nt. 1; C.H. BRECHT, *'Perduellio'*, München, 1938, 81 s., 290; F. MÜNZER, voce *'Pleminius'*, in *RE*, XXI, Stuttgart, 1951, 221 s.; B. KRYSINIEL JÓZEFOWICZOWA, *'De antiquissimo Romanorum sacrilegio'* (*Livius XXIX c. 6-9. 16-22*), in *Eos*, XLV, 1951, 137 ss.; F. GROSSO, *Il caso di Pleminio*, in *GIF*, V, 1952, 119 ss.; J. BLEICKEN, *Das Volkstribunat der klassischen Republik*, München, 1955, 92 e nt. 3, 121 e nt. 3, 132; W. KUNKEL, *Untersuchungen zur Entwicklung des römischen Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit*, München, 1962, 59, nt. 222, 84 s. e nt. 317, 89; ID., *Die Entwicklung der 'iudicia publica' und das Repetundenverfahren bis zu Gesetzgebung des C. Gracchus*, in *Kleine Schriften*, Weimar, 1974, 46 s.; E. BURCK, *Pleminius und Scipio bei Livius (Livius 29,6-9 und 29,16,4-22,12)*, in *'Politeia' und 'Res publica'. Beiträge zum Verständnis von Politik, Recht und Staat in der Antike*, herausgegeben von P. Steinmetz, Wiesbaden, 1969, 301 ss.; W. EDER, *Das vorsullanische Repetundenverfahren*, München, 1969, 15 ss.; C. VENTURINI, *La repressione*, cit., 32 ss.; ID., *'Quaestiones ex senatusconsulto'*, cit., 214 s., nt. 11; A. ZIÓLKOWSKI, *Sprawa Lokroi Epizephirioi W. 205/204 r. p.n.e.*, in *Eos*, LXX, 1982, 319 ss. (del quale ci è accessibile solo il riassunto in inglese); A.J. TOYNBEE, *L'eredità di Annibale*, trad. it., II, Torino, 1983, 762 ss.; L. GAROFALO, *La competenza a promuovere 'iudicia populi' avverso donne*, in *SDHI*, LII, 1986, 462 e ntt. 63, 66; D. MANTOVANI, *Il problema*, cit., 34 ss.; M. BALZARINI, *La pena de encarcelamiento hasta Ulpiano*, in *Seminarios Complutenses de derecho romano. I. Cuestiones de Jurisprudencia y Proceso*, Madrid, 1990, 225; Y. RIVIÈRE, *'Carcer et vincula': la détention publique à Rome (sous la république et le haut-empire)*, in *MEFRA*, CVI, 1994, 602 ss.; J.M. PAILLER, *'Religio' et affaires religieuses: de l'expiation du sacrilège de Locres à l'accueil de Cybèle*, in *Pallas*, XLVI, 1997, 131 ss.; O. LICANDRO, *'In magistratu damnari'*, Torino, 1999, 222 ss.; P. PAVÓN, *El 'poenae exemplum' de Q. Pleminio legado de P. Cornelio Escipión*, in *Athenaeum*, LXXXIX, 2001, 203 ss.; A. LINTOTT, *'Provocatio'*, cit., 20 s.; C. RUSSO RUGGERI, *'Indices'*, cit., 30 ss. Gli studiosi hanno concentrato la loro attenzione su altri aspetti, giuridicamente rilevanti, diversi da quelli studiati in questa sede, ma sui quali, per la loro importanza, ci sia consentito esprimere quanto meno un'opinione. Si trattò, a nostro sommo avviso, di una *quaestio* regolarmente condotta, nell'esercizio del suo

Locresi (e per la verità anche dei soldati romani che gli si opposero⁵⁴), di grandi crudeltà e scelleratezze, tra le quali la trafugazione del tesoro del tempio di Proserpina⁵⁵. Ora, se non vi è dubbio che i reati commessi fossero di vario genere e di numero elevato⁵⁶, e che in essi fossero stati ovviamente coinvolti, come complici, tutti i soldati fedeli al losco luogotenente⁵⁷ – tanto che l'inchiesta poi all'uopo indetta, che sfiorò persino Scipione⁵⁸, sfociò nella irrogazione di sanzioni a carico di molti⁵⁹ –, esiteremmo tuttavia a sostenere l'esistenza di un vero *pactum* associativo, sia perché nessuna espressione che faccia propriamente pensare ad esso è rinvenibile nelle fonti⁶⁰, sia perché l'organizzazione che avrebbe dovuto derivarne era già in qualche modo preesistente, nel quadro di una compagine militare.

imperium militiae, dal pretore M. Pomponio Matone, cui era già toccata in sorte la Sicilia (Liv. 29.20.4), ma sulla quale pesantemente incise – come sempre più sarebbe stato, col passare del tempo – il senato, che in questo caso, forse anche approfittando dell'occasione offerta dall'ambasceria locrese, cui si doveva risposta, impartì istruzioni assai precise a Matone, affiancandogli un *consilium* composto da dieci senatori.

⁵⁴ I quali erano, per lo più, quelli direttamente dipendenti dai *tribuni militum*: v. in particolare, tra le fonti citate alla nt. precedente, Liv. 29.9.1; cfr. Diod. 27.4.

⁵⁵ In merito a quest'ultimo atto, che integrava gli estremi della fattispecie del *sacrilegium*, e che destò particolare scandalo, anche perché ne era profanato uno dei santuari più importanti del tempo, v. soprattutto Liv. 29.8.9-11; 18.3-14; 19.7-9; 20.10; 21.4; Val. Max. 1.1.21; Diod. 27.4; App. *Hann.* 55.231.

⁵⁶ Tali crimini, che consistevano in crudeltà ed umiliazioni, fisiche e morali, attuate contro le persone, oltre che in rapine e ruberie, sono compiutamente descritti da un rappresentante dei Locresi, ricevuto in senato, secondo quanto si legge in Liv. 29.17.13-20; ma v. anche per esempio Liv. 29.7.7-8; 29.9.12; 29.16.4; Liv. 29.17.8; 18.18; Liv. 29.17.13; 20; Liv. 19.21.2; Liv. 34.4.6; cfr. App. *Hann.* 55.231. Per la dottrina, il cui approccio è comunque, in genere, prevalentemente descrittivo, v. ad esempio, per tutti, E. BURCK, *'Pleminius'*, cit., 304; A.J. TOYNBEE, *L'eredità*, cit., 764; J.M. PAILLER, *'Religio'*, cit., 132 s.; P. PAVÓN, *El 'poenae exemplum'*, cit., 203 s.

⁵⁷ A tal segno che, almeno in una fonte (Liv. 29.21.2), ai fini di un trattamento differenziato, dei *seditionis principes* sembrano significativamente distinti dai meri partecipi. Ad una generica pluralità di soggetti si fa chiaramente riferimento, in aggiunta a Pleminio, per esempio in Liv. 29.8.7 (*praesidiarii milites*); 29.9.1 (*militum pars*); 29.17.8 (*a vestro praesidio*); Liv. 29.17.13-18 (con particolare riferimento alla prima parte, ove si parla dei *centuriones militesque* tutti trasformati in altrettanti *Pleminii*); 29.21.4 (*milites*); 29.21.12 (*duo et triginta homines*); 29.22.7 (*quique in eadem causa*); cfr. Diod. 27.4; App. *Hann.* 55.231. Quanto alla dottrina, per la quale vale la considerazione già svolta alla nt. precedente, v. per esempio Y. RIVIÈRE, *'Carcer'*, cit., 603, 605 s.; J.M. PAILLER, *'Religio'*, cit., 134; P. PAVÓN, *El 'poenae exemplum'*, cit., 203, 206, 208.

⁵⁸ V. Liv. 29.9.8-9; 29.19.1-6; 10-13; 29.20.1-9; 29.21.7-11; Diod. 27.4; Dio. frg. 57.62. Scipione fu accusato in senato di non essere intervenuto contro il suo legato, di fatto proteggendolo. Sebbene i suoi avversari, ed in particolare Fabio Massimo, avessero insistito per coinvolgere anche lui nell'inchiesta – forse addirittura insinuando che Scipione, allo scopo di procurarsi il danaro necessario per allestire la spedizione in Africa, avesse in qualche modo commissionato il furto del tesoro –, alla fine il futuro Africano riuscì a restarne fuori.

⁵⁹ Delle fonti citate sopra, alla nt. 53, v. ancora qui in particolare Liv. 29.21.2-3; 12; 29.22.7; App. *Hann.* 55.231.

⁶⁰ Né fa eccezione, a nostro avviso, Liv. 29.21.2, in cui al più si parla, oltre che di Pleminio, dei capi di una 'sedizione'. Ora, sulla circostanza che in ultimo i responsabili di quei disordini (significativamente definiti, da A.J. TOYNBEE, *L'eredità*, cit., 763, una sorta di guerra civile in miniatura) fossero stati perseguiti per aver in qualche modo attentato alla dignità e alla sicurezza della *res publica*, si può anche convenire; ma che questo fosse avvenuto tramite la costituzione di un'asso-

Al successivo anno 203 risalirebbero altre *quaestiones*, deliberate dal senato e condotte dal console C. Servilio, per perseguire in Etruria delle congiure cui avrebbero dato vita i capi (*principes*) di quella gente. Ciò, almeno, stando ad una testimonianza non incontrovertita neppure nella sua epoca⁶¹, la quale in ogni caso, più che constatare l'utilizzo del termine, per noi significativo, di *coniurationes*, niente ci consente di fare⁶².

Sempre di *coniurationes* si parla in merito all'indagine che il pretore Q. Minucio, ancora a Locri, ebbe l'incarico di svolgere nel 200⁶³, con poteri prorogati anche all'anno successivo⁶⁴. Si sa che i colpevoli individuati e puniti furono effettivamente diversi⁶⁵. Ma qualche perplessità, nella nostra ottica, la desta il fatto che stavolta, al contrario di quanto è dato rinvenire nel caso di Pleminio, l'unico crimine perpetrato, seppur grave, è una nuova trafugazione della *pecunia* del santuario di Proserpina, tanto che la *quaestio* è altrove chiamata anche *de expilatis thesauris*⁶⁶.

ciazione criminosa, non si può arrivare secondo noi ad affermare. L'opinione più diffusa (v. per esempio C.H. BRECHT, *Perduellio*, cit., 81 s., 290; J. BLEICKEN, *Das Volkstribunat*, cit., 92 e nt. 3, 121 e nt. 3; W. EDER, *Das vorsullanische Repetundenverfahren*, cit., 18 e nt. 1; C. VENTURINI, *La repressione*, cit., 42; O. LICANDRO, *In magistratu*, cit., 232 s.) è che si trattasse di *perduellio*; ma non manca chi (come C. RUSSO RUGGERI, *Indices*, cit., 30) ha in effetti parlato di congiura.

⁶¹ Alludiamo a Liv. 30.26.12: *comitia eius anni utrum C. Servilius consul habuerit an, quia eum res in Etruria tenuerint quaestiones ex senatus consulto de coniurationibus principum habentem, dictator ab eo dictus P. Sulpicius incertum esse diversi auctores tradunt*. Si osservi che il passo per altri versi contrasta con quanto lo stesso Livio (30.24.1-4) aveva detto in merito alla creazione del dittatore.

⁶² L'episodio è contemplato da D. MANTOVANI, *Il problema*, cit., 5 s. nella sua rassegna di casi di *coniuratio*.

⁶³ V. Liv. 32.1.6-8: *Prorogata imperia praetoribus prioris anni ..., Q. Minucio ut in Bruttis idem de coniurationibus quaestiones quas praetor cum fide curaque exercuisset perficeret et eos quos sacrilegii compertos in vinculis Romam misisset Locros mitteret ad supplicium quaeque sublata ex delubro Proserpinae essent reponenda cum piaculis curaret*. Per la dottrina, v. ad esempio, TH. MOMMSEN, *Staatsrecht*, III, cit., 1209, nt. 1; A.H. MAC DONALD, *Rome*, cit., 14 e nt. 23, 15 e nt. 31; F. GROSSO, *Il caso*, cit., 120; F. DE MARTINO, *Storia*, II, cit., 202 e nt. 56, 203; J. SCHEID, *Le délit religieux dans la Rome tardo-républicaine*, in *Le délit religieux dans la cité antique*, Rome, 1981, 139 s.; A.J. TOYNBEE, *L'eredità*, cit., 772; D. MANTOVANI, *Il problema*, cit., 38 ss.; P. PAVÓN, *El 'poenae exemplum'*, cit., 207. Bisogna avvertire che il caso è simile a quello di Pleminio, e quindi, per tutti gli aspetti che in generale rilevano dal diritto criminale, diversi da quelli oggetto del nostro studio, rinviamo a quanto detto sopra, alla nt. 53, specie a proposito dell'incidenza esercitata dal senato sullo svolgimento della *quaestio*.

⁶⁴ Per la verità, in precedenza Livio (31.13.1) aveva già dato per conclusa l'inchiesta l'anno prima, senza bisogno di proroghe per il pretore Minucio. Tutto ciò probabilmente si spiega col fatto che lo storico patavino utilizza due fonti diverse, secondo quanto per lo più sostenuto in dottrina: v. in particolare H. NISSEN, *Kritische Untersuchungen über die Quellen der vierten und fünften Dekade des Livius*, Berlin, 1863, 59, 95, 131 e nt.*; 138, 186; T.J. LUCE, *Livy. The Composition of his History*, Princeton, 1977, 33 ss., 47 ss.; D. MANTOVANI, *Il problema*, cit., 39 s., 41 e nnt. 105-106 (con rassegna bibliografica), 42 e nnt. 108-109, 43.

⁶⁵ V. Liv. 31.13.1 (*noxii*); 32.1.8 (*sacrilegii comperti*). Cfr. per esempio F. COSTABILE, *Istituzioni e forme costituzionali nelle città del Bruzio in età romana*, Napoli, 1984, 90 s., il quale sembra rimarcare con una qualche enfasi la pluralità dei colpevoli, da ritenersi certamente romani, dato anche che la presenza di *cives* a Locri si era ormai stabilizzata.

⁶⁶ Esattamente in Liv. 31.12.3; ma al (solo) crimine di sacrilegio fanno riferimento anche Liv. 31.12.2, 31.13.1 e 32.1.8. La tesi della *quaestio de coniuratione* è difesa, in dottrina, per esempio da

Un episodio per noi rilevante è quello, occorso nel 198, relativo ad una rivolta di ostaggi e schiavi cartaginesi, che partendo dalla colonia latina di Sezze si estese fino ad assumere proporzioni sempre più preoccupanti⁶⁷, tanto da rendere

D. MANTOVANI, *Il problema*, cit., 5 s., 38 ss., il quale raccomanda in ogni caso molta cautela, data l'esistenza di due tradizioni testuali (di esse, per M., quella accolta dal nostro Liv. 32.1.6-8, dà più precisamente adito all'ipotesi di un doppio giudizio, di sacrilegio prima, e di congiura poi: *sacrilegii compertos, de coniurationibus quaestiones*); v. anche comunque per esempio W. WEISENBORN - H.J. MÜLLER, *Titi Livi ab urbe condita libri*⁵, VII.1, Berlin, 1883, 22, nt. 3, 100, nt. 8, per cui questa del 200 era formalmente un'inchiesta di *sacrilegium*.

⁶⁷ V. Liv. 32.26.4-18: *Quemadmodum Gallia praeter spem quieta eo anno fuit, ita circa urbem servilis prope tumultus est excitatus. Obsides Carthaginiensium Setiae custodiebantur: cum iis ut principum liberis magna vis servorum erat; augebant eorum numerum, ut ab recenti Africo bello, et ab ipsis Setinis captiva aliquot nationis eius emptia ex praeda mancipia. Cum coniurationem fecissent, missis ex eo numero primum qui in Setino agro, deinde circa Norbam et Cerceios servitia sollicitarent, satis iam omnibus praeparatis, ludis qui Setiae prope diem futuri erant spectaculo intentum populum adgredi staturant, Setia per caedem et repentinum tumultum capta Norbam et Cerceios occupare ... (ut obsides captivosque Carthaginiensium custodia solverent et sibi adiungerent ea quae cum iis erant) servitia. huius rei tam foedae indicium Romam ad L. Cornelium Lentulum praetorem urbanum delatum est. Servi duo ante lucem ad eum venerunt atque ordine omnia quae acta futuraque erant exposuerunt. Quibus domi custodiri iussis praetor senatu vocato edoctoque quae indices adferrent, proficisci ad eam coniurationem quaerendam atque opprimendam iussus, cum quinque legatis profectus obvius in agris sacramento rogatos arma capere et sequi cogeat. Hoc tumultuario dilectu duobus milibus ferme hominum armatis Setia omnibus quo pergeret ignaris venit. Ibi raptim principibus coniurationis comprehensis fuga servorum ex oppido facta est. dimissis deinde per agros qui vestigarent (fugitivos ... ipse praetor quaestionem exercuit ... de duobus ferme milibus hominum supplicium sumpsit ...). Egregia duorum opera servorum indicum et unius liberi fuit. ei centum milia gravis aeris dari patres iusserunt, servis vicena quina milia aeris et libertatem: pretium eorum ex aerario solutum est dominis. Haud ita multo post ex eiusdem coniurationis reliquiis nuntiatum est servitia Praeneste occupatura. Eo L. Cornelius praetor profectus de quingentis fere hominibus qui in ea noxa erant supplicium sumpsit. in timore civitas fuit obsides captivosque Poenorum ea moliri. Itaque et Romae vigiliae per vicos servatae iussique circumire eas minores magistratus et triumviri carceris lautumiarum intentiorem custodiam habere iussi; et circa nomen Latinum a praetore litterae missae ut et obsides in privato servarentur neque in publicum prodeundi facultas daretur et captivi ne minus decem pondo compedibus vincti in nulla alia quam in carceris publici custodia essent (le parole comprese fra le parentesi quadre sono frutto di una ricostruzione, diretta a colmare le lacune presenti nei codici sulla base della *Periocha* del libro 32, proposta da Mac Donald nella edizione oxoniense dell'opera liviana ed accolta anche, per esempio, nella edizione Utet); cfr. Zonar. 9.16.6. Il frangente in esame, ricordato da D. MANTOVANI, *Il problema*, cit., 5 s., e da C. RUSSO RUGGERI, *Indices*, cit., 28 ss., e ricco di molti particolari giuridicamente interessanti (tra i quali, fra altro, l'esistenza di delatori, il ruolo che essi assunsero ed il trattamento, di natura premiale, alla fine loro riservato), è tuttavia, in genere, trascurato dagli studiosi di diritto ma non, fortunatamente, dagli storici che si sono occupati di rivolte servili: v. per esempio M. CAPOZZA, *Movimenti servili nel mondo romano in età repubblicana*, I, Roma, 1966, 101 ss., l'autrice che dedica alla vicenda l'esame più ampio, per lo più rimarcando il fatto che la congiura, probabilmente ispirata dagli ostaggi liberi ed invece attuata da bande di schiavi, venne certo favorita dalla comunanza di stirpe, costume e lingua, in un periodo in cui ovviamente residuavano tensioni fra Romani e Cartaginesi; E.M. ŠTAERMAN, *Die Blütezeit der Skavenwirtschaft in der römischen Republik*, Wiesbaden, 1969, 199, 257, che peraltro, abbastanza discutibilmente, tende a considerare la vicenda come una sorta di antecedente delle rivolte, per così dire, di 'classe' proprie di epoche successive; A.J. TOYNBEE, *L'eredità*, cit., 387; J.C. DUMONT, *'Servus'. Rome et l'esclavage sous la République*, Rome, 1987, 166 ss.; J.M. PAILLER, *'Bacchanalia'*, cit., 325 ss., il quale vede alcune analogie di fondo specialmente con la vicenda dei Baccanali, svoltasi alcuni anni più tardi; J. ANDREAU - R. DESCAT, *Gli schiavi nel mondo greco e romano*, Bologna, 2006, 191 s., che si limitano invero ad un cenno.*

ripetutamente necessario l'intervento del pretore L. Cornelio, il quale alla fine emetterà molte condanne a morte⁶⁸. I soggetti implicati erano ovviamente numerosi. Ma non vi è neppure dubbio che fin dall'inizio vi fosse un *pactum sceleris*, un complotto cui le fonti fanno inequivocabilmente riferimento (*coniuratio; moliri*)⁶⁹; che i partecipi si fossero dati una organizzazione ponderata, in senso sia gerarchico (*principes coniurationis*)⁷⁰ che strutturale (*satis iam omnibus praeparatis*)⁷¹; che il disegno criminoso consistesse nel perpetrare illeciti di vario genere, quali ad esempio aggressioni, massacri, occupazione di altre città⁷².

Si sa anche di un'altra *coniuratio servorum*, verificatasi due anni più tardi in Etruria⁷³ (le cui genti dovevano dare evidentemente adito, di frequente in quel periodo, a problemi del genere)⁷⁴. La vicenda è abbastanza simile a quella esaminata appena sopra, a proposito delle agitazioni del Lazio; ma sembra non aver coinvolto persone libere, se si sta allo stringato resoconto liviano, che comunque non ci permette di individuare in quale parte (soltanto, forse⁷⁵) d'Etruria essa si fosse diffusa, se in quella meridionale, incorporata nella *res publica*, o in quella

⁶⁸ Più precisamente, L. Cornelio Merula (cfr. T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates*, cit., I, 1951, 330), e non Lentulo, come erroneamente riferito da Tito Livio e forse già dalla sua fonte.

⁶⁹ Sulla matrice cospiratoria della sollevazione del 198 ci pare difficile sollevare obiezioni: v., oltre a D. MANTOVANI, *Il problema*, cit., 5 s. e C. RUSSO RUGGERI, *Indices*, cit., 28 ss., per esempio M. CAPOZZA, *Movimenti*, cit., specialmente 106 s., 110 s., la quale pur osserva che dovevano esservi fonti più insistenti sulla *coniuratio* ed altre più sul *tumultus* che, come tale, ne era scaturito; J.M. PAILLER, *Bacchanalia*, cit., 325, 329, secondo cui il resoconto liviano, comunque un po' ambiguo, non autorizza neppure ad escludere l'ipotesi che si fosse fatto ricorso al giuramento collettivo.

⁷⁰ È da ritenersi certa, dunque, persino la distinzione tra ideatori, promotori, capi, e meri esecutori, anche se poi il fenomeno insurrezionale, in sé considerato, dovette essere quello che più destò preoccupazione; ciò non toglie che il primo obiettivo perseguito dal magistrato sia stata la *comprehensio principum*, che non a caso provocò la fuga dei *servi*. Al riguardo, v. per esempio M. CAPOZZA, *Movimenti*, cit., soprattutto 105 ss., 110 s., 118, anche in merito alla circostanza che i *principes* vadano più che altro identificati negli *obsides* liberi, persone di rango forse elevato e di sperimentate capacità politico-organizzative; J.M. PAILLER, *Bacchanalia*, cit., 327, il quale, puntando sul parallelismo con la *quaestio de Bacchanalibus*, rileva come in entrambi i casi vengano individuati e separatamente sanzionati i capi, di cui pur qui non si fanno i nomi.

⁷¹ V. ancora M. CAPOZZA, *Movimenti*, cit., 104, 107 s., che parla di azione di rivolta preparata in modo unitario, concordemente organizzata contro le città ospitanti.

⁷² I termini utilizzati in proposito da Livio sono, ad esempio, *adgredi, caedes, tumultus, capere, occupare*; cfr. su quest'aspetto in particolare, Zonar. 9.16.6.

⁷³ V. Liv. 33.36.1-3: *Cum haec in Graecia Macedoniae et Asia gererentur, Etruriam infestam prope coniuratio servorum fecit. Ad quaerendam opprimendamque eam M. Acilius Glabrio praetor, cui inter cives peregrinosque iurisdicatio obtigerat, cum una ex duabus legione urbana est missus, alios ..., alios iam congregatos pugnando vicit; ex his multi occisi, multi capti; alios verberatos crucibus adfixit, qui principes coniurationis fuerant, alios dominis restituit*. Quanto alla dottrina, v. ancora, tra i giuristi, D. MANTOVANI, *Il problema*, cit., 5 s., e per il resto, ad esempio, M. CAPOZZA, *Movimenti*, cit., 121 ss., riguardo alla quale v. soprattutto oltre, alla nt. 76; E.M. STAERMAN, *Die Blütezeit*, cit., 258; A.J. TOYNBEE, *L'eredità*, cit., 387 s.; J.C. DUMONT, *Servus*, cit., 167 s.; J. ANDREAU - R. DESCAT, *Gli schiavi*, cit., 192, molto cursorii, sul punto.

⁷⁴ V. in proposito sopra, circa le *coniurationes* del 203.

⁷⁵ La cospirazione si era solo in parte ramificata, come a nostro avviso si evince dal passaggio *Etruriam infestam prope coniuratio servorum fecit*.

settenzionale, ancora indipendente e caratterizzata da una realtà sociologica non propriamente assimilabile alla realtà romana⁷⁶. Ad ogni modo è notevole che Livio, oltre ad utilizzare l'espressione *coniuratio*, anche qui distingue i *principes* di essa dai meri partecipi, certo ai fini di una chiara differenziazione delle pene irrogate⁷⁷, che colpirono molti; tanto più che gli schiavi avevano formato anche bande (*congregationes*), sicuramente armate se, come già nel 198, dovettero essere sconfitte in battaglia dagli eserciti comandati dal pretore⁷⁸. Per contro si osservi che in questo caso manca ogni riferimento sia al disegno criminoso sia ai singoli reati cui esso sarebbe stato preordinato.

Ma la *quaestio* di gran lunga più importante di quest'epoca, per quanto ci riguarda, fu naturalmente quella *de Bacchanalibus* del 186⁷⁹, ampiamente studiata sia come inchiesta penale in sé considerata, e quindi dal punto di vista del diritto criminale⁸⁰, sia come intervento diretto a limitare, in qualche modo, la libertà

⁷⁶ A questi problemi ha dedicato attenzione, più di altri autori, M. CAPOZZA, *Movimenti*, cit., 101 ss., con argomenti alcuni dei quali senz'altro condivisibili (come quelli diretti a rilevare l'esistenza di due diversi contesti amministrativi e politico-sociali, in Etruria, nonché la eccezionalità di un eventuale, ulteriore intervento romano in territorio confederato) ed altri a nostro avviso meno (come quelli diretti a sostenere l'ipotesi che, anche in questo caso, nonostante l'attestazione delle fonti, i capi della congiura potessero essere persone libere; v. anche la nt. successiva); J.C. DUMONT, 'Servus', cit., 167 s., che riprendendo Capozza parla di moto interno al mondo etrusco, più che romano.

⁷⁷ Addirittura la crocefissione, per i capi della rivolta. Sulla pena della croce, in quanto praticata già in quest'epoca, e contro schiavi, si rinvia qui ad esempio, per tutti, a E. CANTARELLA, *I supplizi capitali in Grecia e a Roma. Origini e funzioni delle pene di morte nell'antichità classica*, Milano, 1991, 186 ss.; EAD., 'Fatto flagellare Gesù, lo diede nelle loro mani, affinché fosse crocifisso' (Matth. 27.26): il supplizio, in *Il processo contro Gesù*, a cura di F. Amarelli e F. Lucrezi, Napoli, 1999, 211 ss., specialmente 214, 224 s.

⁷⁸ Si trattava del *praetor peregrinus* M'. Acilio Glabrione, il quale peraltro, contrariamente al collega di due anni prima, si avvalse qui dei legionari, e non di volontari arruolati all'ultimo momento. Riguardo alla banda armata, si ricordi che integra, oggi, una autonoma fattispecie di reato, considerata una figura speciale della comune associazione criminosa: l'art. 306 cod. pen., che la disciplina, significativamente distingue tra i meri partecipi e i leaders delle bande (chi le abbia promosse, costituite, organizzate, capeggiate, sovvenzionate).

⁷⁹ Per la quale v. soprattutto Liv. 39.8-19 e l'epigrafe di Tiriolo di cui a FIRA, I, n. 30; v. anche per esempio Cic. *leg.* 2.9.21; 15.37; Val. Max. 6.3.7; Tert. *apol.* 6.7; *nat.* 1.10.14; Firm. *err.* 6.9; Aug. *civ.* 6.9; 18.13. Qualche eco è forse avvertibile nel coevo Plauto, del quale v., oltre alle *Bacchides*, per esempio *Amph.* 2.2.702-705; *Aul.* 3.1.408; 413; *Cas.* 5.4.980. La bibliografia esistente in materia è sterminata; nelle ntt. seguenti cercheremo di citare, nei limiti del possibile, quella rilevante per il tema trattato.

⁸⁰ Non è questa, invero, la sede per affrontare i molti problemi che in linea generale solleva, da questo punto di vista, l'inchiesta *de Bacchanalibus*, che lo stesso Liv. 39.14.6; 16.12 definisce *extra ordinem*, certo una delle prime, e delle più rilevanti, ad essere state indette *ex senatusconsulto*, in palese deroga alla prassi tradizionalmente invalsa in materia (sulle *quaestiones ex senatusconsulto* in generale, v. quel che si è detto in precedenza). Ora, senza dubbio, questioni come quelle relative al ruolo assunto dal senato, alla natura dei crimini perseguiti (solo in parte riconducibili nell'alveo di fattispecie già esistenti), ai pieni poteri affidati ad 'entrambi' i consoli al fine di condurre la repressione a scapito di ogni altra incombenza, alla notevole gravità e varietà delle sanzioni previste e poi effettivamente applicate, alla presunta esclusione della *provocatio* (della quale è in effetti rimarchevole la mancata menzione nelle fonti, dato l'alto numero di sentenze di morte pronunciate), al va-

d'associazione, e quindi dal punto di vista del diritto associativo⁸¹. Nell'ambito della ben nota vicenda, che non c'è qui bisogno di ricostruire nei suoi termini generali, a noi preme soprattutto verificare se l'attività repressiva dei magistrati sia stata condotta con modalità tali da far pensare alla persecuzione di un vero e proprio reato associativo. La risposta a codesto quesito non può che essere afferma-

lore e al premio delle delazioni, suscitano, anche in noi, il massimo interesse: ma al di là della elencazione di sintesi, sopra tracciata, da cui peraltro traspare la preferenza nutrita per l'una o l'altra soluzione, non possiamo, qui, ragionevolmente spingerci. Rinviamo dunque all'amplessima letteratura dedicata all'argomento dagli studiosi, dei quali vogliamo qui in particolare ricordare: 1) tra coloro che tendenzialmente riconducono la *quaestio* ad un quadro conforme alla tradizione costituzionale romana, che imponeva il rispetto delle garanzie accordate ai cittadini (quale soprattutto il *ius provocationis*), per esempio TH. MOMMSEN, *Staatsrecht*, II, cit., 112, nt. 2, 115, nt. 3; III, 1208 s.; ID., *Strafrecht*, cit., 19, nt. 2, 147, 152, nt. 1, 156, nt. 2, 305, nt. 2, 324, nt. 3, 384, nt. 2; ID., *Der Religionsfrevl nach römischem Recht*, in *Gesammelte Schriften*, III, Berlin, 1907, 408 e nt. 5; S. ACCAME, *Il 'Senatum Consultum de Bacchanalibus'*, in *RFIC*, LXVI, 1938, 226 s.; A. BRUHL, *'Liber pater'. Origine et expansion du culte dionysiaque à Rome et dans le monde romain*, Paris, 1953, 100 ss.; G. TARDITI, *La questione dei Bacchanali a Roma nel 186 a.C.*, in *PP*, IX, 1954, 278 e nt. 4, 279; F. DE MARTINO, *Storia*, II, cit., 203 s.; G.C. RASCÓN, *A proposito de la represión de las Bacanales en Roma*, in *Estudios U. Alvarez Suárez*, Madrid, 1978, 398 ss.; R.A. BAUMAN, *Lawyers in Roman Republican Politics*, München, 1983, 281, nt. 360, 376 e nnt. 231-232; ID., *The Suppression of the Bacchanals: Five Questions*, in *Historia*, XXXIX, 1990, 335, 337, 338 e nt. 11; C. VENTURINI, *'Quaestio'*, cit., 75 ss., 87 s., 91, 108; ID., *'Quaestiones' e accusa*, cit., 98; ID., *'Quaestiones ex senatusconsulto'*, cit., 262 s., 275, 278 ss.; J.M. PAILLER, *'Bacchanalia'*, cit., 172 s., 175, 253 ss., 315; 2) tra coloro che considerano l'inchiesta sui Bacchanali come l'evento più storicamente significativo del mutamento in corso nell'ordinamento criminale romano, d'ora in poi non più, tendenzialmente, fondato sulla competenza giudiziaria popolare, bensì su quella di giudici istituiti di volta in volta (dal senato, per il momento) con funzioni *ad hoc*, per esempio J.L. STRACHAN DAVIDSON, *Problems*, cit., 227, 229 s., 232 ss., 239, 242; J. LENGLE, *Römisches Strafrecht bei Cicero und den Historikern*, Leipzig - Berlin, 1934, 57 ss.; E. FRAENKEL, *'Senatus consultum' de Bacchanalibus*, in *Hermes*, LXVII, 1932, 383, 386 s.; H. SIBER, *Analogie, Amtsrecht und Rückwirkung im Strafrechte des römischen Freistaates*, Leipzig, 1936, 8 s., 49; ID., *Römisches Verfassungsrecht in geschichtlicher Entwicklung*, Lahf, 1952, 245 s.; C.H. BRECHT, *'Perduellio'*, cit., 237 ss., 240 e nt. 2, 241 s.; Y. BÉQUIGNON, *Observations sur l'affaire des Bacchanales*, in *Revue Archéologique*, XVII, 1941, 187 s., 193 ss.; L. FRONZA, *'De bacchanalibus'*, in *Annali Triestini*, XVII, 1946-1947, 205 ss., 216 e nt. 73, 222; A. LINTOTT, *'Provocatio'. From the Struggle of the Orders to the Principate*, in *ANRW*, I.2, Berlin - New York, 1972, 244, 253 ss.; C. SAULNIER, *La 'coniuratio clandestina'*, in *REL*, LIX, 1981, 117, nt. 3; E. MONTANARI, *Identità culturale e conflitti religiosi nella Roma repubblicana*, Roma, 1988, 124 e nt. 70; B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 56; ID., *Processi*, cit., 437, 442 e nt. 18; P. CERAMI, *'Accusatores'*, cit., 170 s.; C. RUSSO RUGGERI, *'Indices'*, cit., 32 ss. Agli autori sopra variamente menzionati rinviamo anche in merito alla facoltà, ancora una volta riconosciuta ai magistrati romani, di ingerirsi nella giurisdizione degli stati alleati – dei quali venne, ora ancor più pesantemente che in passato, violata l'autonomia –, nonché alle ragioni politiche e, soprattutto, al fondamento giuridico possibile di una simile ingerenza, che certo è connesso al carattere ramificato e diffuso dei crimini perseguiti.

⁸¹ Qui rileva il fatto che con il famoso senatusconsulto si fosse intervenuti, per la prima volta in maniera tanto rilevante, a dichiarare illecite delle associazioni e a scioglierle. Al riguardo, v. ad esempio, per tutti, TH. MOMMSEN, *'De collegiis'*, cit., 32 ss.; ID., *Strafrecht*, cit., 875 ss.; U. COLI, *'Collegia'*, cit., 100; F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., 53 ss.; ID., *Storia*, cit., 56 ss., il quale peraltro precisa che la libertà d'associazione, intesa nel suo complesso, non ne risentì affatto in quanto la misura restrittiva, pur di notevole momento, non aveva carattere legislativo; A. GROTEN, *'Corpus'*, cit., 208 ss.; C. MINASOLA, *La 'lex Licinia'*, cit., 172, 176; D. TARDITI, *Il 'senatus consultum de Bacchanalibus': l'epigrafe e le sue disposizioni*, in *Quaderni lupinensi*, VII, 2017, 85 s.

tiva, secondo noi, e ciò, in estrema sintesi, sulla base di una molteplicità di argomenti, tutti ragionevolmente fondati sulle fonti: 1) non è lecito dubitare dell'esistenza di un *pacum sceleris*, che risulta essere addirittura formalizzato in un giuramento, la *coniuratio* rituale, richiesta di volta in volta agli aderenti, molto numerosi, e certamente costitutiva dell'unità sacrale di gruppo, oltretutto custodita come segreta⁸²; 2) è da ritenersi sicuro che i tiasi si fossero dotati di un assetto or-

⁸² In proposito, v. soprattutto Liv. 39.18.3-4: *Qui tantum initiati erant et ex carmine sacro praeceunte verba sacerdote preces fecerant, quibus nefanda coniuratio in omne facinus ac libidinem continebatur, nec earum rerum ullam, in quas iure iurando obligati erant, in se aut alios admiserant, eos in vinculis relinquebant: qui stupris aut caedibus violati erant, qui falsis testimoniis, signis adulterinis, subiectione testamentorum, fraudibus aliis contaminati, eos capitali poena afficiebant*; cfr. 39.8.1; 3; 13.13; 14.4; 8; 15.10; 13; 16.3-5; 17.6; v. anche FIRA, I, n. 30.3. Per una rassegna di opinioni in merito alla *coniuratio* in esame, intesa anche come reato associativo, v. per esempio TH. MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 875; H. SIBER, *Verfassungsrecht*, cit., 245 s., secondo cui la *coniuratio adversus rem publicam* potrebbe integrare gli estremi della *perduellio*, pur non menzionata come tale dalle fonti; C.H. BRECHT, *'Perduellio'*, cit., 234, 242 s., per cui si tratta senz'altro di *perduellio*; F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., 53 ss., 64, nt. 43, secondo il quale la locuzione *extra ordinem*, di cui a Liv. 39.14.6, andrebbe addirittura riferita alla limitazione della libertà di associazione, sancita dal senatoconsulto de *Bacchanalibus*; Y. BÉQUIGNON, *Observations*, cit., 188, che ricorda come i tiasi già di per sé violassero il divieto di *coetus nocturni*, di cui a Tab. 8.26; A. BRUHL, *'Liber pater'*, cit., 100; G. TARDITI, *La questione*, cit., 280, 286, che scioglie il termine *coniuratio* in 'associazione per delinquere'; C. GALLINI, *Protesta e integrazione nella Roma antica*, Bari, 1970, 19, 56, 66, 82; F. DE MARTINO, *Storia*, II, cit., 204, che contesta il citato Siber; P.V. COVA, *Livio e la repressione dei Bacchanali, in Athenaeum*, LXII, 1974, 98 s., 101, che a sua volta richiama la norma sui *coetus nocturni*; J.J. URRUELA QUESADA, *La represión de los Bacanales en Roma en 186 a. de J.C.*, in *Hispania antiqua*, IV, 1974, 60, che ritiene legittimo, ma non sufficiente invocare la norma di Tab. 8.26, dato il gran numero di condanne a morte emesse; J.A. NORTH, *Religious Toleration in Republican Rome*, in *Proceedings of the Cambridge Philological Society*, XXV, 1979, 95, che, in polemica con la Gallini e con la sua tesi di una protesta di tipo anarchico e destrutturante, rileva come proprio la complessa organizzazione associativa dei Bacchanali sia stata, in un certo senso, la causa ed insieme l'obiettivo principale della repressione; J. SCHEID, *Le délit*, cit., 158 s.; R.A. BAUMAN, *Lawyers*, cit., 38, nt. 131; Id., *The Suppression*, cit., 340; J.M. PAILLER, *Lieu sacré et lien associatif dans le dionysisme romain de la république*, in *L'association dionysiaque dans les sociétés anciennes*, Rome, 1986, 262 ss.; Id., *Caton et les Bacchanales*, in *PBSR*, LIV, 1986, 36; Id., *'Bacchanalia'*, cit., 22, 258, 325 ss., 602, 804 s., per cui il senato conia qui una nuova fattispecie delittuosa, non riconducibile alla *perduellio*, e consistente nella organizzazione di un gruppo il cui fine è il *nihil nefas ducere*, di cui a Liv. 39.13.11; D. MANTOVANI, *Il problema*, cit., 5 s., 17 s., 19 e nt. 52, 20, 21 e nt. 59, 22, 34, nt. 85, secondo il quale, se il vero scopo del senato era certo la persecuzione della congiura, il bersaglio immediato era tuttavia il *coetus nocturnus* (come in particolare emergerebbe da Liv. 39.16.4), già sanzionato dal precetto di Tab. 8.26, che propriamente limitava l'esercizio del diritto di riunione, non di associazione; C. VENTURINI, *'Quaestiones' e accusa*, cit., 98; B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 56; Id., *Processi*, cit., 437, che parla di «associazioni per delinquere diramate in più città»; A.M. ADAM, in *Notes complémentaires a Tite-Live, Histoire romaine*, XXIX, Paris, 1994, 114, nt. 1, 119, nt. 5; H. CANKIK LINDEMAIER, *Der Diskurs Religion im Senatsbeschluss über die 'Bacchanalia' von 186 v. Chr. und bei Livius (B. XXXIX)*, in *Geschichte-Tradition-Reflexion. Festschrift M. Hengel*, II, Tübingen, 1996, 89; P. CERAMI, *'Accusatores'*, cit., 170, che usa l'espressione 'criminalità organizzata'; E. MONTANARI, *Il dinamismo della tradizione: Roma e la ricezione del dionisismo*, in *Storiografia*, II, 1998, 143; B. LINKE, *'Religio' und 'res publica'*, in *'Mos maiorum'. Untersuchungen zu den Formen der Identitätsstiftung und Stabilisierung in der römischen Republik*, herausgegeben von B. Linke e M. Stemmler, Stuttgart, 2000, 271 ss.; G. FREYBURGER, *Associations*, cit., 10; A.A. SEMIOLI, *Associazioni dio-*

ganizzativo significativo, anche sotto il profilo economico, come si evince dalla circostanza che poi il senato non ne consentirà più la ricostituzione, se non a certe condizioni, tra le quali l'assenza di una cassa comune⁸³; 3) anche l'ulteriore elemento della sussistenza di un programma criminoso indefinito appare senz'altro verificabile nelle fonti, dato che i Baccanali, oltre ad essere avvertiti come una vera e propria minaccia per la sicurezza della *res publica*⁸⁴, formeranno oggetto d'indagine per i molteplici crimini consumati dai singoli adepti, si trattasse di oscenità, o di violenza, o addirittura di assassinio, falso, od altro⁸⁵. Differenti saranno ovviamente, a seconda dei casi, le pene irrogate; ma è espressamente atte-

niache e associazioni di attori a Roma, in SMSR, LXXIX, 2003, 96 ss.; P. LEPORE, *Introduzione allo studio dell'epigrafia giuridica latina*, Milano, 2010, 65; C. RUSSO RUGGERI, 'Indices', cit., 34 s.; C. MINASOLA, *La 'lex Licinia'*, cit., 172 e nt. 2; D. TARDITI, *Il 'senatus consultum'*, cit., 77, 80 s.

⁸³ Sul punto, cfr. Liv. 39.18.8-9: *In reliquum deinde senatus consulto cautum est, ne qua Bacchanalia Romae neve in Italia essent; si quis tale sacrum sollemne et necessarium duceret nec sine religione et piaculo se id omittere posse apud praetorem urbanum profiteretur, praetor senatum consulere; si ei permissum esset, cum in senatu centum non minus essent, ita id sacrum faceret, dum ne plus quinque sacrificio interessent, neu qua pecunia communis neu quis magister sacrorum aut sacerdos esset*; v. anche FIRA, I, n. 30.11. Con senso pratico tipicamente romano si vieta, dunque, alle associazioni di ricostituire una cassa comune, ma anche, si noti, di strutturare gerarchicamente la compagine dei partecipanti ai culti, di cui si cerca, ovviamente, di limitare il numero: a commento v. in particolare M.P. NILSSON, *The Dionysiac Mysteries of the Hellenistic and Roman Age*, Lund, 1957, 18 s.; J.A. NORTH, *Religious Toleration*, cit., 95, i rilievi del quale sono riportati alla nt. precedente; A.M. ADAM, in Notes complémentaires, cit., 103, nt. 11, 119, nt. 7, 120, nt. 12, secondo cui alcuni dei reati commessi dai singoli aderenti avevano anzi lo scopo di finanziare l'attività delle conventicole; A. GROTEN, 'Corpus', cit., 224 ss.; C. MINASOLA, *La 'lex Licinia'*, cit., 176; D. TARDITI, *Il 'senatus consultum'*, cit., 77 ss.

⁸⁴ La circostanza che alla repressione dei Baccanali si dovesse provvedere perché erano ormai avvertiti come una sorta di stato nello stato risulta chiaramente dal discorso che Livio, in ben due capitoli (Liv. 39.15-16), fa pronunciare al console Sp. Postumio Albino, il quale denuncia pubblicamente i tiasi, spiegando fino a che punto i Baccanali rovinassero il cittadino romano, lo devalidassero, impedendogli di essere un buon soldato e inducendolo alle turpitudini peggiori. In altre parole, l'agire dei congiurati era da ritenersi un crimine politico perché ispirato a valori radicalmente incompatibili con quelli fondativi della *civitas*. Cfr. per esempio D. MANTOVANI, *Il problema*, cit., 5 s., 17 s.

⁸⁵ I reati commessi dai congiurati sono tecnicamente elencati in Liv. 39.18.4 (trascritto sopra, alla nt. 82: *stupra, caedes, falsa testimonia, signa adulterina, subiectio testamentorum*); ma v. anche per esempio Liv. 39.8.6-8 (*corruptelae; supra promiscua ingenuorum feminarumque, falsi testes, falsa signa testamentaque, indicia; venena; caedes*); 10.6-7 (*corruptelae; stuprum*); 13.10; 13 (*facinus, flagitium, supra*); 14.8 (*stuprum, flagitium*); 16.1; 3; 5 (*flagitia, facinora, fraudes*); 17.7 (*facinora, flagitia*). Cfr. per esempio M.P. NILSSON, *The Dionysiac Mysteries*, cit., 16; M. GELZER, *Die Unterdrückung der Bacchanalien bei Livius*, in *Hermes*, LXXI, 1936, 285; F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., 63; Y. BÉQUIGNON, *Observations*, cit., 187 s.; A. BRUHL, 'Liber pater', cit., 99; C. GALLINI, *Protesta*, cit., 19; J.B. UNGERN STERNBERG, *Untersuchungen zum spätrepublikanischen Notstandsrecht*, München, 1970, 34 ss.; A. LINTOTT, 'Provocatio'. *From the Struggle*, cit., 244; P.V. COVA, *Livio*, cit., 101 s.; M. LE GLAY, *Magie*, cit., 537; J. SCHEID, *Le délit*, cit., 159; J.M. PAILLER, *Les matrones*, cit., 124 e nt. 45; ID., 'Bacchanalia', cit., 588, 605; F. MARINO, *Cic. Verr. II, 1, 42, 108 e la repressione del falso*, in *Idee vecchie e nuove sul diritto criminale romano*, a cura di A. Burdese, Padova, 1988, 147 e nt. 31, 148 s.; A. DUBOURDIEU - E. LEMIRRE, *La rumeur dans l'affaire des Bacchanales*, in *Latomus*, LVI, 1997, 299, 303. Alquanto convincente ci sembra poi l'affermazione di A.M. ADAM, in Notes complémentaires, cit., 103, nt. 11, 119, nt. 7, 120, nt. 12, riferita sopra, alla nt. 83.

stato che la mera partecipazione venne di per sé sanzionata⁸⁶. Peraltro, Tito Livio e non solo⁸⁷ evidenziano il ruolo che, nella promozione di questa forma degenerata di culto dionisiaco, ebbero alcune persone, in particolare donne, le quali fra l'altro sovente conservavano funzioni di 'leadership' anche nella direzione dei riti, insieme ad altri soggetti⁸⁸ cui essa era invece negata, come si sa, nella società romana di quel tempo: ciò, per rendere ulteriormente ragione di quanto preoccupante, sul piano anche propriamente politico, fosse sentito un fenomeno che sovvertiva le tradizionali gerarchie di sesso, classe e censo su cui interamente edificava l'organizzazione della *res publica*⁸⁹. Infine, si noti che al successo della repressione contribuirono in modo financo determinante le rivelazioni fatte da taluni delatori dissociatisi dai tiasi, che poi vennero per questo anche generosamente premiati⁹⁰.

⁸⁶ V. ancora Liv. 39.18.3-4 (trascritto sopra, alla nt. 82); cfr. per esempio D. MANTOVANI, *Il problema*, cit., 21, nt. 59, 22; W. NIPPEL, *Orgien*, cit., 68, 72. Condanne a morte furono d'altronde emesse, in numero addirittura superiore alle altre sanzioni (cfr. Liv. 39.18.5), non contro i meri affiliati, ma contro chi si fosse reso responsabile degli altri *crimina*; in merito, v. anche quanto si è detto sopra, circa la probabile sospensione della normale garanzia della *provocatio*.

⁸⁷ Sono in effetti molti i passaggi (v. per esempio Liv. 39.8.5-7; 13.8-10; 14; 16.9; 12; 17.6; 18.5-6; Cic. *leg.* 2.9.21; 15.37; Val. Max. 6.3.7) da cui si evince che particolare riprovazione destò il coinvolgimento diretto di donne in riti promiscui, talora orchestrati da loro stesse.

⁸⁸ Le conventicole, cui pur – secondo quanto attestato da Liv. 39.13.14 – avevano aderito *nobiles quidam*, insieme a schiavi, erano capeggiate da persone di bassa estrazione sociale: cfr. Liv. 39.18.6-7.

⁸⁹ La tesi secondo cui la preoccupazione esclusiva, o comunque prevalente, che spinse la classe dirigente alla persecuzione dei tiasi, sarebbe stata di natura politico-sociale, più che religiosa, è – al di là delle diverse sfumature d'opinione – per lo più condivisa, in dottrina: per tutti, v. ad esempio W. KUNKEL, *Untersuchungen* cit., 68, nt. 256, per cui il sistema utilizzò l'occasione dei culti per i propri fini; C. GALLINI, *Protesta*, cit., 11, 24, 35, 38, 44, 60, 63, 73, 77 ss., 87 ss., che, con approccio vagamente marcusiano, interpreta i Bacchanali come una manifestazione di protesta dei ceti emarginati, la quale, sebbene priva di finalità politiche coscienti, di fatto tendeva a sovvertire le strutture tradizionali dell'oppressione politico-sociale, fra cui la stessa famiglia; R. TURCAN, *Religion et politique dans l'affaire des Bacchanales*, in *RHR*, LXXXIX, 1972, 3, 6, 8 s., 21, 27 s.; ID., *Les cultes orientaux dans le monde romain*, Paris, 1992, 303, il quale, rimarcando come ai Bacchanali prendessero parte esponenti di tutte le classi sociali, appare molto critico verso l'impostazione della Gallini; J.A. NORTH, *Religious Toleration*, cit., 94 ss., di analoga opinione; A.J. TOYNBEE, *L'eredità*, cit., 469 ss.; E. MONTANARI, *Identità*, cit., 125, nt. 72; D. TARDITI, *Il 'senatus consultum'*, cit., 59, 77 ss.

⁹⁰ Si trattava di P. Ebuizio e della liberta Ispala Fecennia, e per la verità anche di qualche altro: v. Liv. 39.9.1-14.3; 6; 17.1; 19.1-7. Sul tema dei delatori, affiliati alle associazioni criminose e poi dissociatisi, che è di straordinaria attualità, perché ricorda quello odierno dei 'pentiti' o 'collaboratori di giustizia', hanno come noto fermato l'attenzione soprattutto P. CERAMI, *Accusatores*, cit., 141 ss., specialmente 170 s.; ID., *La collaborazione processuale: le radici romane*, in *Profili processualistici dell'esperienza giuridica europea*, Torino, 2003, 249 ss., specialmente 272 ss.; M. VARVARO, 'Certissima indicia'. Il valore probatorio della chiamata in correità nei processi della Roma repubblicana, in *AUPA*, LII, 2008, 369 ss., specialmente 397 ss., e C. RUSSO RUGGERI, *Indices*, cit., 32 ss.; ma v. anche per esempio già TH. MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 384 e nt. 2; M.P. NILSSON, *The Dionysiac Mysteries*, cit., 16 ss.; G. LURASCHI, *Il 'praemium' nell'esperienza giuridica romana*, in *Studi in onore di A. Biscardi*, IV, Milano, 1983, 268; J.M. PAILLER, 'Bacchanalia', cit., 326 s.; D. NÖRR, *Marginalien zu den Bacchanalien: Das Pseudo-Senatusconsultum in Liv. 39.19*, in 'Fides, Humanitas, Ius'. *Studi in onore di L. Labruna*, VI, a cura di C. Cascione e C. Masi Doria, Napoli, 2007, 3829 ss.

Agli anni immediatamente successivi risalgono avvenimenti, verificatisi per lo più in Apulia, che sono di frequente considerati dei meri strascichi dei Baccanali, ma che noi dobbiamo cercare di indagare ciascuno nella propria specificità, allo scopo di rinvenirne elementi eventualmente interessanti la nostra prospettiva.

Nel 185, secondo quanto ci riferisce Livio⁹¹, si diffonde un *magnus motus servilis*, che costringe il pretore di stanza a Taranto ad intervenire. In seno a quel movimento si forma una congiura di pastori⁹², evidentemente schiavi, dediti ai latrocini lungo le strade e nei pascoli pubblici. In questo caso non si può fare a meno di notare l'utilizzo del termine *coniuratio*⁹³ (molto probabilmente connessa a quella dei baccanti, ma non, secondo noi, con essa del tutto coincidente⁹⁴), il

⁹¹ Liv. 39.28.8-9: *Magnus motus servilis eo anno in Apulia fuit. Tarentum provinciam L. Postumius praetor habebat. Is de pastorum coniuratione, qui vias latrociniiis pascuaque publica infesta habuerant, quaestionem severe exercuit. ad septem milia hominum condemnavit: multi inde fugerunt, de multis sumptum est supplicium.*

⁹² Sul brigantaggio praticato dai pastori, liberi o schiavi, come fenomeno endemico non solo dell'Apulia, ma di buona parte dell'Italia meridionale (Lucania, Bruzio), v. in generale per esempio J.L. STRACHAN DAVIDSON, *Problems*, cit., 228; M. CAPOZZA, *Movimenti*, cit., 153 s.; A. RONCONI - B. SCARDIGLI, in *Storie di Tito Livio (libri XXXVI-XL)*, Torino, 1980, 586, nt. 10.

⁹³ Posto che, come sostiene parte della dottrina (cfr. la nt. successiva), la sollevazione in questione fosse distinta dai Baccanali in sé considerati, il termine *coniuratio*, qui utilizzato al singolare – ma poi al plurale per il 184: cfr. oltre, testo e nt. 98 –, consente quanto meno di ipotizzare che le operazioni criminose fossero condotte in forma associata, anche se forse non sulla base di un piano unitario. In proposito, v. per esempio T. FRANK, *The Bacchanalian Cult of 186 B.C.*, in *CQ*, XXI, 1927, 130; M. CAPOZZA, *Movimenti*, cit., 143 ss., 149 ss., 157; W. HOBEN, *Terminologische Studien zu den Sklavenerhebungen der römischen Republik*, Wiesbaden, 1978, 37 ss., che significativamente ferma l'attenzione sulla valenza di *motus*, che di rado ricorre in Livio, e che qui indicherebbe lo stato di agitazione precedente la *coniuratio-συνωμοσία*, ossia l'insurrezione organizzata propriamente detta, sfociata a sua volta in razzie e latrocini; J.C. DUMONT, 'Servus', cit., 169 s., 192, 195, secondo cui il singolare *coniuratio* in effetti stupisce, perché è da escludersi, in questo frangente, una concertazione generale, una pregressa intesa di tutti gli schiavi fautori, che di fatto non poté esistere, se non come oggetto di una sorta di sospetto ufficiale di principio, trattandosi invece di più associazioni di malfattori; J.M. PAILLER, 'Bacchanalia', cit., 305 ss., per il quale la rivolta servile del 185-184 è autentica, ma in generale non consistette in un attacco frontale e organizzato al potere romano; D. MANTOVANI, *Il problema*, cit., 5 s., 21 s., nt. 60; J. ANDREAU - R. DESCAT, *Gli schiavi*, cit., 192, i quali ritengono comunque degno di nota il fatto che gli schiavi d'Apulia si rivoltassero, in fin dei conti, contro Roma più che contro i loro padroni.

⁹⁴ Quella dei rapporti fra i Baccanali d'Apulia, menzionati da Livio in un altro passo, relativo all'anno successivo (v. ancora oltre, alla nt. 98), e la congiura dei pastori della quale ci stiamo occupando, è una *vexata quaestio*, che la dottrina meno recente per lo più risolveva postulando un errore del Patavino nell'interpretazione delle sue fonti, o perché sarebbe incorso in una duplicazione (riferendo cioè anche al 184 fatti che, pur partitamente, erano stati tramandati per il solo 185: cfr. H. NISSEN, *Kritische Untersuchungen*, cit., 225; A. KLOTZ, *Livius und seine Vorgänger*, Amsterdam, 1964, 54) o perché avrebbe tradotto male, ossia come *pastores* veri e propri, il termine greco βουκόλοι, che leggeva in una fonte greca, ed il cui significato corretto sarebbe stato, invece, quello mistico-esoterico di iniziati al culto di Bacco (così, sulla scorta della risalente opinione di Dieterich, e ben decisi a negare l'esistenza di una autonoma *coniuratio pastorum*, per esempio P. WUILLEUMIER, *Tarente des origines à la conquête romaine*, Paris, 1939, 497 s.; A. BRUHL, 'Liber pater', cit., 59, 86 s., 109; M.P. NILSSON, *The Dionysiac Mysteries of the Hellenistic and Roman Age*, Lund, 1957, 20 e nt. 39; A.J. TOYNBEE, *L'eredità*, cit., 388 ss., 402, nt. 62). A noi paiono invero plausibili certe altre

gran numero di persone coinvolte e infatti condannate⁹⁵, il riferimento espresso ad almeno uno dei reati-scopo, ossia le rapine ai danni di chi passasse per le vie e per i pascoli⁹⁶.

posizioni assunte dagli studiosi, in epoca anche recente, in base alle quali la congiura dei pastori avrebbe avuto una genesi indipendente, ma si sarebbero presto create connessioni con i baccanti, vuoi perché essi erano ancora attivi in Apulia, dove quei riti erano d'altronde nati, vuoi perché agli adepti locali si sarebbero poi aggiunti quelli in fuga da Roma e da altre parti d'Italia, i quali, cercando scampo dalle persecuzioni, si sarebbero potuti confondere tra i pastori in rivolta, a loro volta perseguitati ed anche per questo divenuti, forse, loro complici. A conferma, v. per esempio T. FRANK, *The Bacchanalian Cult*, cit., 128 ss., il quale, in merito alla dialettica pastori-baccanti, ritiene che le due testimonianze in questione siano conciliabili, anche perché alla rivolta servile dettero probabilmente il loro apporto schiavi tarentini e locresi già perseguiti in quanto membri dei tiasii dionisiaci; D.W.L. VAN SON, *Livius' Behandeling van de 'Bacchanalia'*, Amsterdam, 1960, 159 s.; M. CAPOZZA, *Movimenti*, cit., 143 ss., specialmente 150 ss., che, scorgendo anzi qualche analogia con le precedenti insurrezioni degli schiavi di Sezze e d'Etruria, rileva come il brigantaggio di liberi o servi fosse di per sé diffuso in quelle zone, e come sia d'altronde difficile stabilire l'eventuale provenienza di prigionieri di guerra inviati a lavorare nei pascoli e latifondi formati in Apulia, mentre è un dato di fatto la totale concomitanza di tempo e di luogo delle inchieste condotte contro i baccanti, che dai pastori insorti avrebbero in effetti potuto ricevere aiuto; C. GALLINI, *Protesta*, cit., 42, per cui i rivoltosi di Apulia, culla del dionisismo, avevano forse adottato Dioniso come loro nume tutelare; A.W. LINTOTT, *The 'quaestiones'*, cit., 137; J.C. DUMONT, *'Servus'*, cit., 168 ss., 190 ss., che, concordando in generale con Capozza, nega che Livio abbia potuto attingere, per fatti del genere, a fonti greche, anziché, tramite l'annalistica, ad atti ufficiali, per il resto aggiungendo che in un simile contesto storico e geografico ci sarebbe da stupirsi se la religione dionisiaca non fosse stata presente fra i pastori del 185; J.M. PAILLER, *'Bacchanalia'*, cit., 298 ss., specialmente 301 ss., 310 ss., secondo cui, se anche Livio avesse utilizzato una fonte greca, non è detto che l'abbia interpretata male, nella ricostruzione di una vicenda che, constando di una serie di ruberie perpetrate nei pascoli e lungo le pubbliche vie, sembra addirsi troppo bene a veri e propri allevatori, allora operanti soprattutto nei grandi latifondi e che con la loro ribellione dovevano avere già di per sé creato, effettivamente, un clima di insicurezza, poi aggravato dalla buona accoglienza riservata ai baccanti rifugiatisi, non a caso, in quella parte d'Italia; D. MANTOVANI, *Il problema*, cit., 5 s., 21 s., nt. 60, che a sua volta sembra decisamente distinguere tra la *coniuratio*, che è qui dei pastori, ed i Baccanali; J. ANDREAU - R. DESCAT, *Gli schiavi*, cit., 192.

⁹⁵ Il gran numero di condanne – che nel caso degli schiavi, lo ricordiamo, venivano solitamente eseguite nella forma della crocefissione: cfr. sopra, testo e nt. 77 – è stato addotto dagli autori più scettici (v. per esempio P. WUILLEUMIER, *Tarente*, cit., 497, nt. 3, e soprattutto A.J. TOYNEBEE, *L'eredità*, cit., 389) come spia della inattendibilità dell'intero resoconto di Livio, il quale fra l'altro non fa menzione, al contrario di altre volte, dell'impiego da parte del magistrato di truppe di qualsiasi tipo nello svolgimento delle operazioni. Ora, però, la mancata menzione non implica necessariamente che di un aiuto militare si fosse davvero fatto a meno, nel gestire un'inchiesta che, se anche non fosse sfociata in ben settemila condanne (cifra, questa, che potrebbe avere un valore anche solo simbolico), si sarà certo svolta su larga scala. In merito, v. per esempio M. CAPOZZA, *Movimenti*, cit., 152 s., per la quale è presumibile che Postumio, incaricato di svolgere azioni e inchieste lontano da Roma, disponesse di contingenti militari; J.C. DUMONT, *'Servus'*, cit., 170, secondo cui comunque si trattò di una serie prolungata di operazioni di polizia, tali da portare alle numerose condanne e alle fughe; J.M. PAILLER, *'Bacchanalia'*, cit., 304, 309, il quale a sua volta rimarca che Livio non esclude affatto l'utilizzo di mezzi militari, per un'opera che aveva l'obiettivo di recuperare il pieno controllo del territorio, mediante verifiche a tappeto della identità di cose e persone, molte delle quali saranno state in effetti condannate (ciò, al di là dei numeri forniti, che anche all'esito della *quaestio de Bacchanalibus* del 186 avevano carattere simbolico); A. RONCONI - B. SCARDIGLI, in *Storie*, cit., 586, nt. 13.

⁹⁶ A conferma di quanto dicevamo sopra si osservi che i *latrocinia* non erano uno dei crimini

L'anno dopo lo stesso Postumio, il cui comando era stato prorogato⁹⁷, appare ancora impegnato nella persecuzione delle congiure di pastori, che vengono ora definite, esse stesse, *magnae*⁹⁸. Qui Livio fa esplicitamente cenno anche delle *quaestiones reliquiae* concernenti i Baccanali che si dovettero colà affrontare, e la contiguità non sembra essere, in effetti, solo temporale⁹⁹.

Ma la mala pianta era dura a morire se anche negli anni seguenti i pretori¹⁰⁰ dovettero profondere energie nel condurre e finalmente concludere inchieste *de*

per cui di solito (cfr. sopra, testo e nt. 85) i membri dei tiasi venivano processati. In questo senso, v. per esempio TH. MOMMSEN, *Staatsrecht*, III, cit., 1208 s., che cita i furti sulle grandi strade distintamente dalle associazioni religiose di tipo criminale; M. CAPOZZA, *Movimenti*, cit., 153, 158, secondo la quale l'opera dei pastori-briganti si estrinsecava in frequenti scorrerie dirette a perpetrare razzie e rapine ai danni dei viandanti, che già di per sé disturbavano il corso delle inchieste *de Bacchanalibus*, e alle quali magari si aggiunsero azioni specificamente compiute a favore dei seguaci di Dioniso; W. HOBEN, *Terminologische Studien*, cit., 37 ss., per cui la *coniuratio* si traduceva in *latrocinia*; J.C. DUMONT, *'Servus'*, cit., 169 s., il quale parla di furti sparuti ma reiterati, idonei a compromettere la sicurezza delle strade e dei pascoli, posti in essere dai pastori che anche con le armi (facenti abitualmente parte del loro equipaggiamento) attaccavano mercanti e altri viaggiatori; J.M. PAILLER, *'Bacchanalia'*, cit., 302, ad avviso del quale il riferimento alle ruberie nei pascoli e lungo le vie pubbliche si confa perfettamente a dei pastori veri e propri, e non agli adepti di un culto.

⁹⁷ Nonostante le perplessità manifestate, anche su questo punto, da taluni autori (tra i quali gli stessi Nissen e Klotz, citati sopra, alla nt. 94), è oggi pressoché unanimemente accettata l'idea che Postumio Tempsano, allo scopo di portare a compimento il suo lavoro, avesse ottenuto, per il successivo anno 184, la proroga dei suoi poteri in Apulia: cfr. per esempio P. WUILLEUMIER, *Tarente*, cit., 497; T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates*, I, cit., 376; M. CAPOZZA, *Movimenti*, cit., 146 ss.; A. RONCONI - B. SCARDIGLI, in *Storie*, cit., 586, nt. 11, 624, nt. 9; A.J. TOYNBEE, *L'eredità*, cit., 389; J.M. PAILLER, *'Bacchanalia'*, cit., 300.

⁹⁸ Liv. 39.41.6-7: *Et L. Postumius praetor, cui Tarentum provincia evenerat, magnas pastorum coniurationes vindicavit, et reliquias Bacchanalium quaestionis cum cura executus est. Multos, qui aut citati non adfuerant aut vades deseruerant, in ea regione Italiae latentes partim noxios iudicavit, partim comprehensos Romam ad senatum misit. in carcerem omnes a P. Cornelio coniecti sunt.* L'impiego dell'aggettivo *magnae* denota la vastità di un fenomeno che, contrariamente ad altre precedenti sollevazioni di schiavi, non poté essere represso con un intervento unico dell'autorità romana, ma richiese più anni di tempo; d'altra parte il plurale *coniurationes* appare forse più corretto che non la forma al singolare, la quale compare in Liv. 39.28.8-9, perché è difficile pensare che gli schiavi-pastori potessero essersi dotati di un'organizzazione unitaria: più probabilmente avranno dato vita a diverse conventicole, anche abbastanza disomogenee l'una rispetto all'altra, dirette a compiere, senza particolare regolarità, scorrerie tali comunque da mettere seriamente a repentaglio la sicurezza di quella parte di Apulia. Per una rassegna di opinioni v. per esempio M. CAPOZZA, *Movimenti*, cit., 150, che parla di uso non rigido di singolare e plurale da parte dello stesso Livio; J.C. DUMONT, *'Servus'*, cit., 168 ss., 195 s., del cui punto di vista, che postula una certa indipendenza tra i diversi focolai, più che una sollevazione coerente, si è già riferito sopra, alla nt. 93, anche se l'a. non rigetta neppure l'ipotesi di una mera variazione stilistica di Livio, ad indicare quello che, in ogni caso, va considerato il primo grande movimento servile dell'Italia meridionale; J.M. PAILLER, *'Bacchanalia'*, cit., 308 ss., che a sua volta respinge l'idea di una vera e propria rivolta generale, benché si fosse reso necessario battere sistematicamente il territorio per recuperarne il controllo.

⁹⁹ La questione concernente i rapporti fra la *coniuratio pastorum* ed i Baccanali, dei quali Livio fa menzione solo nel passo adesso in esame, è stata da noi anticipatamente affrontata sopra, testo e nt. 94.

¹⁰⁰ Tra i magistrati menzionati nel passo trascritto alla nt. 101, L. Pupio rivestì la pretura nel 183 e L. Duronio nel 181, entrambi con *prorogatio* all'anno successivo. Cfr. T.R.S. BROUGHTON,

Bacchanalibus in Apulia. Qui le fonti¹⁰¹ non menzionano alcuna *coniuratio*¹⁰², ma non si può a nostro avviso dubitare del fatto che quei culti continuassero ad essere celebrati in forma associata, e proprio per questo ritenuta rilevante sul piano criminale¹⁰³.

D'altronde anche fuori da quella regione d'Italia, ma pur sempre nel territorio di *municipia* e *conciliabula*, ossia non nella metropoli, si tennero, nel 184, inchieste straordinarie per veneficio. Il fatto che, secondo quanto ci attesta ancora Tito Livio¹⁰⁴, il pretore Nevio, impossibilitato a partire per la Sardegna – la provincia assegnatagli –, si fosse dovuto non a caso trattenere a guidare le indagini tra una località e l'altra per ben quattro mesi, nonché il fatto che poi esse fossero sfociate in molte sentenze di condanna¹⁰⁵, ci fa ragionevolmente supporre che il reato perseguito consistesse in avvelenamenti di massa¹⁰⁶, forse perpetrati da sog-

The Magistrates, I, cit., 379, 384, 387, che pur non fa cenno della propretura di Pupio, data invece per pacifica dagli altri autori; di questi v. per esempio P. WUILLEUMIER, *Tarente*, cit., 497; A.H. MAC DONALD, *Rome*, cit., 31 e nt. 155, che stranamente, peraltro, colloca l'inchiesta di Pupio nel solo anno 182; A. BRUHL, *'Liber pater'*, cit., 109 s.; M. CAPOZZA, *Movimenti*, cit., 148 s.; A. RONCONI - B. SCARDIGLI, in *Storie*, cit., 720, ntt. 17-18; A.J. TOYNBEE, *L'eredità*, cit., 388 s.; J.M. PAILLER, *'Bacchanalia'*, cit., 300, 310, 321; D. MANTOVANI, *Il problema*, cit., 6, nt. 14.

¹⁰¹ Ci riferiamo essenzialmente a Liv. 40.19.9-10: *L. Duronio praetori, cui provincia Apulia evenerat, adiecta de Bacchanalibus quaestio est, cuius residua quaedam velut semina ex prioribus malis iam priore anno apparuerant; sed magis inchoatae apud L. Pupium praetorem quaestiones erant quam ad exitum ullum perductae. id persecare novum praetorem, ne serperet iterum latius, patres iusserunt.*

¹⁰² Per la verità, in rapporto propriamente ai Baccanali, nessuna fonte relativa ai fatti di Apulia parla di *coniuratio*, come fa rilevare D. MANTOVANI, *Il problema*, cit., 5 s., nt. 14, 21 s., nt. 60.

¹⁰³ Qui si trattava di estirpare una volta per tutte, nel luogo in cui si era dapprima manifestato, e dove più stentava a morire, un fenomeno che nulla, nella terminologia delle fonti, ci autorizza a considerare diverso, per le sue caratteristiche essenziali, da quello già combattuto a Roma dalle autorità. Sulla conclusione della vicenda, che aveva visto impegnati ben tre pretori in cinque-sei anni consecutivi, cfr. per esempio P. WUILLEUMIER, *Tarente*, cit., 497; A.H. MAC DONALD, *Rome*, cit., 31, nt. 155; A. BRUHL, *'Liber pater'*, cit., 109; M.P. NILSSON, *The Dionysiac Mysteries*, cit., 20; A.J. TOYNBEE, *L'eredità*, cit., 389 s.; J.C. DUMONT, *'Servus'*, cit., 172, 195; J.M. PAILLER, *'Bacchanalia'*, cit., 300 s., 311 e nt. 186, 321, che parla di lotta a lungo termine contro le ramificazioni di una religione ostile a Roma.

¹⁰⁴ Si tratta del passo immediatamente antecedente a quello riportato sopra, alla nt. 98, ossia Liv. 39.41.5-6: *Secundum comitia censorum consules praetoresque in provincias profecti praeter Q. Naevium, quem quattuor non minus menses, priusquam in Sardiniam iret, quaestiones veneficii, quarum magnam partem extra urbem per municipia conciliabulaque habuit, quia ita aptius visum erat, tenuerunt. Si Antiati Valerio credere libet, ad duo milia hominum damnavit.*

¹⁰⁵ Ben duemila, anche se sulla cifra tramandata dall'annalista Valerio Anziato Livio per primo pare invero manifestare – non a torto, secondo noi – un qualche scetticismo. Cfr. per esempio M. CAPOZZA, *Movimenti*, cit., 147; A. RONCONI - B. SCARDIGLI, in *Storie*, cit., 624, nt. 8; C. RUSSO RUGGERI, *'Indices'*, cit., 38.

¹⁰⁶ Sulle *quaestiones veneficii* del 184 e le loro caratteristiche, quale l'ampia portata, anche territoriale, delle indagini, v. per esempio A.H. MAC DONALD, *Rome*, cit., 31, nt. 155; M. CAPOZZA, *Movimenti*, cit., 147; J.M. PAILLER, *Les matrones*, cit., 120, nt. 31 123 s.; ID., *'Bacchanalia'*, cit., 311 e nt. 186, 323; D. MANTOVANI, *Il problema*, cit., 6 s. e nt. 18; B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 56; P. CERAMI, *La collaborazione*, cit., 271; C. RUSSO RUGGERI, *'Indices'*, cit., 38 s.

getti all'uopo associatisi; ma ogni affermazione certa ci è in proposito preclusa dalla penuria di testimonianze, anche in merito al possibile collegamento del fenomeno in questione con la congiura dei Baccanali¹⁰⁷. Riteniamo probabile che il 'milieu' sociologico e, per così dire, 'criminologico' fosse il medesimo; ma non ci spingeremmo a ritenere che il veneficio fosse, come nel 186¹⁰⁸, uno dei reati rientranti nel generico piano criminoso degli aderenti ai tiasi, che furono non a caso repressi ad altro titolo¹⁰⁹.

Eppure vi è stato chi, in dottrina¹¹⁰, ha sostenuto che dietro i numerosi episodi di *veneficia* risalenti a questo periodo vi fossero in realtà dei complotti, orditi per lo più da donne, che come all'epoca dei Baccanali¹¹¹ avrebbero aspirato a sovvertire le oppressive strutture sociali tradizionali che le relegavano in secondo piano.

Se infatti un lontano precedente, che data al 331 a.C., aveva visto parecchie matrone condannate per essersi di concerto adoperate nella preparazione, ed anche evidentemente nella somministrazione, di sostanze rivelatesi nocive per la salute umana¹¹², non ci pare che invece le fonti relative al II secolo possano dare adito ad una interpretazione favorevole, in buona sostanza, all'esistenza di fenomeni di criminalità organizzata di questo tipo. Ciò, in riferimento anche alle testimonianze valide per gli anni successivi.

Nel 180, per esempio, a seguito della moria di molti cittadini, di cui alcuni appartenenti a ceti elevati, si cominciò a sospettare che dietro il diffondersi della

¹⁰⁷ Collegamento, diretto o indiretto, che è di sovente postulato dalla dottrina: v. per esempio A.H. MAC DONALD, *Rome*, cit., 31 e nt. 155; A. RONCONI - B. SCARDIGLI, in *Storie*, cit., 623, nt. 6; J.M. PAILLER, *Les matrones*, cit., 111, 121, 124 s.; Id., *'Bacchanalia'*, cit., 311 e nt. 186, 323; C. VENTURINI, *'Quaestiones ex senatusconsulto'*, cit., 262 s e nt. 116; cfr. M. LE GLAY, *Magie*, cit., 537.

¹⁰⁸ Già in precedenza, alla nt. 85, si diceva che fra i reati-scopo dei baccanti vi erano anche i *venena*, di cui a Liv. 39.8.8: termine, questo, da intendersi nel senso, ampio, che si anticipava sopra, forse comprensivo anche di magie e sortilegi ritenuti comunque dannosi per la salute delle persone. In merito, v. per esempio D.B. KAUFMAN, *Poisons*, cit., 157; M. LE GLAY, *Magie*, cit., 537; L. MONACO, *'Veneficia'*, cit., 2014, 2023 e nt. 50; J.M. PAILLER, *Les matrones*, cit., 111, 124 s. e nt. 45, che considera la locuzione *venena indidem intestinaeque caedes*, rinvenibile nella fonte in questione, come un'evidente endiadi; D. MANTOVANI, *Il problema*, cit., 23, con acute osservazioni circa la risalenza delle norme *de veneficis*, intese autonomamente come tali, forse già a livello di legislazione decemvirale.

¹⁰⁹ Ossia, precisazione pressoché inutile, a titolo di *coniuratio*, secondo la ricostruzione da noi accolta ed illustrata sopra.

¹¹⁰ Si tratta di C. HERRMANN, *Le rôle*, cit., 47 s., 68 ss., 78 s., 85, già oggetto di critica da parte di L. MONACO, *'Veneficia'*, cit., specialmente 2023.

¹¹¹ Sulla circostanza che i tiasi potessero essere organizzati, comunque, in modo anche ginecocratico, noi stessi convenivamo sopra, testo e nt. 87, con le fonti ivi richiamate.

¹¹² V. Liv. 8.18; Val. Max. 2.5.3; Oros. *hist.* 3.10.2. Riguardo a quest'episodio, della cui autenticità oggi per lo più non si dubita, v. per esempio M. LE GLAY, *Magie*, cit., 536 ss.; L. MONACO, *'Veneficia'*, cit., specialmente 2013, 2015; J.M. PAILLER, *Les matrones*, cit., 111 ss.; Id., *'Bacchanalia'*, cit., 311, 323; C. VENTURINI, *'Quaestiones ex senatusconsulto'*, cit., 237 ss.; P. CERAMI, *La collaborazione*, cit., 269 ss.; C. RUSSO RUGGERI, *'Indices'*, cit., 80.

malattia vi fosse la frode umana¹¹³. Su disposizione del senato¹¹⁴, indagini *per veneficium* furono svolte su larga scala, in Roma, nelle sue vicinanze, ed anche al di là, *per fora conciliabulaque* (quest'ultime ancora una volta affidate al pretore cui era stata assegnata la Sardegna, C. Menio, che dovette poi trattarsi sul continente ben oltre il previsto¹¹⁵). Ora, neppure qui si può escludere, in linea di principio, l'incidenza dell'operato di associazioni per delinquere, dato che il fenomeno, almeno fuori Roma, sembra ancora una volta presentarsi a tal punto ramificato ed esteso¹¹⁶ da provocare un altissimo numero di denunce e sentenze di condanna¹¹⁷; ma non c'è niente che possa far pensare ad una macchinazione di donne.

È semmai nella capitale che venne individuata una colpevole, ma una soltanto: si trattava ancora una volta di una matrona. Costei fu messa a morte per

¹¹³ V. Liv. 40.36.14-37.7: *et is ipse exercitus aegre explebatur propter pestilentiam, quae tertium iam annum urbem Romanam atque Italiam vastabat. Praetor Ti. Minucius et haud ita multo post consul C. Calpurnius moritur multique alii omnium ordinum illustres viri. postremo prodigii loco ea clades haberi coepta est. C. Servilius pontifex maximus piacula irae deum conquirere iussus, decemviri libros inspiceret, consul Apollini Aesculapio Saluti dona vovere et dare signa inaurata; quae vovit deditque. Decemviri supplicationem in biduum valetudinis causa in urbe et per omnia fora conciliabulaque edixerunt; maiores duodecim annis omnes coronati et lauream in manu tenentes supplicaverunt. Fraudis quoque humanae insinuaverat suspicio animis, et veneficii quaestio ex senatus consulto, quod in urbe propiusve urbem decem milibus passuum esset commissum, C. Claudio praetori, qui in locum Ti. Minucii erat suffectus, ultra decimum lapidem per fora conciliabulaque C. Maenio, priusquam in Sardiniam provinciam traiceret, decreta. Suspecta consulis erat mors maxime. necatus a Quarta Hostilia uxore dicebatur. Ut quidem filius eius Q. Fulvius Flaccus in locum vitrici consul est declaratus, aliquanto magis infamis mors Pisonis coepit esse; et testes existebant, qui post declaratos consules Albinum et Pisonem quibus comitiis Flaccus tulerat repulsam, et exprobratum ei a matre dicerent, quod iam ei tertium negatus consulatus petenti esset, et adiecitse pararet se ad petendum: intra duos menses effecturam, ut consul fieret. Inter multa alia testimonia ad causam pertinentia haec quoque vox, nimis vero eventu comprobata, valuit, cur Hostilia damnaretur.*

¹¹⁴ Non a caso, perché, come si è più volte detto, e si ribadirà fra breve, in quest'epoca il senato aveva ampliato le sue competenze nel campo della giurisdizione penale, in rapporto ai reati che destavano allarme per la sicurezza pubblica: tra questi, la φαρμακεία di cui a Pol. 6.13.4 (riportato sopra, alla nt. 49).

¹¹⁵ V. infatti Liv. 40.43.2-3: *A C. Maenio praetore, cui provincia Sardinia cum evenisset, additum erat, ut quaereret de veneficiis longius ab urbe decem milibus passuum, litterae adlatae, se iam tria milia hominum damnassee, et crescere sibi quaestionem indicii: aut eam sibi esse deserendam aut provinciam dimittendam.*

¹¹⁶ Sulla *quaestio veneficii* del 180 e le sue caratteristiche, quale l'ampia portata, anche territoriale, delle indagini, v. per esempio J.L. STRACHAN DAVIDSON, *Problems*, cit., 226; D.B. KAUFMAN, *Poisons*, cit., 157; M. LE GLAY, *Magie*, cit., 537; A.W. LINTOTT, *The 'quaestiones'*, cit., 128; L. MONACO, *'Veneficia'*, cit., specialmente 2014 s.; J.M. PAILLER, *Les matrones*, cit., 114 s., 120 ss.; ID., *'Bacchanalia'*, cit., 311, 323; B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 56; D. MANTOVANI, *Il problema*, cit., 6 e nt. 15, 7 e nt. 18, 23, per il quale era normale dedurre, da una situazione del genere, l'esistenza di un complotto; C. VENTURINI, *'Quaestiones ex senatusconsulto'*, cit., 262 s. e nt. 116, 269 s.; P. CERAMI, *La collaborazione*, cit., 271; C. RUSSO RUGGERI, *'Indices'*, cit., 39.

¹¹⁷ V. ancora il passo trascritto sopra, alla nt. 115, ove si parla di tremila condannati quando le inchieste erano ancora *in itinere*. Cfr. per esempio M. LE GLAY, *Magie*, cit., 537; A.W. LINTOTT, *The 'quaestiones'*, cit., 128; J.M. PAILLER, *Les matrones*, cit., 123, pur senza alcun riferimento all'eventualità di vere e proprie associazioni criminose; C. RUSSO RUGGERI, *'Indices'*, cit., 39, la quale peraltro, coerentemente col tema trattato, investe anche il profilo delle chiamate in correità.

aver assassinato il marito, ed una situazione del tutto analoga¹¹⁸ – e pertanto dal nostro punto di vista irrilevante – si presentò anche quasi un trentennio dopo¹¹⁹, allorché due donne subirono la stessa sorte¹²⁰.

Ad ogni modo il *veneficium* – per il quale va ricordato almeno un altro caso, occorso nel 179, ma di cui ci sfuggono i dettagli¹²¹ – si era segnalato come uno dei crimini tali da destare, insieme ad altri, la maggiore preoccupazione, così da giustificare la pesante ingerenza del senato in materia¹²². Ciò, però, secondo noi, in rapporto più che altro alla molteplicità delle potenziali vittime, e senza la necessità di postulare che i colpevoli, pur spesso accertati come numerosi, si fossero organizzati in strutture associative di una determinata specie.

Riguardo poi all'operatività di una *quaestio de sicariis*, va detto che se ne ha notizia per il 142¹²³; ma della vicenda non si sa purtroppo nulla di preciso, eccettuato il fatto – di per sé interessante, ma per noi ininfluenza – che il pretore che la presiedette, L. Ostilio Tubulo, si fece corrompere nell'esercizio delle sue funzioni, in maniera talmente sfrontata che, condannato già l'anno dopo, passò per questo alla storia¹²⁴.

¹¹⁸ V. Liv. *Perioch.* 48; Val. Max. 6.3.8. In merito alla vicenda, v. per esempio J.L. STRACHAN DAVIDSON, *Problems*, cit., 226; D.B. KAUFMAN, *Poisons*, cit., 157; E. VOLTERRA, *Il preteso tribunale domestico in diritto romano*, in *RISG*, II, 1948, 127 ss.; M. LE GLAY, *Magie*, cit., 537; L. MONACO, *'Veneficia'*, cit., 2015, 2023 e nt. 50; J.M. PAILLER, *Les matrones*, cit., 111, 126; D. MANTOVANI, *Il problema*, cit., 6 s. e nt. 18; B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 56; C. VENTURINI, *'Quaestiones ex senatusconsulto'*, cit., 262 s. e nt. 116, 269 e nt. 137; P. CERAMI, *La collaborazione*, cit., 271; C. RUSSO RUGGERI, *'Indices'*, cit., 40 ss.

¹¹⁹ L'esatta datazione non risulta chiara perché la *Periocha* indica i mariti vittime di avvelenamento come consolari, mentre Valerio Massimo indica uno di loro, Postumio Albino, come console in carica (lo fu in effetti nel 154: cfr. T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates*, I, cit., 449). Ecco perché, tra gli autori citati alla nt. precedente, vi è chi fa risalire l'episodio al 154 (Kaufman, Le Glay, Pailler), chi al 153 (Monaco) e chi infine al 152 (Strachan Davidson, Santalucia, Venturini, Cerami, Russo Ruggeri).

¹²⁰ Sulla circostanza che quella dei *venena* fosse allora considerata una pratica eminentemente femminile, in quanto le donne erano più aduse, in contesti domestici e perciò segreti, al trattamento dei prodotti naturali e alla preparazione di medicinali, filtri e altre sostanze dalla valenza anche eventualmente nociva per la salute umana, v. per esempio, M. LE GLAY, *Magie*, cit., 537; L. MONACO, *'Veneficia'*, cit., 2013 ss.; J.M. PAILLER, *Les matrones*, cit., 111 ss.

¹²¹ V. Liv. 40.45.6: *P. Mucius Scaevola urbanam sortitus provinciam est, et ut idem quaereret de veneficiis in urbe et propius urbem decem milia passuum*. Cfr. per esempio D. MANTOVANI, *Il problema*, cit., 6 e nt. 15, 7 e nt. 18; C. VENTURINI, *'Quaestiones ex senatusconsulto'*, cit., 262 s. e nt. 116; P. CERAMI, *La collaborazione*, cit., 271; C. RUSSO RUGGERI, *'Indices'*, cit., 39 s.

¹²² Sul che v. quanto già dicevamo sopra, testo e ntt. 50, 114.

¹²³ È infatti questo l'anno in cui L. Tubulo rivestì la pretura: cfr. T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates*, I, cit., 475.

¹²⁴ V. Lucil. 1312 M; Cic. *fin.* 2.16.54; 4.28.77; *nat.* 1.23.63; 3.30.74; *Att.* 12.5b; Ascon. in *Scaur.* 23 C; Gell. 2.7.20. V. anche per esempio W. KUNKEL, *Untersuchungen*, cit., 64 e nt. 240; B. SANTALUCIA, voce *Omicidio (dir. rom.)*, in *Enc. dir.*, XXIX, Milano, 1979, 890, il quale giustamente, peraltro, dubita che la corte in questione fosse già permanente; D. MANTOVANI, *Il problema*, cit., 6 e nt. 16, 7 e nt. 18, 27 s. e nt. 74, 218, pur con la precisazione che qui non è espressamente attestato neppure un incarico *extra ordinem* del senato; C. VENTURINI, *'Quaestiones ex senatusconsulto'*, cit., 263 e nt. 17, il quale, nonostante la svista in cui incorre definendo Tubulo 'console', an-

Per un caso certo di *δολοφονία*, secondo l'accezione polibiana, ossia di strage od eccidio, di cui ritenere eventualmente responsabili i membri di autentiche bande organizzate¹²⁵ – se si vuole escludere l'episodio, risalente al 189-188, relativo all'assassinio di tre ambasciatori di Delfi che stavano tornando da Roma¹²⁶, il quale non avvenne neppure in Italia¹²⁷ –, bisogna prendere in considerazione i gravi fatti di sangue verificatisi in Sila nel 138.

In una zona allora notissima per le foreste, il cui sfruttamento serviva a rifornire di legname, e non solo, molte regioni anche lontane dal Bruzio¹²⁸, una società di pubblicani¹²⁹ aveva ottenuto un'importante concessione per l'estrazione, in particolare, della pece; ma la pace del luogo fu turbata da avvenimenti che Cicerone¹³⁰ non esita a descrivere a tinte fosche (*res atrox; caedes*), consistenti in

ziché pretore, nel 142, comunque non erra, a nostro avviso, nel dare per scontata l'esistenza di un senatoconsulto a fondamento della *quaestio*; cfr. G. ROTONDI, *Leges publicae populi Romani*, Milano, 1912, 296.

¹²⁵ Ciò, secondo la peculiarità delle inchieste *de sicariis*, di per sé forse distinte da quelle di semplice omicidio, che già illustravamo sopra, testo e nt. 48.

¹²⁶ Circa questa vicenda, meritevolmente segnalata da D. MANTOVANI, *Il problema*, cit., 6 s. e nt. 17, v. *epistula C. Livi Salinatoris ad Delphos*, rr. 7-14 (*SIG II*³, n. 611.7-14); v. anche R.K. SHERK, *Roman documents from the Greek East. 'Senatus consulta' and 'epistulae' to the Age of Augustus*, Baltimore, 1969, 227 s., n. 38.

¹²⁷ Alla quale soltanto – lo si ricordi – il citato Pol. 6.13.4 limita l'ingerenza senatoria in questo campo; né può dirsi certa l'attribuzione della strage ad una banda criminale formata da pirati o, più probabilmente, da sicari etoli. Tuttavia, secondo il citato Mantovani, il tenore dell'epistola richiama, in qualche modo, quello polibiano, dato che vi si fa cenno di una *quaestio* comunque indetta dal senato ed affidata, tramite il console M. Livio Salinatore, a M. Fulvio Nobiliore, che stava per concludere l'assedio di Samo.

¹²⁸ V. Dion. Hal. 20.15. Cfr. per esempio F. GERACI, *Un 'grave misfatto' avvenuto in 'Silva Sila' nell'anno 168 a.C. ed il processo celebratosi in Roma*, Reggio Calabria, 1960, 7, 9, 13 ss.; M.R. CIMMA, *Ricerche sulle società di pubblicani*, Milano, 1981, 21, nt. 65, e 22.

¹²⁹ Sulla pratica, allora frequente, di appaltare, precisamente, a *societates publicanorum* concessioni come la nostra, avente ad oggetto boschi ricchi di resina utile alla produzione di pece, v. qui ad esempio M.R. CIMMA, *Ricerche*, cit., 21, nt. 65, e 22, 96 e nt. 134, 120 e nt. 107; cfr. per esempio F. GERACI, *Un 'grave misfatto'*, cit., 15 s.; C. VENTURINI, *Quaestiones ex senatusconsulto*, cit., 281.

¹³⁰ V. Cic. *Brut.* 22.85-88: *Memoria teneo Smyrnae me ex P. Rutilio Rufo audivisse, cum diceret adulescentulo se accidisse, ut ex senatus consulto P. Scipio et D. Brutus, ut opinor, consules de re atroci magnaerque quaerent. nam cum in silva Sila facta caedes esset notique homines interfecti insimulareturque familia, partim etiam liberi societatis eius quae picarias de P. Cornelio L. Mummio censoribus redemisset, decrevisse senatum ut de ea re cognoscerent et statuerent consules. Causam pro publicanis accurate, ut semper solitus esset, eleganterque dixisse Laelium. cum consules re audita amplius de consili sententia pronuntiavissent, paucis interpositis diebus iterum Laelium multo diligentius meliusque dixisse iterumque eodem modo a consulibus rem esse prolatam. tum Laelium, cum eum socii domum reduxissent egissentque gratias et ne defatigaretur oravissent, locutum esse ita: se quae fecisset honoris eorum causa studiosae accurateque fecisse, sed se arbitrari causam illam a Ser. Galba, quod is in dicendo ardentior acriorque esset, gravius et vehementius posse defendi. itaque auctoritate C. Laeli publicanos causam detulisse ad Galbam; illum autem, quod ei viro succedendum esset, verecunde et dubitanter recepisse. unum quasi comperendinatus medium diem fuisse, quem totum Galbam in considerata causa componendaque posuisse; et cum cognitionis dies esset et ipse Rutilius rogatu sociorum domum ad Galbam mane venisset, ut eum admoneret et ad dicendum tempus adduceret, usque illum, quoad ei nuntiatum esset consules descendisse, omnibus exclusis commentatum in quadam testudine cum servis litteratis fuisse,*

omicidi di massa, ai danni di persone anche molto conosciute. Ne derivò, per disposizione del senato, una *quaestio* straordinaria¹³¹, celebrata a Roma dai consoli di quell'anno¹³².

Le vittime del reato dovevano essere venute a contatto con la società per ragioni economiche o persino istituzionali¹³³, dato che furono accusati (*insimularetur*) di essere direttamente implicati nella strage soggetti, di condizione libera o servile¹³⁴, che della società stessa rappresentavano per così dire il 'personale'¹³⁵;

quorum alii aliud dictare eodem tempore solitus esset. interim cum esset ei nuntiatum tempus esse, exisse in aedis eo colore et eis oculis ut egisse causam, non commentatum putares. Addebat etiam idque ad rem pertinere putabat, scriptores illos male mulcatos exisse cum Galba; ex quo significabat illum non in agendo solum, sed etiam in meditando vehementem atque incensum fuisse. quid multa? magna expectatione, plurimis audientibus, coram ipso Laelio sic illam causam tanta vi tantaque gravitate dixisse Galbam ut nulla fere pars orationis silentio praeteriretur. itaque multis querelis multaque miseratione adhibita socios omnibus approbantibus illa die questione liberatos esse.

¹³¹ La dottrina considera per lo più la *quaestio* in esame come *de sicariis*: per tutti, v. ad esempio F. GERACI, *Un 'grave misfatto'*, cit., 21, 31; A.W. LINTOTT, *The 'quaestiones'*, cit., 138; B. SANTALUCIA, voce *Omicidio*, cit., 890; ID., *Diritto*, cit., 56; D. MANTOVANI, *Il problema*, cit., 6, 52 s. e nt. 135; v. anche, riguardo ad altri aspetti, tradizionalmente ritenuti rilevanti, in materia, per esempio TH. MOMMSEN, *Staatsrecht*, II, cit., 115, nt. 3; W. KUNKEL, *Untersuchungen*, cit., 59 e nt. 221, 84, che adduce il nostro passo come prova del carattere definitivo della sentenza, in processi come quelli indetti dal senato; G. PUGLIESE, *Recensione* a W. KUNKEL, *Untersuchungen*, cit., in *BIDR*, LXVI, 1963, 159, il quale esprime peraltro dubbi sulla cittadinanza romana degli accusati, non affermata da Cicerone; C. VENTURINI, *'Quaestiones' non permanenti*, cit., 96; ID., *'Quaestiones ex senatusconsulto'*, cit., 280 ss., che non pare concorde con Kunkel nella esclusione della *provocatio* contro un'eventuale sentenza di condanna.

¹³² Ossia Cornelio Scipione Nasica e Giunio Bruto Callaico, consoli appunto nel 138, e non nel 168, data alla quale il citato F. GERACI, *Un 'grave misfatto'*, cit., 7, 31 fa, financo nel titolo del suo saggio, sorprendentemente risalire la vicenda: cfr. T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates*, I, cit., 427, 483. Conformi, per esempio, G. NORCIO, in *Opere retoriche di M. Tullio Cicerone*, Torino, 1970, 636, nt. 91; B. SANTALUCIA, voce *Omicidio*, cit., 890; ID., *Diritto*, cit., 56; D. MANTOVANI, *Il problema*, cit., 6; mentre C. VENTURINI, *'Quaestiones' non permanenti*, cit., 96, colloca l'episodio nel 136.

¹³³ Dal nostro punto di vista, che meglio chiariremo oltre, alla nt. 140, doveva necessariamente trattarsi di personalità esterne alla cerchia dei pubblicani, le quali fossero per ipotesi chiamate, per la salvaguardia di interessi commerciali o anche pubblici, a svolgere attività di vigilanza e controllo sui territori, talché la loro presenza potesse essere avvertita come scomoda, ingombrante anche per lo stesso personale subalterno che lavorava *in loco*. L'idea che, insieme ad alcune buone intuizioni, affiora per esempio in F. GERACI, *Un 'grave misfatto'*, cit., 16 ss. (ma v. anche, per esempio, E. NARDUCCI, in M. Tullio Cicerone, *Bruto*, Milano, 1995, 167, nt. 251), secondo la quale la rivolta avrebbe potuto essere indirizzata contro i pubblicani stessi, vittime dell'eccidio in quanto dediti allo sfruttamento oppressivo della manodopera, ci pare incompatibile con la circostanza che essi siano stati poi anche solo incriminati.

¹³⁴ I membri della *familia*, con alcuni uomini liberi, vennero accusati della *caedes*, e non è dunque corretto sospettare, come ha fatto per esempio C. VENTURINI, *'Quaestiones ex senatusconsulto'*, cit., 282, che in seguito, siccome nel passo in questione non vengono menzionati più, non abbiano neppure subito il processo. La realtà, secondo noi, è che Cicerone intende distinguere tra la sorte ad essi riservata, di sicura condanna, e quella, ben più controversa e per molti aspetti interessante, riservata ai *publicani*, che, accusati a loro volta *de sicariis*, vennero autorevolmente difesi e quindi assolti.

¹³⁵ Circa la *familia publicanorum*, alla quale erano non di rado annessi anche uomini liberi (cfr. D. 39.4.1.5), il cui lavoro veniva perciò retribuito, v. M.R. CIMMA, *Ricerche*, cit., 85 e nt. 109; cfr.

tuttavia, non si può fare a meno di osservare che subirono poi il processo anche¹³⁶ i pubblicani in quanto tali, ossia i *socii*, come vengono definiti dall'Arpinate, evidentemente sospettati di essere coinvolti come mandanti, ossia come capi di un sodalizio che si era per l'occasione trasformato in criminale.

Ora, al di là della vicenda processuale in sé considerata – che vide impegnati, nella difesa dei *publicani*, due dei maggiori oratori del tempo¹³⁷ e che, dopo diversi rinvii¹³⁸, si concluse con un verdetto di assoluzione¹³⁹ –, è comunque opportuno rimarcare come, almeno in rapporto al 'capo d'imputazione' formulato, siamo qui in presenza di una serie di assassinii compiuti in modo cruento da bande certamente armate¹⁴⁰, formate dai 'dipendenti' di una *societas* che, sebbene strutturata¹⁴¹ per perseguire scopi leciti, avrebbe loro fornito direttive in tal senso. Il che la dice lunga circa la perfetta afferenza dell'episodio in esame alla natura della nostra indagine¹⁴².

per esempio F. GERACI, *Un 'grave misfatto'*, cit., 18; L. MAGANZANI, *Pubblicani e debitori d'imposta*, Torino, 2002, 164 ss.

¹³⁶ E non esclusivamente, a nostro avviso, come già spiegavamo alla nt. 134.

¹³⁷ C. Lelio Sapiente e S. Sulpicio Galba, secondo l'accorata testimonianza resa da Cicerone, di ciò informato anni prima a Smirne da P. Rutilio Rufo.

¹³⁸ Si noti l'uso di termini tecnici come *prolatio*, (*quasi*) *comprendinatio*, ad indicare le *ampliationes* cui v'era bisogno di far ricorso quando, come in questo caso, i fatti non erano chiari, e specie la difesa chiedeva un approfondimento, onde dimostrare l'innocenza dei propri assistiti. Sul tema, v. per esempio F. GERACI, *Un 'grave misfatto'*, cit., 33, che parla di 'supplemento di istruttoria'; D. MANTOVANI, *Il problema*, cit., 52 s. e nt. 135; C. VENTURINI, *Quaestiones ex senatusconsulto*, cit., 282.

¹³⁹ *Quaestione liberati*, secondo la locuzione un po' ambigua utilizzata qui dall'Arpinate, che pare quasi alludere ad una sorta di assoluzione per 'insufficienza di prove'. Cfr. C. VENTURINI, *Quaestiones ex senatusconsulto*, cit., 282, per cui l'espressione è priva di valenza tecnica.

¹⁴⁰ Il fatto che siamo di fronte ad una sorta di insurrezione armata è indubbio; il punto era stabilire se gli schiavi e i loro sodali, che vi avevano preso parte (divenendo per ciò stesso, secondo noi, punibili) ed erano gli autori materiali delle uccisioni, avessero agito in modo spontaneo, com'era del resto avvenuto altrove in Italia (cfr. sopra), o di concerto con i vertici della *societas*. La sentenza pronunciata dai consoli sembra in effetti deporre, alla fine, nel primo senso; ma da qui a sostenere, come hanno fatto gli studiosi già segnalati sopra, alla nt. 131, che il malcontento fosse indirizzato contro la *societas*, ce ne passa: si sarà semmai trattato, a nostro avviso, di un movimento ordito contro chi, direttamente o indirettamente, rappresentava in qualche modo l'autorità, ossia il potere economico e politico romano, a difesa degli interessi dei più deboli, che qui però non sono da ritenersi in contrasto con quelli della società. Ad ulteriore commento di una vicenda, che resta comunque nel complesso piuttosto misteriosa, v. per esempio A.W. LINTOTT, *The 'quaestiones'*, cit., 138, il quale giustamente parla di tentativo senza successo di infliggere pene ai proprietari di schiavi organizzatisi in bande criminali nella selva Sila nel 138; v. anche F. GERACI, *Un 'grave misfatto'*, cit., 17 s., che ha ragione, quanto meno, nell'escludere, in questo caso, ruberie e rapine come causale della violenza.

¹⁴¹ Come si sa, le società di pubblicani erano, anche più di altre, dotate di un'organizzazione cospicua, fatta di uomini e di mezzi, anche economici, di un certo rilievo. Al riguardo, v. per esempio M.R. CIMMA, *Ricerche*, cit., *passim*, ma specialmente 96 e nt. 134, ove si annovera il passo in esame addirittura tra quelli da cui risulterebbero essere le *societates publicanorum* centri di imputazione in sé, con considerazione unitaria della loro compagine.

¹⁴² Infatti, anche ammettendo la completa estraneità dei *publicani* ai fatti di sangue, pur semper una sorta di 'banda armata' avrà in questo contesto operato, il che riecheggia la fattispecie di cui

Sei anni più tardi, all'indomani dell'uccisione di Tiberio Gracco, venne indetta, sempre su disposizione del senato, un'altra inchiesta straordinaria, contro tutti coloro che ne erano stati seguaci ed amici¹⁴³, da ritenersi evidentemente, per ciò stesso, traditori della *res publica*¹⁴⁴. Si tratta, con ogni evidenza, di un processo dal carattere spiccatamente politico, e che sul piano del diritto criminale interessa per aspetti in prevalenza diversi dal nostro¹⁴⁵. Riguardo a quest'ultimo, non ci pare che le fonti disponibili¹⁴⁶ autorizzino a spingersi al di là della constatazione, alquanto generica, che i militanti di una parte politica sono sempre in qualche modo legati da un vincolo di natura 'associativa'.

Dopo che, nel 123, venne approvata la *lex Sempronia de capite civis*, a nuove *quaestiones* si poté dare, come noto, vita soltanto in forza di legge. Di esse a noi interessano sempre quelle introdotte per far fronte a situazioni di emergenza, le quali fossero provocate da fenomeni di criminalità da ritenersi, per ipotesi, 'organizzata'.

Il primo tra i casi meritevoli¹⁴⁷ di essere, secondo noi, vagliati concerne la

all'art. 306 cod. pen. Si ricorda che le *quaestiones ex senatusconsulto* venivano indette ove l'ordine pubblico fosse comunque messo in pericolo, ed in questa circostanza tale evenienza dovette essere evidentemente riscontrata, per il semplice fatto che una banda di *sicarii* operasse con conseguenze di tale portata.

¹⁴³ V. Cic. *Lael.* 11.37; Sall. *Iug.* 31.7; Vell. 2.7.3-4; Val. Max. 4.7.1; Plut. *C. Gracch.* 4.1-2.

¹⁴⁴ L'accusa di *adfectatio regni*, di cui al citato Sall. *Iug.* 31.7, era così automaticamente estesa, a nostro avviso, ai sostenitori del defunto Tiberio.

¹⁴⁵ Come al solito, se la persecuzione, qui inverso molto severa, trovasse il suo fondamento nel solo pronunciamento del senato, e se il procedimento si fosse concluso, *more maiorum* (Val. Max. 4.7.1), con il verdetto inoppugnabile dei consoli del 132, Rupilio e Popilio Lenate, incaricati dell'inchiesta. Per la dottrina, che sembra più che in altri casi compatta nel senso di una soluzione affermativa di codesti quesiti, v. qui per esempio W. KUNKEL, *Untersuchungen*, cit., 59, 61; D. MANTOVANI, *Il problema*, cit., 27 s. e nt. 74, 201, che giustamente osserva come in seguito si chiederà conto ai consoli di quell'anno di questa repressione senza fondamento legittimo; B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 56; J.B. UNGERN STERNBERG, *Untersuchungen*, cit., 29 ss., 38 ss.; C. VENTURINI, '*Quaestiones ex senatusconsulto*', cit., 263 e nt. 118, 283 e nt. 179, 284 s. e nt. 183, 286, il quale parla di abusi favoriti dal senato, comunque sanzionabili, e contro i quali la fazione antioligarchica interverrà poi, come si sa, con la *lex de capite civis*; L. SOLIDORO MARUOTTI, *La repressione*, cit., 64, 71.

¹⁴⁶ In esse si fa al più riferimento agli *amici*, φίλοι (Vell. 2.7.3-4; Plut. *C. Gracch.* 4.1-2) o a coloro che con Ti. Gracco *consenserant* (Val. Max. 4.7.1), quando non addirittura, in modo ancor più indefinito, alla *plebs Romana* (Sall. *Iug.* 31.7). Non ci risulta che gli studiosi abbiano dedicato speciale attenzione al tema, in relazione alle nostre problematiche.

¹⁴⁷ Sulla circostanza che il plebiscito Mamilio rientrasse nell'alveo di questa legislazione 'emergenziale', straordinaria rispetto al processo storico di stabilizzazione delle *quaestiones*, dette poi non a caso *perpetuae*, concordano per esempio TH. MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 197; J.L. STRACHAN DAVIDSON, *Problems*, cit., 231; E.G. GRUEN, *Roman Politics and the Criminal Courts, 149-78 B.C.*, Cambridge, 1968, 142 e nt. 29; R.A. BAUMAN, *The 'Crimen Maiestatis' in the Roman Republic and Augustan Principate*, Johannesburg, 1970, 36 ss.; J.M. DAVID, *Promotion civique et droit à la parole: L. Licinius Crassus, les accusateurs et les rhéteurs latins*, in *MEFRA*, XCI, 1979, 140; D. MANTOVANI, *Il problema*, cit., 227, 231, il quale rileva che simili *quaestiones*, ispirate ad una politica dell'emergenza, continuarono ad essere istituite quando pur cominciavano ad esistere di permanenti; J.L. FERRARY, *Lois et procès 'de maiestate' dans la Rome républicaine*, in *La repressione criminale*, cit., 236 s.

quaestio istituita con la *lex Mamilia* del 109¹⁴⁸, sia perché nelle fonti compaiono riferimenti espressi ad una *coniuratio*¹⁴⁹ da sventare, sia perché soprattutto da Salustio¹⁵⁰ si evince che, sia pur nella temperie fortemente antioligarchica in cui il provvedimento fu approvato¹⁵¹, l'intento di Mamilio era formalmente quello di

¹⁴⁸ A proposito di essa v. soprattutto Sall. *Iug.* 40: *Interim Romae C. Mamilius Limetanus tribunus plebis rogationem ad populum promulgat uti quaereretur in eos, quorum consilio Iugurtha senati decreta neglegisset, quique ab eo in legationibus aut imperiis pecunias accepissent; qui elephantos quique perfugas tradidissent; item qui de pace aut bello cum hostibus pactiones fecissent. Huic rogationi partim conscii sibi, alii ex partium invidia pericula metuentes, quoniam aperte resistere non poterant, quin illa et alia talia placere sibi faterentur, occulte per amicos, ac maxime per homines nominis Latini et socios Italicos, impedimenta parabant. Sed plebes incredibile memoratu est quam intenta fuerit quantaque vi rogationem inusserit, magis odio nobilitatis, cui mala illa parabantur, quam cura rei publicae: tanta lubido in partibus erat. igitur ceteris metu percussis, M. Scaurus, quem legatum Bestiae fuisse supra docuimus, inter laetitiam plebis et suorum fugam, trepida etiam tum civitate, cum ex Mamilia rogatione tres quaesitores rogarentur, effecerat uti ipse in eo numero crearetur. Sed quaestio exercita aspere violenterque ex rumore et lubidine plebis. uti saepe nobilitatem, sic ea tempestate plebem ex secundis rebus insolentia ceperat; 65.5: Simul ea tempestate plebs, nobilitate fusa per legem Mamiliam, novos extollebat. ita Mario cuncta procedere; Cic. *Brut.* 33.127-34.128: Huic successit aetati C. Galba, Servi illius eloquentissimi viri filius, P. Crassi eloquentis et iuris periti gener. laudabant hunc patres nostri, favebant etiam propter patris memoriam, sed cecidit in cursu. nam rogatione Mamilia, Iugurthinae coniurationis invidia, cum pro sese ipse dixisset, oppressus est. exstat eius peroratio, qui epilogus dicitur; qui tanto in honore pueris nobis erat ut eum etiam edisceremus. hic, qui in conlegio sacerdotum esset, primus post Romam conditam iudicio publico est condemnatus. P. Scipio, qui est in consulatu mortuus, non multum ille quidem nec saepe dicebat, sed et Latine loquendo cuius erat par et omnis sale facietisque superabat. eius conlega L. Bestia a bonis initiis orsus tribunatus – nam P. Popilium vi C. Gracchi expulsum sua rogatione restituit –, vir et acer et non indiserus, tristis exitus habuit consulatus. nam invidiosa lege [Mamilia quaestio] C. Galbam sacerdotem et quattuor consularis, L. Bestiam, C. Catonem, Sp. Albinum civemque praestantissimum L. Opinium, Gracchi interfectorem, a populo absolutum, cum is contra populi studium stetisset, Gracchani iudices sustulerunt; *Planc.* 29.70; *nat.* 3.30.74: cognosce alias quaestiones, auri Tolossani, coniurationis Iugurthinae; repete superiora: Tubuli de pecunia capta ob rem iudicandam; posteriora: de incesto rogatione Peducaea; tum haec cotidiana: siccae venena peculatus, testamentorum etiam lege nova quaestiones. Talora si fa risalire la legge al 110 (v. per esempio TH. MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 197; J.L. STRACHAN DAVIDSON, *Problems*, cit., 231; R.A. BAUMAN, *The 'Crimen'*, cit., 36) o addirittura al 108 (v. per esempio G. ROTONDI, *Leges*, cit., 324; J.L. FERRARY, *Lois*, cit., 236); ma non sembrano sussistere dubbi sulla riferibilità al 109 del tribunato di C. Mamilio Limetano (v. T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates*, I, cit., 546; cfr. per esempio D. MANTOVANI, *Il problema*, cit., 227; B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 57; C. RUSSO RUGGERI, *Indices*, cit., 48; P. CERAMI, *'Quaesitores ex lege Mamilia'*, in *Processo civile e processo penale nell'esperienza giuridica del mondo antico. In memoria di A. Biscardi*, Milano, 2011, 88, 90).*

¹⁴⁹ Di questo dato, riscontrabile in Cic. *Brut.* 33.127 e *nat.* 3.30.74, chiaramente riferibile ad un *crimen* del quale abbiamo già illustrato la natura 'associativa', non possiamo che prendere atto. Ad ogni modo, se anche volessimo parlare di procedura straordinaria di *perduellio* o *proditio* o *maiestas* (nella quale ultima saranno poi in effetti assorbite fattispecie come questa) – anziché, certamente, di *repetundae*: v. oltre, alla nt. 162 – sempre di un reato represso per la partecipazione ad un consorzio criminoso si sarà comunque qui, a nostro avviso, trattato. Su questa linea, pur senza affrontare la problematica del reato associativo in quanto tale, si collocano per esempio, E.G. GRUEN, *Roman Politics*, cit., 144; R.A. BAUMAN, *The 'Crimen'*, cit., 37 s., che traccia un parallelismo con la *lex Varia de maiestate*; J.M. DAVID, *Promotion*, cit., 141 e nt. 28, che riprende Bauman; C. VENTURINI, *'Quaestiones' non permanenti*, cit., 103 e nt. 55.

¹⁵⁰ Trascritto sopra, alla nt. 148.

¹⁵¹ È appena il caso di rammentare, in questa sede, che in una fase in cui stava prevalendo la

sanzionare tutti gli esponenti della *nobilitas* che, complottando tra di loro al fine di giovare ad un nemico della repubblica come Giugurta, avessero tenuto, o indotto altri a tenere¹⁵², numerosi comportamenti illeciti, quali l'inottemperanza alle delibere senatorie, la corruzione¹⁵³ nell'esercizio di funzioni diplomatiche e militari, persino il tradimento del supremo interesse dello stato nelle trattative di pace con il nemico. Ora le inchieste, destinate ad essere invero condotte¹⁵⁴, nei confronti dei singoli¹⁵⁵, con notevole asprezza, oggetto essa stessa di critica in tempi successivi¹⁵⁶, non pare dubbio che come tali mirassero a sanzionare il solo fatto di aver in qualche modo partecipato ad un'attività considerata cospirativa¹⁵⁷,

fazione dei *populares*, ed in cui anche gli *equites* si sentivano lesi nei loro interessi mercantili d'oltremare, nel 'mirino' della repressione finirono quegli esponenti dell'aristocrazia senatoria che, anche in forza dei loro trascorsi fortemente antigraecani, più prestavano il fianco ad attacchi e strumentalizzazioni di natura prettamente politica. Per un affresco d'insieme v. soprattutto E.G. GRUEN, *Roman Politics*, cit., 136 ss.; cfr. per esempio G. ROTONDI, 'Leges', cit., 324; R.A. BAUMAN, *The 'Crimen'*, cit., 36; J.M. DAVID, *Promotion*, cit., 140 s., 154, nt. 79; C. VENTURINI, 'Quaestiones non permanenti', cit., 104 s.; C. RUSSO RUGGERI, 'Indices', cit., 48; P. CERAMI, 'Quaesitores', cit., 90, 95 ss.

¹⁵² Questa distinzione, ricavabile dalla succitata testimonianza sallustiana, tra chi pone formalmente in essere i reati-scopo e chi semmai induce altri a commetterli (*eos, quorum consilio*), possiede per noi una qualche rilevanza, anche perché consente forse di individuare chi, fra i congiurati, abbia in qualche modo rivestito ruoli direttivi o d'impulso.

¹⁵³ Si osservi, con C. VENTURINI, 'Quaestiones non permanenti', cit., 103 e nt. 55, che il *pecunias accipere*, di cui a Sall. *Iug.* 40.1, non è identificabile nelle *repetundae*, cui va semmai ricondotto, in quest'epoca, il nostro delitto di concussione, e non di corruzione. A maggior ragione sbagliato sarebbe considerare *de repetundis* l'intera *quaestio Mamilia* del 109.

¹⁵⁴ Se la procedura fosse ancora inquisitoria-unilaterale (come sostenuto ad esempio da C. VENTURINI, 'Quaestiones non permanenti', cit., 101 ss., pur con la sottolineatura che le funzioni inquirente, affidata al *quaesitor*, e giudicante, affidata al *consilium* di giudici, figurano già separate) o avesse già acquisito il carattere accusatorio-bilaterale proprio della fase successiva (come sostenuto ad esempio da J.M. DAVID, *Promotion*, cit., 140 s., 148) è questione assai importante, della quale non è però nostro compito, qui, diffusamente occuparci. V. anche, comunque, per esempio TH. MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 197, nt. 4; R.A. BAUMAN, *The 'Crimen'*, cit., 36; D. MANTOVANI, *Il problema*, cit., 227 ss. e nt. 81.

¹⁵⁵ Per quel che ne sappiamo, si trattò di C. Galba, L. Bestia, C. Catone, Sp. Albino e L. Opi-mio, uccisore di C. Gracco (a conferma, v. Cic. *Brut.* 33.127-34.128; *Planc.* 29.70); ma l'elenco potrebbe non essere completo: cfr. per esempio E.G. GRUEN, *Roman Politics*, cit., 144 ss.; G.V. SUMNER, *Scaurus and the Mamilian Inquisition*, in *Phoenix*, XXX, 1976, 73 s., 75 e nt. 14.

¹⁵⁶ V., oltre alle fonti menzionate alla nt. precedente, lo stesso Sall. *Iug.* 40.5, con particolare riguardo all'espressione *aspere violenterque*.

¹⁵⁷ Di nessun'altra imputazione, che possa far pensare al contrario, fanno cenno le fonti a nostra disposizione, mentre in alcune, come si è visto, è espressa la menzione della *coniuratio*. In base a questa riflessione non ci pare da accogliere l'ipotesi, formulata per esempio da C. VENTURINI, 'Quaestiones non permanenti', cit., 101, che le tre sessioni in cui era divisa la commissione, ciascuna presieduta da un *quaesitor* diverso (cfr. Sall. *Iug.* 40.4), e composte da *Gracchani iudices* (cfr. Cic. *Brut.* 34.128, che qui fa, seppur polemicamente, rinvio alle regole applicate in materia, evidentemente eguali a quelle *de repetundis*), operassero allo scopo di perseguire partitamente ed esclusivamente i tre generi di illeciti elencati nel già esaminato Sall. *Iug.* 40.1. Alla rassegna in questione non può infatti attribuirsi, secondo noi, un valore esaustivo, essendovi anzi contenuti riferimenti a comportamenti tanto generici (basti solo pensare al *senati decreta negligere*) da avvalorare la tesi della indeterminatezza del piano criminoso dei congiurati.

sebbene la sua componente propriamente organizzativa sia difficile da accertare in base alle testimonianze di cui disponiamo.

Vale la pena esaminare anche un'altra misura adottata per fronteggiare una situazione di crisi¹⁵⁸, ossia la *lex Varia de concitatoribus sociorum* del 90¹⁵⁹. Si trat-

¹⁵⁸ Anche questo provvedimento di legge ebbe, a nostro avviso, natura 'emergenziale', e ne derivò una *quaestio* di carattere straordinario; ciò, sebbene sia difficile negare che a codesto genere di valutazioni si connettano quelle relative ai rapporti della nuova disciplina con la *lex Appuleia de maiestate*, di cui faremo cenno oltre, alla nt. 163. Su questa linea, comunque, ad esempio TH. MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 198 e nt. 2; G. ROTONDI, 'Leges', cit., 339; J.L. STRACHAN DAVIDSON, *Problems*, cit., 231; R. SEAGER, 'Lex Varia de maiestate', in *Historia*, LV, 1965, 37 ss., specialmente 40; C. VENTURINI, 'Quaestiones' non permanenti, cit., 91 s.; D. MANTOVANI, *Il problema*, cit., 211, 223; J.L. FERRARY, *Lois*, cit., 223 s.; per una rassegna critica, v. anche R.A. BAUMAN, *The 'Crimen'*, cit., 67 e ntt. 19-20.

¹⁵⁹ Per le fonti, v. Cic. *Brut.* 89.304: *Erat Hortensius in bello primo anno miles, altero tribunus militum, Sulpicius legatus; aberat etiam M. Antonius; exercebatur una lege iudicium Varia, ceteris propter bellum intermissis*; in Ascon. in *Scaur.* 22 C: *Ab eodem etiam lege Varia custos ille rei publicae proditionis est in crimen vocatus; vexatus a Q. Vario tribuno plebis est*; in Ascon. in *Corn.* 79 C: *Memoria teneo, cum primum senatores cum equitibus Romanis lege Plotia iudicarent, hominem dis ac nobilitati perinvisum Cn. Pompeium causam lege Varia de maiestate dixisse*; Ascon. in *Scaur.* 22 C: *Non multo ante, Italico bello exorto, cum ob sociis negatam civitatem nobilitas in invidia esset, Q. Varius tr.pl. legem tulit ut quaereretur de iis quorum ope consiliove socii contra populum Romanum arma sumpsissent. Tum Q. Caepio vetus inimicus Scauri sperans se invenisse occasionem opprimendi eius egit ut Q. Varius tribunus plebis belli concitati crimine adesse apud se Scaurum iuberet anno LXXII. ille per viatorem arcessitus, cum iam ex morbo male solveretur, dissuadentibus amicis ne se in illa valetudine et aetate invidiae populi obiceret, innixus nobilissimis iuvenibus processit in forum, deinde accepto respondendi loco dixit: Q. Varius Hispanus M. Scaurum principem senatus socios in arma ait convocasse; M. Scaurus princeps senatus negat; testis nemo est: utri vos, Quirites, convenit credere? qua voce ita omnium commutavit animos ut ab ipso etiam tribuno dimitteretur*, in *Corn.* 73-74 C: *Bello Italico quod fuit adulescentibus illis qui tum in re publica vivebant, cum multi Varia lege inique damnarentur, quasi id bellum illis auctoribus conflatum esset, crebraeque defectiones Italicorum nuntiarentur, nactus iustitiae occasionem senatus decrevit ne iudicia, dum tumultus Italicus esset, exercerentur: quod decretum eorum in contionibus populi saepe agitatum erat. supererat autem ex eis qui illa iudicia metuerant vigens tum maxime C. Curio, pater Curionis adulescentis eius qui bello civili Caesaris fuit partium*; Val. Max. 8.6.4: *Q. autem Varius propter obscurum ius civitatis Hybrida cognominatus tribunus pl. legem adversus intercessionem collegarum perrogavit, quae iubebat quaeri quorum dolo malo socii ad arma ire coacti essent, magna cum clade rei publicae: sociale enim prius, deinde civile bellum excitavit. sed dum ante pestiferum tribunalum pl. quam certum civem agit, sua lex eum domesticis laqueis constrictum absumpsit*; App. *bell. civ.* 1.37.165: Οὕτω μὲν δὴ καὶ Δροῦσος ἀνήρητο δημαρχῶν. καὶ οἱ ἱπτεῖς ἐπίβασιν ἐς συκοφαντίαν τῶν ἐχθρῶν τὸ πολίτευμα αὐτοῦ τιθέμενοι, Κόιντον Οὐράιον δήμαρχον ἔπεισαν εἰσηγήσασθαι κρίσεις εἶναι κατὰ τῶν τοῖς Ἰταλιώταις ἐπὶ τὰ κοινὰ φανερώς ἢ κρύφα βοηθούτων, ἐλπίσαντες τοὺς δυνατοὺς ἅπαντας αὐτίκα εἰς ἔγκλημα ἐπιφθονον ὑπάξεσθαι καὶ δικάσειν μὲν αὐτοῖ, γενομένων δ' ἐκείνων ἐκποδῶν δυνατώτερον ἔτι τῆς πόλεως ἐπάρξειν; cfr. per esempio Cic. *Brut.* 56.205; 89.305; *Sest.* 47.101: *permanent illi soli atque omnia rei publicae causa perferunt, qui sunt tales qualis, pater tuus, M. Scaure, fuit, qui a C. Graccho usque ad Q. Varium seditiosis omnibus restitit, quem numquam ulla vis, ullae minae, ulla invidia labefecit*; *Tusc.* 2.24.57: *Genu mehercule M. Antonium vidi, cum contente pro se ipse lege Varia diceret, terram tangere*; *nat.* 3.33.81: *summo cruciatu supplicioque Q. Varius, homo importunissimus, periit; si, quia Drusum ferro, Metellum veneno sustulerat, illos conservari melius fuit quam poenas sceleris Varium pendere*; App. *bell. civ.* 1.37.166-168. Nonostante un qualche dissidio tra le fonti, che collocano l'approvazione della legge sia prima (Valerio Massimo, Appiano) che dopo (Asconio) lo scoppio della guerra sociale, sulla datazione del 90 non possono sollevarsi a nostro avviso dubbi, dato che

tava, come nel caso precedente, di un plebiscito, fatto votare al fine di perseguire chi, all'interno della classe dirigente romana, si fosse reso, sostanzialmente, colpevole di connivenza con un nemico esterno¹⁶⁰, da identificarsi con i *socii*, gli alleati italici, che per l'appunto alcuni, con il proprio contegno fraudolento, e tradendo la fedeltà alla patria, avrebbero incitato alla rivolta contro di essa¹⁶¹. Ora, al di là delle espressioni qui effettivamente utilizzate per indicare il *crimen* in questione – delle quali la più significativa è la *maiestas* di cui ad Ascon. *Corn.* 79 C¹⁶² (il che ha suscitato molti interrogativi circa i rapporti tra l'operatività di questa corte e di quella, permanente, già esistente sulla base della legislazione pregressa¹⁶³) –, oc-

quello è senz'altro l'anno del tribunato di Q. Vario Severo Ibrida: v. T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates*, II, cit., 26 s.; v. anche per esempio G. ROTONDI, 'Leges', cit., 339; E.G. GRUEN, *The Lex Varia*, in *JRS*, LV, 1965, 59; E. BADIAN, 'Quaestiones Variae', in *Historia*, XVIII, 1969, 447; C. VENTURINI, 'Quaestiones non permanenti', cit., 91 s.; B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 57, di contro a TH. MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 198, e J.L. STRACHAN DAVIDSON, *Problems*, cit., 231, che facevano risalire la legge al 91. Per una sintesi critica v. ancora R.A. BAUMAN, *The 'Crimen'*, cit., 59 ss.

¹⁶⁰ Anche sotto questo profilo è ravvisabile un parallelismo con la *lex Mamilia*, di cui dà per esempio riscontro R.A. BAUMAN, *The 'Crimen'*, cit., 37.

¹⁶¹ La locuzione che, per indicare i soggetti da perseguire, più tecnicamente si avvicina, con ogni probabilità, al tenore originario della legge è *ii quorum ope consiliove socii contra populum Romanum arma sumpsissent*, di cui ad Ascon. in *Scaur.* 22 C; ma sul disegno doloso, che ricorda la *fraus* già utilizzata in altri frangenti per significare un complotto di più persone (cfr. per esempio Liv. 40.37.4, trascritto sopra, alla nt. 113), insiste per esempio anche Val. Max. 8.6.4 (*dolus malus*). Cfr. per esempio TH. MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 198, che parla di legami ed intrighi tra un certo numero di cittadini romani e le comunità italiche; E.G. GRUEN, *The Lex Varia*, cit., 59, 71, secondo cui la 'simpatia' con il nemico è usata come ragione della repressione; R. SEAGER, 'Lex Varia', cit., 39, che fa a sua volta riferimento a simpatie per gli insorti; E. BADIAN, 'Quaestiones', cit., 449 s., 462, 471, il quale si concentra soprattutto sull'espressione *ope consiliove*, frequente, come si sa, nelle fonti romane, e qui impiegata per alludere all'attività di concerto svolta al fine di fomentare o prolungare la rivolta; R.A. BAUMAN, *The 'Crimen'*, cit., 59, 64, 67, anch'egli attento al senso preciso da attribuirsi alle parole in questione.

¹⁶² Ciò, sebbene, per la verità, si faccia uso anche del termine *proditio*, che compare per esempio in Ascon. in *Scaur.* 22 C, ed al quale va forse riconosciuto un senso meno tecnico, perché inerente più alla sostanza che alla qualifica formale di questo tipo di fattispecie (per cui v. anche sopra, alla nt. 149), ormai da ritenersi assorbite nella *maiestas*. Cfr. per esempio E.G. GRUEN, *The Lex Varia*, cit., 62, che parla di *proditio, seditio*; E. BADIAN, 'Quaestiones', cit., 449; R.A. BAUMAN, *The 'Crimen'*, cit., 61, che addirittura formula l'ipotesi di una persecuzione per *proditio*, contro il medesimo reato, prima della formale entrata in vigore della *lex Varia de maiestate*; C. VENTURINI, 'Quaestiones non permanenti', cit., 91 s., il quale ritiene che la testimonianza di Cicerone-Asconio, sul punto, sia molto problematica, alla luce delle altre fonti; J.L. FERRARY, *Lois*, cit., 223 s., per il quale non si trattò di una *quaestio de maiestate*, se non nell'ottica in cui successivamente Cicerone, scrivendo, si colloca.

¹⁶³ Alludiamo, naturalmente, alla *lex Appuleia de maiestate*, fatta votare dal tribuno Saturnino nel 103 o nel 100. È a nostro avviso plausibile che nel 90 si volesse in particolare sanzionare una determinata categoria di individui, ossia gli appartenenti ad un consorzio ritenuto criminoso, a mezzo di una *quaestio* specifica, l'unica oltretutto destinata ad operare in quel periodo di emergenza (cfr. Cic. *Brut.* 89.304), senza che per questo venisse meno la normativa di carattere generale che, in materia di *maiestas*, già da tempo vigeva. Per una rassegna delle diverse opinioni espresse in proposito non possiamo far altro che rinviare, qui, da una parte, per esempio a J.L. STRACHAN DAVIDSON, *Problems*, cit., 231; R. SEAGER, 'Lex Varia', cit., 37 ss.; C. VENTURINI, 'Quaestiones non perma-

corre dire che ancora una volta l'obiettivo del tribuno proponente appare quello di perseguire i membri di un sodalizio reo di aver cospirato¹⁶⁴ contro la *res publica*, senza che qui neppure si avverta la necessità di esemplificare i singoli comportamenti illeciti che da un simile *pactum sceleris* sarebbero scaturiti¹⁶⁵. Tanto più se poi si ritiene, come diversi studiosi hanno fatto¹⁶⁶, che tale sodalizio vada essenzialmente individuato nella fazione che aveva appoggiato l'azione riformatrice di M. Livio Druso, la cui uccisione era stata, come si sa, la causa scatenante del *bellum sociale*. Insomma, una nuova resa dei conti cui, sul piano politico, ancora una volta alcune parti vengono contro altre¹⁶⁷, e come tale soggetta alla mutevolezza dei rapporti di forza: non è un caso che allora, l'anno dopo, lo stesso

menti, cit., 91 s. e nt. 24; D. MANTOVANI, *Il problema*, cit., 211, 223 e nt. 304; J.L. FERRARY, *Lois*, cit., 223 s., che optano, secondo noi condivisibilmente, per la tesi di una corte speciale a carattere temporaneo, e, dall'altra, per esempio a E.G. GRUEN, *The 'Lex Varia'*, cit., 59 ss., 73; L. SOLIDORO MARUOTTI, *Profili storici del delitto politico*, Napoli, 2002, 2, più inclini a riconoscere alla *lex Varia* la portata di un provvedimento di ordine anch'esso generale, che, ridefinendo il contenuto della *maiestas* in connessione agli obiettivi politici del momento, incideva tuttavia in modo permanente sul regime e sul funzionamento della relativa *quaestio*. Per una riflessione d'insieme v. anche, comunque, per esempio E. BADIAN, *'Quaestiones'*, cit., 447 ss.; R.A. BAUMAN, *The 'Crimen'*, cit., 59 ss., specialmente 67 s. e ntt. 19-20, con citazioni di altri autori dell'una e dell'altra tendenza.

¹⁶⁴ Tra l'altro, anche κρύφα, ossia in modo 'clandestino', secondo la testimonianza di App. *bell. civ.* 1.37.165, che in qualche modo riecheggia l'esperienza dei tiasi di Bacco. D'altronde, di una sorta di cospirazione di 'associati' – che per certi versi ricorda la fattispecie di cui all'art. 305 cod. pen. –, parlano ad esempio, in dottrina, J.L. STRACHAN DAVIDSON, *Problems*, cit., 231; E. BADIAN, *'Caepio' and 'Norbanus': Notes on the Decade 100-90 B.C.*, in *Historia*, VI, 1957, 318 ss., specialmente 341; E.G. GRUEN, *The 'Lex Varia'*, cit., 61, 73, per cui si trattava di associazione, sufficiente a dar luogo a sospetti e persecuzioni; R. SEAGER, *'Lex Varia'*, cit., 43, per cui v. però la precisazione di cui alla successiva nt. 165.

¹⁶⁵ Il reato-scopo consisterebbe nello stesso *concitare bellum* cui allude Ascon. in *Scaur.* 22 C, da ritenersi equivalente al *concitare hostem* già autonomamente sanzionato fin dall'epoca più risalente, come si ricava da Tab. 9.5 (Marcian. 14 *inst.* D. 48.4.3), che prescriveva la pena capitale: sul punto, v. soprattutto R. SEAGER, *'Lex Varia'*, cit., 41; cfr. per esempio E.G. GRUEN, *The 'Lex Varia'*, cit., 62; R.A. BAUMAN, *The 'Crimen'*, cit., 61. D'altronde, anche nel sistema odierno la cospirazione di cui all'art. 305 cod. pen., se finalizzata a commettere, tra gli altri, il delitto di cui all'art. 243 ('Intelligence con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano'), è severamente sanzionata.

¹⁶⁶ V. già a suo tempo J.L. STRACHAN DAVIDSON, *Problems*, cit., 231, ed in anni più recenti E. BADIAN, *'Caepio'*, cit., 318 ss., 325 ss., 341; ID., *'Quaestiones'*, cit., 461 ss., 468, 484 ss., ripreso da E.G. GRUEN, *The 'Lex Varia'*, cit., 61 ss. e, sia pur criticamente, da R. SEAGER, *'Lex Varia'*, cit., 42 s. Ora, non è facile comprendere in che modo l'operato di un gruppo politico potesse essere ricondotto ad un fenomeno di criminalità organizzata, se non grazie ad una considerevole forzatura, come tale poi non a caso censurata da autori di epoche successive, secondo quanto risulta dalle fonti variamente trascritte sopra, alla nt. 159.

¹⁶⁷ Ancora una volta la politica promossa da una certa parte dell'aristocrazia senatoria avrà probabilmente urtato gli interessi dei ceti imprenditoriali, ossia degli *equites*, espressamente richiamati dal già ricordato Appiano; ma pare inverosimile che lo scontro tra le forze in campo si sia ridotto a questo: più probabilmente, il fronte avverso ai presunti *concitatores* sarà stato composito, dovendosi ricomprendere anche esponenti dei *populares* e di quegli *optimates* già a suo tempo ostili a Livio Druso. A commento, v. per esempio E.G. GRUEN, *The 'Lex Varia'*, cit., 59 s., forse il più reciso nel denunciare la semplificazione appianea; R. SEAGER, *'Lex Varia'*, cit., 41 s.

Vario finirà per essere condannato da quella stessa corte che aveva istituito¹⁶⁸ e che, nel frattempo, aveva colpito suoi avversari¹⁶⁹.

Ad ogni modo, di lì a poco le *leges Corneliae* sillane avrebbero provveduto alla riorganizzazione delle *quaestiones*, delle quali quelle per noi rilevanti erano d'altronde già divenute permanenti¹⁷⁰. La normativa che verrà così a consolidarsi recherà in sé traccia della originaria natura o comunque della configurazione frequente di questi crimini come reati associativi: se infatti nella *maiestas* sono certamente assorbite fattispecie un tempo qualificate come di *coniuratio*¹⁷¹, la nuova *quaestio* unificata *de sicariis et veneficis* anticipava la soglia di punibilità ad una fase antecedente a quella del tentativo¹⁷² di omicidio, sanzionando già di per sé il mero andarsene in giro con le armi¹⁷³ – anche per far fronte al fenomeno delle

¹⁶⁸ È, questa, un'autentica particolarità del nostro caso, per la quale v. i già citati Cic. *nat.* 3.33.81; Val. Max. 8.6.4. V. anche per esempio TH. MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 198, nt. 2; G. ROTONDI, 'Leges', cit., 339; E. BADIAN, 'Quaestiones', cit., 461 ss.; R.A. BAUMAN, *The 'Crimen'*, cit., 64.

¹⁶⁹ Dei *multi* a cui si riferisce Ascon. in *Corn.* 73 C, sappiamo con certezza i nomi di Emilio Scauro (il più eminente, allora *princeps senatus*), Antonio, Aurelio Cotta, Calpurnio Bestia, Mummius Acaico, Memmio e Pompeo, secondo quanto si legge nei succitati Cic. *Brut.* 56.205; 89.304; *Sest.* 47.101; *Tusc.* 2.24.57; Ascon. in *Scaur.* 22 C; in *Corn.* 79 C; App. *bell. civ.* 1.37.167-168, tutti per lo più intenti a bollare come persecutorie ed inique le inchieste in esame. Su di esse, non sempre sfociate, per la verità, in sentenze di condanna, e mai condotte per comportamenti da ritenersi a nostro avviso incompatibili con la mera appartenenza al consorzio sedizioso come tale, v. qui per esempio G. ROTONDI, 'Leges', cit., 339; E. BADIAN, 'Caepio', cit., 341; E. BADIAN, 'Quaestiones', cit., 451, che parla di stato di agitazione, di un clima di isteria collettiva; E.G. GRUEN, *The 'Lex Varia'*, cit., 60 ss.; R. SEAGER, 'Lex Varia', cit., 38, 42 s., secondo il quale non tutti gli accusati sono propriamente annoverabili nel gruppo degli associati di Druso; R.A. BAUMAN, *The 'Crimen'*, cit., 60, 63; C. VENTURINI, 'Quaestiones non permanenti', cit., 92, nt. 24. Quanto alla composizione e al funzionamento della corte giudicante, che oltretutto variò da un anno all'altro – con ripercussioni significative, come si è visto, sul ruolo e sulla sorte dello stesso Vario –, non è nostro compito, qui, procedere ad un approfondimento, preferendosi dunque rinviare per esempio a TH. MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 198, nt. 2; G. ROTONDI, 'Leges', cit., 339; E.G. GRUEN, *The 'Lex Varia'*, cit., 62; E. BADIAN, 'Quaestiones', cit., 452 ss.; C. VENTURINI, 'Quaestiones non permanenti', cit., 91 s., 112; D. MANTOVANI, *Il problema*, cit., 223.

¹⁷⁰ Per quanto riguarda la *quaestio de maiestate*, v. quel che si è detto sopra, alla nt. 163, in merito alla *lex Appuleia*; per la *de sicariis*, v. sopra, alla nt. 48; per la *de veneficis*, v. sopra, alla nt. 50.

¹⁷¹ Cfr. sopra, alla nt. 149. V. ancora per esempio D. MANTOVANI, *Il problema*, cit., 15; C. RUSSO RUGGERI, 'Indices', cit., 81.

¹⁷² Tanto che non a caso è proprio a proposito di questo istituto del diritto penale che la normativa in questione è stata non di rado studiata dalla dottrina: v. per esempio J.C. GENIN, *La répression des actes de tentative en droit criminel romain*, Lyon, 1968, 85 ss., 95 ss., 107 ss.; M.U. SPERANDIO, 'Dolus pro facto'. *Alle radici del problema giuridico del tentativo*, Napoli, 1998, 110 ss.; N.D. LUISI, 'Lex Cornelia de sicariis et veneficis: considerazioni sul problema del rapporto di causalità', in *Φιλία. Scritti in onore di G. Franciosi*, III, Napoli, 2007, 1534 ss.; ma v. anche i rilievi ad esempio di B. SANTALUCIA, voce *Omicidio*, cit., 893, il quale osserva che determinati comportamenti erano puniti in quanto integravano fattispecie autonome di reato, e non come tentativi di omicidio.

¹⁷³ Al riguardo, v. per esempio D. 48.8.1; Coll. 1.2.1=8.4.1 (= Paul. Sent. 5.23.1); 1.3.1; I. 4.18.5; cfr. per esempio Cic. *inv.* 2.20.59-60; *parad.* 2.31; *Mil.* 4.11. *L'ambulare cum telo* poteva preludere – oltretutto, naturalmente, all'omicidio – anche, significativamente, ad altri crimini, come ad esempio la *vis* o lo stesso *furtum*, al quale, a parte le Istituzioni, tutte le fonti sopra citate fanno esplicitamente riferimento, con la locuzione *furtive faciendi causa* che B. SANTALUCIA, voce *Omicidio*,

scorrerie di bande organizzate, che in quell'epoca si era come noto aggravato¹⁷⁴ –, oltretutto la mera preparazione e detenzione di veleni¹⁷⁵. E sebbene non vi si faccia espresso riferimento all'esistenza di società criminali¹⁷⁶, bisogna tuttavia notare che, se anche al giorno d'oggi s'intende punire la semplice appartenenza a quelle organizzazioni, è proprio perché, per ragioni di ordine pubblico, si vuole anticipare appunto il più possibile la soglia della punibilità¹⁷⁷.

b) *Le vicende del I secolo a.C.* – Secondo quanto già sopra si diceva¹⁷⁸, negli ultimi decenni della repubblica numerosi provvedimenti intervennero sul regime delle associazioni, o meglio dei *sodalicia*, l'espressione allora più invalsa per indicare, in senso negativo, i collegi che perseguivano scopi considerati illeciti¹⁷⁹. Sul tema esiste, com'è facile immaginare, una vasta letteratura, che rileva dal diritto associativo¹⁸⁰; ma a noi interessano soltanto gli aspetti criminali, e neppure in questa sede, come si sa, tutti, ma più precisamente se la militanza – eventualmente, anche pura e semplice – all'interno di quelle compagini fosse di per sé sufficiente a far sì che le autorità applicassero delle sanzioni penali.

Sotto questo profilo non importa, allora, indagare a fondo il contenuto di un senatoconsulto, quale è quello emanato nel 64¹⁸¹, con cui, addirittura, si dispo-

dio, cit., 890 ss. e nt. 51, e J.L. FERRARY, 'Lex Cornelia', cit., 422, di contro a U. BRASIELLO, *Sulla ricostruzione dei crimini in diritto romano. Cenni sulla evoluzione dell'omicidio*, in *SDHI*, XLII, 1976, 253 e nt. 20, 254 e nt. 22, ritengono a ragione genuina; v. anche per esempio J.C. GENIN, *La répression*, cit., 97, specie in merito alla *vis*; J.D. CLOUD, *The Primary Purpose*, cit., 258 ss.; M.U. SPERANDIO, 'Dolus', cit., 116, 120.

¹⁷⁴ Siamo nell'età delle guerre civili, e Silla intendeva far fronte ad una prassi degenerativa che egli stesso, peraltro, aveva contribuito ad alimentare; ma il malcostume, cui con questa *quaestio* s'intendeva in qualche modo far fronte, veniva, come si è visto, da lontano. A commento, v. per esempio J.C. GENIN, *La répression*, cit., 85, 96 s., 102, per cui la *lex Cornelia de sicariis* è figlia di un determinato clima politico, in cui molto numerosi erano gli attentati alla vita dei cittadini, e lo scopo perseguito dal dittatore era, più che altro, proprio quello di reprimere i torbidi dell'epoca, caratterizzati da scontri frequenti tra bande armate; B. SANTALUCIA, voce *Omicidio*, cit., 891, il quale a sua volta riconosce che la legge più che l'omicidio in sé intendeva perseguire i membri di bande armate al servizio delle varie fazioni politiche; P. CERAMI, *La collaborazione*, cit., 280; M.U. SPERANDIO, 'Dolus', cit., 116, 120.

¹⁷⁵ Più esattamente, erano sanzionati il *facere*, il *vendere*, l'*emere*, l'*habere*, il *dare*: v. D. 48.8.3 pr.; Coll. 1.2.1=8.4.1 (= Paul. Sent. 5.23.1); Cic. *Cluent.* 54.148. Cfr. per esempio J.C. GENIN, *La répression*, cit., 107 ss.; B. SANTALUCIA, voce *Omicidio*, cit., 893; J.L. FERRARY, 'Lex Cornelia', cit., 424 ss.; N.D. LUISI, 'Lex Cornelia', cit., 1553 ss.

¹⁷⁶ Ché anzi, nella riflessione di Cic. *Cluent.* 54.148, la necessità di un *coire*, di un *convenire* dei colpevoli sembra essere, almeno per il *quaerere de veneno*, chiaramente esclusa. Il che ci conferma nella convinzione, già in precedenza più volte espressa, che il *veneficium* attenga all'oggetto del nostro studio meno di altre fattispecie.

¹⁷⁷ Cfr. sopra, § 1 e nt. 7.

¹⁷⁸ Cfr. sopra, § 2.

¹⁷⁹ V. ancora sopra, § 2 e nt. 29; v. anche oltre, testo e ntt. 196, 207.

¹⁸⁰ La dottrina in questione sarà citata alle ntt. successive, in rapporto a ciascun provvedimento.

¹⁸¹ La data indicata, a lungo discussa, è oggi per lo più accettata dagli studiosi, i quali concordano altresì nel rigettare la vecchia tesi di Mommsen (fino a qualche tempo fa, sporadicamente se-

neva la *sublatio* di tutti i *collegia* che, genericamente, fossero stati ritenuti *adversus rem publicam*¹⁸². È però opportuno rilevare che la decisione assunta, la cui portata restrittiva era assai più grave di quella dello stesso *senatusconsultum de Bacchanalibus* del 186, dato che mirava in sostanza a conculcare la libertà d'associazione¹⁸³, testimonia di una situazione di abuso generalizzato, difficile da fronteggiare se non inducendo i magistrati ad adottare misure estreme¹⁸⁴. Fino a che punto esse siano state efficaci è difficile dire: possiamo solo constatare che di bande organizzate fece certamente uso, l'anno dopo, Catilina¹⁸⁵ – il cui tentativo

guita: v. per esempio Accame, Cracco Ruggini, sotto citati), secondo cui la delibera senatoria avrebbe contemplato i soli *collegia compitalicia*, associazioni di culto di origine molto antica, e non potenzialmente tutte quante. Per una rassegna, v. ad esempio TH. MOMMSEN, *De collegiis*, cit., 73 s.; ID., *Strafrecht*, cit., 871, nt. 2, 875 s.; U. COLI, *Collegia*, cit., 59 s., nt. 34; G.M. MONTI, *Lineamenti*, cit., 32 s.; V. BANDINI, *Appunti*, cit., 48 ss.; F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., 74 ss., 81 s., 87 ss.; S. ACCAME, *La legislazione*, cit., 13 ss., 26 ss.; R. AMBROSINO, *La libertà*, cit., 2 s.; A.W. LINTOTT, *P. Clodius Pulcher - Felix Catilina?*, in *Greece and Rome*, XIV, 1967, 160 ss.; L. CRACCO RUGGINI, *Le associazioni*, cit., 73; EAD., *Stato*, cit., 274; EAD., *Collegium*, cit., 65; J.M. FLAMBARD, *Clodius*, cit., 117 s. e nt. 13, 119, 131 s.; F. SALERNO, *Collegia*, cit., 615 ss., 620, tra i pochi che sulla datazione ancora oscillano fra il 68 e il 64; W.J. TATUM, *Cicero's Opposition*, cit., 188, 192; S. RANDAZZO, *Senatus consultum*, cit., 50; A. MILAZZO, *La fattispecie*, cit., 484 e nt. 22, 485 ss., 492 s.; C. MINASOLA, *La 'lex Licinia'*, cit., 157 ss., che richiama Salerno.

¹⁸² V. Ascon. in *Pis.* 7-8 C; cfr. per esempio Cic. *Pis.* 4.9; *Sest.* 25.55; Ascon. in *Corn.* 75 C; Cass. Dio 38.13.2.

¹⁸³ Qui, come si è detto, si volevano colpire – avvalendosi della ambigua clausola della 'contrarietà agli interessi della *res publica*' – tendenzialmente tutti i collegi in attività, e non soltanto quelli dediti al culto di una qualche divinità, come nel 186.

¹⁸⁴ In merito alla disputa accesi in dottrina, se il senatoconsulto del 64 avesse o meno una portata normativa, osserveremmo che formalmente non l'aveva, in quanto si trattava come al solito di suggerimenti impartiti al magistrato affinché provvedesse; ma sostanzialmente l'aveva, perché, diretto com'era alla quasi totalità dei consorzi, di fatto aboliva la norma delle XII tavole che assicurava la libertà d'associazione. Non è allora un caso che, per ripristinarla, ed anzi ampliarla, sei anni dopo si sia fatto ricorso allo strumento del plebiscito. Al riguardo, v. per esempio U. COLI, *Collegia*, cit., 59, il quale parla di mera misura di polizia diretta a sciogliere gli pseudo-collegi sorti a fini politici; G.M. MONTI, *Lineamenti*, cit., 33, che si esprime negli stessi termini; F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., 90 ss., secondo cui, sebbene il senato non potesse ancora legiferare, in questo caso emanò ben più che un provvedimento amministrativo; S. ACCAME, *La legislazione*, cit., 28, il quale, quanto alla natura giuridica del senatoconsulto, se normativo o meno, sembra assumere una posizione intermedia, incline a ritenere quelle regole formalmente di ordine solo amministrativo, non scindibili tuttavia dalla legislazione; R. AMBROSINO, *La libertà*, cit., 2 s.; F. SALERNO, *Collegia*, cit., 624, 627 ss., che a sua volta parla non di atto normativo, ma di misura di polizia, contenente però una formulazione tanto generica da consentire ai consoli di individuare del tutto discrezionalmente le associazioni da sciogliere; A. MILAZZO, *La fattispecie*, cit., 486, per cui, comunque sia, si attuò un ampio, rigoroso giro di vite, o direttamente col senatoconsulto o, come sostiene Salerno, a mezzo dei magistrati, cui fu affidato il compito di decidere quali sodalizi sopprimere; C. MINASOLA, *La 'lex Licinia'*, cit., 157 ss. e nt. 4, la posizione del quale appare in linea con quella di De Robertis, favorevole a riconoscere all'intervento senatorio una portata generale e perciò sostanzialmente normativa.

¹⁸⁵ V. per esempio Cic. *dom.* 5.13; 27.72; *p. red. in sen.* 13.33; *Pis.* 5.11; 10.23, da cui traspare una certa continuità tra questa esperienza e quella delle cd. *operae* clodiane. D'altra parte, al di là della retorica ciceroniana, non può essere un caso che l'atto senatorio sia stato approvato alla vigilia della rivolta di Catilina, e che proprio al modello che si era inteso reprimere Clodio si sia poi ispi-

di colpo di mano, peraltro, fu poi tramandato come *coniuratio*¹⁸⁶ – e che nel 58 il famoso tribuno Clodio sentì il bisogno di ricorrere allo strumento, certo di per sé più appropriato, della legge¹⁸⁷ per tornare a disciplinare la materia, ripristinando, d'altra parte, la libertà d'associazione in modo tanto indiscriminato da escludere di fatto ogni possibilità d'ingerenza del senato e, di conseguenza, del potere esecutivo¹⁸⁸.

Ora bisogna dire che Clodio, nel clima di forte rivalsa democratica che caratterizza quegli anni, non si limitò a riportare in vita le conventicole abolite sei anni prima, ma ne istituì di nuove, le cd. *operae*, i gruppi operativi con i quali cercava di condizionare, in maniera violenta, l'attività delle assemblee e, in fin dei conti,

rato per la sua azione di ripristino, ed anzi di potenziamento, delle 'squadracce' in questione, spesso formate da gente diseredata e pronta a tutto. A conferma, v. ad esempio, per tutti, TH. MOMMSEN, *De collegiis*, cit., 73; G.M. MONTI, *Lineamenti*, cit., 32, che vede negli intrighi prerivoluzionari di Catilina la causa stessa del provvedimento; F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., 89; R. AMBROSINO, *La libertà*, cit., 3, che espressamente ritiene essere il senatoconsulto del 64 rivolto contro la congiura di Catilina; A.W. LINTOTT, *P. Clodius*, cit., 157 ss. (opera palesemente intitolata all'argomento in esame); ID., *Violence in Republican Rome*, Oxford, 1968, 76 s.; J.D. CLOUD, *The Primary Purpose*, cit., 276; L. CRACCO RUGGINI, *Le associazioni*, cit., 73; EAD., *Stato*, cit., 273, per cui demagoghi come Catilina e Clodio sfruttavano le associazioni per la coscrizione di masse settarie di manovra, anche elettorale; F. SALERNO, *'Collegia'*, cit., 621 ss.; C. MINASOLA, *La 'lex Licinia'*, cit., 159.

¹⁸⁶ Su di essa, intesa come tale, e sulle peculiarità, in parte anomale, della relativa repressione – la quale, nonostante la mancata istituzione di un tribunale speciale, vide negarsi, come si sa, ai perseguiti la facoltà di esercitare la *provocatio* – non possiamo qui specificamente soffermarci, facendoci quindi rinvio, per esempio, a E. MANNI, *Religione e politica nella congiura di Catilina*, in *Athenaeum*, XXXIV, 1946, 55 ss.; H. FRISCH, *The First Catilinarian Conspiracy*, in *Classica et Mediaevalia*, IX, 1948, 10 ss.; C. MEIER, *Pompeius' Rückkehr aus dem mithridatischen Kriege und die catilinarenischen Verschwörung*, in *Athenaeum*, L, 1962, 103 ss.; Z. YAVETZ, *The Failure of Catiline's Conspiracy*, in *ZAG*, XII, 1963, 485 ss.; N. CRINITI, *Studi recenti su Catilina e la sua congiura*, in *Aevum*, XLI, 1967, 370 ss.; A.W. LINTOTT, *P. Clodius*, cit., 169; J.D. CLOUD, *The Primary Purpose*, cit., 276, con interessanti riferimenti anche all'uso di *sicarii* come guardie del corpo; L. HAVAS, *Crassus et 'la première conjuration de Catilina'*, in *Acta Classica Univ. Scient. Debrecen.*, VI, 1970, 35 ss.; ID., *Arrière-plan religieux de la conjuration de Catilina*, in *Oikumene*, II, 1978, 191 ss.; E.J. PHILLIPS, *Catiline's Conspiracy*, in *ZAG*, XXV, 1976, 441 ss.; F. SALERNO, *'Collegia'*, cit., 617, 621 ss.; M. VARVARO, *'Certissima indicia'*, cit., 399 ss.

¹⁸⁷ V. per esempio Cic. *Pis.* 4.8-9; *Sest.* 15.34; 25.55; *Ascon. in Pis.* 7-8 C; *Cass. Dio* 38.13.2; cfr. Cic. *dom.* 5.13; *p. red. in sen.* 13.33; *Att.* 3.15.4; *ad Q. fr.* 2.3.2-4. Circa la scelta, costituzionalmente opportuna, di far approvare una legge, v. quanto già si diceva sopra, alla nt. 184.

¹⁸⁸ A commento, v. gli autori generalmente espressi in tema di *lex Clodia (de collegiis restituentis)*: TH. MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 871, nt. 2, 876; U. COLI, *'Collegia'*, cit., 60; G.M. MONTI, *Lineamenti*, cit., 33 s.; V. BANDINI, *Appunti*, cit., 48, 51, 54 s.; F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., 94 ss., 138 ss., 462, per cui il plebiscito Clodio introdusse un diritto pubblico soggettivo all'associazione, per limitare il quale si sarebbe potuto procedere solo mediante legge, restando di competenza del senato e dei magistrati unicamente i provvedimenti di carattere interinale e urgente; S. ACCAME, *La legislazione*, cit., 26 s., 29 ss.; R. AMBROSINO, *La libertà*, cit., 2 s.; J. LINDERSKI, *Cicero's Rede 'Pro Caelio' und die 'Ambitus'- und Vereingeseztgebung der ausgehenden Republik*, in *Hermes*, LXXXIX, 1961, 112 s.; L. CRACCO RUGGINI, *Le associazioni*, cit., 74; J.M. FLAMBARD, *Clodius*, cit., 117, 144; M. TALAMANCA, *Lineamenti di storia del diritto romano*², Milano, 1989, 349; W.J. TATUM, *Cicero's Opposition*, cit., 188 ss.; A. MILAZZO, *La fattispecie*, cit., 483 ss., 488 s.; C. MINASOLA, *La 'lex Licinia'*, cit., 159, che richiama De Robertis.

l'intera attività politica della *res publica*¹⁸⁹. Le bande in questione, pur come tali non più vietate da alcuna norma, sembrano comunque possedere, alla luce della testimonianza delle fonti, rispetto ai parametri odierni, tutte le caratteristiche proprie di associazioni criminali a carattere paramilitare: basti solo pensare alla procedura di arruolamento (*dilectus, conscriptio*), che si svolgeva in pubblico e comprendeva financo gli schiavi¹⁹⁰; alla suddivisione dei gruppi in sezioni di dieci

¹⁸⁹ Sulle *operae* (menzionate come tali in Cic. *ad Q. fr.* 2.3.2; 4; Ascon. *in Pis.* 7; 55 C), e sull'organizzazione che le connotava (analoga a quella che poi si dettero bande contrapposte, formate da Milone in funzione filo-senatoria), v. per esempio TH. MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 876 e nt. 1; U. COLI, 'Collegia', cit., 60; G.M. MONTI, *Lineamenti*, cit., 34, 43; V. BANDINI, *Appunti*, cit., 54 ss.; F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., 96, 107; S. ACCAME, *La legislazione*, cit., 26 s., 30 s., 34; R. AMBROSINO, *La libertà*, cit., 2 s.; J. LINDERSKI, *Ciceros Rede*, cit., 112 s.; A.W. LINTOTT, *P. Clodius*, cit., 159, 162; Id., *Violence*, cit., 76 ss., 82 e nt. 5; J.D. CLOUD, *The Primary Purpose*, cit., 276 s., 284; L. CRACCO RUGGINI, *Le associazioni*, cit., 73 s.; EAD., *Stato*, cit., 273 s.; J.M. FLAMBARD, *Clodius*, cit., 122 ss., 131 ss., 144; F. SALERNO, 'Collegia', cit., 621 ss.; D. RÖSSNER, *Die 'Collegia' des Clodius Pulcher in der Zeit der späten Republik*, München, 2009, *passim*; A. MILAZZO, *La fattispecie*, cit., 482 ss., 489; C. MINASOLA, *La 'lex Licinia'*, cit., 159.

¹⁹⁰ V. per esempio Cic. *dom.* 21.54: *Cum in tribunali Aurelio conscribebas palam non modo liberos, sed etiam servos ex omnibus vicis concitatos, vim tu videlicet non parabas; cum edictis tuis tabernas claudi iubebas, non vim imperitae multitudinis, sed hominum honestorum modestiam prudentiamque quaerebas; cum arma in aedem Castoris comportabas, nihil aliud nisi uti ne quid per vim agi posset machinabare; cum vero gradus Castoris convellisti ac removisti, tum, ut modeste tibi agere liceret, homines audaces ab eius templi aditu atque ascensu repulisti; cum eos, qui in conventu virorum bonorum verba de salute mea fecerant, adesse iussisti, eorumque advocacionem manibus, ferro, lapidibus discussisti, tum profecto ostendisti vim tibi maxime displicere*; Sest. 15.34: *Isdemque consulibus inspectantibus servorum dilectus habebatur pro tribunali Aurelio nomine collegiorum, cum vicatim homines conscriberentur, decuriarentur, ad vim, ad manus, ad caedem, ad direptionem incitarentur. isdemque consulibus arma in templum Castoris palam comportabantur, gradus eiusdem templi tollebantur, armati homines forum et contiones tenebant, caedes lapidationesque fiebant, nullus erat senatus, nihil reliqui magistratus, unus omnem omnium potestatem armis et latrocinii possidebat, non aliqua vi sua, sed, cum duo consules a re publica provinciarum foedere retraxisset, insultabat, dominabatur, aliis pollicebatur, terrore ac metu multos, pluris etiam spe et promissis tenebat*; 25.55: *nam latae quidem sunt consulibus illis -tacentibus dicam? immo vero etiam adprobantibus, ut censoria notio et gravissimum iudicium sanctissimi magistratus de re publica tolleretur, ut collegia non modo illa vetera contra senatus consultum restituerentur, sed ab uno gladiatore innumerabilia alia nova conscriberentur*; *p. red. in sen.* 13.33: *quare, cum viderem senatum ducibus orbatum, me a magistratibus partim oppugnatum partim proditum partim derelictum, servos simulatione collegiorum nominatim esse conscriptos, copias omnis Catilinae paene isdem ducibus ad spem caedis et incendiis esse revocatas, equites Romanos proscriptionis, municipia vastitatis, omnis caedis metu esse permotos, potui, potui, patres conscripti, multis auctoribus fortissimis viris me vi armisque defendere, nec mihi ipsi ille animus idem meus vobis non incognitus, defuit*; Mil. 28.76: *fingi putatis haec quae patent, quae nota sunt omnibus, quae tenentur, servorum exercitus illum in urbe conscripturum fuisse, per quos totam rem publicam resque privatas omnium possideret?*; Pis. 5.11: *pro Aurelio tribunali, ne conivente quidem te (quod ipsum esset scelus), sed etiam hilarioribus oculis quam solitus eras intuente, dilectus servorum habebatur ab eo qui nihil sibi umquam nec facere nec pati turpe esse duxit. arma in templo Castoris, o proditor templorum omnium vidente te constituebantur ab eo latrone cui templum illud fuit te consule arx civium perditorum, receptaculum veterum Catilinae militum, castellum forensis latrocinii, bustum legum omnium ac religionum*; 10.23: *cum servorum dilectus haberetur in foro, arma in templum Castoris luce et palam comportarentur, id autem templum, sublatu aditu, revolsis gradibus, a coniuratorum reliquiis atque a Catilinae praevaricatore quondam, tum ultore, armis teneretur, cum equites Romani relegerentur, viri boni lapidibus e foro pel-*

uomini (*decuriatio*), che avveniva quartiere per quartiere (*vicatim*)¹⁹¹, e alla preposizione ad essi di capi¹⁹²; alla formazione di un arsenale di armi e corpi contundenti¹⁹³; alla pratica di reati vari e numerosi, quali la violenza, le percosse, l'assassinio, il saccheggio, l'incendio, da intendersi come fini perseguiti dall'organizzazione¹⁹⁴.

Ciò nonostante, per avere un chiaro segno della rilevanza penale della mera appartenenza a codeste consorterie bisogna attendere l'emanazione da parte del senato di un provvedimento, che data al 56 e del quale ci rende essenzialmente conto Cicerone¹⁹⁵. A mezzo di esso i *patres* nuovamente intervenivano a sciogliere

lerentur, senatui non solum iuvare rem publicam, sed ne lugere quidem liceret, cum civis is quem hic ordo, adsentiente Italia cunctisque gentibus, conservatorem patriae iudicaret, nullo iudicio, nulla lege, nullo more, servitio atque armis pelleretur, non dicam auxilio vestro (quod vere licet dicere, sed certe silentio: tum Romae fuisse consules quisquam existimabit?

¹⁹¹ V. per esempio Cic. *dom.* 5.13: *Qui sunt homines a Q. Metello, fratre tuo, consule in senatu palam nominati, a quibus ille se lapidibus adpetitum, etiam percussum esse dixit? L. Sergium et M. Lollium nominavit. quis est iste Lollius? qui sine ferro ne nunc quidem tecum est, qui, te tribuno plebis, nihil de me dicam, sed qui Cn. Pompeium interficiendum depoposcit. quis est Sergius? armiger Catilinae, stipator tui corporis, signifer seditionis, concitator tabernariorum, damnatus iniuriarum, percussor, lapidator, fori depopulator, obsessor curiae. his atque eiusmodi ducibus cum tu in annonae caritate in consules, in senatum, in bona fortunasque locupletium per causam inopum atque imperitorum repentinos impetus comparares, cum tibi salus esse in otio nulla posset, cum desperatis ducibus decuriatos ac descriptos haberes exercitus perditorum, nonne providendum senatui fuit, ne in hanc tantam materiem seditionis iacta ista funesta fax adhaeresceret?*; 21.54 (trascritto alla nt. precedente); *Sest.* 15.34 (trascritto alla nt. precedente).

¹⁹² Parlano per esempio di *duces* Cic. *dom.* 5.13 (riportato alla nt. precedente); 33.89; *Sest.* 52.112: *Illuc revertor: contra me cum sit actum, capta urbe atque oppressa, Gellium, Firmidium, Titium, eiusdem modi furias illis mercennariis gregibus duces et auctores fuisse, cum ipse lator nihil ab horum turpitudine, audacia, sordibus abhorreret; p. red. in sen.* 13.33 (riportato alla nt. 190); *Ascon. in Pis.* 7 C: *Is fuit familiarissimus Clodii et operarum Clodianarum dux, quo auctore postea illato ab eis corpore Clodii curia cum eo incensa est; 55 C: nam dux fuerat operarum Milonis.* Circa le sorti cui andarono giudizialmente incontro i capi dei quali si tramandano i nomi, v. oltre, alla nt. 194.

¹⁹³ V. per esempio Cic. *dom.* 5.13 (riportato alla nt. 191); 21.54 (riportato alla nt. 190); *Sest.* 15.34 (riportato alla nt. 190); 44.95; *Pis.* 5.11 e 10.23 (riportati alla nt. 190); cfr. *ad Q. fr.* 2.3.4.

¹⁹⁴ Tra le testimonianze sopra ricordate, quella che contiene l'elenco più compiuto di delitti criminali è Cic. *Sest.* 15.34 (*vis, manus, caedes, direptio, lapidationes, latrocinia*); cfr. per esempio *dom.* 5.13; *ad Q. fr.* 2.3.4; v. anche *Pis.* 11.26 e *p. red. in sen.* 13.33 (ove si aggiungono gli *incendia*). Si ha peraltro notizia di processi celebrati a carico di taluni *duces* o membri delle consorterie in questione, ciascuno con una propria imputazione: in proposito ci sia qui consentito rinviare a J.D. CLOUD, *The Primary Purpose*, cit., 277, 284 (specie al riguardo dei *sicarii*), e J.M. FLAMBARD, *Clodius*, cit., 126 ss. (specie al riguardo della *vis*), con le fonti da questi richiamate.

¹⁹⁵ V. Cic. *ad Q. fr.* 2.3.5: *eodem die senatusconsultum factum est ut sodalitates decuriatique discederent lexque de iis ferretur, ut qui non discessissent ea poena quae est de vi tenerentur*; v. anche *Ascon. in Corn.* 75 C. Sul tema v. generalmente, per esempio, TH. MOMMSEN, *'De collegiis'*, cit., 60, 70; ID., *Strafrecht*, cit., 871; A. ZUMPT, *Das Criminalrecht des römischen Republik*, II.2, Berlin, 1869, 385; U. COLI, *'Collegia'*, cit., 61; G.M. MONTI, *Lineamenti*, cit., 43; V. BANDINI, *Appunti*, cit., 57; F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., 100 ss., 124, 138, 146 s., 148; S. ACCAME, *La legislazione*, cit., 31 ss.; R. AMBROSINO, *La libertà*, cit., 2 s.; J. LINDERSKI, *Ciceros Rede*, cit., 106, 112; L. CRACCO RUGGINI, *Le associazioni*, cit., 75; C. VENTURINI, *L'orazione 'pro Cn. Plancio' e la 'lex Licinia de sodaliciis'*, in *Studi in onore di C. Sanfilippo*, V, Milano, 1984, 799 ss.; P. GRIMAL, *La 'lex Licinia de sodaliciis'*, in *Rome. La littérature et l'histoire*, I, Rome, 1986, 41 ss.; S. RANDAZZO, *'Senatus*

le associazioni (qui chiamate *sodalitates decuriatique*)¹⁹⁶, cosa che non avrebbero potuto fare, se non in deroga alla *lex Clodia* da poco in vigore¹⁹⁷: ma la deroga qui

consultum', cit., 50; L. HERNÁNDEZ TEJERO, *Notas sobre la 'lex Licinia de sodaliciis'*, in *Seminarios Complutenses de derecho romano*, XX-XXI, Madrid, 2007-2008, 279 ss.; L. FASCIONE, *L'ambitus e la 'pro Plancio'*, in *La repressione criminale*, cit., Pavia, 2009, 368 s.; A. MILAZZO, *La fattispecie*, cit., 481 s., 489 ss.; C. MINASOLA, *La 'lex Licinia'*, cit., 160.

¹⁹⁶ Riguardo al contenuto e all'ampiezza della determinazione senatoria, occorre interrogarsi sul significato della locuzione in questione. A nostro avviso, è un po' difficile che con essa si alluda a tutte le associazioni che una legge, la Clodia, aveva autorizzato (molte delle quali poi non a caso sopravvivranno, tanto da rendere necessario l'intervento – quello sì tendenzialmente onnicomprensivo – della legge Giulia); più probabilmente, interpretandosi *sodalitates decuriatique* come una sorta di endiadi, si sarà trattato delle sole conventicole, strutturate in decurie, che Clodio aveva istituito, o al limite anche di quelle che già esistevano e che miravano a condizionare l'operatività dei comizi con metodi più corruttivi che violenti (in questo potendo forse ravvisarsi una lieve differenza di significato nel termine *'sodalitates'*, preferibilmente impiegato per indicare i collegi adusi al broglio, piuttosto che, come si è visto, quelli adusi alla violenza e ad altri reati, designati come *'operae'*, le quali d'altra parte restavano, secondo noi, il bersaglio principale del provvedimento). Per una rassegna di opinioni v. ad esempio TH. MOMMSEN, *De collegiis*, cit., 60, per cui è difficile distinguere tra *sodalitates* e *decuriati*, comunque entrambi riferibili a gruppi organizzati; A. ZUMPT, *Das Criminalrecht*, cit., 385, che interpreta le *sodalitates* come semplici 'Genossenschaften', mentre i *decuriati* come facinorosi riuniti in gruppi; F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., 100 ss., 106 ss., 124, secondo il quale nel 56 il senato, approfittando dei disordini scoppiati in occasione del processo a carico di Milone, sciolse di nuovo sia le *sodalitates*, che svolgevano attività politica, sia le *decuriae*, che svolgevano attività paramilitare, con una decisione che, pur volendo eminentemente colpire le *operae* clodiane, aveva portata molto ampia, se non generale; S. ACCAME, *La legislazione*, cit., 32 ss., secondo cui il senato sfrutta il dissidio fra due capibanda, Clodio e Milone, e in fin dei conti fra i triumviri stessi, per emanare, contro i *collegia compitalicia* – ai quali a suo avviso ancora alluderebbe la chiara endiadi del testo –, un senatoconsulto che però, contrariamente a quello del 64, aveva carattere strettamente consultivo, ed anche per questo restò privo di effetto; R. AMBROSINO, *La libertà*, cit., 2 s., il quale ritiene che il senato volesse sciogliere le associazioni che avevano svolto attività politica di intimidazione e corruzione elettorale; J. LINDERSKI, *Ciceros Rede*, cit., 112, che sfuma la distinzione *sodalitates/decuriati* nel senso di gruppi generalmente organizzati; C. VENTURINI, *L'orazione*, cit., 799 e nt. 35, 800 s., per cui resta difficile stabilire quale fosse la differenza tra *sodalitates* e *decuriati*, nel contesto di un provvedimento che, comunque, aveva forse portata generale ed era suscettibile di essere applicato a tutte le associazioni, comprese quelle non illecite; A. MILAZZO, *La fattispecie*, cit., 481 ss., 489, 492 s., il quale argomenta che il senatoconsulto del 56 incorpora il criterio della contrarietà agli interessi della *res publica*, ancora esplicito nel (più ampio) senatoconsulto del 64, nel significato, ormai chiaramente negativo, assunto dalla parola *sodalitates*, da intendersi come corporazioni di carattere illecito perché volte alla commissione di reati (qui, con riferimento soprattutto a quelli perpetrati dalle *masnade* di Clodio, ad avviso del medesimo a., al quale anche si rinvia per un'ampia ricognizione della dottrina progressa); C. MINASOLA, *La 'lex Licinia'*, cit., 160 e nt. 2, che richiama Milazzo.

¹⁹⁷ Sulla circostanza che la *lex Clodia* mirasse proprio a sottrarre al binomio senato-magistrati la competenza ad ingerirsi nella materia dei *collegia* v. quanto si è già detto sopra. Il nuovo intervento, che profittava di una congiuntura politica favorevole, attuava dunque una sorta di forzatura, nel voler neutralizzare, o limitare, l'applicazione di una legge in vigore. A commento, v. per esempio G.M. MONTI, *Lineamenti*, cit., 43, che parla di legge in parte 'abrogata', grazie al nostro senatoconsulto, oltre che alla *lex Licinia* dell'anno dopo; F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., 108, 138, 142, 147, 157 ss., secondo cui in linea di principio il senato non sarebbe potuto efficacemente intervenire, perché la legge generale prevaleva sul senatoconsulto speciale anche posteriore (ma dello stesso autore v. la precisazione da noi riferita alla nt. successiva); S. ACCAME, *La legislazione*, cit.,

si spiegava in ragione sia della eccezionale urgenza della misura approvata¹⁹⁸ sia della clausola con cui si invitavano appunto i magistrati a presentare al più presto una legge che ratificasse il senatoconsulto stesso¹⁹⁹, e nella quale si stabilisse che la mancata dissociazione dai sodalizi in esame dovesse essere perseguita alla stregua del *crimen vis*²⁰⁰. Si noti che la soluzione suggerita dal senato – se non da esso immediatamente adottata, tramite un'interpretazione estensiva della normativa

31 ss., per cui la legge Clodia limitava davvero il potere senatorio e magistratuale, il che spiega il fallimento completo cui sarebbe andato incontro il senatoconsulto del 56, di per sé ricavabile dalle fonti addotte dall'autore, che attesterebbero la perdurante attività delle bande; C. MINASOLA, *La 'lex Licinia'*, cit., 160, che considera eccezionale l'intervento del senato in un ambito coperto da garanzia legislativa.

¹⁹⁸ Ciò, ove si voglia riconoscere al senato un potere, comunque residualmente esistente, di adottare misure restrittive in casi d'urgenza, benché il plebiscito Clodio avesse certo voluto del tutto negarglielo. La *quaestio iuris*, di non trascurabile rilievo sul piano del diritto costituzionale romano, meriterebbe una disamina approfondita, cui non possiamo dedicarci in questa sede; qui, riguardo al punto che c'interessa, si può solo rinviare agli autori che si sono espressi, prevalentemente, in senso favorevole (v. per esempio F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., 138 ss., 142, 157 ss., che parla di interventi di carattere speciale, adottati in via provvisoria in ossequio ad un principio di deroga che, in casi di emergenza, rivestiva anch'esso valore generale; C. MINASOLA, *La 'lex Licinia'*, cit., 160, secondo cui, al pari di D.R., si trattava di una sorta di decretazione d'urgenza suscettibile di ratifica legislativa), e qualcuno in senso anche sfavorevole (v. per esempio S. ACCAME, *La legislazione*, cit., 32).

¹⁹⁹ Anche noi, come De Robertis e Minasola (citati alla nt. precedente), incliniamo a credere che le disposizioni dettate dal senato in deroga ad una legge avessero bisogno della 'ratifica' di una legge successiva. Ma anche qui occorre avvertire che la questione è più complessa perché, se si ha riguardo al tenore di Cic. *ad Q. fr.* 2.3.5, si potrebbe sostenere che il rinvio alla legge di per sé riguarda solo la materia penale, dandosi ormai per presupposta, per quanto riguarda le associazioni (*de iis*), l'efficacia piena dell'atto di scioglimento, almeno nell'ottica senatoria. In merito, v. anche comunque per esempio G.M. MONTI, *Lineamenti*, cit., 43; R. AMBROSINO, *La libertà*, cit., 2 s.; C. VENTURINI, *L'orazione*, cit., 799 ss.; P. GRIMAL, *La 'lex Licinia'*, cit., 41 ss.; L. HERNÁNDEZ TEJERO, *Notas*, cit., 279; A. MILAZZO, *La fattispecie*, cit., 493.

²⁰⁰ Il fatto insomma di continuare a riconoscere a se stesso la qualità di socio, rifiutandosi di dare seguito all'ordine di scioglimento, avrebbe dovuto integrare, ai fini dell'applicazione della pena (*ea poena quae est de vi*), il *crimen vis* – perché di consorterie dedite per lo più alla violenza, come si è visto, si trattava –, senza che si desse luogo ad una nuova *quaestio*, visto che quella (presumibilmente) regolata dalla *lex Plautia* (o *Plotia*) del 78 era allora funzionante. Cfr. per esempio TH. MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 871 ss., per cui da allora in poi la costituzione e il mantenimento di una eteria sarebbero stati da ritenersi violenza; V. BANDINI, *Appunti*, cit., 57, che rinvia alla *lex Plautia de vi*; F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., 104, 108, 113, nt. 111, 149, secondo il quale veniva così introdotta, nel 56, una nuova fattispecie *de vi*, diretta a sanzionare una violenza allo stato anche solo potenziale, ossia il mero far parte di una di quelle bande di agitatori; S. ACCAME, *La legislazione*, cit., 34 s.; L. CRACCO RUGGINI, *Le associazioni*, cit., 75, che in pratica equipara il nostro senatoconsulto ad una *lex de vi*; C. VENTURINI, *L'orazione*, cit., 801, 804, del quale condividiamo l'opinione che il provvedimento, non auspicandosi l'istituzione di una nuova corte, intendesse semplicemente punire come *vis* la persistente partecipazione, da parte di chicchessia, a *sodalitates* e *decuriae*; A. CERULO, *Il trionfo*, cit., 1009, che dà per scontata l'applicazione della disciplina *de vi* al reato associativo; L. HERNÁNDEZ TEJERO, *Notas*, cit., 281; L. FASCIONE, *L'ambitus*, cit., 369, secondo cui i 'renitenti' ad osservare la delibera senatoria, che facessero parte di associazioni e gruppuscoli formati dopo che la *lex Clodia* li aveva consentiti, sarebbero stati processati *de vi*; A. MILAZZO, *La fattispecie*, cit., 481, 493, che parla di persecuzione *de vi* contro chi resistesse, e a maggior ragione contro chi tentasse di ricostituire i sodalizi sciolti, in ossequio al disposto di una legge che il senatoconsulto proclamava, ma di cui nulla si sa; C. MINASOLA, *La 'lex Licinia'*, cit., 160 e nt. 4.

esistente²⁰¹ – si collocava nel solco di una tradizione tecnicamente invalsa da tempo (ad esempio, come si è visto, in tema di *quaestio de sicariis*), e che era stata anche sancita con legge (la *Cornelia*)²⁰²: quella in base alla quale il semplice fatto di far parte di una banda dedicata ad un reato (qui, la *vis*) era da equipararsi al reato stesso, ai fini della repressione penale.

Non c'è da stupirsi che, nella logica degli ottimati, dovessero esser prese di mira le combriccole di gentaglia adusa più che altro alla violenza²⁰³.

L'anno dopo, tuttavia, la situazione politica doveva essere cambiata se sulla materia si tornò sì, come preannunciato, con una legge, ma che di per sé principalmente colpiva le associazioni che praticavano il broglio elettorale: alludiamo alla *lex Licinia de sodaliciis*, fatta approvare dal console-triumviro M. Crasso²⁰⁴.

²⁰¹ L'idea che, come si è verificato, serpeggia nelle opere di alcuni degli autori citati alla nt. precedente, in base alla quale la disciplina *de vi* di cui ci stiamo occupando sarebbe entrata in qualche modo in vigore, non appare accettabile. Infatti, sebbene si abbia per quel periodo notizia di molte accuse *de vi* rivolte ai militanti nei collegi (tra cui Milone stesso, da parte di Clodio: v. Cass. Dio 39.18-19; v. anche per esempio Cic. *Sest.* 36.78; 39.84; Ascon. *in Mil.* 38 ss.; 54 ss. C; Cass. Dio 39.37.1), non è dimostrabile che esse fossero riferibili al nuovo reato associativo, anziché al corrispondente reato-scopo; inoltre, ci sembra difficile riconoscere al senato, anche per quest'epoca, dominata dal principio di legalità in materia di *quaestiones*, il potere, proprio di altre fasi dell'esperienza romana, di interpretare estensivamente la normativa penale, di natura consuetudinaria o legale che essa fosse (cfr. per esempio C. VENTURINI, *L'orazione*, cit., 801), tanto più che è precisamente ad una legge non ancora approvata che i *patres* stessi qui rinviano. Inoltre, l'utilizzo che noi ravvisiamo, e del quale subito diremo, nel testo, dell'antica tecnica di anticipare la rilevanza penale di una condotta, sanzionandola già a livello di mero accordo (associativo), e senza aspettare che l'interessato ponesse anche concretamente in essere la condotta in questione, non implica affatto che nel caso in esame questa sia stata la soluzione effettivamente accolta, e non soltanto proposta, ché anzi, come vedremo, la strada poi intrapresa sarà un'altra. Sotto questo profilo, ci sentiamo di poter parzialmente condividere certe posizioni scettiche di S. ACCAME, *La legislazione*, cit., 31 ss.

²⁰² V. generalmente sopra, al § 3a.

²⁰³ In proposito, v. quanto già si anticipava sopra, alla nt. 196, con citazione di autori; ma v. qui, in particolare, F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., 109, 461 ss., che parla di battaglia tipica degli aristocratici, contro le organizzazioni democratiche che fomentavano disordini; cfr. per esempio S. ACCAME, *La legislazione*, cit., 35; C. VENTURINI, *L'orazione*, cit., 802.

²⁰⁴ Su di essa v. Cic. *Planc.* 15.36: *Sed aliquando veniamus ad causam. in qua tu nomine legis Liciniae, quae est de sodaliciis, omnis ambitus leges complexus es; neque enim quicquam aliud in hac lege nisi editicios iudices es secutus. quod genus iudiciorum si est aequum ulla in re nisi in hac tribuaria, non intellego quamobrem senatus hoc uno in genere tribus edi voluerit ab accusatore neque eandem editionem transtulerit in ceteras causas, de ipso denique ambitu reiectionem fieri voluerit iudicum alternorum, cumque nullum genus acerbitatis praetermitteret, hoc tamen unum praeterendum putarit. 37. Quid? huiusce rei tandem obscura causa est an et agitata tum cum ista in senatu res agebatur, et disputata hesterno die copiosissime a Q. Hortensio, cui tum est senatus adsensus? Hoc igitur sensimus: cuiuscumque tribus largitor esset et per hanc consensionem quae magis honeste quam vere sodalitas nominaretur, quam quisque tribum turpi largitione corrumpere, eum maxime eis hominibus qui eius tribus essent esse notum. ita putavit senatus, cum reo tribus ederentur eae quas is largitione devinctas haberet, eosdem fore testis et iudices. acerbum omnino genus iudici, sed tamen, si vel sua vel ea quae maxime esset cuique coniuncta, tribus ederetur, vix recusandum; 18.45: neque vero tam durus in plebem noster ordo fuit ut eam coli nostra modica liberalitate noluerit, neque hoc liberis nostris interdicendum est ne observent tribulis suos, ne diligant, ne conficere necessariis suis suam tribum possint, ne par ab iis munus in sua petitione respectent. haec enim plena sunt officii, plena observantiae, plena etiam antiquitatis. isto in genere*

Trattasi di un provvedimento che riveste, nella nostra prospettiva, la massima

et fuimus ipsi cum ambitionis nostrae tempora postulabant, et clarissimos viros esse vidimus, et hodie esse volumus quam plurimos gratiosos. decuriatio tribulium, discriptio populi, suffragia largitione devincta severitatem senatus et bonorum omnium iram ac dolorem excitarunt. Haec doce, haec profer, huc incumbere, Laterensis, decuriasse Plancium, conscripsisse, sequestrem fuisse, pronuntiassse, divisisse; tum mirabor te iis armis uti quae tibi lex dabat noluisse. tribulibus enim iudicibus non modo severitatem illorum, si ista vera sunt, sed ne vultus quidem ferre possemus. 46. Hanc tu rationem cum fugeris cumque eos iudices habere nolueris quorum in huius delicto cum scientia certissima, tum dolor gravissimus esse debuerit, quid apud hos dices qui abs te taciti requirunt cur sibi hoc oneris imposueris, cur se potissimum delegeris, cur denique se divinare malueris quam eos qui scirent iudicare? 19.46: Ego Plancium, Laterensis, et ipsum gratiosum esse dico et habuisse in petitione multos cupidos sui gratiosos; quos tu si sodalis vocas, officiosam amicitiam nomine inquinans crimoso; sin quia gratiosi sint accusandos putas, noli mirari te id quod tua dignitas postularit, repudiandis gratiosorum amicitias non esse adsecutum. 47. Nam, ut ego doceo gratiosum esse in sua tribu Plancium, quod multis benigne fecerit, pro multis spondiderit, in operas plurimos patris auctoritate et gratia miserit, quod denique omnibus officiis per se, per patrem, per maiores suos totam Atnatem praefecturam comprehenderit, sic tu doce sequestrem fuisse, largitum esse, conscripsisse, tribulis decuriavisse. quod si non potes, noli tollere ex ordine nostro liberalitatem, noli maleficio putare esse gratiam, noli observantiam sancire poena. itaque haesitantem te in hoc sodalicio tribuario crimine ad communem ambitus causam contulisti, in qua desinamus aliquando, si videatur, vulgari et pervagata declamatione contendere. 48. Sic enim tecum ago: quam tibi commodum est, tribum unam delige; tu doce, id quod debes, per quem sequestrem, quo divisore corrupta sit; ego, si id facere non potueris quod, ut opinio mea fert, ne incipies quidem, per quem tulerit docebo. estne haec vera contentio? placetne sic agi? num possum magis pedem conferre, ut aiunt, aut propius accedere? quid taces, quid dissimulas, quid tergiversaris? etiam atque etiam insto atque urgeo, insector, posco atque adeo flagito crimen. quamcumque tribum, inquam, delegeris quam tulerit Plancius, tu ostendito, si poteris, vitium; ego qua ratione tulerit docebo. neque erit haec alia ratio Plancio ac tibi, Laterensis. nam ut quas tribus tu tulisti, si iam ex te requiram, possis quorum studio tuleris explicare, sic ego hoc contendo, me tibi ipsi adversario, cuiuscumque tribus rationem poposceris, redditurum. 20.49: Sed cur sic ago? quasi non comitiis iam superioribus sit Plancius designatus aedilis; quae comitia primum habere coepit consul cum omnibus in rebus summa auctoritate, tum harum ipsarum legum ambitus auctor; deinde habere coepit subito praeter opinionem omnium, ut, ne si cogitasset quidem largiri quispiam, daretur spatium comparandi. vocatae tribus, latum suffragium, diribitae tabellae, renuntiatae. longe plurimum valuit Plancius; nulla largitionis nec fuit nec esse potuit suspicio. ain tandem? una centuria praerogativa tantum habet auctoritatis, ut nemo unquam prior eam tulerit quin renuntiatus sit aut iis ipsis comitiis consul aut certe in illum annum; aedilem tu Plancium factum esse miraris, in quo non exigua pars populi, sed universus populus voluntatem suam declaravit, cuius in honore non unius tribus pars, sed comitia tota comitiis fuerint praerogativa?; 22.53: an te illa argumenta duxerunt? 'dubitatis,' inquit, 'quin coitio facta sit, cum tribus plerasque cum Plotio tulerit Plancius?' an una fieri potuerunt, si una tribus non tulissent? 'at nonnullas punctis paene totidem.' quippe, cum iam facti prope superioribus comitiis declaratique venissent. quamquam ne id quidem suspensionem coitionis habuerit. neque enim unquam maiores nostri sortitionem constituissent aediliciam, nisi viderent accidere posse ut competitores pares suffragiis essent. 54. Et ais prioribus comitiis Aniensem a Plotio Pedio, Teretinam a Plancio tibi esse concessam; nunc ab utroque eas avulsas, ne in angustum venirent. quam convenit nondum cognita populi voluntate hos quos iam tum coniunctos fuisse dicis, iacturam suarum tribuum quo vos adiuveremini, fecisse; eodem, cum iam essent experti quid valeret, restrictos et tenacis fuisse? etenim verebantur, credo, angustias. quasi res in contentionem aut in discrimen aliquod posset venire. sed tamen tu A. Plotium, virum ornatisimum, in idem crimen vocando indicas eum te arripuisse a quo non sis rogatus. nam quod questus es plures te testes habere de Voltinia, quam quot in ea tribu puncta tuleris, indicas aut eos testis te producere qui, quia nummos acceperint, te praeterierint, aut te ne gratuita quidem eorum suffragia tulisse. 23.55: Illud vero crimen de nummis quos in circo Flaminio deprehensos esse dixisti, caluit re recentis, nunc in causa refrixit. neque enim qui illi nummi fuerint nec quae tribus nec qui dictator ostendis. atque is quidem eductus ad consules, qui tum in crimen vocabatur, se inique a tuis iactatum gravi-

importanza, dal momento che, secondo quanto è stato sostenuto²⁰⁵, davvero

ter querebatur. qui si erat divisor, praesertim eius quem tu habebas reum, cur abs te reus non est factus? cur non eius damnatione aliquid ad hoc iudicium praeiudici comparasti?; v. anche Cic. (Cael.) *fam.* 8.2.1: *Certe, inquam: absolutus est (me in re praesenti stante pronuntiatum est), et quidem omnibus ordinibus, sed singulis in uno quoque ordine sententiis. 'ride modo,' inquis. non mebercules; nihil unquam enim tam praeter opinionem, tam quod videretur omnibus indignum, accidit. quin ego, cum pro amicitia validissime faverem ei et me iam ad dolendum praeparassem, postquam factum est, obstipui et mihi visus sum captus esse. quid alios putas? clamoribus scilicet maximis iudices corripuerunt et ostenderunt plane esse quod ferri non posset. itaque relictus legi Liciniae maiore esse periculo videtur;* Schol. Bob. 152 Stangl: *[Ap]pio Claudio cos. etiam pro hoc Cn. Plancio dixit, qui reus de sodaliciis petitus est lege Licinia, quam M. Licinius Crassus, Cn. Pompei Magni collega, in consulatu suo pertulit, ut severissime quaereretur in eos candidatos, qui sibi conciliassent sodales ea potissimum de causa, ut per illos pecuniam tribulibus dispertirent ac sibi mutuo eadem suffragationis emptae praesidia communicarent. huic factioni coercendae legis lator Crassus existimavit etiam genus iudicii multo periculosius comparandum, ut apud iudices editicis accusarentur, id est, ut pro voluntate accusatoris ederentur tribus, ex quibus unam tantummodo reicere posset reus, de reliquis autem iudices haberentur utique infestissimi causam dicentibus, utpote quos accusator ad voluntatem suam praelegisset edendo eas potissimum tribus, quas reo minus aequas fore arbitraretur. sed enim Cn. Plancio. 153. summa et religiosa cum M. Tullio familiaritas erat beneficiis non mediocribus copulata. nam cum P. Clodii, tribuni plebi, inimici sui, lege aqua et igni interdictus urbe cecisset et Macedoniam petisset nullis opem ferentibus, qui Clodianam potentiam graviter extimescebant, prolixa benignitate et fide non minore quaestoris Cn. Plancii sustentatus est. illo quippe anno sub L. Apuleio praetore quaestura Plancius in Macedonia fungebatur. quamdiu igitur Thessalonicae fuit, auxilio eius ab omni periculo insidiarum Cicero defensus est. dein postea restitutus inter ceteros et ipsi gratias egit iis orationibus, quarum alteram in contione, alteram vero habuit in senatu. causa pendet ex aedilitatis petitione, in qua designatus est Plancius repulsam ferente Iuventio Laterense, patriciae familiae, senatore, nec minore facundia quam generis nobilitate praedito. qui nunc etiam reum de sodaliciis facit, invidioso crimine et reis metuendo propter iudices editicis, de quorum conditione supra diximus. principaliter quidem coniecturalis defensio est ... videlicet oratore nitente Plancium non pecuniae largitione, sed integritate morum et rerum gestarum men ...;* Ascon. in *Mil.* 38-39 C: *post quod statim nova lege Milo postulatus est a duobus Appiis Claudiis adolescentibus iisdem a quibus antea familia eius fuerat postulata; itemque de ambitu ab iisdem Appiis, et praeterea a C. Ateio et L. Cornificio; de sodaliciis etiam a P. Fulvio Nerato. postulatus autem erat et de sodaliciis et de ambitu ea spe, quod primum iudicium de vi futurum apparebat, quo eum damnatum iri confidebant nec postea responsurum;* Cass. Dio 39.37.1; ταῦτά τε οὖν κυρωθῆναι ἐποίησαν, καὶ μετὰ τοῦτο πικρότερα ἐπιτίμια τοῖς δεκάζουσι τινὰς ἐπέταξαν, ὥσπερ τι αὐτοῖ ἐλαττων, ὅτι οὐ χρήμασιν ἀλλὰ βίᾳ τὴν ἀρχὴν εἰλήφεσαν, ἀμαρτόντες; cfr. per esempio Cic. *Mil.* 9.25; *Att.* 4.15.9; Ascon. in *Corn.* 75 C. La letteratura, anche recente, in materia di *lex Licinia de sodaliciis* è cospicua: v. per esempio TH. MOMMSEN, *De collegiis*, cit., 42 ss., 55 ss., la cui proposta di integrare, in *Scholia Bobiensia*, con *sodales* la lacuna presente dopo *conciliassent* è recepita, come si è visto, da Stangl, e pure da altri, in modo unanime; Id., *Strafrecht*, cit., 871 ss.; A. ZUMPT, *Das Criminalrecht*, cit., 374, 376 ss.; G. ROTONDI, *Leges*, cit., 407; U. COLI, *Collegia*, cit., 46, 86 s., 104 ss.; I. PFAFF, voce *Sodalicium*, in *RE* II.A.1, Stuttgart, 1927, 784 s.; G.M. MONTI, *Lineamenti*, cit., 43; V. BANDINI, *Apunti*, cit., 51, 54 ss.; F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., 110 ss., 145, 148 s.; S. ACCAME, *La legislazione*, cit., 34 ss.; R. AMBROSINO, *La libertà*, cit., 2 s.; J. LINDERSKI, *Ciceros Rede*, cit., 106 ss., 114 s.; L. CRACCO RUGGINI, *Le associazioni*, cit., 75 s.; J.M. FLAMBARD, *Clodius*, cit., 121 s.; F. SALLERNO, *Collegia*, cit., 623, nt. 50; C. VENTURINI, *L'orazione*, cit., 787 ss.; S. RANDAZZO, *Senatus consultum*, cit., 50; P. GRIMAL, *La 'lex Licinia'*, cit., 37 ss.; L. HERNÁNDEZ TEJERO, *Notas*, cit., 279 ss.; L. FASCIONE, *L'ambitus*, cit., 357 ss.; C. RUSSO RUGGERI, *Indices*, cit., 102 ss.; A. MILAZZO, *La fattispecie*, cit., 481 ss.; C. MINASOLA, *La 'lex Licinia'*, cit., 157 ss.

²⁰⁵ Secondo A. MILAZZO, *La fattispecie*, cit., 481 ss., esso sarebbe stato addirittura alle 'origini del reato associativo'. Ma vedono nei *sodalicia* delle associazioni per delinquere in un senso approssimabile a quello odierno anche gli autori citati oltre, alla nt. 212.

avrebbe introdotto un reato associativo, il *crimen tribuarius sodalicio*²⁰⁶, perpetrato da chi avesse operato all'interno di detti *sodalicia*, termine con cui erano ora tecnicamente indicati²⁰⁷ i collegi che, strutturati in un certo modo, svolgessero un'azione diretta a commettere un particolare tipo di *ambitus*, di compravendita di voti.

I problemi posti dal *crimen sodalicio* sono numerosi e complessi, e come tali richiederebbero uno studio apposito²⁰⁸. Qui ci limiteremo a selezionarne e ad affrontarne alcuni, che più immediatamente afferiscono alla tematica oggetto del presente saggio.

Una prima questione è se la nostra legge debba identificarsi in quella cui il senato, nel 56, aveva fatto rinvio oppure no, dato che, come è stato osservato²⁰⁹, essa riguardava più l'*ambitus* che non la *vis*. Noi siamo per la verità inclini ad accogliere la prima soluzione²¹⁰, ma con l'avvertenza che l'importanza della cosa non va sopravvalutata, dato che, come ben noto, i senatoconsulti, a maggior ragione se richiesti dai magistrati in carica in un anno diverso, non erano giuridicamente vincolanti. Altro è, naturalmente, il piano politico: e allora qui bisogna dire che Crasso approfitta della circostanza per proporre sì una legge in materia di collegi, ma che fosse idonea a reprimere anche gli illeciti più diffusi negli ambienti filosenatori, connessi alla corruzione elettorale²¹¹, o comunque gli abusi cui

²⁰⁶ V. ancora Cic. *Planc.* 19.47.

²⁰⁷ Si è più volte detto della sfumatura negativa di significato che in quest'epoca espressioni come *sodalitates*, *sodalicia* avevano già genericamente acquisito, ad indicare *collegia* dediti ad attività illecite; ma a seguito della *lex Licinia* per *sodalicia* pare che debba inevitabilmente intendersi, in senso più tecnico, l'associazione con quelle determinate caratteristiche strutturali e diretta a svolgere quella certa pratica di corruzione elettorale, che meglio tra breve illustreremo.

²⁰⁸ Da condursi, eventualmente, in conformità al piano generale della collana che pubblica i lavori dei Seminari romanistici padovani.

²⁰⁹ Già TH. MOMMSEN, *De collegiis*, cit., 42 ss.; Id., *Strafrecht*, cit., 871 ss. era del parere che la legge Licinia, in quanto da ritenersi essenzialmente *lex de ambitu*, nulla avesse a che vedere con la legge di cui al senatoconsulto del 56; su questa linea per esempio anche V. BANDINI, *Appunti*, cit., 56 ss.; J. LINDERSKI, *Ciceros Rede*, cit., 111 ss.; L. CRACCO RUGGINI, *Le associazioni*, cit., 75.

²¹⁰ In fin dei conti il senatoconsulto del 56 preludeva ad una legge concernente le *sodalitates*, e qui proprio di *sodalicia* non a caso si tratta. In questo senso si orienta, del resto, la dottrina dominante: v. per esempio A. ZUMPT, *Das Criminalrecht*, cit., 374, 390; F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., 110 ss., 116 ss., 122 ss.; S. ACCAME, *La legislazione*, cit., 34 ss.; R. AMBROSINO, *La libertà*, cit., 2 s.; J.M. FLAMBARD, *Clodius*, cit., 121 s., fedele alla lezione di De Robertis; C. VENTURINI, *L'orazione*, cit., 799 ss.; P. GRIMAL, *La 'lex Licinia'*, cit., 38 ss., 42 s.; L. FASCIONE, *L'ambitus*, cit., 368 s.; C. RUSSO RUGGERI, *Indices*, cit., 103 s.; A. MILAZZO, *La fattispecie*, cit., 481 ss., 495 s.; C. MINASOLA, *La 'lex Licinia'*, cit., 160 e nt. 4, 161, 164 s., 168.

²¹¹ Di quest'avviso, tra gli autori elencati alla nt. precedente, soprattutto F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., 113, 117, 119, 124, il quale rileva che la legge in esame era ispirata da una ideologia diversa dal previsto, poiché mirava a colpire gli ambienti che, in quel periodo, più avevano insidiato gli interessi della parte democratica e, spesso, degli stessi triumviri; v. anche per esempio S. ACCAME, *La legislazione*, cit., 36; J.M. FLAMBARD, *Clodius*, cit., 121 s.; C. VENTURINI, *L'orazione*, cit., 802; cfr. C. MINASOLA, *La 'lex Licinia'*, cit., 160, il quale – come, almeno in parte, anche Venturini – ritiene difficile, con le fonti disponibili, risolvere la questione della matrice politica del provvedimento.

un po' tutte le conventicole ultimamente miravano²¹², comprese quelle di parte democratica, che non a caso erano, anche in vista di ciò, radicate nel territorio in una determinata maniera²¹³.

Altre implicazioni che, come di consueto, c'interessano ineriscono all'esistenza o meno, entro i collegi, di una struttura sufficientemente articolata, con distribuzione di compiti fra gli aderenti ed una cassa comune. E sotto questo profilo non si potrebbe ottenere riscontro più convintamente affermativo. Dalla lettura delle fonti²¹⁴ si evince che i *sodalicia* avevano, ovviamente, a capo coloro che si candidavano alle magistrature²¹⁵, e che per lo più si coalizzavano in coppie di eleggibili per intercettare i voti²¹⁶; che vi si assoldavano persone (*conscriptio*)²¹⁷; che con esse si istituiva-

²¹² V. in proposito sopra, alle ntt. 189, 196, a commento di Cic. *ad Q. fr.* 2.3.5, ove *sodalitates* già era comunque utilizzato per le bande violente di Clodio. Il quadro che complessivamente risultava, a seguito dall'entrata in vigore della *lex Licinia*, era, tutto sommato, caratterizzato da assai maggior severità rispetto al passato, nei confronti del fenomeno associativo generalmente inteso. Ora, senza voler far propria la tesi di L. FASCIONE, *L'ambitus*, cit., 369 s., per cui Crasso, riavvicinatosi agli ottimati, avrebbe varato un provvedimento lesivo delle libertà democratiche – ché anzi, come si è visto, la previsione di sanzionare la mera appartenenza a bande violente in sé considerate veniva ad essere sostanzialmente disattesa –, occorre notare come l'*ambitus*, se perpetrato in questa forma, fosse alquanto duramente sanzionato (cfr. oltre), e così pure la semplice appartenenza, forse, alle consorzierie che, in quel modo, comunque lo praticassero, facendo ricorso o non alla violenza. D'altronde, sulla circostanza che la legge abbia avuto una portata generale, inibendo tutte le associazioni a carattere politico, concordava lo stesso F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., 117, 119, 124; cfr. per esempio P. GRIMAL, *La 'lex Licinia'*, cit., 42, 44, secondo il quale, in quella fase, interessava a tutti (triumviri compresi) porre fine a disordini e frodi elettorali, per tornare alla stabilità.

²¹³ Alludiamo, fondamentalmente, alla ripartizione in *decuriae*, di cui si ha, come abbiamo visto (sopra, testo e nt. 191), chiara testimonianza nelle fonti, le quali pur non richiamano espressamente anche le tribù, considerate come unità di voto.

²¹⁴ Si tratta, ovviamente, di quelle trascritte sopra, alla nt. 204, alle quali puntualmente ci riporteremo.

²¹⁵ Tra questi, Cn. Plancio che, eletto edile curule nel 55, fu accusato l'anno dopo di *crimen sodalitorium* dal candidato sconfitto M. Giuvenzio Laterense e difeso da Cicerone nell'orazione che non a caso costituisce la fonte principale sull'argomento. Su di essa, complessivamente intesa, e sulla vicenda alla quale si riferisce, v. qui per esempio C. VENTURINI, *L'orazione*, cit., 787 ss., per il quale la ricostruzione ciceroniana non pare essere sempre giuridicamente approfondita; L. FASCIONE, *L'ambitus*, cit., 357 ss., molto attento alla struttura dell'orazione e alle sue varie parti; C. MINASOLA, *La 'lex Licinia'*, cit., 157 ss., con ampia rassegna della letteratura rilevante in materia; cfr. per esempio P. GRIMAL, *La 'lex Licinia'*, cit., 44 s. Quanto ad altri accusati per il medesimo reato v. Cic. *Att.* 4.15.9 (G. Messio, nel 54); *Ascon. in Mil.* 38-39; 54 C (T. Annio Milone, nel 52); Cic. (*Cael.*) *fam.* 8.2.1 (M. Valerio Messalla, nel 51). Cfr. per esempio U. COLI, *'Collegia'*, cit., 80; S. ACCAME, *La legislazione*, cit., 36 s.; C. VENTURINI, *L'orazione*, cit., 792, 804; P. GRIMAL, *La 'lex Licinia'*, cit., 44; L. FASCIONE, *L'ambitus*, cit., 373, nt. 31; A. MILAZZO, *La fattispecie*, cit., 498; C. MINASOLA, *La 'lex Licinia'*, cit., 161, nt. 4.

²¹⁶ La *coitio* era un accordo di reciproco sostegno, che generava, a favore di due candidati in combutta, e a danno di tutti gli altri, una potente macchinazione elettorale: essa consisteva nello scambio dei voti assicurati, in ciascuna tribù, dalle clientele elettorali acquisite con i metodi corruttivi che ci accingiamo a descrivere in dettaglio. A conferma v. per esempio Cic. *Planc.* 22.53-54; *Schol. Bob.* 152 Stangl (in merito alla presunta *coitio* tra Plancio e l'altro eletto Plozio Pedio). Cfr. per esempio TH. MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 871 ss.; C. VENTURINI, *L'orazione*, cit., 794 s. e nt. 20, 796 s.; L. FASCIONE, *L'ambitus*, cit., 359, 371, 374 ss.; C. MINASOLA, *La 'lex Licinia'*, cit., 166 s., 175 e nt. 3.

²¹⁷ La *conscriptio* era l'atto con cui i promotori del *sodalitium*, in quanto candidati, raccoglie-

vano gruppi di dieci uomini per tribù (*decuriatio*)²¹⁸; che vi era un depositario (*sequester*) dei fondi da utilizzare per ‘comprare’ i voti, coincidesse questo o meno con la persona del candidato²¹⁹; che attingendo ad essi, per il tramite di *divisores*²²⁰, il

vano le adesioni di coloro che fossero disposti ad offrire il proprio voto, registrandoli per iscritto su *tabellae*. In proposito, v. per esempio Cic. *Planc.* 18.45; 19.47. Cfr. per esempio TH. MOMMSEN, *De collegiis*, cit., 55 ss.; V. BANDINI, *Appunti*, cit., 57; F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., 121 e nt. 53; S. ACCAME, *La legislazione*, cit., 36 e nt. 32; J. LINDERSKI, *Ciceros Rede*, cit., 114; C. VENTURINI, *L'orazione*, cit., 794; P. GRIMAL, *La 'lex Licinia'*, cit., 45; L. HERNÁNDEZ TEJERO, *Notas*, cit., 280; L. FASCIONE, *L'ambitus*, cit., 378 s.; A. MILAZZO, *La fattispecie*, cit., 496; C. MINASOLA, *La 'lex Licinia'*, cit., 165.

²¹⁸ La *decuriatio*, ossia l'organizzazione in sottogruppi formati da dieci affiliati, non è una novità propria dei nostri *sodalicia*, dal momento che già se l'erano data, come si è visto, le *operae* clodiane e prima di esse, sicuramente, anche associazioni a carattere non violento, non illecito; ma occorre rilevare che qui essa veniva fatta in seno alle singole tribù, allo scopo di consolidare pacchetti di voti, sacrificando la libertà degli elettori ad una rigida disciplina di gruppo. A conferma, v. per esempio Cic. *Planc.* 18.45; 19.47; cfr. Cic. *Mil.* 9.25. V. anche per esempio TH. MOMMSEN, *De collegiis*, cit., 55 ss.; Id., *Strafrecht*, cit., 871; V. BANDINI, *Appunti*, cit., 56 s.; F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., 121 s. e nt. 55, 57 e 58, del quale non condividiamo l'opinione che la *decuriatio* fosse una pratica di natura, sempre e comunque, paramilitare; S. ACCAME, *La legislazione*, cit., 35 s. e nt. 32, le cui argomentazioni, a favore del carattere risalente delle *decuriationes*, nell'ambito dei più antichi collegi professionali e religiosi, ci paiono invero calzanti, anche laddove si contrappongono, come si è detto, all'impostazione di De Robertis; P. GRIMAL, *La 'lex Licinia'*, cit., 45, che considera questa modalità organizzativa una gravissima violazione della libertà costituzionale di voto; L. HERNÁNDEZ TEJERO, *Notas*, cit., 280; L. FASCIONE, *L'ambitus*, cit., 378 s.; A. MILAZZO, *La fattispecie*, cit., 496, che rimarca le similitudini, comunque indubbie, con la struttura propria delle bande di Clodio; C. MINASOLA, *La 'lex Licinia'*, cit., 161 e nt. 9, 165 e nt. 4, 166 ss., il quale, di contro all'opinione tradizionale, osserva come compito dei *tribules* incorporati nelle *decuriae* fosse non solo quello di assicurare voti all'interno di esse, ma anche quello di procacciarne altri all'esterno, nell'ambito delle tribù di provenienza.

²¹⁹ A rigore il *sequester*, secondo l'esperienza romana, sarebbe dovuto essere un soggetto ‘terzo’, il quale, verificato il rispetto delle promesse fatte in campagna elettorale, a mezzo di una *pronuntiatio* avrebbe dovuto riconoscere o meno, a favore del singolo votante, l'attribuzione della somma stabilita, temporaneamente depositata presso di lui; tuttavia, abbastanza contraddittoriamente, come si ricava dalla *pro Plancio*, la funzione in questione era talora assolta dal candidato medesimo, che pur, da questo punto di vista, poteva ritenersi ‘parte in causa’. In merito, v. appunto Cic. *Planc.* 18.45; 19.47-48. Cfr. per esempio V. BANDINI, *Appunti*, cit., 56 s.; F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., 121 s. e nt. 53-54; S. ACCAME, *La legislazione*, cit., 35 ss.; J. LINDERSKI, *Ciceros Rede*, cit., 106 ss., 111 ss., il quale peraltro, opportunamente valorizzando la testimonianza di Cic. *Cael.* 7.16 e 13.30, evidenzia che la figura del *sequester* di fondi comuni, da ritenersi non sempre illecita, e comunque utile alla integrazione di reati anche eventualmente diversi, era nota già prima della emanazione della *lex Licinia*; C. VENTURINI, *L'orazione*, cit., 800, nt. 37, che richiama Linderski; L. HERNÁNDEZ TEJERO, *Notas*, cit., 280; L. FASCIONE, *L'ambitus*, cit., 378 s.; C. MINASOLA, *La 'lex Licinia'*, cit., 161, nt. 9, 167.

²²⁰ Il *divisor* era incaricato di ripartire i fondi a beneficio di coloro che lo meritavano, per aver onorato le loro promesse di voto; è probabile che fosse anche il soggetto preposto ad ogni manipolo, dato che difficilmente l'operazione avrebbe potuto svolgersi in modo massivo. Al riguardo, v. per esempio Cic. *Planc.* 18.45; 19.48; 23.55; cfr. *Schol. Bob.* 152 Stangl. V. anche per esempio I. PFAFF, voce ‘*Sodalicium*’, cit., 784 s.; F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., 121, nt. 52-53; S. ACCAME, *La legislazione*, cit., 35 ss.; C. VENTURINI, *L'orazione*, cit., 794; L. HERNÁNDEZ TEJERO, *Notas*, cit., 281; L. FASCIONE, *L'ambitus*, cit., 361, 371, 374 s., 378 s., 382, il quale peraltro osserva come la figura del *divisor* fosse già conosciuta e certo sanzionata dalla legislazione *de ambitu*; C. MINASOLA, *La 'lex Licinia'*, cit., 165, 168, nt. 2, 175 e nt. 3.

denaro veniva distribuito agli elettori (*largitio*) in cambio del loro consenso²²¹.

Né è dubbio che quello, che noi potremmo ragionevolmente considerare il reato-scopo, fosse l'*ambitus*²²². La questione è semmai un'altra, ossia se il *crimen tribuariusum sodaliciozum* debba, nonostante la differente denominazione²²³ e no-

²²¹ Il *largiri* era l'attività, puramente materiale, consistente nell'elargizione dei compensi, nel pagamento, che di solito avveniva al momento concordato. V. per esempio Cic. *Planc.* 15.37; 18.45; 19.47; 20.49; *Schol. Bob.* 152-153 Stangl. Cfr. per esempio V. BANDINI, *Appunti*, cit., 57; F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., 121 e ntt. 52-53, 122; S. ACCAME, *La legislazione*, cit., 36; C. VENTURINI, *L'orazione*, cit., 797; L. HERNÁNDEZ TEJERO, *Notas*, cit., 279 ss.; L. FASCIONE, *L'ambitus*, cit., 378 s., il quale nondimeno ricorda che nell'uso rientravano, o erano rientrati, donativi ed elargizioni lecite, il che rendeva talora difficile distinguere tra un comportamento e l'altro; C. MINASOLA, *La 'lex Licinia'*, cit., 167.

²²² Si rammenti che la legislazione repressiva di questo fenomeno, che aveva col tempo assunto proporzioni sempre più preoccupanti, era assai cospicua: infatti, alla legge Cornelia dell'81 erano seguite, allo scopo di introdurre misure più severe, la legge Aurelia del 70, la Calpurnia del 67 e la Tullia del 63, fatta votare dallo stesso Cicerone al tempo del suo consolato. A conferma v. qui, per tutti, B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 73 s., con le fonti ivi richiamate; cfr. per esempio F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., 119; S. ACCAME, *La legislazione*, cit., 35; L. FASCIONE, *L'ambitus*, cit., 359 ss., con significativo riferimento a quelle condotte che, sebbene contemplate dalla *lex Licinia*, certo erano già perseguibili alla stregua della normativa *de ambitu*.

²²³ A che cosa essa poi esattamente alluda è difficile stabilire: ci riferiamo, essenzialmente, ai suoi elementi caratterizzanti, ineriscano questi ad una circostanza aggravante dell'*ambitus* stesso o alla struttura di un autonomo reato associativo (come è a nostro avviso preferibile pensare, a soluzione di una questione su cui torneremo fra poco). Il problema è reso arduo dalla constatazione che Cicerone, nella sua più volte ricordata orazione, elenca i fatti, di cui l'accusatore dovrebbe fornire prova, senza particolare rigore giuridico, mescolando a nostro parere, con altri, comportamenti che avrebbero potuto essere perseguiti anche a titolo di *ambitus communis* (tra questi certamente, per esempio, la *divisio*, la *largitio*), o addirittura non essere perseguiti affatto (per certi versi, la costituzione medesima di un sodalizio organizzato, inteso come tale). Secondo noi, comunque, dalla denominazione del reato è lecito ricavare che forse il suo elemento più qualificante stava nello strutturare sezioni all'interno delle singole tribù, e che senza la *decuriatio tribulium* difficilmente la *lex Licinia* avrebbe potuto trovare applicazione. Ad ogni modo, per una rassegna delle diverse opinioni espresse in merito all'elemento commissivo del reato, v. qui ad esempio, tra coloro che ritengono il crimine in esame un caso speciale di *ambitus*, TH. MOMMSEN, *'De collegiis'*, cit., 42 ss., 50 ss.; ID., *Strafrecht*, cit., 871 s., secondo cui comunque, allo stato delle fonti, non è possibile formulare una definizione giuridica esatta del *crimen sodaliciozum*, pur essendo lecito supporre che la *lex Licinia* – legge, secondo M., sicuramente *de ambitu*, applicabile ai candidati –, individuasse le circostanze aggravanti soprattutto nel *conscribere* e nel *decuriare* i *tribules*, oltre che forse nella *coitio*; G. ROTONDI, *'Leges'*, cit., 407, che si rifà a Mommsen; J. LINDERSKI, *Ciceros Rede*, cit., 111 ss., il quale pone attenzione soprattutto ad alcune particolari modalità esecutive di questa forma aggravata di *ambitus*, che potrebbe essere per questo identificata nel *crimen sequestrium et sodalium*, già in qualche modo enucleatosi nella prassi preliciniana (v. ancora Cic. *Cael.* 7.16 e 13.30); tra coloro che ritengono il *crimen sodaliciozum* un'autonoma fattispecie di reato, per esempio A. ZUMPT, *Das Criminalrecht*, cit., 374 ss., e I. PFAFF, voce *'Sodalicum'*, cit., 784 s. entrambi i quali sono dell'opinione, rimasta priva di seguito, che la cifra del crimine consistesse nel rapporto preferenziale che si sarebbe creato tra candidato e tribù; F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., 118, 121 s., il quale, prendendo atto delle condotte variamente elencate da Cicerone, ritiene che il reato sia da ricondurre al complesso di esse; S. ACCAME, *La legislazione*, cit., 35, 36 e nt. 32, che, contestando soprattutto l'impostazione mommseniana, attribuisce rilievo più che altro alle figure del *sequester* e del *divisor*, perché, in presenza di un collegio, solo la prova dell'esistenza di esse poteva dimostrare l'organizzazione del broglio; C. VENTURINI, *L'orazione*, cit., 790 ss., 799 ss., secondo cui l'elemento essenziale del reato

nostante la differente procedura di formazione della corte giudicante²²⁴, totalmente identificarsi nell'*ambitus* stesso – o per meglio dire in una sua fattispecie,

stava principalmente nell'accordo fra candidati, nella *coitio*, non altrimenti sanzionabile che per effetto della *lex Licinia*, la quale veniva in tal modo a colmare una lacuna dell'ordinamento; P. GRIMAL, *La 'lex Licinia'*, cit., 45, a parere del quale la nostra fattispecie non si confondeva con l'*ambitus*, consistente nel mero versare soldi ai membri delle diverse tribù, proprio perché si dava qui vita ad un *sodalicium*, dove gli elettori erano registrati e dove le persone erano ripartite in decurie (manovra molto più grave, questa, perché sacrificava l'autonomia dei cittadini); L. HERNÁNDEZ TEJERO, *Notas*, cit., 279 ss., per cui, nei limiti consentiti dalla testimonianza ciceroniana, che certo non brilla per precisione giuridica, si può dire che la maggior gravità del reato stava tutta nell'impiego di un'associazione e nella relativa organizzazione; L. FASCIONE, *L'ambitus'*, cit., 370, 373 s., 378 s., 382, il quale, pur senza trascurare il sodalizio di per sé inteso, considera la *lex Licinia* applicabile alle magistrature caratterizzate da perfetta collegialità binaria, come consolato ed edilizia, che più si prestavano alla già illustrata pratica della *coitio* e dei pacchetti di preferenze; A. MILAZZO, *La fattispecie*, cit., 497 ss., che punta totalmente sulla natura associativa del crimine, e quindi sull'esistenza come tale di un collegio, volto alla commissione di un illecito diverso, la corruzione elettorale, che non ne è, perciò, minimamente assorbito; C. MINASOLA, *La 'lex Licinia'*, cit., 165 e ntt. 4-5, 166 e nt. 6, 167, 168 e nt. 2, 175 e nt. 3, il quale la pensa, su questo punto, pressappoco allo stesso modo, spingendosi anzi, per altri aspetti, addirittura oltre, come vedremo fra breve (e molto anche sottolineando, in ogni caso, l'importanza di un'eventuale *coitio*).

²²⁴ Il sistema dell'*editio iudicum*, previsto dalla *lex Licinia*, già da solo aggravava molto la posizione dell'accusato, perché, in deroga alla normativa comune, che contemplava la *reiectio alternorum iudicum*, gli consentiva di ricusare soltanto i giudici di una delle quattro tribù individuate dall'accusatore per formare la corte giudicante, sbilanciando così a favore di quest'ultimo tutta la procedura; è immaginabile che l'accusatore indicasse le tribù all'interno delle quali si fossero per ipotesi verificati i già descritti casi di *decuriatio*, dei quali si potesse quindi più agevolmente prendere conoscenza, ed è anzi interessante notare che Cicerone si stupiva che così Laterense contro Plancio non avesse fatto. Al tema in esame l'Arpinate dedica ampi passaggi della sua opera: v. infatti Cic. *Planc.* 15.36-18.46; v. anche per esempio *Schol. Bob.* 152-153 Stangl. Cfr. per esempio G. RONTONI, *'Leges'*, cit., 407; S. ACCAME, *La legislazione*, cit., 37; C. VENTURINI, *L'orazione*, cit., 791; P. GRIMAL, *La 'lex Licinia'*, cit., 44; L. HERNÁNDEZ TEJERO, *Notas*, cit., 281 s.; L. FASCIONE, *L'ambitus'*, cit., 359, 368 ss., 373 e nt. 32, 374 ss., 380, 382; A. MILAZZO, *La fattispecie*, cit., 494; C. MINASOLA, *La 'lex Licinia'*, cit., 164 s. Dalle fonti risulta altresì che, nel sistema delle *quaestiones*, era possibile cumulare l'accusa *de ambitu* e quella *de sodaliciis*, la quale evidentemente, come già si diceva, non assorbiva la prima; ciò, a prescindere dal fatto che la legge Licinia avesse anche istituito una *quaestio ad hoc* o che i relativi processi si svolgessero davanti alla corte *de ambitu*, secondo quanto sembra potersi affermare alla luce, almeno, della *pro Plancio*. In proposito, v. appunto Cic. *Planc.* specialmente 19.47; v. anche *fam.* 8.2.1; *Ascon. in Mil.* 38-39; 54 C; cfr. Cic. *Cael.* 7.16. Per la dottrina, v. ad esempio F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., 119, 122, ntt. 57-58, il quale osserva che l'accusa portata *ex lege Licinia* poteva comportare una incriminazione anche *de ambitu*, che di per sé era però un'altra cosa; S. ACCAME, *La legislazione*, cit., 36 s., secondo cui è perfettamente plausibile che gli accusatori solessero muovere entrambe le accuse; C. VENTURINI, *L'orazione*, cit., 790 ss., 803, particolarmente attento al tema del concorso dei (due) reati entro le *quaestiones*, con i cui principi ispiratori certo non contrastava la circostanza del cumulo di più accuse; L. FASCIONE, *L'ambitus'*, cit., 373, nt. 32, 378, meno incline di Venturini a riconoscere l'esistenza di una *quaestio* autonoma *de sodaliciis*, per il resto ammettendo il cumulo delle accuse, di cui quella *de sodaliciis* era la più difficile da provare; A. MILAZZO, *La fattispecie*, cit., 494, 498; C. MINASOLA, *La 'lex Licinia'*, cit., 162, nt. 4, 175 e ntt. 3 e 6, il quale, vicino a Venturini sul tema del concorso e a Fascione sull'esistenza di una *quaestio* distinta, a sua volta poi rimarca che in mancanza della confessione di qualcuno dovevano esservi gravi difficoltà di prova, riguardo alla *coitio* e ad altri elementi essenziali del reato.

aggravata dalla circostanza di aver fatto ricorso ad una organizzazione simile²²⁵ –, oppure, come noi preferiamo credere, no. Ciò, perché è unicamente in questo secondo caso che si potrà parlare di un reato associativo, distinto dal reato-scopo e consistente nella semplice militanza all'interno del *sodalitium*, imputabile anche nei confronti di chi non lo sarebbe per il *crimen ambitus*, neppure a titolo di concorso²²⁶. Sappiamo che i corruttori erano sottoposti, qui, a pene più severe²²⁷, ed è

²²⁵ Di quest'opinione gli autori già citati sopra, alla nt. 223 (Mommsen, Rotondi, Linderski). Ma contro quest'impostazione, che nega in radice ogni rapporto tra la legge Licinia e il senatoconsulto dell'anno prima, militano, oltretutto, le considerazioni svolte alla nt. precedente, rilevanti dal diritto processuale.

²²⁶ Ciò, perché è ragionevole pensare che chi fosse incaricato di svolgere attività esecutive (quali ad esempio erano la *divisio*, la *largitio*) rispondesse, a titolo di concorso di persona nel reato, anche *de ambitu*; ma qui il problema è quello dell'assunzione di responsabilità penale per il solo fatto di essere entrato a far parte di un'organizzazione ritenuta criminale, secondo la previsione del senatoconsulto dell'anno precedente e del tutto a prescindere dai comportamenti posti poi in essere dai singoli *sodales*. Su questa linea, ad esempio, F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., 118, 120, 121, nt. 54, 122 e ntt. 57-58; S. ACCAME, *La legislazione*, cit., 37; C. VENTURINI, *L'orazione*, cit., 793, 796 e nt. 29; P. GRIMAL, *La 'lex Licinia'*, cit., 45; L. HERNÁNDEZ TEJERO, *Notas*, cit., 279 ss.; L. FASCIONE, *L'ambitus'*, cit., 361, 370, 375, che rammenta come a punire espressamente, per esempio, i *divisores* fosse già la *lex Calpurnia de ambitu*; A. MILAZZO, *La fattispecie*, cit., 481 ss., specialmente 493, 497 ss., del quale non condividiamo l'idea che la *lex Licinia* sarebbe anche alle 'origini' del reato associativo, ma certo si tutti gli altri argomenti utilizzati, compresi quelli in base a cui la legge avrebbe reso punibili condotte che, consistendo in mere attività preliminari e preparatorie di altri crimini, altrimenti punibili non lo sarebbero state; C. MINASOLA, *La 'lex Licinia'*, cit., 157 ss., 162 s., 168 ss., 175, nt. 4, 176, il quale tuttavia, valorizzando alcuni spunti colti nell'opera di Milazzo e, per epoche successive, di Randazzo, si spinge forse troppo oltre, secondo noi, nel ritenere penalmente responsabile, *ex lege Licinia*, il collegio come tale, che in ragione di questo sarebbe stato sottoposto alla misura dello scioglimento: ricordiamo infatti che si trattava di enti privi di una personalità autonoma e che il provvedimento diretto a sopprimerli, adottato dal magistrato su indicazione del senato, secondo una prassi risalente al tempo dei Baccanali, rilevava più dal diritto amministrativo, associativo, che non dal diritto criminale; A. TRISCIUOGGIO, *Studi sul 'crimen ambitus' in età imperiale*, Milano, 2017, 15, nt. 31, che richiama Venturini. V. anche J. LINDERSKI, *Ciceros Rede*, cit., 106 ss., 111 ss., 115, che, se da una parte ritiene, come si è visto, il *crimen sodalitorum* una fattispecie aggravata di *ambitus*, dall'altra appunta singolarmente l'attenzione sul *crimen sodalium ac sequestrium*, di cui a Cic. *Cael.* 7.16, al quale si potrebbe riconoscere persino una qualche autonomia rispetto all'*ambitus*, che è costì citato separatamente; ma bisogna osservare che la testimonianza in questione, che interessa il periodo antecedente alla *lex Licinia*, pur certo di per sé interessante, appare affatto isolata, tanto da rendere difficile, a nostro avviso, un approccio complessivamente diverso al problema che più ci riguarda, che è quello della sanzionabilità *ut sodales*.

²²⁷ Sulla circostanza che i corruttori, che sono qui anche i promotori, gli organizzatori, i capi del *sodalitium*, incorressero, in base alla legge Licinia, in pene più gravi rispetto ai responsabili di *ambitus communis* non sembrano esservi dubbi: v. infatti, in generale, Cic. *Planc.* 19.47; (*Cael.*) *fam.*, 8.2.1; Cass. Dio 39.37.1; v. anche Cic. *Planc.* 3.8 (con specifico riferimento all'*exilium*); 33.79 (ove la locuzione *salus, patria, fortuna*, intesa come prerogative che verrebbero sacrificate da una condanna, fanno rispettivamente pensare alla perdita dell'incolumità fisica, all'esilio, alla confisca dei beni). Ora, siccome l'*aqua et igni interdictio* come pena autonoma era già stata disposta dalla *lex Tullia* del 63 (sul punto, cfr. B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 78), è quanto meno possibile che la *lex Licinia* avesse addirittura prescritto la morte del reo, certo come al solito evitabile a mezzo dell'esilio volontario. Per una rassegna di opinioni v. comunque, ad esempio, TH. MOMMSEN, *De collegiis*, cit., 50, 70; Id., *Strafrecht*, cit., 874 (che, richiamando la sequenza di cui a Cic. *Planc.* 33.79,

immaginabile che, pur non conoscendo noi il testo della legge, essa comminasse sanzioni anche nei confronti dei soggetti che, come si è visto sopra, erano incaricati di particolari funzioni²²⁸. Ma la cosa più importante è comprendere se i meri *sodales*, per ipotesi i corrotti stessi, non altrimenti accusabili²²⁹, lo fossero di *crimen sodaliciorum*. Ebbene, pur con alquanto prudenza – ché si tratta di spunti davvero molto generici, se non labili –, ci sembra di poter dire che qualche attestazione in tal senso è rinvenibile nelle fonti: il solo *nomen* di *sodalis* era da ritenersi *criminosum*²³⁰,

parla di esilio perpetuo); F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., 122 e nt. 59, 149 (pena capitale); S. ACCAME, *La legislazione*, cit., 37 (esilio, multa e forse anche altre penalità); L. FASCIONE, *L'ambitus*, cit., 380 e nt. 45 (che a sua volta rinvia alla suddetta sequenza); C. MINASOLA, *La 'lex Licinia'*, cit., 168 e nt. 3, 175, nt. 4 (*interdictio aqua et igni*); più generici C. VENTURINI, *L'orazione*, cit., 793, 803; P. GRIMAL, *La 'lex Licinia'*, cit., 37 ss.

²²⁸ L'ipotesi che la legge avesse stabilito pene distinte per i soggetti incaricati di dette funzioni, è plausibile; ma bisogna dire che, nella nostra ottica, rileva il fatto che tali funzioni essi, come membri del sodalizio, le avessero soltanto assunte, o al limite anche esercitate, ma indipendentemente dalla integrazione della fattispecie-scopo. In merito, cfr. per esempio I. PFAFF, voce '*Sodalicium*', cit., 784 s., riguardo in particolare ai *divisores*, come *sodales*; F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., 122 s., che menziona un po' tutte le figure; S. ACCAME, *La legislazione*, cit., 37, per cui non è dato sapere quale fosse il trattamento da riservare al *sequester*, al *divisor*, agli altri aderenti al sodalizio che venivano scoperti; C. VENTURINI, *L'orazione*, cit., 793 e nt. 29, che allude ad una punizione prevista anche per gli 'esecutori materiali' del disegno criminoso; L. HERNÁNDEZ TEJERO, *Notas*, cit., 279 ss., con espresso richiamo al *largitor*; L. FASCIONE, *L'ambitus*, cit., 375, che parla di sanzioni stabilite a carico dei corruttori e dei loro 'fiancheggiatori'; C. MINASOLA, *La 'lex Licinia'*, cit., 168, nt. 2.

²²⁹ Non ci sembra il caso di supporre, come forse fa L. FASCIONE, *L'ambitus*, cit., 374 s., che coloro che 'vendevano' il proprio voto – i quali, notoriamente, non erano soggetti ad alcuna pena *de ambitu* – non lo fossero neppure in quanto *conscripti* nel *sodalicium*, quasi che ancora potessero ritenersi persone offese dal reato, o semmai testimoni informati dei fatti; una simile ipotesi, fra l'altro, contrasterebbe radicalmente con la natura di reato associativo del nostro *crimen*, posto che ovviamente la si voglia continuare a sostenere. Troviamo in proposito convincenti le argomentazioni per esempio di L. HERNÁNDEZ TEJERO, *Notas*, cit., 281, a parere della quale la *lex Licinia* avrebbe punito la mera incorporazione nella *sodalitas* e la connessa grave rinuncia alla libertà di voto, e non soltanto l'utilizzo da parte dei candidati dei *sodales* stessi come elettori.

²³⁰ V. in particolare Cic. *Planc.* 19.46; cfr. *Schol. Bob.* 152 Stangl (mentre altri passi, talora adottati dalla dottrina, come per esempio Cic. *Verr.* 2.36.91, non rilevano per il caso del nostro *crimen*, se non molto indirettamente). A conferma, v. significativamente, per esempio, U. COLI, '*Collegia*', cit., 86, che identifica nel *sodalis* qualsiasi complice di sedizioni e macchinazioni elettorali; F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., 120, 121, nt. 54, per cui era chiaramente reato la mera appartenenza al *sodalicium*, la quale, nonostante il silenzio delle fonti, sarà stata certo esplicitamente contemplata dalla *lex Licinia*, in conformità all'indicazione data dal senatoconsulto del 56; S. ACCAME, *La legislazione*, cit., 37, secondo cui i semplici aderenti al collegio erano perseguibili penalmente, anche se non si sa con esattezza come; L. HERNÁNDEZ TEJERO, *Notas*, cit., 281, della cui condivisibile opinione abbiamo già dato conto alla nt. precedente; L. FASCIONE, *L'ambitus*, cit., 370, 373, il quale, nonostante la specifica posizione assunta sul tema dei 'corrotti', da noi discussa nella nt. precedente, genericamente sostiene che ricadevano sotto le sanzioni della legge del 55 tutti coloro che si fossero riuniti in *collegia* e *sodalitates*, infrangendo in questo modo le libertà democratiche; A. MILAZZO, *La fattispecie*, cit., 481 ss., specialmente 493, 499; C. MINASOLA, *La 'lex Licinia'*, cit., 161 s., 168 s. e nt. 3, che, pur prefiggendosi come obiettivo la ricostruzione unitaria del delinquere del collegio in quanto tale, tuttavia non nega che tutto dipendesse, primariamente, dalla vicenda processuale dei singoli *sodales*, se fossero stati cioè condannati o meno.

senza che nulla possa però con certezza aggiungersi circa il concreto trattamento che il diritto penale gli riservava²³¹.

Comunque sia, le pratiche illecite legate all'utilizzo dei sodalizi irregolari non dovevano essere state sanate se alcuni anni più tardi, come vedremo, Giulio Cesare e poi Augusto avvertirono il bisogno di porvi finalmente riparo, introducendo, con misure alquanto drastiche, il regime vincolistico destinato a connotare l'età imperiale. Ma nell'epoca delle guerre civili vi è un altro episodio degno di essere, dal nostro punto di vista, segnalato, ossia l'inchiesta straordinaria indetta con la *lex Pedia* del 43 contro i cesaricidi²³².

La legge fatta votare, su spinta di Ottaviano, dal *consul suffectus* Q. Pedio²³³ prendeva infatti di mira, stando alle testimonianze disponibili, non solo gli uccisori di Cesare come tali, ma anche chi avesse semplicemente preso parte alla congiura, pur se si fosse per ipotesi trovato, alle idi di marzo, lontano da Roma²³⁴: la

²³¹ Ciò non ha impedito a qualche studioso di azzardare egualmente delle ipotesi, sul punto: v. per esempio L. HERNÁNDEZ TEJERO, *Notas*, cit., 281, la quale abbastanza sorprendentemente, ritenendo accolta dalla *lex Licinia*, che non riguarda certo la violenza, l'istruzione senatoria dell'anno prima, dà quasi per scontata la punibilità *de vi* della condizione di sodale. Il fatto che poi forse, a seguito dello scioglimento disposto dai consoli di questi *sodalicia*, la nostra legge negasse al singolo socio la facoltà di esercitare l'*actio communi dividundo* per recuperare la propria quota dall'*arca communis*, utilizzata per le illecite elargizioni (come, secondo alcuni autori, si evincerebbe da Marcian. D. 4.7.12: v. per esempio F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., 122 ss., 149; C. MINASOLA, *La 'lex Licinia'*, cit., 161 s., 168 e nt. 3, 169 ss., 176), non può a nostro avviso indurre ad accogliere la tesi dello stesso Minasola, secondo cui in questo straordinario *animadvertere* consolare, contrapposto all'ordinario *damnare* delle *quaestiones*, dovrebbe vedersi una forma di giustizia penale.

²³² Sulla *lex Pedia de interfectores Caesaris* in quanto istitutiva di una *quaestio extraordinaria*, sulle caratteristiche, anche procedurali, di questa (tra le quali, la possibilità di condanne in contumacia), e sui rapporti con le persecuzioni cui generalmente in quei frangenti gli anticesariani furono sottoposti, v. qui ad esempio TH. MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 109 e nt. 3; G. ROTONDI, *Leges*, cit., 435; E. WEISS, voce '*Lex Pedia*', in *RE*, XII.2, Stuttgart, 1925, 2401; G. TIBILETTI - G. BARBIERI, voce '*Lex Pedia de interfectores Caesaris*', in *DE*, IV, Roma, 1957, 729; R.A. BAUMAN, *The 'Crimen'*, cit., 171 ss.; F. HINARD, *Les proscriptions de la Rome républicaine*, Rome, 1985, 293 ss., il quale in particolare ricorda come uno dei criteri per l'inserimento nelle liste di proscrizione dei triumviri fosse, analogamente, la partecipazione alla congiura contro Cesare; C. VENTURINI, '*Quaestiones*' non permanenti, cit., 93; B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 62; J.L. FERRARY, *Lois*, cit., 223 s.; J.D. CLOUD, *The Primary Purpose*, cit., 269, il quale specialmente s'interroga sul termine *interficere*, che figura in *Mon. Ancy.* 1.10-11 e in *Vell.* 2.69.5, anche in confronto al significato di altri verbi simili utilizzati in leggi diverse.

²³³ Cfr. T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates*, II, cit., 336 s.

²³⁴ V. infatti – oltre a *Mon. Ancy.* 1.10-11; *Vell.* 2.69.5; *Svet. Aug.* 10.1; *Plut. Brut.* 27.4; *Cass. Dio* 47.22.4; 48.17.1 – *Liv. Perioch.* 120: C. *Caesar consul legem tulit de quaestione habenda in eos quorum opera Caesar pater occisus esset; postulatique ea lege M. Brutus C. Cassius Dec. Brutus absentes damnati sunt*; *Svet. Nero* 3.1: *Reliquit filium omnibus gentis suae procul dubio praeferendum. is inter consocios Caesarianae necis quamquam insons damnatus lege Pedia, cum ad Cassium Brutumque se propinqua sibi cognatione iunctos contulisset, post utriusque interitum classem olim comissam retinuit, auxit etiam, nec nisi partibus ubique profligatis M. Antonio sponte et ingentis meriti loco tradidit. 2. Solutus omnium ex iis, qui pari lege damnati erant, restitutus in patriam amplissimos honores percucurrit; Galba 3.2: eius nepos ob repulsam consulatu infensus Iulio Caesari, cuius legatus in Gallia fuerat, conspiravit cum Cassio et Bruto, propter quod Pedia lege damnatus est; *App. bell. civ.* 3.95.392-393:*

condanna sarebbe stata all'esilio e alla confisca dei beni²³⁵. La vicenda sembra collocarsi, quasi come ultimo scampolo, su quella linea che, già nel periodo presiliano²³⁶, aveva visto la repubblica impegnata nella repressione di attività cospiratorie, in qualche modo imputate ad organizzazioni criminali; ma, come già rilevavamo, tali *quaestiones* – comunque le vogliamo considerare: di *coniuratio*, di *maiestas*, di *perduellio*²³⁷ – avevano in realtà natura politica, e il loro andamento

Νόμω δ' ἐτέρω ἀπέλυε μὴ εἶναι πολέμιον Δολοβέλλαν, καὶ εἶναι φόνου δίκας ἐπὶ Καίσαρι. καὶ εὐθύς ἦσαν γραφαί, τῶν φίλων τοῦ Καίσαρος γραφομένων τοὺς μὲν αὐτόχειρας, τοὺς δὲ συνεγνωκέναι μόνον. καὶ γὰρ τοῦτο ἐνόμιζε ἐπεγράφη, καὶ τισιν οὐδ' ἐπιδημήσασιν, ὅτε ὁ Καίσαρ ἐκτείνετο. Πᾶσι δ' ὀρισθείσης ὑπὸ κηρύγματι μιᾶς ἡμέρας ἐς κρίσιν, ἐρήμην ἅπαντες ἐάλωσαν, ἐφορώντος τὰ δικαστήρια τοῦ Καίσαρος καὶ τῶν δικαστῶν οὐδενὸς τὴν ἀπολύουσαν φέροντος πλὴν ἐνὸς ἀνδρὸς τῶν ἐπιφανῶν, ὃς τότε μὲν οὐδ' αὐτὸς τι ἔπαθε, μικρὸν δ' ὕστερον ἐπὶ θανάτῳ μετὰ τῶν ἄλλων καὶ ὅδε προυγράφη; Cass. Dio 46.48.1: Οὗτος οὖν ὁ Καίσαρ ἐπειδὴ τάχιστα τοὺς τε στρατιύτας ὠκειύσατο καὶ τὴν βουλὴν ἐδουλύσατο, πρὸς τε τὴν τοῦ πατρὸς τιμωρίαν ἐτράπετο, καὶ φοβηθεὶς μὴ πη τὸν ὄμιλον διὰ τοῦτ' ἐκταράξει, οὐ πρότερον τὴν ἑαυτοῦ γυνύμην ἐξέφηγε πρὶν τὴν ἀπόδοσιν τῶν καταλειφθέντων σφίσι ποιήσασθαι. 2. Ἔς δὲ καὶ ἐκεῖνοι τοῖς χρήμασι, καίπερ ἔκ τε τῶν κοινῶν οὐσίαι καὶ ἐπὶ τῇ τοῦ πολέμου προφάσει συναχθεῖσι, κατελήφθησαν, οὕτω δὴ τοὺς σφαγᾶς μετήληθε. καὶ ἵνα γε μὴ βιαίως ἀλλ' ἐν δίκῃ τινὶ ποιῆιν αὐτὸ δόξῃ, νόμον τέ τινα περὶ τῆς κρίσεως αὐτῶν ἐσήνεγκε καὶ δικαστήρια καὶ ἀποῦσί σφισιν ἐκάθισεν. 3. Οἱ τε γὰρ πλείους αὐτῶν ἀπεδήμουν, καὶ τινες καὶ ἡγεμονίας ἐθνῶν εἶχον· καὶ οἱ παρόντες οὐτ' ἀπήνησαν ὑπὸ τοῦ δέους, καὶ προσέτι καὶ διαλαθόντες ἐξεχύρησαν. ἐρήμην οὖν οὐχ ὅπως οἱ τε αὐτόχειρες τοῦ Καίσαρος γενόμενοι καὶ οἱ συνομόσαντές σφισιν, ἀλλὰ καὶ ἄλλοι πολλοί, οὐχ ὅτι μὴ ἐπιβουλεύσαντες τῷ Καίσαρι ἀλλ' οὐδὲ ἐν τῇ πόλει τότε γε ὄντες, ἤλωσαν. 4. Τοῦτο δὲ ἐπὶ τὸν Πομπήιον τὸν Σεξτόν μάλιστα κατεσκευάσθη· καὶ γὰρ ἐκεῖνος ἦκιστα τῆς ἐπιθέσεως μετασχὼν ὅμως κατὰ τὸ πολέμιον αὐτοῦ κατεψηφίσθη. καὶ αὐτοῖ τε πυρὸς καὶ ὕδατος εἶρχθησαν, καὶ αἱ οὐσίαι αὐτῶν ἐδημεύθησαν· τὰ τε ἔθνη, οὐκ ἐκεῖνα μόνον ὧν τινες αὐτῶν ἦρχον, ἀλλὰ καὶ τὰ λοιπὰ πάντα τοῖς τοῦ Καίσαρος φίλοις ἐπετράπη. 49.1: Ἐν τούτοις δὲ τοῖς ὑπαίτιοις καὶ ὁ Κάσκας ὁ Πούπλιος ὁ Σερουίλιος ὁ δήμαρχος ἐγένετο ... 3. Ταῦτα μὲν οὕτω τετήρηται, τῶν δὲ δὴ τοῦ Καίσαρος φονεῶν συχοῖ μὲν ἐς τὴν τοῦ παιδὸς αὐτοῦ χάριν, συχοῖ δὲ καὶ ὑπὸ τῶν ἄλλων προσαναπειθόμενοι κατηγοροῦν· χρήματά τε γὰρ ἐκ τῆς τοῦ ἀλόγτου οὐσίας καὶ τὴν τιμὴν τὴν τε ἀρχὴν τὴν ἐκείνου, εἴ τινα ἄρα ἔχων ἦν, τό τε μηκέτι μήτ' αὐτὸν μήτε τοὺς υἱεῖς τοὺς τε ἐγγόνους αὐτοῦ στρατεύεσθαι ἐλάμβανον. 4. Τῶν γε μὴν δικασάντων σφίσι οἱ μὲν πλείους τῇ τε χάριτι καὶ τῷ δέει τῷ τοῦ Καίσαρος κατεψηφίζοντο αὐτῶν, ἐνδεικνύμενοι πῃ ὡς καὶ δικαίως αὐτὸ ποιοῦντες· εἰσὶ δὲ οἱ τὴν ψῆφον οἱ μὲν τῷ νόμῳ τῷ περὶ τῆς τιμωρίας σφῶν γεγραμμένῳ, οἱ δὲ καὶ τοῖς ὅπλοις τοῖς τοῦ Καίσαρος ἔδωσαν. 5. καὶ τις Σιλίκιος Κορωνᾶς βουλευτῆς ἀντικρυς τὸν Βρούτον τὸν Μάρκον ἀπέλυσε. καὶ τότε μὲν αὐτὸς τε ἐπὶ τούτῳ μέγα ἠύχει καὶ παρὰ τῶν ἄλλων ἐπαίνους κρύφα ἐλάμβανε, τῷ τε Καίσαρι, ὅτι μὴ εὐθύς ἀπέθανε, δόξαν ἐπιεικείας παρέσχεν, ὕστερον δὲ ἐκ προγραφῆς ἐθανατύθη.

²³⁵ V. ancora *Mon. Ancyr.* 1.10-11; *Vell.* 2.69.5; Cass. Dio 46.48.4; da notare che erano fissati premi per i delatori: v. Cass. Dio 46.49.3. A commento, v. per esempio TH. MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 109, nt. 3; G. ROTONDI, *Leges*, cit., 435; F. HINARD, *Les proscriptions*, cit., 294, nt. 46; C. VENTURINI, *Quaestiones non permanenti*, cit., 93.

²³⁶ V. sopra, specie in merito alle leggi Mamilia e Varia.

²³⁷ Alla *perduellio* pensava TH. MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 109, nt. 3, mentre R.A. BAUMAN, *The Crimen*, cit., 171 ss. e J.L. FERRARY, *Lois*, cit., 223, si dicono sicuri che la nostra sia l'ultima delle tre leggi *de maiestate*, dopo l'Appuleia e la Varia, dato che si trattava pur sempre di perseguire l'attentato al più alto magistrato in carica, secondo quanto espressamente attestato da Plut. *Brut.* 27.4. Ora, pur non disponendo noi del testo della legge, ci pare di poter dire che questa, forse, intendeva inizialmente punire tutti coloro che, anche solo in concorso morale, si fossero adoprati per

dipendeva per lo più dall'atteggiarsi, a seconda delle fasi, dei rapporti di forza tra fazioni²³⁸.

c) *L'età imperiale*. – Come si anticipava sopra²³⁹, il regime dei *corpora* in epoca imperiale è segnato, per pressoché tutta la sua durata, dall'incidenza della *lex Iulia*, talché, con la sola sopravvenuta eccezione relativa a quelli formati dai *tenuiores*, i collegi costituitisi senza autorizzazione espressa versavano per ciò stesso in una situazione di illiceità ed erano pertanto passibili, in qualsiasi momento, di soppressione da parte delle autorità: della qual cosa si ha frequente testimonianza²⁴⁰.

Tali considerazioni rilevano dal punto di vista del diritto associativo, a cui la dottrina ha in prevalenza prestato attenzione; ma se si riflette sulla circostanza che alcune delle fonti che più fanno in proposito testo sono escerpate da opere redatte dai giuristi romani in tema di processi criminali²⁴¹, non si può negare che anche al punto di vista penale vada riconosciuta, in materia, importanza.

I passi all'uopo invocabili risalgono in prevalenza al periodo severiano ma, nonostante la mancanza di attestazioni di autori giuridici e letterari direttamente riferibili ai due secoli antecedenti, la disciplina che essi descrivono può a nostro avviso ritenersi vigente anche durante quest'ultimi, oltreché, naturalmente, durante i secoli successivi²⁴².

Innanzitutto, da Ulp. *de off. procons.* D. 47.22.2²⁴³ si ricava che a carico di

l'omicidio di Cesare, ossia gli *interfectores*; ma che poi, per via della pressione esercitata da Ottaviano, ci si spinse ben oltre, comprendendo nella condanna chi fosse stato semplicemente coinvolto nella 'cospirazione' (v. Svet. *Galba* 3.2; cfr. App. *bell. civ.* 3.95.392), chi di tutto fosse soltanto al corrente (v. Svet. *Nero* 3.1), senza neppure trovarsi a Roma al momento dell'uccisione (v. App. *bell. civ.* 3.95.392; Cass. Dio 46.48.3), chi addirittura si fosse tenuto completamente al di fuori, ma di cui si conoscessero le simpatie per i congiurati (ad esempio, Sesto Pompeo: v. Cass. Dio 46.48.3-4; 48.17.2-3; Domizio Enobarbo: Svet. *Nero* 3.1-2). Alla enucleazione di queste varie categorie – che definiremmo, rispettivamente, degli autori materiali e morali del reato-scopo, dei partecipi dell'organizzazione cospiratoria (che ebbe, come si sa, anche dei promotori, dei capi, quali erano Bruto e Cassio), dei presunti concorrenti esterni al reato associativo – siamo indirettamente pervenuti grazie anche agli schemi espositivi utilizzati da F. HINARD, *Les proscriptions*, cit., 293 ss.

²³⁸ V. ancora J.L. FERRARY, *Lois*, cit., 223 s., che traccia un parallelismo con la *lex Varia de concitatoribus sociorum*. D'altronde, che la *quaestio* in esame fosse un'arma politica per colpire gli esponenti di una fazione avversa ci è chiaramente segnalato anche dagli autori antichi, laddove per esempio ci informano che l'inchiesta era sorta per perseguire Sesto Pompeo (cfr. Cass. Dio 46.48.4), o che i membri della giuria erano stati sostanzialmente privati della libertà di giudizio (cfr. App. *bell. civ.* 4.27.118; Plut. *Brut.* 27.4; Cass. Dio 46.49.4-5); v. comunque anche quanto detto alla nt. precedente in ordine alla pressoché certa estensione, rispetto alla previsione iniziale, della cerchia dei *quaesiti* possibili.

²³⁹ Al § 2.

²⁴⁰ V. ancora sopra, § 2 e ntt. 39-40.

²⁴¹ Basti ricordare che i già citati D. 47.22.3.1 e 50.6.6.12 sono rispettivamente tratti dai *Iudicia publica* di Marciano e dal *De cognitionibus* di Callistrato; cfr. per esempio Ulp. 4 *opin.* D. 47.11.2, collocato dai compilatori sotto la rubrica *De extraordinariis criminibus*.

²⁴² Per l'età postclassica e giustiniana sia sufficiente osservare che i frammenti in questione sono conservati nel Digesto.

²⁴³ *Quisquis illicitum collegium usurpaverit, ea poena tenetur, qua tenentur, qui hominibus armatis loca publica vel templa occupasse iudicati sunt*. Il rilievo di carattere generale che va in materia at-

chi 'usurpava', ossia formava e utilizzava, collegi illeciti perché privi della necessaria autorizzazione, erano previste sanzioni severe, le stesse previste per chi con uomini armati occupava luoghi pubblici e templi. Si è discusso se l'equiparazione operasse in rapporto alla *vis* o alla *maiestas*.

La prima delle due ipotesi²⁴⁴ può apparire plausibile, anche alla luce del fatto che, come si è visto sopra²⁴⁵, vi erano dei precedenti in tal senso; tuttavia, non ci sembra che essa sia suffragata dalla chiara testimonianza delle fonti²⁴⁶ (ivi compreso Paul. Sent. 5.26.3²⁴⁷).

La seconda ipotesi²⁴⁸ gode, secondo noi, del conforto di un frammento forse più congruente con D. 47.22.2, anche perché tratto dal libro appena successivo della medesima opera di Ulpiano²⁴⁹: alludiamo a D. 48.4.1 pr.-1²⁵⁰. In questo il ri-

tribuito a questo passo è sottolineato da G.M. MONTI, *Lineamenti*, cit., 46; G.F. FALCHI, *Diritto*, cit., 243; L. CRACCO RUGGINI, *Le associazioni*, cit., 90, nt. 82, 131 e nt. 149; A. GROTEN, 'Corpus', cit., 309 s.; sulla costituzione delle associazioni, intesa in generale come tale, v. anche per esempio, ultimamente, R. LAURENDI, *Riflessioni*, cit., 267.

²⁴⁴ Formulata per esempio da TH. MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 877; F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., 338 e nt. 36, 340 e nt. 45; V. GIUFFRÈ, *La repressione criminale nell'esperienza romana. Profili*³, Napoli, 1993, 135; C. MINASOLA, *La 'lex Licinia'*, cit., 174, nt. 1.

²⁴⁵ Al § 3b, in merito al senatoconsulto emanato nel 56; ma v. anche sopra, § 2 e nt. 35, ove riferivamo della congettura di Randazzo, secondo cui alla legge di Cesare sui collegi potrebbe essersi collegata quella augustea *de vi publica*, che era assai ampia e constava di molti capitoli.

²⁴⁶ Ad esempio, Tac. *ann.* 4.17 è addotto in proposito da TH. MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 877 (cfr. F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., 338), ma, almeno a noi, in esso non risulta rinvenibile spunto alcuno a sostegno di una simile tesi; per non dire poi di C. MINASOLA, *La 'lex Licinia'*, cit., 174, nt. 1, il quale dà per scontata l'esistenza di una persecuzione *de vi* per tutta l'età imperiale sulla base, più che di qualche fonte, delle pur ragionevoli argomentazioni di Randazzo ricordate alla nt. precedente.

²⁴⁷ *Lege Iulia de vi privata tenetur, qui quem armatis hominibus possessione domo villa agrove deiecerit expugnaverit obsederit clausurit, idve ut fieret homines commodaverit locaverit conduxerit: quive coetum concursum turbam seditionem incendium fecerit, funerari sepelirive aliquem prohibuerit, funusve eripuierit turbaverit: et qui eum, cui aqua et igni interdictum est, receperit celaverit tenuerit: quive cum telo in publico fuerit, templa portas aliudve quid publicum armatis obsederit cinxerit clausurit occupaverit. Quibus omnibus convictis, si honestiores sunt, tertia pars bonorum eripitur et in insulam relegantur: humiliores in metallum damnantur.* Tale passo, che è per esempio citato da F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., 340 e nt. 43, contiene indubitatamente un riferimento all'occupazione di templi e luoghi pubblici vari, ma l'accostamento a molte fattispecie eterogenee, per di più sanzionate come *vis privata*, non ci sembra troppo probante, ai nostri fini.

²⁴⁸ Essa è sostenuta per esempio da U. COLI, 'Collegia', cit., 115, 129, che parla di accusa *de maiestate* per gli 'iniziatori'; F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., 338 e nt. 36, 340.

²⁴⁹ Si tratta dei libri sesto e settimo del *De officio proconsulis*.

²⁵⁰ *Proximum sacrilegio crimen est, quod maiestatis dicitur. Maiestatis autem crimen illud est, quod adversus populum Romanum vel adversus securitatem eius committitur. quo tenetur is, cuius opera dolo malo consilium initum erit, quo obsides iniussu principis interciderent: quo armati homines cum telis lapidibusve in urbe sint convenientive adversus rem publicam, locave occupentur vel templa, quove coetus conventusve fiat hominesve ad seditionem convocentur: cuiusve opera consilio malo consilium initum erit, quo quis magistratus populi Romani quive imperium potestatemve habet occidatur: quove quis contra rem publicam arma ferat: quive hostibus populi Romani nuntium litterasve miserit signumve dedit feceritve dolo malo, quo hostes populi Romani consilio iuventur adversus rem publicam: quive milites sollicitaverit concitaveritve, quo seditio tumultusve adversus rem publicam fiat.* V. anche Paul. Sent. 5.29.1

ferimento alla occupazione di *loca templave*, punibile a titolo di *maiestas*, è molto puntuale, né suona d'altronde assurdo l'avvicinamento ad essa della condotta di coloro che, dando vita ad un collegio illecito e ponendovisi a capo, invadevano pur sempre gli spazi che l'autorità pubblica rivendicava esclusivamente a se stessa.

Quanto poi alla mera appartenenza ad un'associazione non autorizzata – cui nelle fonti alludono espressioni come per esempio *coire*, *temptare* –, è secondo noi difficile negare che avesse rilevanza penale, considerati i testi che le contengono²⁵¹; ma il cosiddetto *crimen illiciti collegii*, sorta di 'erede' storico del *crimen sodalitorium* di età tardo-repubblicana²⁵², doveva probabilmente essere un *crimen extraordinarium*²⁵³, come si evince sia dalla collocazione di alcune tra le testimonianze pertinenti²⁵⁴, sia dalla circostanza che contro di esso è in generale affermata la competenza di funzionari imperiali, come il *praefectus urbi*²⁵⁵, sia infine dalla mancata precisazione di una pena espressa, la quale fa forse pensare alla maggiore discrezionalità che nell'infliggerla al condannato si poteva esercitare nell'ambito del processo cognitorio, anziché ordinario. La sanzione in questione sarà stata, comunque, assai lieve²⁵⁶.

²⁵¹ È certamente penalistico, per esempio, il tenore di Ulp. *lib. sing. de off. praef. urb.* D. 1.12.1.14: *Divus Severus rescriptis eos etiam, qui illicitum collegium coisse dicuntur, apud praefectum urbi accusandos*; è certamente penalistica la collocazione, nel titolo *De extraordinariis criminibus*, di Ulp. 39 *ad ed.* D. 37.11.1.2: *Sub praetextu religionis vel sub specie solvendi voti coetus illicitos nec a veteranis temptari oportet*; nonché la provenienza, dal trattato sui *Iudicia publica*, di Marcian. 2 *iudic. publ.* D. 47.22.3.1: *In summa autem, nisi ex senatus consulti auctoritate vel Caesaris collegium vel quodcumque tale corpus coierit, contra senatus consultum et mandata et constitutiones collegium celebrat.*

²⁵² La riflessione è di S. RANDAZZO, 'Collegia iuvenum', cit., 207, ed è stata di recente ripresa da R. LAURENDI, *Riflessioni*, cit., 266. Anche questo crimine, al pari di quello *sodalitorium*, meriterebbe uno studio apposito, da condursi, eventualmente, in conformità al piano generale della collana che pubblica i lavori dei Seminari romanistici padovani.

²⁵³ In questo senso, per esempio, TH. MOMMSEN, 'De collegiis', cit., 127; G.F. FALCHI, *Diritto*, cit., 242 s.; F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., 338 s. e nt. 36, che riprende Mommsen. Come si è visto, alcuni di questi autori ammettono anche la possibilità di accusare i promotori *de vi* o *de maiestate*; ma ciò non esclude né, in astratto, la loro perseguibilità anche *de illicito collegio*, né, in concreto, la proponibilità delle prime due accuse davanti al tribunale di un funzionario imperiale.

²⁵⁴ Il che rileverebbe – oltre che, palesemente, per Ulp. 39 *ad ed.* D. 37.11.1.2 – anche per Marcian. 2 *iudic. publ.* D. 47.22.3.1, frammento che il giurista severiano (solitamente molto preciso in materia penale: cfr. per esempio S. RANDAZZO, 'Senatus consultum', cit., 69) avrebbe originariamente inserito nel libro II della sua opera sui giudizi pubblici, dedicato appunto ai *crimina extraordinaria* (cfr. O. LENEL, *Paligenesia iuris civilis*, I, Lipsiae, 1889, 677, nt. 202).

²⁵⁵ Secondo quanto chiaramente si apprende da Ulp. *lib. sing. de off. praef. urb.* D. 1.12.1.14, trascritto sopra, alla nt. 251. Appuntano giustamente la loro attenzione su questo dato, per esempio, TH. MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 877; G.F. FALCHI, *Diritto*, cit., 243; S. RANDAZZO, 'Senatus consultum', cit., 66; ID., 'Collegia iuvenum', cit., 207, nt. 29, del quale ci lascia però perplessi l'affermazione secondo cui al *praeses* nelle province spettassero le sole funzioni amministrative di controllo e scioglimento dei *collegia*, e non anche quelle criminali, come al *praefectus urbi* a Roma.

²⁵⁶ Del fatto che l'approccio nei confronti dei semplici soci fosse piuttosto mite ci danno conferma anche disposizioni di natura non penale, come ad esempio quelle che consentivano loro di dividersi il fondo comune (v. D. 37.22.3 pr.), una volta disposta la soppressione del collegio, che doveva essere evidentemente avvertita come una sanzione in qualche modo 'sufficiente'. In proposito, v. per esempio U. COLI, 'Collegia', cit., 115; G.M. MONTI, *Lineamenti*, cit., 48; F.M. DE RO-

Altro tema è quello concernente la situazione di illiceità in cui potevano versare i *collegia*, non perché difettassero di autorizzazione – ché di essa i *tenuiores*, come si sa, non avevano neppure bisogno –, ma in ragione delle finalità concretamente perseguite, ciò che poteva riguardare qualsiasi associazione, costituita o meno che si fosse sotto l'iniziale vaglio delle autorità²⁵⁷. In tali frangenti i *sodales*, ove, con la loro attività, avessero fomentato disordini e turbamenti dell'ordine pubblico, o addirittura dato seguito a disegni di carattere sedizioso, rischiavano di andare incontro ad un trattamento molto duro, sul quale è opportuno fermare l'attenzione con il necessario spirito di discernimento.

Talora le sanzioni, di cui si ha notizia in fonti come per esempio Tac. *ann.* 4.17 o Call. 6 *de cogn.* D. 48.19.28.3²⁵⁸, non sono riferibili al reato associativo, bensì ai reati-scopo, ed è normale fossero applicate nei confronti di coloro che avessero effettivamente perpetrato quest'ultimi²⁵⁹.

Quanto al crimine associativo in sé considerato, è immaginabile che avverso promotori e capi la disciplina fosse, come minimo, quella prevista per i collegi illeciti solo perché non autorizzati²⁶⁰; mentre per quel che riguarda i semplici soci bisognerà tenere conto di un complesso di circostanze.

BERTIS, *Il diritto*, cit., 325 ss., 328 s., 337 ss., 340, che più precisamente parla di lieve multa, da infliggersi a discrezione dell'autorità per questa sorta di 'contravvenzione di polizia'; L. CRACCO RUGGINI, *Le associazioni*, cit., 131; *contra*, C. MINASOLA, *La 'lex Licinia'*, cit., 174, nt. 1, già da noi discusso sopra, alla nt. 246, favorevole ad una imputazione *de vi* financo per la mera appartenenza ai *collegia illicita*.

²⁵⁷ Su questa ulteriore specie di illiceità, che potremmo definire 'sostanziale', anziché 'formale' come la prima, si rinvia alle considerazioni critiche già svolte sopra, § 2 e nt. 41, con ampia citazione di dottrina.

²⁵⁸ I passi in questione testimoniano di agitazioni anche gravi, sorte in occasione di giochi e spettacoli: nel primo caso, risalente al 59, se ne resero responsabili Pompeiani e Nocerini, in violento contrasto tra di loro; nel secondo caso dei giovani, o sedicenti tali, che non erano neppure con certezza membri dei *collegia iuvenum* ben noti in epoca imperiale. Ad ogni modo i provvedimenti adottati, come ha fatto giustamente rilevare S. RANDAZZO, '*Collegia iuvenum*', cit., 207 (seguito da Minasola e Laurendi, sotto citati), non erano qui diretti a punire un reato associativo, quanto piuttosto i comportamenti tenuti dai singoli, oppure a sciogliere le associazioni come tali. Sul tema, cfr. comunque per esempio TH. MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 877; M. DELLA CORTE, '*Juventus*', Arpino, 1924, 22, 36 ss. forse il più convinto assertore dell'esistenza di un legame tra i due episodi, perché i torbidi del 59 sarebbero da ricondursi, secondo lui, a *collegia iuvenum*; F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., 218; L. CRACCO RUGGINI, *Le associazioni*, cit., 90 ss.; M. VANZETTI, '*Iuvenes' turbolenti*', in *Labeo*, XX, 1974, 77 ss.; A. MAIURI, *La giurisdizione criminale in Tacito*, Roma, 2012, 185 ss.; S. RANDAZZO, '*Collegia iuvenum*', cit., 201 ss.; M. CORBIER, '*Iuvenis, iuvenes, iuventus*', in *IAH*, IV, 2012, 15 ss.; C. MINASOLA, *La 'lex Licinia'*, cit., 173 ss., il quale in ogni caso annette notevole importanza al fenomeno dei *collegia iuvenum*, organizzazioni sorte col consenso imperiale, ma che poi degenerarono, approfittando in modo improprio del consenso popolare ottenuto nei giochi, per provocare tumulti e compiere misfatti che sotto l'impero avrebbero raggiunto livelli di gravità paragonabili a quelli dei *sodalicia* elettorali sotto la repubblica; R. LAURENDI, *Riflessioni*, cit., 266.

²⁵⁹ Richiama opportunamente l'attenzione su questo punto F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., 324, 328, 339.

²⁶⁰ Ciò, sulla base di una interpretazione *a fortiori* di Ulp. 6 *de off. procons.* D. 47.22.2 (riportato alla nt. 243), ove in fin dei conti la causa di illiceità di un collegio non è specificata. Questa posizione ci pare condivisa per esempio da F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., 338 e nt. 36, 340, che

Se infatti un sodalizio versasse in una situazione di irregolarità per motivi non gravi – si pensi per esempio al caso di un *collegium tenuiorum* che svolgesse un'attività di carattere, più che religioso o funerario, ricreativo e di divertimento²⁶¹ –, si può ipotizzare che a quel punto ai membri si applicassero le miti sanzioni previste per il *crimen illiciti collegii*²⁶². Ma tale congettura ci sembra debba essere esclusa qualora le finalità perseguite fossero assai più minacciose per l'ordine costituito: basti solamente pensare alle molte congiure di palazzo con cui in quei secoli si attentò alla vita dello stesso imperatore. Qui, specie dalle fonti letterarie, risulta che, come già in età repubblicana, il fatto di essere stati in qualsiasi modo coinvolti nella cospirazione poteva costare molto caro ai diretti interessati.

Ora, in questa sede non ci è possibile addurre se non qualcuno soltanto degli innumerevoli esempi utili alla bisogna, con la consapevolezza che ogni selezione contiene inevitabilmente una componente di arbitrarietà.

Già in epoca augustea non mancarono congiure contro il principe, tanto che alcuni autori ce ne forniscono addirittura gli elenchi²⁶³, pur con la precisazione che esse furono stroncate prima di avere successo (*prius quam invalescerent*²⁶⁴, con evidente riferimento alla mancata consumazione dei reati-scopo). In rapporto ad almeno una di dette congiure è espressamente attestato che furono puniti con la morte non solo il leader, M. Egnazio Rufo²⁶⁵, ma anche i suoi complici, che semplicemente fossero *conscii facinoris*²⁶⁶. L'episodio risale al 19 a.C. e certo dette luogo ad una persecuzione per *maiestas*.

si riferisce all'evenienza di sodalizi sediziosi, con finalità politiche, o comunque diretti a provocare torbidi e disordini; L. CRACCO RUGGINI, *Le associazioni*, cit., 131 e nt. 149.

²⁶¹ Era infatti umanamente comprensibile che le persone talora finissero di fatto per incontrarsi più che altro allo scopo di stare insieme, magari convivialmente: calzante, sotto questo profilo, l'osservazione di F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., 337.

²⁶² Del resto, tra le fonti riportate sopra, alla nt. 251, forse ancor più in questo senso ci pare che per esempio deponga Ulp. 39 *ad ed.* D. 37.11.1.2. Cfr. per esempio F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., 328, 337 s.

²⁶³ V. Vell. 2.91.2-4; Sen. *dial.* 10.4.5; *clem.* 1.9.6; Tac. *ann.* 1.10.4; Svet. *Aug.* 19.1; Cass. Dio 54.3.2-6.

²⁶⁴ Svet. *Aug.* 19.1: *Tumultus posthac et rerum novarum initia coniurationesque complures, prius quam invalescerent indicio detectas, compressit alio tempore: Lepidi iuvenis, deinde Varronis Murenæ et Fanni Caepionis, mox M. Egnati, exin Plauti Rufi Lucique Pauli progeneri sui, ac praeter has L. Audasi, falsarum tabularum rei ac neque aetate neque corpore integri, item Asini Epicadi ex gente Parthina ibridae, ad extremum Telephi, mulieris servi nomenclatoris. Nam ne ultimae quidem sortis hominum conspiratione et periculo caruit.*

²⁶⁵ L'esatta cronologia della carriera di questo personaggio è discussa, in dottrina; ad ogni modo negli anni precedenti era stato edile ed aveva acquisito grande popolarità grazie all'efficienza con cui aveva spento incendi; successivamente eletto pretore, vide bloccata la sua candidatura a *consul suffectus*, nel 19, dal console in carica Senzio Saturnino, fedele ad Augusto, tanto che contro quest'ultimo, addirittura, Rufo ordì una ribellione. A conferma, v. per esempio Vell. 2.91.2-4; Sen. *dial.* 10.4.5; *clem.* 1.9.6; Tac. *ann.* 1.10.4; Svet. *Aug.* 19.1; Cass. Dio 53.24.4-6; 54.10.1-2; cfr. per esempio P. BADOT, *A propos de la conspiration de M. Egnatius Rufus*, in *Latomus*, XXXII, 1973, 606 ss.; D.A. PHILLIPS, *The Conspiracy of Egnatius Rufus and the Election of Suffect Consuls under Augustus*, in *Historia*, XLVII, 1997, 103 ss.

²⁶⁶ Vell. 2.91.4: *neque hic prioribus in occultando felicior fuit abditusque carceri cum consciiis fa-*

Allo stesso titolo²⁶⁷ vennero processati e severamente puniti, nel 31-32 d.C., il prefetto del pretorio L. Elio Seiano e tutti coloro che parteciparono alla sua cospirazione contro l'imperatore Tiberio. Si tratta, come si sa, di una vicenda storicamente assai complessa e discussa, che non è nostro compito ricostruire come tale²⁶⁸, e che comunque condusse alla caduta²⁶⁹ di un funzionario cui il principe stesso aveva a lungo consentito di spadroneggiare a Roma e contro il quale si procede, inizialmente, più per trame che non con una regolare indagine²⁷⁰. Ma al di là di ogni considerazione sul carattere, anche inevitabilmente politico²⁷¹, di una repressione per congiura²⁷², secondo quanto rientrava nella tradizione di questo tipo di inchieste²⁷³, a noi preme soprattutto rilevare come moltissime persone vi furono formalmente coinvolte per il semplice fatto di essere ritenute associate al complotto²⁷⁴,

cinoris, mortem dignissimam vita sua obiit. Tracce, se non di condanna, almeno di imputazione per la mera partecipazione ad una congiura sono a nostro avviso ravvisabili, tra le fonti di cui alla nt. 263, per esempio in Cass. Dio 54.3.2-6.

²⁶⁷ Ciò che risulta testualmente da Tac. *ann.* 5.5.1; 6.9.3; 18.1. Cfr. ad esempio R.S. ROGERS, *Criminal Trials and Criminal Legislation under Tiberius*, Middletown, 1935, 132 ss.; A. BODDINGTON, *Sejanus. Whose Conspiracy?*, in *AJP*, LXXXIV, 1963, 11, nt. 36; A. MAIURI, *La giurisdizione*, cit., 55, nt. 97.

²⁶⁸ In questa sede si rinvia soprattutto a D. HENNIG, *L. Aelius Seianus. Untersuchungen zur Regierung des Tiberius*, München, 1975, specialmente 139 ss.; v. anche per esempio R.S. ROGERS, *Criminal Trials*, cit., 108 ss.; A. BODDINGTON, *Sejanus*, cit., 1 ss.; H.W. BIRD, *L. Aelius Seianus*, cit., 61 ss., specialmente 85 ss.; A. MAIURI, *La giurisdizione*, cit., 43 ss.

²⁶⁹ Precisamente di essa si occupava Tacito nel V libro degli *Annales*, pervenutoci solo a frammenti: v. Tac. *ann.* 5.5-11, oltreché, sull'intera vicenda della repressione della congiura, 6.3-26; v. ancora per esempio Val. Max. 9.11 *ext.* 4; Sen. *contr.* 9.4.21; *dial.* 9.11.11; Iuv. 10.56-107; Svet. *Tib.* 65; Flav. Ios. *ant.* 18.6.181-183; Cass. Dio 58.7-16; 19; 25.

²⁷⁰ Come si evince da Cass. Dio 58.9-10 (cfr. Iuv. 10.71-72; Svet. *Tib.* 65), Seiano, su indicazione dell'imperatore, che si trovava a Capri, fu isolato e privato di ogni protezione, prima ancora di essere accusato in senato tramite lettera, cosicché non potesse in alcun modo reagire; quindi tradotto in carcere e solo in un secondo momento condannato e giustiziato. Cfr. per esempio A. BODDINGTON, *Sejanus*, cit., 1 ss., per la quale il racconto di Dione Cassio deporrebbe quasi più nel senso di un complotto organizzato da Tiberio contro Seiano che non viceversa; H.W. BIRD, *L. Aelius Seianus*, cit., 91 s.; A. MAIURI, *La giurisdizione*, cit., 49 s.

²⁷¹ Interessante, in proposito, per esempio lo studio di H.W. BIRD, *L. Aelius Seianus*, cit., 86, 94, il quale evidenzia come il prefetto avesse perduto, al tempo della sua caduta, l'appoggio di alcuni influenti gruppi di potere, interni alla cerchia nobiliare.

²⁷² Riferimenti espliciti al crimine di *coniuratio* sono per esempio rinvenibili in Tac. *ann.* 5.11.1; 6.14.1; 6.47.2; Svet. *Tib.* 65.2; espressioni dalla valenza analoga in Tac. *ann.* 5.8.1 e Svet. *Tib.* 65.1 (*res novae*), Tac. *ann.* 6.8.5 (*insidiae in rem publicam; consilia caedis adversum imperatorem*); Flav. Ios. *ant.* 18.6.181-182 (ἐπιβουλῆ). In merito, cfr. per esempio R.S. ROGERS, *Criminal Trials*, cit., 110 s.; H.W. BIRD, *L. Aelius Seianus*, cit., 89; A. MAIURI, *La giurisdizione*, cit., 52.

²⁷³ V. soprattutto sopra, § 3a e 3b.

²⁷⁴ Per la verità di una vera e propria *societas* criminale si parla soltanto in Tac. *ann.* 6.19.1, in ordine all'episodio in cui l'imperatore decide di mettere al fine a morte tutti i detenuti in carcere accusati di complicità con Seiano: *Inritatus suppliciiis cunctos, qui carcere attinebantur accusati societatis cum Seiano, necari iubet. Iacuit immensa strages, omnis sexus, omnis aetas, inlustres ignobiles, dispersi aut aggerati*; ma anche altri passi depongono a nostro avviso nel senso che i numerosi sottoposti a processo lo furono in quanto ritenuti partecipi di un'associazione per delinquere, di un reato associativo, e non di qualche fattispecie ulteriore e diversa: v. innanzi tutto quelli che menzionano una

anche se, come risulta dalle fonti²⁷⁵, il solo sospetto di aver coltivato rapporti di ‘amicizia’ con Seiano, anche a seguito delle rivelazioni fatte da delatori (dei quali – lamenta Tacito²⁷⁶ – ci si avvalse, nell’occasione, in modo veramente eccessivo), era sufficiente per l’incriminazione e, spesso, per la condanna. Da notare, infine, che i procedimenti si svolsero per lo più nel tribunale senatorio²⁷⁷.

Criteri del tutto analoghi possono essere utilizzati per interpretare, in una chiave dal nostro punto di vista appropriata, la più famosa cospirazione ordita contro Nerone²⁷⁸, che la stroncò nel 65 (con una recrudescenza l’anno successivo)²⁷⁹. È noto che essa ebbe a capo C. Calpurnio Pisone²⁸⁰ e che intorno a lui si raccolse

‘congiura’, ricordati sopra, alla nt. 272; v. anche per esempio Tac. *ann.* 5.8.1 (concernente P. Vitellio, che avrebbe contribuito alla ribellione finanziariamente) o Flav. Ios. *ant.* 18.6.182 (ove significativamente si parla di συνεπιβούλοι). Tra gli studiosi, v. soprattutto A. MAIURI, *La giurisdizione*, cit., specie 50, 52, 55, 59, il quale, comprensibilmente più attento di altri alle implicazioni giuridiche della vicenda, fa riferimento espresso al reato associativo e ai ruoli diversi che poterono assumervi i vari personaggi, qualcuno dei quali, poi dissociatosi, potrebbe essersi anche confuso tra i delatori o i testimoni; cfr. per esempio R.S. ROGERS, *Criminal Trials*, cit., 117 s., 124; H.W. BIRD, *L. Aelius Seianus*, cit., 88 ss.

²⁷⁵ Alle relazioni di *amicitia*-φιλία le fonti alludono a più riprese (v. per esempio Val. Max. 9.11 *ext.* 4; Tac. *ann.* 5.6.2; 5.8.1; 6.7.2; 6.14.1; Cass. Dio 58.14.3-4; 58.19.3-4; 58.25.2), ma è evidente che, nel clima di ‘caccia alle streghe’ di quel periodo, poteva dare adito all’incriminazione qualunque tipo di prossimità con Seiano, fosse essa dovuta a parentela (v. per esempio Tac. *ann.* 5.9; Cass. Dio 58.11.5; 58.14.1), a dipendenza burocratica (Cass. Dio 58.8.2), a riconoscenza politica e adulazione (Cass. Dio 58.12.1-2; 58.14.1-2) o addirittura a contatti occasionali (Tac. *ann.* 6.7.4). Tale pratica fu apertamente e coraggiosamente denunciata da M. Terenzio, il quale addusse con successo a sua difesa la circostanza che il primo ad aver nutrito amicizia verso Seiano era stato lo stesso Tiberio, e che cosa ben diversa era la cospirazione, di cui l’imperatore era stato vittima, tanto che alla fine l’imputato venne assolto: cfr. Tac. *ann.* 6.8.1-9.1; Cass. Dio 58.19.1-5. A commento, v. generalmente per esempio R.S. ROGERS, *Criminal Trials*, cit., 117 ss., 125 s., 136 s.; A. BODDINGTON, *Sejanus*, cit., 11, nt. 36, 14; A. MAIURI, *La giurisdizione*, cit., 50, 55, ntt. 93-94, 56, il quale rileva come la repressione colpì persone, di estrazione diversissima, sempre più debolmente colluse col prefetto, cosa che Terenzio evidenziò bene, con argomenti e distinguo giudicati da M. molto appropriati sul piano del diritto.

²⁷⁶ V. Tac. *ann.* 6.7.3-4.

²⁷⁷ V. per esempio Tac. *ann.* 6.9.4; 6.10.2; 6.18.1; Cass. Dio 58.11.4-5; 58.16.3. Cfr. per esempio R.S. ROGERS, *Criminal Trials*, cit., 116 s., 125, 128 ss., 132 s.; A. MAIURI, *La giurisdizione*, cit., 49, 54.

²⁷⁸ Ve ne furono anche altre, come d’altronde risulta dallo stesso Svet. *Nero* 36.1, appena sotto citato.

²⁷⁹ Sulla vicenda v. in generale soprattutto Tac. *ann.* 14.65.2; 15.48-74; 16.17-20; v. anche per esempio Svet. *Nero* 36; Cass. Dio 62.24-27; Polyæn. 8.62. Per la dottrina, cfr. ad esempio, per tutti, G. CALATI, *L’incendio di Roma e la congiura di Pisone. Di una nuova ipotesi sull’incendio neroniano*, Roma, 1969, 22 ss., a parere del quale, peraltro, gli intrighi cospiratori erano in atto da tempo, almeno fin dal 62, quando Nerone all’appoggio di Seneca e Burro preferì quello di Tigellino; D. CORSI ZOLI, *Aspetti inavvertiti della congiura pisoniana*, in *Studi Romani*, XX, 1972, 329 ss.; W. ECK, *Nero’s Freigelassener Epaphroditus und die Aufdeckung der pisonischen Verschwörung*, in *Historia*, XXV, 1976, 381 ss.; O. DEVILLERS, *Le récit de la conjuration de Pison dans les ‘Annales’ de Tacite (XV.48-74): quelques aspects*, in *Neronia, V. Néron: histoire et légende*, édité par R. Martin et Y. Perrin, Bruxelles, 1999, 45 ss.; A. MAIURI, *La giurisdizione*, cit., 53, 141 ss.

²⁸⁰ Ciò che si evince dalle fonti citate alla nt. precedente, con la sola eccezione di Cass. Dio 62.24.1, che invece menziona quali principali orditori della cospirazione Seneca (del quale, nella ri-

un numero piuttosto impressionante²⁸¹ di persone di ogni estrazione: non solo nobili²⁸², quindi, ma anche funzionari²⁸³, militari²⁸⁴, intellettuali²⁸⁵, liberti²⁸⁶, che provarono anche a dividersi i compiti²⁸⁷. Il complotto, ripetutamente menzionato come *coniuratio* nelle fonti²⁸⁸, non andò a buon fine, dato che l'imperatore, per la mancanza di risolutezza dei congiurati, non subì neppure un attentato. A causa delle rivelazioni fatte dai soliti delatori²⁸⁹ (alcuni dei quali erano anche congiurati pentiti e per questo premiati²⁹⁰) si scatenò la repressione, che sfociò in molte condanne a scontare pene differenziate, com'era normale nell'ambito della *co-*

costruzione tacitiana, appare dubbia financo l'adesione) ed il prefetto Rufo. Ad ogni modo, come 'congiura dei Pisoni', come *Pisoniana* (cfr. Svet. *Nero* 36.1), i fatti in questione sono stati poi per lo più tramandati.

²⁸¹ Ne sono ricordati per nome circa una ventina; ma in merito alle schiere ininterrotte di persone poi imprigionate v. Tac. *ann.* 15.51.2; 58.3; cfr. per esempio Tac. *ann.* 15.48.1; 49.1; Cass. Dio 62.24.2. A commento, v. per esempio G. CALATI, *L'incendio*, cit., 23; D. CORSI ZOLI, *Aspetti*, cit., 330, che considera proprio il suo essere pletorica, numerosa uno dei punti deboli della congiura, perché ne derivava disorganizzazione, scarsa capacità di concludere; O. DEVILLERS, *Le récit*, cit., 47 s., 50 s., 56, 64 s., secondo cui a Tacito interessa eminentemente sottolineare l'ampiezza della cospirazione; A. MAIURI, *La giurisdizione*, cit., 152 e nt. 71, il quale si esprime negli stessi termini, rilevando come lo storico di età imperiale, nonostante qualche eccesso retorico, persegua questo obiettivo in modo puntuale e seriamente documentato.

²⁸² Quale certamente era lo stesso Pisone: v. in particolare Tac. *ann.* 15.48.2; v. anche Svet. *Nero* 36.1. Cfr. per esempio G. CALATI, *L'incendio*, cit., 30 s., secondo il quale i principali congiurati, tutt'altro che idealisti animati da alti principi di libertà, erano in realtà da sempre adusi agli intrighi della vita di corte; D. CORSI ZOLI, *Aspetti*, cit., 333, 337, per cui fu proprio la loro alta posizione sociale, la consapevolezza di avere molto da perdere a non infondere in loro la necessaria determinazione; O. DEVILLERS, *Le récit*, cit., 53, 56 s., 62, che a sua volta rileva come i nobili, subito disposti a confessare per la paura, si dimostrino alfine di tempra più debole degli altri; A. MAIURI, *La giurisdizione*, cit., 142, che parla di tentativo di reazione della *nobilitas* alla svolta autocratica della politica imperiale.

²⁸³ Quale il prefetto del pretorio Fenio Rufo (cui Nerone anteponeva l'altro prefetto Tigellino): v. Tac. *ann.* 15.50.3; 66.1-2; Cass. Dio 62.24.1.

²⁸⁴ V. soprattutto Tac. *ann.* 15.49.2; 50.3 e 15.66.1, ove addirittura si allude ad una *conspiratio militaris*, quasi fosse una cosa distinta; cfr. Cass. Dio 62.24.1.

²⁸⁵ Quali ad esempio Seneca, se lo si vuol considerare un vero e proprio aderente, anziché un ideologo ispiratore, un connivente, o il poeta Lucano, che era suo nipote: v. Tac. *ann.* 14.65.2; 15.49.3; 56.1-4; 58.1; 60.2-64.4; 70.1; 71.3-4; Cass. Dio 62.24.1; 25.1-3; 27.4; Polyæn. 8.62.

²⁸⁶ Quale l'eroica Epicari, che preferì farsi torturare e poi suicidarsi, piuttosto che tradire i suoi sodali: v. Tac. *ann.* 15.51; 57; Cass. Dio 62.27.3; Polyæn. 8.62.

²⁸⁷ In particolare, sulla leadership della ribellione v. quel che si è già detto sopra, testo e nt. 280; quanto all'esecuzione materiale del reato-scopo, ossia l'uccisione del tiranno, bisogna osservare che di essa era stato finalmente incaricato Scevino, che si era procurato all'uopo un pugnale, e che avrebbe dovuto agire in circostanze precise di tempo e di luogo, avvalendosi dell'aiuto di alcuni altri (cfr. Tac. *ann.* 15.53).

²⁸⁸ In proposito, v. Tac. *ann.* 15.48.1; 49.1; 50.4; 51.1-3; 52.1-3; 54.3; 55.1; 56.1; 58.3; 59.1; 60.2; 61.4; 67.3; 68.2; 70.2; 71.4; 73.2; 74.1; 16.17.2-4; Svet. *Nero* 36; per altre espressioni, a noi ben note, dalla analoga valenza, v. per esempio Tac. *ann.* 15.66.1; 68.1 (*conspiratio*); 15.50.2; 59.1 (*res novae; nova consilia*); 14.65.2 (*insidiae*); Cass. Dio 62.24.1; 27.4 e Polyæn. 8.62 (ἐπιβουλῆ).

²⁸⁹ Tra di essi, il primo fu Milico, liberto dell'improvvido Scevino (v. Tac. *ann.* 15.54-55), ma molti altri seguirono.

²⁹⁰ V. per esempio Tac. *ann.* 15.59.3; 71.1; Cass. Dio 62.27.4.

*gnitio*²⁹¹, che riconosceva al giudice ampio potere discrezionale²⁹²: esse interessarono non soltanto i membri della società criminale²⁹³ (per lo più indicati come *conscii*²⁹⁴), ma anche, al solito, parenti²⁹⁵, amici ed altri soggetti probabilmente innocenti, ma invisi al principe o alla sua cerchia²⁹⁶.

Questa 'carrellata' di trame e congiure contro la maestà imperiale, che costituiscono una sorta di 'leitmotiv' della storia del Principato, e dello stesso Dominato, potrebbe, come si sa, continuare a lungo, ma non ci è consentito farlo in questa sede. Qui sia sufficiente l'aver mostrato come il mero essere partecipi dell'associazione criminosa fosse considerato un reato grave, che veniva severamente sanzionato anche quando gli aderenti non avessero potuto dare in nessun modo seguito ai loro propositi.

Discorso a parte merita il tema delle comunità cristiane. Circa il fondamento giuridico della persecuzione cui, prima sporadicamente²⁹⁷, e poi sistema-

²⁹¹ Il fatto che di questa esattamente si trattasse si evince dal tenore complessivo delle nostre testimonianze; ma v. in particolare Tac. *ann.* 15.58.4; 69.1. Cfr. per esempio G. CAIATI, *L'incendio*, cit., 42 s.; A. MAIURI, *La giurisdizione*, cit., 149, 152.

²⁹² Così, condivisibilmente, A. MAIURI, *La giurisdizione*, cit., 152.

²⁹³ All'esistenza di un vero e proprio vincolo di natura associativa fanno testualmente riferimento alcuni passi, come per esempio Tac. *ann.* 14.65.2: *Romanus secretis criminationibus incusaverat Senecam ut C. Pisonis socium, sed validius a Seneca eodem crimine percussus est. unde Pisoni timor, et orta insidiarum in Neronem magna moles et impropera*; 15.49.3: *Et Lucanus Annaeus Plautiusque Lateranus vivida odia intulere. Lucanum propriae causae accendebant, quod famam carminum eius premebat Nero prohibueratque ostentare, vanus adsimulatione: Lateranum consullem designatum nulla iniuria, sed amor rei publicae sociavit*; 15.67.1: *Mox eorundem indicio Subrius Flavius tribunus pervertitur, primo dissimilitudinem morum ad defensionem trahens, neque se armatum cum inermibus et effeminatis tantum facinus consociaturum ...*

²⁹⁴ V. per esempio Tac. *ann.* 15.58.1; 59.3; 60.1; 66.1; 16.17.4; termini del medesimo significato (*scitus, gnarus*) sono per esempio rinvenibili in Tac. *ann.* 15.50.3; 54.3; 56.1.

²⁹⁵ V. per esempio Tac. *ann.* 16.17.4; Svet. *Nero* 36.2; Cass. Dio 62.25.3.

²⁹⁶ Tra questi, il console del 65, Vestino, e lo stesso Petronio *arbiter*, che pagò a caro prezzo l'odio di Tigellino nei suoi confronti: v. rispettivamente Tac. *ann.* 15.52.3; 68.2-69.3 e 16.18; cfr., più in generale, ad esempio Tac. *ann.* 15.55.4; 58.3; 71.3; Cass. Dio 62.24.3-4.

²⁹⁷ Come si sa, misure repressive vennero adottate contro i cristiani già sotto Nerone (cfr. Tac. *ann.* 15.44.2-4; Svet. *Nero* 16.3; Tert. *apol.* 5.3; *nat.* 1.7), e poi sotto Domiziano (cfr. Tert. *apol.* 5.4; Cass. Dio 67.14; 68.2; Eus. *hist. eccl.* 3.18.4), Traiano (cfr. Plin. *epist.* 10.96-97; Oros. *hist.* 7.12.3; Eus. *hist. eccl.* 3.33.1-3), Adriano (cfr. Iust. *apol.* 1.68.3-10; Eus. *hist. eccl.* 4.9), Antonino Pio e Marco Aurelio (cfr. Iust. *apol.* 2.2.7-12), Settimio Severo, secondo quanto è generalmente ricavabile anche dagli Atti dei martiri e da altre fonti, per una esatta ricognizione delle quali si rinvia qui, ad esempio per tutti, a TH. MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 568, 569, nt. 2, 575, 576 e ntt. 1-2; L. HOMO, *Les empereurs romains et le Christianisme*, Paris, 1931, 40, 43 s., 51 ss.; A.N. SHERWIN WHITE, *The Early Persecutions and Roman Law again*, in *The Journal of Theological Studies*, III, 1952, 199 ss.; M. LAURIA, *Ὄνομα χριστιανόν, 'nomen christianum'*, in *Atti dell'Accademia di scienze politiche e morali di Napoli*, LXXIX, 1968, 205 s., 210 s.; R.L. WILKEN, *Toward a Social Interpretation of Early Christian Apologetics*, in *Church History*, XXXIX, 1970, 439, 451 s.; G. LANATA, *Gli atti dei martiri come documenti processuali*, Milano, 1973, 47 ss., 54 ss., 58 ss., 97 ss.; P.G. CARON, *L'imputazione di 'crimen maiestatis' nei confronti dei primi cristiani negli editti di persecuzione*, in *Studi M. Petroncelli*, Napoli, 1989, 118 s., 121 s.; L. SOLIDORO MARUOTTI, *Sul fondamento giuridico delle persecuzioni dei cristiani*, in *Cristiani nell'impero d'Oriente*, a cura di P.L. Rovito, Napoli, 2002, 127 ss., specialmente 128, 134 s., 144 ss., 147 ss., 150 ss., 160 s., 165, 170 ss.; D. LIEBS,

ticamente²⁹⁸, gli imperatori romani le sottoposero sono stati scritti i classici fiumi d'inchiostro, e non è nostra intenzione entrare, ora, esattamente in questa disputa²⁹⁹. Ci spetta invece il compito di affrontare l'argomento in questione sul presupposto della applicabilità ad esse del diritto associativo romano e ai fini della individuazione di un reato di 'cristianesimo' che sia assimilabile alla figura odierna dell'associazione criminosa³⁰⁰.

Vor den Richtern Roms. Berühmte Prozesse der Antike, München, 2007, 115 ss.; F. COSTABILE, *I processi contro i cristiani e la coerenza giuridica di Traiano*, in 'Fides, Humanitas, Ius'. *Studii in onore di L. Labruna*, II, a cura di C. Cascione e C. Masi Doria, Napoli, 2007, 1169 ss., 1183; M.U. SPERANDIO, 'Nomen Christianum'. I. *La persecuzione come guerra al nome cristiano*, Torino, 2009, 35, 41 ss., 63, 88 s., 90 ss., 116; J. DE CHURRUCA, *Cristianismo y mundo romano. Nuevos Estudios*, Madrid - Barcelona - Buenos Aires, 2009, 131 ss., 203 ss., 233 ss.; C. CASCIONE, *Vie del Cristianesimo nell'impero romano*, in *Index*, XXXVIII, 2010, 554, 556, 558; C. RUSSO RUGGERI, 'Indices', cit., 145 e nt. 471, 473; G.M. OLIVIERO NIGLIO, *La 'diversità' dei Cristiani nel carteggio tra Plinio e Traiano*, in *I diritti degli altri in Grecia e a Roma*, a cura di A. Maffi e L. Gagliardi, Sankt Augustin, 2011, 373 ss., 389 e nt. 59, 392; D. ANNUNZIATA, 'Nomen Christianum': *sul reato di cristianesimo*, in *RDR*, XIV, 2014, 1 ss., 6 ss.; A. BETTETINI, *Appunti sul fondamento giuridico delle persecuzioni contro i cristiani e sulla libertà religiosa*, in *Religione e diritto romano. La coerenza del rito*, a cura di S Randazzo, Tricase, 2014, 36 ss.; M. GARCÍA QUINTAS, *Sul fondamento giuridico delle persecuzioni contro i fedeli cristiani*, in *SDHI*, LXXXIII, 2017, 564 e nt. 4, 565 s., 567 ss.

²⁹⁸ Occorre soprattutto osservare che si comincia a far uso dello strumento dell'editto sotto Decio (cfr. *Acta martyrum*) e sotto Valeriano (cfr. ancora *Acta martyrum*, ed in particolare *Cypriani* 1; *Eus. hist. eccl.* 7.10-11), e poi, come noto, dopo un periodo di pace relativamente lungo, vi si ricorre ampiamente sotto Diocleziano (*Lact. mort. pers.* 10-15; *Eus. hist. eccl.* 8.2-6; 9.10.8; *mart. Pal.* 3.1) e Massimino Daia (*Eus. hist. eccl.* 9.10.7-11; *mart. Pal.* 4.8; 9.2). V. anche per esempio TH. MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 568 e nt. 5, 569; L. HOMO, *Les empereurs*, cit., 56 ss., 72 ss., 119 ss.; F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., 371 ss., 380 ss., 386; G. LANATA, *Gli atti*, cit., 41 ss., 71 s., 74 ss., 79 ss.; P.G. CARON, *L'imputazione*, cit., 115 ss., specialmente 123 ss.; L. SOLIDORO MARUOTTI, *Sul fondamento*, cit., 128, 167 s., 172 ss., 178 ss., 183 ss.; M.U. SPERANDIO, 'Nomen', cit., specialmente 91 ss., 101 ss.; Id., *Diocleziano e i cristiani*, Napoli, 2013, *passim*, ma soprattutto 41 ss., 65 e nt. 91 (con ampia rassegna bibliografica), 66 s., 78 s., 86 ss., 92 ss., 96 ss., 101, 106, 110 ss., 121 ss., 126, 130 ss., 137 ss.; D. ANNUNZIATA, 'Nomen', cit., 2, 9; A. BETTETINI, *Appunti*, cit., 38 s.; M. GARCÍA QUINTAS, *Sul fondamento*, cit., 571 ss.

²⁹⁹ Le posizioni assunte dalla dottrina sono fondamentalmente riconducibili a tre: quella secondo cui il fondamento andrebbe rinvenuto, fin da epoca risalente, in una legislazione *ad hoc*; quella secondo cui andrebbe rinvenuto nel potere di *coercitio* di magistrati e funzionari; quella secondo cui andrebbe rinvenuto nelle norme di diritto penale comune. Per una rassegna critica si rinvia, qui, principalmente a L. SOLIDORO MARUOTTI, *Sul fondamento*, cit., 129 ss., 135 ss., 137 ss.; ma v. anche per esempio F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., 372 s.; A.N. SHERWIN WHITE, *The Early Persecutions*, cit., 199 ss.; G. LANATA, *Gli atti*, cit., 42 ss.; D. ANNUNZIATA, 'Nomen', cit., 1 ss., specialmente 3 ss.

³⁰⁰ La problematica in questione è stata, da questo punto di vista, sovente lambita dagli studiosi, ma mai trattata veramente *ex professo*. Ad ogni modo v. qui, per esempio, A. BECK, *Römisches Recht bei Tertullian und Cyprian*, Halle, 1930, 79 ss.; L. HOMO, *Les empereurs*, cit., 38; F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., 379, che pone attenzione all'eventuale esistenza di un 'delitto collettivo' di cristianesimo, essenzialmente allo scopo di escluderla; M. LAURIA, *Ἦνομα*, cit., 237 s., 257 s.; L. SOLIDORO MARUOTTI, *Sul fondamento*, cit., 137, 160 ss., la quale è molto lucida nell'affermare (p. 168) che in caso di reato associativo sarebbe stato possibile processare i cristiani «del tutto indipendentemente dal loro comportamento individuale, per la semplice afferenza alla *coitio* illecita»; M.U. SPERANDIO, 'Nomen', cit., 81, 88 s., con qualche rilievo critico verso De Robertis; D. ANNUNZIATA, 'Nomen', cit., 5 s.

Riguardo al possibile presupposto – ossia che le *ecclesiae*, una volte distinte pienamente dalle comunità ebraiche³⁰¹, ed emerse da una certa ‘clandestinità’³⁰², fossero inquadrabili come *collegia tenuiorum*, costituite senza bisogno di autorizzazione e dunque da ritenersi lecite fino a prova contraria –, va detto che esso è accettato da parecchi autori³⁰³. A noi pare accoglibile però solo in parte, perché se è vero che non mancano all’uopo appigli nelle fonti, ed in particolare nella riflessione condotta da Tertulliano³⁰⁴ (non a caso preoccupato di dimostrare che i *coe-*

³⁰¹ Alle quali la *lex Iulia de collegiis* accordava un trattamento di favore (v. Flav. Ios. *ant.* 14.10.8; Tert. *apol.* 21.1), e con le quali per qualche tempo le comunità cristiane saranno state, con tutta probabilità, in qualche modo confuse. Sul punto, cfr. per esempio TH. MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 276; F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., 368 ss.; L. SOLIDORO MARUOTTI, *Sul fondamento*, cit., 161, secondo cui una distinzione piena si fece, da parte delle autorità romane, solo a partire dall’epoca di Domiziano.

³⁰² In proposito, cfr. oltre, testo e nt. 325. È opinione diffusa (v. per esempio G.M. MONTI, *I ‘collegia’*, cit., 75 s., 92; R.L. WILKEN, *Toward a Social Interpretation*, cit., 452; L. SOLIDORO MARUOTTI, *Sul fondamento*, cit., 165 s., 170) che le chiese abbiano cominciato ad operare effettivamente ‘alla luce del sole’ non prima dell’età severiana: significativa, in proposito, l’attribuzione fatta pubblicamente ai cristiani da Alessandro Severo di un luogo d’incontro: v. Hist. Aug. *Alex.* 49; più genericamente, v. anche per esempio Tert. *fug.* 13-14.

³⁰³ Per la verità, la questione della identificabilità completa, o meno, delle comunità cristiane con i *collegia tenuiorum* è da sempre dibattuta, ma su una posizione di segno affermativo la dottrina aveva senz’altro finito, secondo noi, per assestarsi: per una rassegna di autori, v. ad esempio U. COLI, *‘Collegia’*, cit., 115 s. e nt. 40; A. BECK, *Römisches Recht*, cit., 77, 81; G.M. MONTI, *Lineamenti*, cit., 42 s.; ID., *I ‘collegia’*, cit., 69 ss.; G. KRÜGER, *Die Rechtsstellung der vorkonstantinischen Kirchen*, Stuttgart, 1935, 63 ss.; V. BANDINI, *Appunti*, cit., 79 ss.; F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., 289 s., 337, 362 ss., 366 ss., 371 ss., 384 ss.; ID., *Il fenomeno*, cit., 94 ss., 99 ss., forse lo studioso più convinto nel sostenere che la condizione delle *ecclesiae* fosse, fino a Costantino, quella descritta, e ciò a fortiori poi allorquando D.R., in un suo più tardo già citato scritto (*Dai ‘collegia cultorum’*, cit., specialmente 434, 446 s.), muta idea sulla corcostanza che le associazioni costituitesi lecitamente per scopi di culto dovessero accogliere, anche prima di Giustiniano, soltanto persone indigenti; G. BOVINI, *La proprietà ecclesiastica e la condizione giuridica della Chiesa in età precostantiniana*, Milano, 1949, 105 ss., 141 ss.; F. DE VISSCHER, *Le régime juridique des plus anciens cimetières chrétiens à Rome*, in *Analecta Bollandiana*, LXIX, 1951, 39 ss.; A.N. SHERWIN WHITE, *The Early Persecutions*, cit., 201, 205 s.; R.L. WILKEN, *Toward a Social Interpretation*, cit., 437, 438 e nt. 2, 452; G. LANATA, *Gli atti*, cit., 67 ss.; D. ANNUNZIATA, *‘Nomen’*, cit., 5 s. Nondimeno, recentemente, sono tornati ad affiorare dubbi: v. ad esempio L. SOLIDORO MARUOTTI, *Sul fondamento*, cit., 160 s., 165 ss., la quale, come già a suo tempo per esempio L. HOMO, *Les empereurs*, cit., 38 ss., 66 ss. (che parlava di situazione pseudo-legale, poggiate sulla tolleranza imperiale), ritiene che l’uscita dei gruppi cristiani dalla clandestinità non li trasformò automaticamente tutti in *collegia tenuiorum* come tali formalmente leciti e inattaccabili, perché, in questa fase contrassegnata da grande ambiguità, tutto dipendeva dall’atteggiamento concretamente assunto dalle autorità, specie a livello locale; atteggiamento che poteva essere improntato a tolleranza, ma anche ad intenti ostili o comunque manipolatori, magari funzionali a future persecuzioni di massa; v. anche S. RANDAZZO, *‘Senatus consultum’*, cit., 66 ss.; ID., *I ‘collegia tenuiorum’*, cit., 233 e nt. 27, 234, che si esprime in senso decisamente contrario ad una assimilazione di questo genere.

³⁰⁴ Tert. *apol.* 38.1. *Proinde nec paulo lenius inter <il>licitas factiones sectam istam deputari oportebat, a qua nihil tale committitur, quale de illicitis factionibus timeri solet. 2. Nisi fallor enim, prohibendarum factionum causa de providentia constat modestiae publicae, ne civitas in partes scinderetur, qua facile comitia, concilia, curias, contiones, spectacula etiam aemulis studiorum compulsationibus inquietarent, cum iam et in quaestu habere coepissent venalem et mercenariam violentiae suae operam.*

tus³⁰⁵ in esame non avevano scopi di sedizione politica³⁰⁶, e neppure di mero licenzioso divertimento³⁰⁷), è d'altronde anche vero che col passar del tempo la

3. *At enim nobis ab omni gloriae et dignitatis ardore frigentibus nulla est necessitas coetus, nec ulla ma-
gis res aliena quam publica. unam omnium rempublicam agnoscimus, mundum.* 4. *Atque adeo specta-
culis vestris in tantum renuntiamus, in quantum originibus eorum, quas scimus de superstitione concep-
tas, cum et ipsis rebus, de quibus transiguntur, praetersumus. nihil enim nobis dictu, visu, auditu cum
insania circi, cum impudicitia theatri, cum atrocitate arenae, cum xytti vanitate ...;* 39.1. *Edam iam
nunc ego ipse negotia Christianae factionis, ut, qui mala refutaverim, bona ostendam. corpus sumus de
conscientia religionis et disciplinae unitate et spei foedere.* 2. *Coimus in coetum et congregationem, ut ad
Deum quasi manu facta precationibus ambiamus orantes ...;* 3. *Coimus ad litterarum divinarum com-
memorationem, si quid praesentium temporum qualitas aut praemonere cogit aut recognoscere ...;* 5. *Praesident probati quique seniores, honorem istum non pretio, sed testimonio adepti, neque enim pretio
ulla res Dei constat. etiam, si quod arcae genus est, non de honoraria summa quasi redemptae religionis
congregatur. modicam unusquisque stipem menstrua die vel cum velit, et si modo velit et si modo possit,
apponit. nam nemo compellitur, sed sponte confert.* 6. *Haec quasi deposita pietatis sunt. quippe non epu-
lis inde nec potaculis nec ingratis voratrinis dispensatur, sed egenis alendis humanandisque et pueris ac
puellis re ac parentibus destitutis, iamque domesticis senibus, item naufragis, et si qui in metallis et si qui
in insulis vel in custodiis, dumtaxat ex causa Dei sectae, conflictantur, alumni confessionis suae fiunt ...;*
14. *Quid ergo mirum, si tanta caritas convivatur? nam et cenulas nostras, praeterquam sceleris infames,
ut prodigas quoque suggillatis ...;* 16. *Cena nostra de nomine rationem sui ostendit: id vocatur quod di-
lectio penes Graecos. quantiscumque sumptibus constet, lucrum est, pietatis nomine facere sumptum, si-
quidem inopes quosque refrigerio isto iuvamus, non qua penes vos parasi affectant ad gloriam famu-
landae libertatis sub auctoramento ventris inter contumelias saginandi, sed qua penes Deum maior est
contemplatio mediocrium ...;* 19. *Inde disceditur non in catervas caesionum nec in classes discursatio-
num nec in inceptions lasciviarum, sed ad eandem curam modestiae et pudicitiae, ut qui non tam ce-
nam cenaverint quam disciplinam.* 20. *Haec coitio Christianorum merito sane illicita, si illicitis par,
merito sane damnanda, si quis de ea queritur eo titulo quo de factionibus querela est.* 21. *In cuius per-
niciem aliquando convenimus? hoc sumus congregati quod et dispersi, hoc universi quod et singuli, ne-
minem laedentes, neminem contristantes. cum probi, cum boni coeunt, cum pii, cum casti congregantur,
non est factio dicenda, sed curia.*

³⁰⁵ Secondo quanto risulta dai passaggi appena sopra trascritti, questo termine, al pari di *secta* o *curia*, è utilizzato dal grande apologeta a preferenza di altri che, come *collegium* o *sodalicum*, riecheggiano troppo le organizzazioni tipicamente pagane, al fine di marcare la differenza tra le società cristiane e le *factiones illicitae*. A commento, v. per esempio G.M. MONTI, *I 'collegia'*, cit., 95; F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., 383 s.; L. SOLIDORO MARUOTTI, *Sul fondamento*, cit., 166.

³⁰⁶ L'assoluta estraneità ad ogni disegno di tipo politico (sottolineata soprattutto in Tert. *apol.* 38.1-3; 39.1; 19) era, come sappiamo, in epoca imperiale, condizione essenziale perché qualsivoglia collegio potesse costituirsi lecitamente. Fermano ad esempio l'attenzione su questo legittimo scrupolo di Tertulliano A. BECK, *Römisches Recht*, cit., 77; V. BANDINI, *Appunti*, cit., 79 ss.; F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., 373, 379 s., il quale apprezza come Tertulliano si batta contro gli abusi dell'autorità, invocando l'elasticità della normativa vigente; M. LAURIA, *Ὀνομα*, cit., 237 s., 257 s.; R.L. WILKEN, *Toward a Social Interpretation*, cit., 452, 457; G. LANATA, *Gli atti*, cit., 67 ss.; A. GROTEN, *'Corpus'*, cit., 257.

³⁰⁷ L'assunzione di un carattere prevalentemente ludico, spettacolare o conviviale (che Tert. *apol.* 38.4; 39.6; 14 recisamente nega ai gruppi cristiani), costituiva un fenomeno degenerativo frequente (cfr. sopra, testo e nt. 261), tale da pregiudicare la liceità, in specie, dei sodalizi formati senza autorizzazione, teoricamente dediti soltanto all'aiuto della povera gente (alla quale si noti che Tert. *apol.* 39.6; 16 fa espresso richiamo). Meritevolmente attento anche a quest'aspetto, dalla valenza giuridica analoga al precedente, ad esempio, tra i pochi, F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., 337, 363; ID., *Il fenomeno*, cit., 94 ss., che parla di denuncia dei festini pagani da parte di Tertulliano.

compagine delle comunità cristiane si era fatta, come noto, assai articolata e complessa, dotandosi di un'organizzazione certamente non ridicibile a quella propria di una serie di conventicole di povera gente pur collegate tra loro e diffuse sul territorio³⁰⁸. Non ci si meravigli allora se nei provvedimenti emanati fino al 313³⁰⁹, nei limiti in cui li conosciamo³¹⁰, fossero essi di tolleranza³¹¹ o di carattere persecutorio³¹², ben di rado si faccia riferimento alle società cristiane di per sé intese³¹³, ed assai più spesso, invece, al trattamento da riservare ai soggetti singoli, per la fede che professavano ed in quanto semmai appartenenti, quindi, al *corpus* universale della Chiesa³¹⁴.

Ci sembra pertanto discutibile l'affermazione secondo cui l'Editto di Milano altro non avrebbe fatto se non ripristinare, sotto questo profilo, il 'diritto comune'³¹⁵, al quale la disciplina dettata dalle *leges* persecutorie avrebbe temporaneamente derogato. La stessa convinzione della 'specialità'³¹⁶ di detta disciplina non pare del tutto condivisibile perché, se da una parte essa legittimava la prassi

³⁰⁸ D'altronde lo stesso Plinio il Giovane sottolineava come già a suo tempo esse fossero numerosissime, nella provincia da lui amministrata, ove le chiese cristiane erano state comunque vietate in quanto *haereticae*, insieme ad altre associazioni da ritenersi, evidentemente, non autorizzate: v. *epist.* 10.96.7-9; cfr. per esempio G.M. OLIVIERO NIGLIO, *La 'diversità'*, cit., 390 s.; M. GARCÍA QUINTAS, *Sul fondamento*, cit., 568. V. anche sopra, nt. 303.

³⁰⁹ Anno, come noto, dell'Editto di Milano.

³¹⁰ Non vi è da stupirsi se nell'epoca successiva, che vide il cristianesimo affermarsi addirittura come la religione ufficiale dell'impero, si sia fatto di tutto per cancellare la memoria, in particolare, dei provvedimenti anticristiani, il cui tenore è solo parzialmente ricostruibile, da parte nostra, attingendo a fonti sempre atecniche. In proposito, v. per esempio L. SOLIDORO MARUOTTI, *Sul fondamento*, cit., 128, 173; M.U. SPERANDIO, *Diocleziano*, cit., 66, 112, che denota la riluttanza degli autori cristiani a riportare il testo di leggi tanto per loro odiose; D. ANNUNZIATA, *'Nomen'*, cit., 2.

³¹¹ Comprensibilmente, invece, degli editti di tolleranza (Gallieno, anno 260; Galerio, 311; Costantino e Licinio, 313) ci è stato talora tramandato il testo: v. per esempio Lact. *mort. pers.* 34; 48; Eus. *hist. eccl.* 7.13; 8.17; 10.5.1-14.

³¹² Alludiamo all'editto di Decio del 250, ai due di Valeriano del 257-258, ai quattro di Diocleziano del 303-304, ai due di Massimino Daia del 306 e del 308-309. A conferma, cfr. sopra, alla nt. 297, con le fonti e gli autori ivi riportati. Si avvisa peraltro che l'opinione tradizionale secondo la quale gli editti della 'grande persecuzione' diocleziana sarebbero stati quattro è stata in tempi recenti contestata: al riguardo, v. soprattutto M.U. SPERANDIO, *Diocleziano*, cit., 86 ss., 110 s.

³¹³ D'altra parte, come meglio vedremo tra breve, ove venissero contemplate le *ecclesiae*, le conventicole cristiane, era più che altro per dettare disposizioni che le sopprimevano, le vietavano, colpendone, anche in senso economico, l'organizzazione, oppure le ripristinavano, dopo le persecuzioni: si trattava pertanto di norme che, al pari di altre talvolta emanate secoli addietro, rilevavano, come si sa, più dal diritto amministrativo, associativo, che non propriamente dal diritto penale. In merito, v. fin d'ora, comunque, per esempio G.M. MONTI, *I 'collegia'*, cit., 78, 92 s.; F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., 371 ss., 381 ss.; G. LANATA, *Gli atti*, cit., 80.

³¹⁴ Del quale fa peraltro menzione lo stesso Tertulliano (*apol.* 39.1), financo nel contesto di un discorso in cui pur ampiamente si discute della natura e della struttura di comunità singole. Sul punto, cfr. per esempio A. BECK, *Römisches Recht*, cit., 81; F. DE VISSCHER, *Le régime*, cit., 52; A.N. SHERWIN WHITE, *The Early Persecutions*, cit., 205 s.; R.L. WILKEN, *Toward a Social Interpretation*, cit., 453; M.U. SPERANDIO, *'Nomen'*, cit., 88 e nt. 265.

³¹⁵ Così F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., 382 s.

³¹⁶ Di *ius singulare* parla infatti lo stesso F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., 371 ss., 382 ss.

invalsa di considerare penalmente rilevante il semplice *nomen Christianum*³¹⁷, bisogna d'altra parte notare che tale prassi edificava sulla constatazione che i cristiani si rifiutavano di rendere culto alle divinità del mondo romano – tra le quali vi era il Genio dell'imperatore e la sua immagine³¹⁸ –, ciò che costituiva un crimine da sempre: fin dall'epoca in cui i Baccanti, per via del loro 'esclusivismo', erano stati processati per congiura contro la repubblica³¹⁹. Fattispecie simili erano

³¹⁷ La circostanza che i cristiani venissero talora condannati semplicemente perché tali può essere provata già per periodi alquanto risalenti (v. per esempio Plin. *epist.* 10.96.3-5; 97.1, relativo alla corrispondenza fra Plinio e Traiano; Iust. *apol.* 1.4.1-6; 2.2.12; 16; *Act. Scill.* 10 e 14), della qual cosa si doleva, con espressioni vibranti, un autore come Tertulliano (v. *apol.* 1.4; 2.3: *confessio nominis, non examinatio criminis*; 2.10-11; 2.18: *non scelus aliquod in causa est, sed nomen*; 2.19-20; 3.5; 44.2-3), che pur altrove riteneva essere formalmente altra l'accusa principale mossa ai suoi confratelli (cfr. oltre, testo e nt. 320). Per una rassegna di opinioni sul tema, v. per esempio L. HOMO, *Les empereurs*, cit., 40, 43 s., 52 ss., secondo cui gli imperatori, dopo molte fluttuazioni, gradualmente arrivarono ad enucleare un crimine di cristianesimo, che più di altri, in effetti, era facile da dimostrare; A.N. SHERWIN WHITE, *The Early Persecutions*, cit., 206 ss., 211, che oltretutto ricorda come anche in frangenti diversi (cfr. Ulp. in Coll. 15.2) fosse stata all'occorrenza condannata la mera pratica di un culto; M. LAURIA, *Ὀνομα*, cit., 201 ss., che nel suo ampio saggio affronta specificamente il problema del *reatus nominis*, sostenendo che non si trattava di fattispecie nuova, ma che trovava il suo fondamento in *leges* anteriori al cristianesimo, come quelle *de vi, sacrilegii, maiestatis*, ecc.; G. LANATA, *Gli atti*, cit., 48 ss., 56 ss., 67 ss., la quale riconosce che ciò che si intendeva acclarare durante gli interrogatori era il mero *nomen Christianum*, già di per sé avvertito come idoneo a designare una sorta di setta politica potenzialmente pericolosa, e che tale accertamento, se non smentito dall'interessato, rendeva la sua situazione irreparabile; L. SOLIDORO MARUOTTI, *Sul fondamento*, cit., 140, 144 ss., 163 s., che a sua volta prende atto dei dati oscillanti delle fonti, ma si dice anche convinta che, con l'aiuto dei giuristi, la fattispecie di cristianesimo fu definitivamente ricondotta alla *maiestas* (in merito, v. meglio oltre, alla nt. 331); M.U. SPERANDIO, *'Nomen'*, cit., *passim*, ma specialmente XVII, 3 ss., 33 ss., 53, 58 s., 64 ss., 81, 86 ss., 90 ss., 96, 101 ss., 119, forse il più consapevole assertore della tesi del *nomen Christianum* come capo di imputazione specifico ed autonomo, che certo poneva problemi di inquadramento, ma che fin dai tempi di Gesù evocava scenari di sedizione contro l'autorità dello stato, tanto che poi le grandi persecuzioni si scatenarono come guerra a quel nome; D. ANNUNZIATA, *'Nomen'*, cit., 1 ss., che si colloca su questa linea.

³¹⁸ Ciò, anche se non sempre l'*imago* veniva tradotta in giudizio affinché gli imputati la adorassero; bisogna d'altra parte ricordare che a partire da Aureliano la stessa persona dell'imperatore vivente venne divinizzata, il che rese ancor politicamente più grave la tradizionale riluttanza cristiana a piegarsi ad atti di culto diverso dal proprio. Ad ogni modo, sul rifiuto in questione, che, dai primi tempi fino all'epoca delle grandi persecuzioni, si denotò come la cifra peculiare della nuova religione, v. ad es qui Plin. *epist.* 10.96.5-6; 97.1; Tert. *apol.* 2.6; 10.1; 27.1; 28.1-3; 35.1; 5; 10; *nat.* 1.17; *Act. Polyc.* 9.2; *Act. Scill.* 3 e 5; *Act. Apoll.* 7 e 31; *Act. Perp.* 6.3; v. anche le fonti citate oltre, alla nt. 321; cfr. per esempio TH. MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 569, nt. 2; L. HOMO, *Les empereurs*, cit., 28, 80 s.; G. LANATA, *Gli atti*, cit., 47 ss., 71 e nt. 123, 81 e nt. 24; P.G. CARON, *L'imputazione*, cit., 117, 119, 123; B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 118; F. COSTABILE, *I processi*, cit., 1173, 1177, 1186; L. SOLIDORO MARUOTTI, *Sul fondamento*, cit., 127, 170, 175, 186; M.U. SPERANDIO, *'Nomen'*, cit., 98, 116; G.M. OLIVIERO NIGLIO, *La 'diversità'*, cit., 377, 379 s.; D. ANNUNZIATA, *'Nomen'*, cit., 3, 7; A. BETTETINI, *Appunti*, cit., 36 s.; M. GARCÍA QUINTAS, *Sul fondamento*, cit., 564, 569.

³¹⁹ Cfr. sopra, testo e nt. 84, circa la grave minaccia che i Baccanali, secondo quanto si ritenne, apportarono alla sicurezza stessa dello stato, e non solo del culto, romano. Valorizza il parallelismo tra il culto di Bacco e quest'altrettanto '*prava superstitio*' (cfr. Plin. *epist.* 10.96.8), ad esempio, L. HOMO, *Les empereurs*, cit., 36.

state poi attratte, come si sa, nell'ambito della *maiestas*, alla quale, tra le fonti, tecnicamente allude lo stesso Tertulliano, quando parla di *crimen laesae Romanae religionis* e di *crimen laesae augustioris maiestatis*³²⁰. In essa va, a nostro avviso, individuato il principale – sebbene non l'unico³²¹ – tra i reati-scopo imputati ai cristiani³²², la persecuzione dei quali si svolse, del resto, con modalità che perfetta-

³²⁰ Tert. *apol.* 10.1: 'Deos', inquit, 'non colitis, et pro imperatoribus sacrificia non impenditis'. sequitur ut eadem ratione pro aliis non sacrificemus, quia nec pro nobis ipsis, semel deos non colendo. itaque sacrilegii et maiestatis rei convenimur. summa haec causa, imo tota est, et utique digna cognosci, si non praesumptio aut iniquitas iudicet, altera quae desperat, veritatem; 24.1: Omnis ista confessio illorum, qua se deos negant esse quaque non alium deum respondent praeter unum, cui nos mancipamus, satis idonea est ad depellendum crimen laesae maxime Romanae religionis; 27.1: Satis haec adversus intentionem laesae religionis ac divinitatis: quo non videamur laedere eam, ostendimus non esse; 28.3: Ventum est igitur ad secundum titulum laesae augustioris maiestatis, siquidem maiore formidine et calidior timiditate Caesarem observatis quam ipsum de Olympo Iovem. et merito, si sciatis, quis enim ex viventibus quilibet non mortuo potior? 4. Sed nec hoc vos ratione facitis potius quam respectu praesentaneae potestatis; adeo et in isto irreligiosi erga deos vestros deprehendemini, cum plus timoris humano dominio dicatis. Citius denique apud vos per omnes deos quam per unum genium Caesaris peieratur; 29.1: Constat igitur prius, si isti, quibus sacrificatur, salutem imperatoribus vel cuilibet homini impertire possunt: et ita nos criminis maiestatis addicite ...; 4. Ideo enim committimus in maiestatem imperatorum, quia illos non subicimus rebus suis, quia non ludimus de officio salutis ipsorum, qui eam non putamus in minibus esse plumbatis!; 35.5: Velim tamen in hac quoque religione secundae maiestatis, de qua in secundum sacrilegium convenimur Christiani non celebrando vobiscum solemnia Caesarum, quo modo celebranda occasio voluptatis magis quam digna ratio persuasit, si nec modestia nec verecundia nec pudicitia permittunt, fidem et veritatem vestram demonstrare, ne forte et istic deteriores Christianis deprehendantur qui nos nolunt Romanos haberi, sed ut hostes principum Romanorum; cfr. *nat.* 1.17. Molto chiaramente se ne evince che, dalla indisponibilità ad onorare gli dei, derivava, come *summa causa*, l'accusa di offesa alla religione romana, di ateismo, e che dal rifiuto di venerare il Genio imperiale derivava l'altra accusa, collegata ma distinta, di oltraggio al culto dei Cesari: entrambe le fattispecie – espresse con linguaggio inusualmente tecnico, da parte di Tertulliano, che pur utilizza anche il termine forse meno formalmente appropriato di *sacrilegium* – sono da ricondurre al crimine di lesa maestà. A conferma, v. per esempio TH. MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 569 e nt. 2, 573, 575 s., che spiega come il monoteismo cristiano potesse essere inteso alla stregua di apostasia dalla religione imperiale, una delle forme più gravi di 'perduellio', di *maiestas*; A. BECK, *Römisches Recht*, cit., 80; L. HOMO, *Les empereurs*, cit., 28, 41, 44, che parla di leso patriottismo come accusa corrente; cfr. F. COSTABILE, *I processi*, cit., 1174, 1178 s., 1181 s., il quale a sua volta ritiene che i cristiani principalmente incorressero nel *crimen laesae Romanae religionis*, reato d'opinione da ritenersi però distinto, secondo l'a., da quello di *maiestas*; G.M. OLIVIERO NIGLIO, *La 'diversità'*, cit., 387 ss., che si rifa a Costabile.

³²¹ I reati di 'diritto comune' per lo più imputati ai cristiani (sacrilegio, infanticidio, cannibalismo, incesto, magia, renitenza al servizio militare, ecc.) non sono solitamente presentati come reati-scopo, opposti ad un reato associativo, ma di tale distinzione supponiamo che i Romani fossero consapevoli, se persino un non giurista come Plinio così si esprimeva: *nomen ipsum, si flagitiis careat, an flagitia cohaerentia nomini puniantur* (*epist.* 10.96.2); cfr. per esempio Tac. *ann.* 15.44.2-4; Tert. *apol.* 2.4-5; 11; 19-20; 7.1; 39.14; 19; Lact. *mort. pers.* 14. La dottrina non opera in genere particolari distinguo: v. per esempio L. HOMO, *Les empereurs*, cit., 41, 43; M. LAURIA, *'Ovoia*, cit., 251 ss.; G. LANATA, *Gli atti*, cit., 47 ss., 51; M.U. SPERANDIO, *'Nomen'*, cit., 41 ss., 66; A. BETTINI, *Appunti*, cit., 38; M. GARCÍA QUINTAS, *Sul fondamento*, cit., 569; v. invece L. SOLIDORO MARUOTTI, *Sul fondamento*, cit., 134, 137 ss., 146, 167, sempre acuta nel differenziare la *maiestas*, connessa al reato collettivo, dai *flagitia cohaerentia*.

³²² Dal nostro punto di vista la *maiestas*, tale da rendere i cristiani *hostes publici*, era il principale dei reati-scopo, quello a cui i membri delle chiese, magari non deliberatamente (stanti anzi

mente rientravano nella tradizione romana³²³: basti pensare alle limitazioni apportate al diritto di riunione³²⁴, anche in considerazione del fatto che, almeno nei primi tempi, le assemblee si potessero svolgere segretamente o di notte³²⁵; alla distinzione spesso fatta tra i capi delle comunità (ossia gli esponenti del clero) ed i semplici adepti³²⁶; alle misure dirette a colpire i beni delle chiese e la loro strut-

certe manifestazioni di lealismo), ma pressoché inevitabilmente tendevano, per le già illustrate ragioni collegate al diniego della religione imperiale. Questo dato, al di là della *vexata quaestio* inerente al fondamento delle persecuzioni, ci pare che risulti con una certa evidenza dalle fonti, delle quali v. qui per esempio Tertulliano (riportato alla nt. 320); Lact. *mort. pers.* 11. Quanto alla dottrina, v. per esempio, a sostegno, TH. MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 569 e nt. 2, 575 s., per cui, come già detto, si trattava di *crimen maiestatis* della specie più grave; A. BECK, *Römisches Recht*, cit., 80; A.N. SHERWIN WHITE, *The Early Persecutions*, cit., 202 s.; M. LAURIA, 'Ὀνομα', cit., 205, 251 ss., 257 s.; G. LANATA, *Gli atti*, cit., 47 ss.; P.G. CARON, *L'imputazione*, cit., 115 ss.; B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 118; L. SOLIDORO MARUOTTI, *Sul fondamento*, cit., 134, 137 ss., 162 ss., 167 s., 170, 175, 186, la quale peraltro connette la *maiestas* in questione al reato in cui, come sappiamo, sempre incorrevano i responsabili di associazioni illecite, sul che avremo però modo di fermare meglio la nostra attenzione tra breve; A. BETTETINI, *Appunti*, cit., 35 ss.; M. GARCÍA QUINTAS, *Sul fondamento*, cit., 563 ss.; più critico, ad esempio, M.U. SPERANDIO, 'Nomen', cit., 33 ss., 70 s., 81, 90 s., 96, 101 ss., 113, 116, 119, la cui opinione, che sarebbe stato sufficiente ai fini della condanna il mero *nomen Christianum*, è almeno in parte condivisibile, perché ben descrive la pratica del tempo, ma non forse del tutto, perché la tendenza alla *maiestas* (a cui gli editti persecutorii pur sempre alludono, definendo i seguaci di Cristo *inimici deorum, hostes religionum publicarum, divinae religionis inimici*: Lact. *mort. pers.* 11.6-7) propria della professione cristiana – tendenza che S. stesso ammette – creava a nostro avviso una vera e propria presunzione di lesa maestà, che solo abiurando si poteva aggirare.

³²³ *Contra*, per certi versi, L. HOMO, *Les empereurs*, cit., 72 ss., del quale però accettiamo quanto meno l'idea che i meccanismi propri delle persecuzioni di massa, che tanto si prolungarono nel tempo, fossero estranei alle tradizioni di Roma, specie per il frequente ricorso fatto alla legislazione generale.

³²⁴ È appena il caso di rimarcare l'importanza che la *coitio*, la *conventio*, allora come oggi (cfr. Plin. *epist.* 10.96.7; Tert. *apol.* 5.6; 39.2-3; 20-21; *ieiun.* 13), rivestivano in ambito cristiano, e non è un caso che in tempo di persecuzioni gli imperatori (soprattutto, Valeriano e Diocleziano) abbiano cercato di conculcare quel diritto: v. per esempio *Act. Cypr.* 1.7; Lact. *mort. pers.* 34; Eus. *hist. eccl.* 7.11.10; 8.1.7; 8.17.7-9; 9.10.8. Cfr. per esempio L. HOMO, *Les empereurs*, cit., 76, 82; G. LANATA, *Gli atti*, cit., 77 s., 80; L. SOLIDORO MARUOTTI, *Sul fondamento*, cit., 160, 180, 185, 187; M.U. SPERANDIO, 'Nomen Christianum', cit., 7; ID., *Diocleziano*, cit., 66, 121; A. GROTEN, 'Corpus', cit., 254 ss.; M. GARCÍA QUINTAS, *Sul fondamento*, cit., 568, 572.

³²⁵ Veniva rimpoverita ai cristiani la violazione sia del divieto di assembramenti segreti che di quello di assembramenti notturni (entrambi molto antichi e a noi ben noti: cfr. sopra, alla nt. 24), come rispettivamente si ricava da Cels. 1.1; 8.17 (contro cui poi reagirà Origene: 1.1) e da Min. Fel. 8.4. In proposito, v. per esempio G.M. MONTI, *I collegia*, cit., 75 ss.; G. KRÜGER, *Die Rechtsstellung*, cit., 69 ss.; F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., 376, il quale peraltro, coerentemente con la sua impostazione, tiene molto a distinguere tra tali riunioni, proibite, ed i collegi cristiani, di per sé senz'altro leciti; R.L. WILKEN, *Toward a Social Interpretation*, cit., 451 s. e nt. 32; L. SOLIDORO MARUOTTI, *Sul fondamento*, cit., 159 s., 166; M.U. SPERANDIO, 'Nomen', cit., 88; D. ANNUNZIATA, 'Nomen', cit., 6.

³²⁶ Già Tertulliano (*apol.* 39.5) segnalava il ruolo – di presiedere le adunanze – spettante in particolare ai *seniores*, posti evidentemente a capo delle *curiae*; ma non c'è dubbio che alla metà del III secolo, e nei decenni successivi, i presbiteri, insieme ai diaconi, sottoposti gerarchicamente ai vescovi, avessero ormai dato luogo ad un'organizzazione assai più strutturata. Nonostante i precedenti che certo sanzionavano da tempo, soprattutto, i leaders di collegi illeciti (cfr. Ulp. 6 *de off. procons.*

tura organizzativa³²⁷; ai premi accordati a coloro che, giurando e sacrificando agli dei, si dissociassero palesemente dagli altri³²⁸.

Ma il punto è: il mero far parte di una specifica comunità cristiana, anche senza che la cosa si fosse manifestata in alcun modo all'esterno, era da ritenersi di

D. 47.22.2, trascritto sopra, alla nt. 243), è di provvedimenti ormai diretti verso un clero siffatto che si ha testimonianza: v. per esempio Lact. *mort. pers.* 15; Eus. *hist. eccl.* 8.2.1; 5; 8.6.8-10, relativi a costituzioni di Valeriano e Diocleziano, intese a disarticolare la compagine ecclesiale. Per una rassegna di opinioni, v. ad esempio L. HOMO, *Les empereurs*, cit., 57 ss., 61, 76 s., 81, 94, che a sua volta rileva come la Chiesa, non più tanto associazione di comunità religiose distinte, si fosse dotata, sotto i vescovi, di un'organizzazione più unitaria, compatta; G.M. MONTI, *I 'collegia'*, cit., 93 s., che parla ancora di presidenti e capi dei *collegia* martirizzati; G. LANATA, *Gli atti*, cit., 77, 80; L. SOLIDORO MARUOTTI, *Sul fondamento*, cit., 128, 161 ss., 180, 185, la quale peraltro ricorda che fino all'epoca severiana erano stati celebrati pressoché esclusivamente processi individuali, a carico per lo più dei capi delle chiese, mentre per il periodo successivo opportunamente invoca, fra i pochissimi, l'applicazione della norma di cui al già citato D. 47.22.2 (che però S. non ritiene applicabile soltanto ai chierici: v. in proposito quanto diremo oltre, alla nt. 331); M.U. SPERANDIO, *Diocleziano*, cit., 86, 92, 122, 137 ss.; D. ANNUNZIATA, *'Nomen'*, cit., 8 e nt. 57; A. BETTETINI, *Appunti*, cit., 38; M. GARCÍA QUINTAS, *Sul fondamento*, cit., 571 ss.

³²⁷ Sebbene le prime quintecole cristiane si fossero date, per l'esercizio del culto, *arcae* comuni (cfr. Tert. *apol.* 39.5), e collegiali fossero già, probabilmente, anche i sepolcreti, è evidente che al tempo delle persecuzioni le proprietà ecclesiastiche erano assai più cospicue rispetto a quelle normalmente attribuibili a dei *collegia tenuiorum*: come è stato fatto notare (v. G.M. MONTI, *I 'collegia'*, cit., 92; G. LANATA, *Gli atti*, cit., 79), all'inizio delle persecuzioni a Roma c'erano ben quaranta basiliche, mentre quella di Nicomedia si ergeva giusto di fronte al palazzo imperiale! Sulla materia, v. per esempio Act. *Cypr.* 1.7; Lact. *mort. pers.* 12; 48; Eus. *hist. eccl.* 7.11.10; 7.13; 8.2.1; 4; 9.10.8; Zonar. 12.32, concernenti gli editti di Valeriano e Diocleziano. Cfr. per esempio L. HOMO, *Les empereurs*, cit., 57 ss., 76 s.; G.M. MONTI, *I 'collegia'*, cit., 78, 92 s.; F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., 380, 382 s., che alquanto apertamente parla di sequestro dei beni delle *ecclesiae* e di loro successiva restituzione, al termine della persecuzione; G. BOVINI, *La proprietà*, cit., *passim*, ma soprattutto 58 ss., 71 ss.; F. DE VISSCHER, *Le régime*, cit., 39 ss., specialmente 44 ss., 54; G. LANATA, *Gli atti*, cit., 77, 80; L. SOLIDORO MARUOTTI, *Sul fondamento*, cit., 160, 178 ss.; M.U. SPERANDIO, *Diocleziano*, cit., 67, 111 ss., 137 s.; D. ANNUNZIATA, *'Nomen'*, cit., 8 e nt. 57; A. BETTETINI, *Appunti*, cit., 38; A. GROTEN, *'Corpus'*, cit., 291, 293; M. GARCÍA QUINTAS, *Sul fondamento*, cit., 571 ss.

³²⁸ L'omaggio reso al culto pagano imperiale – mediante giuramenti, sacrifici, maledizioni del nome di Cristo – era interpretabile o come prova della non appartenenza alla società cristiana o, per l'appunto, come abbandono volontario di essa, come pentimento: cosa che, secondo un costume di cui si è già più volte avuto riscontro, anche per frangenti assai diversi da questo, valeva ad evitare la pena, che era qui la morte (malgrado si abbia notizia di condanne anche per esempio *ad metalla* o *in opus publicum*). Bisogna peraltro osservare che nel nostro caso il ricorso all'abiura, pur attestato già in età risalente (cfr. Plin. *epist.* 10.96-97), fu da un certo momento in poi imposto con provvedimenti generali (di Decio, di Diocleziano e Galerio, di Massimino), tanto da rendere lecita la supposizione che scopo precipuo delle autorità non fosse affatto quello di reprimere sanguinosamente la fede cristiana (cfr. Lact. *mort. pers.* 11) quanto piuttosto quello di ottenere un'apostasia di massa. A sostegno, v. per esempio Tert. *apol.* 2.6; 27.1-2; 28.1-2; *Acta martyrum*, ed in particolare Act. *Polyc.* 9.2; Act. *Scill.* 3 e 5; Act. *Apoll.* 7 e 31; Act. *Perp.* 6.3; Lact. *mort. pers.* 11; 15; Eus. *hist. eccl.* 8.2.5; 8.3.2-4; 8.6.10; *mart. Pal.* 3.1; 4.8; 9.2. Cfr. ad esempio, per tutti, L. HOMO, *Les empereurs*, cit., 73, 81 s.; M. LAURIA, *'Ovoia'*, cit., 231 ss.; G. LANATA, *Gli atti*, cit., 71 s., 74 ss., 80 ss.; G. LURASCHI, *Il 'praemium'*, cit., 266 s.; L. SOLIDORO MARUOTTI, *Sul fondamento*, cit., 128, 172 ss., 183 ss.; M.U. SPERANDIO, *'Nomen'*, cit., 101 ss.; ID., *Diocleziano*, cit., 67, 86 ss., 98, 101, 111 ss., 120 ss., 126, 130, 132, 137, 140 ss.; D. ANNUNZIATA, *'Nomen'*, cit., 3, 6 s.; M. GARCÍA QUINTAS, *Sul fondamento*, cit., 570, 572, 574.

per sé un crimine? Tendenzialmente sì, a nostro avviso, sia perché, come si diceva, non sempre si sarà trattato di una associazione di soli *tenuiores*³²⁹, sia soprattutto perché, così facendo, si offriva un apporto significativo ad un'organizzazione la cui attività poteva estrinsecarsi, 'eventualmente'³³⁰, in gesti di palese ripudio della religione romana e della maestà imperiale³³¹. Occorre tuttavia tener presente che, nella nostra ottica, soltanto nel primo caso – invero, il meno importante³³² – acquisirà un qualche rilievo individuare in concreto la comunità di appartenenza³³³: il che non è cosa di poco conto.

³²⁹ Ciò, al contrario di quanto fino a qualche tempo fa prevalentemente si sosteneva, da parte degli autori da noi già indicati sopra, alla nt. 303, e dei quali rivedi qui, in particolare, F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., 289 s., 337, 364 s., 374, 379 s., secondo cui, al di fuori dei periodi di persecuzione, sempre indetta con editti *ad hoc*, i fedeli erano non a caso allo scoperto perché vivevano nel diritto, non esistendo un reato collettivo di cristianesimo. Ora, benché sia da sempre generalizzata la convinzione che molto in realtà dipendesse, specie in provincia, dalla maggiore o minore tolleranza delle autorità, e quindi dalla discrezionalità dei giudici – come sempre era quando si trattava di accertare la regolarità di un sodalizio costituito senza preventiva autorizzazione, e quindi se ricorressero o meno gli estremi del *crimen (extraordinarium) illiciti collegii*, a carico dei meri partecipi ad esso –, specie ultimamente si sono levate critiche contro la ricostruzione tradizionale: v. per esempio L. SOLIDORO MARUOTTI, *Sul fondamento*, cit., 137 e nt. 22, 138 s., 155 ss., 161 ss., 168 ss., la quale però, discutibilmente, si spinge addirittura oltre, nell'affermare quanto riferiremo alla nt. 331; D. LIEBS, *Vor den Richtern*, cit., 115 ss.; M.U. SPERANDIO, 'Nomen', cit., 81, 88 s., 116; ma perplessità erano già state a suo tempo manifestate per esempio da A. BECK, *Römisches Recht*, cit., 77, 79 ss., che giustamente parlava di accusa non solo individuale; L. HOMO, *Les empereurs*, cit., 38 ss., 41, 66 ss., 72, ad avviso del quale le comunità cristiane versavano in una situazione pseudo-legale.

³³⁰ Alla figura del dolo eventuale non esiteremmo infatti a pensare. I membri delle chiese non perseguivano intenzionalmente come fine del proprio operato atti di palese rifiuto del culto romano imperiale, ma erano in genere pronti ad accettare, nel caso, l'eventualità di compierli.

³³¹ Non c'è da stupirsi allora se, in applicazione di una disciplina che non può dirsi a rigore eccezionale, 'tutti' i cristiani potessero essere condannati alla stregua dei soggetti coinvolti in congiure contro l'imperatore, in cospirazioni pericolose per la sicurezza e l'ordine pubblico: ciò, in quanto l'organizzazione di cui facevano parte era da ritenersi votata a ledere la maestà imperiale. In tema di *maiestas*, non si può non rinviare a sopra, nt. 322, con le fonti ivi riportate e, tra gli autori, quelli che, a nostro avviso, non paiono vederla sanzionata soltanto come reato-scopo, e cioè per esempio TH. MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 569 e nt. 2, 575 s., il quale, come del resto poi B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 118, punta su un'interpretazione estensiva della *lex Iulia maiestatis*; M. LAURIA, "Ovoqua", cit., 234 ss., 257 s., che peraltro invoca la legislazione non solo *de maiestate*, ma anche per esempio *de vi* (cfr. sopra, testo e nt. 317); L. SOLIDORO MARUOTTI, *Sul fondamento*, cit., 134, 137 ss., 162 ss., 167 s., 170, 175, 186; EAD., *Profili*, cit., 24, forse la studiosa più meritevolmente consapevole dell'autonomia del reato associativo di cristianesimo, che ella ritiene tuttavia davvero perseguibile soltanto da una certa epoca in poi, a seguito di una riflessione dedicata al tema dalla giurisprudenza severiana, come si evincerebbe dal combinato disposto di Ulp. 39 *ad. ed. D.* 37.11.1.2 con Ulp. 6 *de off. procons. D.* 47.22.2, che invece, come abbiamo visto (sopra, testo e nt. 326), è riferibile ai promotori, ai capi di un collegio illecito, e non ai meri appartenenti; M.U. SPERANDIO, 'Nomen', cit., 33 ss., 70 s., 81, 90 s., 96, 101 ss., 113, 116, 119, specie nella parte in cui contesta a De Robertis l'inesistenza di un crimine collettivo di cristianesimo, e con le precisazioni ulteriori già da noi formulate sopra, nella stessa nt. 326.

³³² Perché, come sappiamo, di per sé comportava unicamente l'applicazione di una lieve pena: cfr. sopra, testo e nt. 256.

³³³ Questo, per il fatto che, come si è verificato, era nella pratica il *nomen Christianum* ciò che si intendeva accertare, ai fini della condanna da pronunciarsi in caso di mancata abiura. Tale *nomen*

Per concludere, ricordiamo che nel tardo-antico non muta l'assetto fondamentale del diritto associativo imperiale, se non nel senso, per certi versi opposto rispetto a quello della nostra indagine, che diviene illecita non l'adesione, bensì la 'mancata' adesione a determinati collegi, come quelli professionali, ora incaricati di pubblici servizi³³⁴: ben nota è la condizione del corporato, caratterizzata da obbligatorietà ed ereditarietà. Una qualche evoluzione della disciplina penalistica, tale da addossare sull'intero *corpus*, su tutti gli associati³³⁵, la responsabilità per crimini commessi da suoi singoli membri, è probabilmente ravvisabile nel disposto di costituzioni del IV-V secolo³³⁶; ma anche qui va detto che il reato in questione, se pur lo si voglia chiamare 'associativo'³³⁷, è ben diverso da quello di cui ci siamo finora occupati, che consiste nel far parte di un sodalizio: cosa che in questi casi il più delle volte era 'non' vietata, ma imposta dal diritto.

equivaleva all'afferenza al *corpus* della Chiesa universale, e pressoché costantemente anche a quello di una comunità particolare (la comunità del luogo in cui si svolgeva il processo?), che però non era a quel punto indispensabile identificare. E poi, che dire del caso, certo raro, ma non di scuola, di procedimenti a carico di cristiani eremiti, o comunque dediti del tutto privatamente alla religione incriminata?

³³⁴ Sul tema, si rinvia a sopra, § 2 e nt. 42, con la bibliografia ivi ricordata. Qui basti aggiungere che è lo stesso criterio dell'utilità pubblica, che già aveva ispirato la *lex Iulia* quanto al regime delle autorizzazioni, ad essere ora applicato fino alle estreme conseguenze, trasformando, in pratica, le corporazioni professionali in organismi 'ufficiali' dello stato: in merito, v. le riflessioni per esempio di G.M. MONTI, *Lineamenti*, cit., 55 ss.; F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., 387 ss.; ID., *Il fenomeno*, cit., 125 ss.

³³⁵ È, questo, l'oggetto principale dell'interessante scritto di S. RANDAZZO, '*Collegium*', cit., 29 ss., già da noi per molti altri versi citato, inteso a dimostrare che anche nell'esperienza romana, come ultimamente in quella odierna, e come in altre delle epoche intermedie, il ben noto principio *societas delinquere non potest* era stato gradualmente superato. V. anche C. MINASOLA, *La 'lex Licinia'*, cit., 157 ss., 162 s., 168 ss., 175, nt. 4, 176, che nel voler però addurre, come antecedente di un regime simile, addirittura la *lex Licinia de sodaliciis* va incontro ai rilievi da noi già formulati sopra, alla nt. 226.

³³⁶ S. RANDAZZO, '*Collegium*', cit., 44 ss. più esattamente menziona CTh. 9.30.3 (365 d.C.); 14.8.2 (369); 14.3.16 (380); 12.6.27 pr. (400); C. 11.10.5.1 (439).

³³⁷ Così S. RANDAZZO, '*Collegium*', cit., 48.